

INTRODUZIONE	- 4 -
PARTE PRIMA.....	- 6 -
1. LE ORIGINI DEL CONTROLLO CONTABILE.....	- 6 -
1.1 Il controllo contabile in Gran Bretagna.....	- 8 -
1.2 Il controllo contabile in America	- 9 -
1.3 Il controllo contabile in Germania	- 11 -
1.4 Il controllo contabile in Belgio.....	- 11 -
2. L'ESPERIENZA ITALIANA	- 12 -
2.1 Dal codice di commercio al codice del 1942	- 13 -
2.2 Gli studi di Tullio Ascarelli e la Commissione Santoro-Passarelli.....	- 16 -
2.3 Il congresso di Trieste e la riforma fiscale	- 17 -
2.4 Il problema revisionale delle imprese minori visto da Amodeo	- 18 -
2.5 Il “Bilancio Cee” introdotto con Il D.Lgs 127 Del 9 Aprile del 1991	- 19 -
2.6 La Riforma Societaria del 2003 : Analisi degli Effetti sul Bilancio delineati dall’ Oic1	- 27 -
2.7 La Nuova Visione Anglosassone dell’impresa e L’introduzione degli Ias/Ifirs. -	34 -
2.8 La Riforma del 2003	- 36 -
2.9 I Sistemi Monistico e Dualistico	- 39 -
2.10 Il Collegio Sindacale nel Sistema Tradizionale	- 45 -
2.11 Analisi degli Articoli 2403 del Codice Civile e 149 del Tuf	- 49 -
2.12 Vigilanza sul Bilancio	- 58 -
2.13 Introduzione al Controllo Contabile.....	- 60 -
2.14 Il Controllo Contabile nelle Societa’ Non Quotate	- 62 -
PARTE SECONDA.....	- 80 -
1. GLI SVILUPPI DEL 2010.....	- 80 -
1.1. Il Libro Verde: l’esigenza di una revisione su misura per le Pmi	- 80 -
1.2. Una revisione calibrata per le Pmi nella Proposta di modifica della direttiva 2006/34/CE.....	- 84 -
2. L’APPLICAZIONE DEGLI ISA ALLE PMI	- 86 -
PARTE TERZA	- 89 -
1. PROBLEMATICHE SPECIFICHE DELLA REVISIONE LEGALE NELLE PMI... -	89 -
1.1 Definizione di Piccole e Medie Imprese	- 90 -
2. CASE STUDY.....	- 92 -
2.1 Metodologia	- 92 -
2.2 La scelta della popolazione	- 92 -

2.3	La formazione del campione	- 93 -
2.4	La costruzione del questionario.....	- 94 -
2.5	Analisi delle risposte	- 94 -
3.	CENNI ALLA REVISIONE DELLE RIMANENZE DI MAGAZZINO	- 107 -
3.1.	L'organizzazione del lavoro di revisione contabile	- 107 -
3.2	L'accertamento dell'esistenza fisica delle giacenze di magazzino.....	- 112 -
3.3	Particolari problemi relativi all'accertamento dell'esistenza fisica delle giacenze...- 115 -	
3.4.	La verifica del titolo di proprietà' o di possesso delle giacenze di magazzino-	117 -
3.5	L'accertamento fisico-quantitativo delle giacenze di magazzino in base all'esperienza anglosassone e francese	- 119 -
3.6.	Alcune considerazioni riguardanti la valutazione delle giacenze di magazzino-	121 -
3.7.	L'accertamento della corretta valutazione delle giacenze di magazzino. Il controllo della determinazione del costo	- 127 -
3.8	I principali metodi di attribuzione del costo alle giacenze di magazzino	- 131 -
3.9	Il controllo della determinazione del “ valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato ”	- 133 -
3.10.	La revisione delle rimanenze obsolete e di lento movimento	- 137 -
3.11	La verifica della competenza dei costi e dei ricavi di periodo rispetto alle rimanenze	- 139 -
3.12	L'accertamento dell'uniformità dei principi contabili rispetto all'esercizio precedente.....	- 141 -
3.13	Il collegamento esistente tra l'accertamento fisico e di valore delle giacenze di magazzino.....	- 143 -
3.14	Le problematiche connesse alla disciplina unitaria della revisione delle rimanenze-	143 -
	CONCLUSIONI	- 145 -
	ALLEGATO 1	- 148 -
	ALLEGATO 2	- 160 -
	ALLEGATO 3	- 171 -
	BIBLIOGRAFIA.....	- 179 -

INTRODUZIONE

Lo scopo di questo progetto è quello di rilevare la concreta possibilità di effettuare una revisione semplificata, e “affidabile”, per le piccole e medie imprese. In caso positivo sarà affinato il grado di semplificazione a cui è possibile giungere. In caso negativo sarà analizzata l’incidenza di questo risultato sui bilanci delle imprese di piccole e medie dimensioni.

Metodologia

Il progetto sarà articolato in due parti: una storico descrittiva e l’altra di analisi di case-study.

Nella prima parte sarà sintetizzata una panoramica storica sullo sviluppo della materia del controllo dei bilanci. Verrà analizzato il significato economico-aziendale della revisione contabile del bilancio dal punto di vista di numerosi autori, nonché uno sguardo ai principali paesi europei. Dall’analisi della dottrina si passerà all’analisi normativa della materia, dalla riforma societaria del 2004 al recepimento della Direttiva Comunitaria 2006/43/CE. In questo quadro saranno inserite le importanti novità introdotte nell’anno 2010. In particolare verrà analizzato il Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 che ha introdotto importanti modifiche al codice civile in materia di “revisione legale”. Saranno analizzati i documenti prodotti recentemente dal CNDCEC in tema di applicazione dei principi di revisione internazionale alle imprese di dimensioni minori.

La seconda parte prevede la costruzione di un questionario per la richiesta di informazioni rilevanti al fine di comprendere come nelle imprese di minori dimensioni vengono applicate le procedure di revisione previste dall’allegato 12 del documento (come sopra citato) “L’applicazione dei principi di revisione internazionale alle imprese di dimensioni minori”. Il questionario sarà inviato ad un campione di cinquanta società soggette a revisione legale iscritte al Registro delle Imprese per la provincia di Pistoia. I funzionari della Camera di Commercio di Pistoia si sono resi disponibili a fornire un elenco di nominativi di società soggette a revisione legale e di recapiti di posta elettronica. Inoltre, un questionario simile sarà trasmesso per posta elettronica ai membri dell’associazione dei commercialisti del Circondario Empolese Valdelsa, il cui presidente e il cui comitato scientifico si sono resi disponibili a partecipare a questa raccolta di dati.

Successivamente i dati reperiti saranno analizzati e dai risultati ottenuti si attende di poter dare un giudizio sulla reale applicazione dei principi di revisione internazionale ai bilanci delle piccole e medie imprese, nonché di evidenziare eventuali semplificazioni o scorgere nuove problematiche applicative.

PARTE PRIMA

1. LE ORIGINI DEL CONTROLLO CONTABILE

Già nell'antica Roma esistevano gli *auditores*, che avevano il compito di verificare l'operato dei governatori delle Province periferiche dell'impero relativamente alla riscossione dei tributi.

Nell'epoca delle Repubbliche Marinare, invece, forme embrionali di revisione si ritrovano tra i mercanti veneziani, i banchieri fiorentini le congregazioni e le accademie degli artisti.

A metà del Cinquecento, poi, sempre a Roma, esistevano i *sindaci* delle congregazioni di artisti, poi diventate Accademie e dopo Università, che controllavano l'operato dei "consoli" e verificavano i libri contabili predisposti dei "camerlenghi".¹

Tabella 1: Opinione di revisione dei Sindaci dell'Accademia di San Luca

"Noi Hieronimo siciolante di Sermoneta pictore insieme col m° Pietro Venale da Immola pictore e detti sindachi avedere lintrata et uscita. Il camarlingato di m° Dominico detto il Zaga pictore il anno 1561 e 1562 così havemo secodo e scritto i quisto libro lui haver aministrato diligentemete il suo officio così havemo li vista i mano di detta compagnia trentuno e baiocchi trita quattro quali denari si avranno alla sua intrata e uscita. Al sfizio il suo consolato dil anno 1563 in fede alla verita io sopra ditto Hieronimo o scritto e sottoscritto la prisete sindacatione questo di 3 di gennaro 1563.

Jo Hieronimo manu propria

Io pietro venale sopradetto afermo quanto di sopra è detto."

Traduzione (non letterale)

Noi Hieronimo [siciolante] da Sermoneta, pittore, insieme al mastro Pietro Venale da Imola, pittore, e detti sindaci (è stato chiamato) a verificare l'entrata e l'uscita. Così abbiamo esaminato nell'anno 1561 e 1562 il camarlingato di mastro Dominico detto il Zaga, pittore, e abbiamo scritto in questo libro che lui ha amministrato diligentemente il suo officio così abbiamo visto che in mano a detta compagnia si avranno trentuno baiocchi all'entrata e trentaquattro all'uscita [...] in fede alla verità io sopra detto Hieronimo ho scritto e sottoscritto la presente *sindacatione* questo 3 gennaio 1563.

Io Hieronimo di propria mano

Io Pietro Venale sopra detto confermo quanto di sopra detto.

¹ HINNA L., WILLIAM F., MESSIER JR., *Auditing – Fondamenti di revisione contabile*, The MacGraw Hill Companies srl, 2007.

Fonte: HINNA L., WILLIAM F., MESSIER JR., *Auditing – Fondamenti di revisione contabile*, The MacGraw Hill Companies srl, 2007

Secondo gli studi condotti da L. Ross Watts e L. Jerold Zinnermann², la figura del revisore contabile fa il suo esordio nel XIII secolo in Gran Bretagna con la formazione delle corporazioni. Questo primo tipo di associazione tra persone riservava l'esercizio del commercio ai soli membri e si prefiggeva lo svolgimento di un'attività economica, i cui profitti venivano ripartiti tra le persone che avevano conferito i capitali necessari allo svolgimento dell'attività; la gestione di tale associazione era demandata, inoltre ad altri membri denominati *officers*. E' proprio questa distinzione tra proprietà ed amministrazione che fa nascere l'esigenza, nei membri estranei all'amministrazione, di avere un rendiconto sulla gestione, nonché un controllo su di essa al fine di tutelare gli interessi della proprietà.

Il controllo veniva demandato a membri estranei all'amministrazione, nominati dalle corporazioni, i quali si costituivano solitamente sotto forma di comitati.

Successivamente, il problema del controllo sulla gestione sociale viene affrontato con particolare cura nelle prime compagnie olandesi. In origine, in tali compagnie, i consociati non avevano alcun diritto alla partecipazione attiva della gestione sociale, ad eccezione della facoltà concessa a coloro che conferivano una determinata somma di nominarsi un proprio agente con il compito di controllare l'amministrazione e di informarsi sui debiti e sui crediti.

E' nelle compagnie olandesi e, più precisamente, nella prima compagnia delle Indie orientali e, in seguito, nella compagnia delle Indie occidentali, che si trovano anche le prime configurazioni dell'organo di sorveglianza, per mezzo del quale i consociati fanno valere i propri diritti e esercitano una certa influenza sulla gestione sociale. Tra le funzioni che l'organo di sorveglianza è riuscito a conquistare vi era, oltre al controllo dell'amministrazione, quello di cooperare alla gestione della stessa.

Nel resto dell'Europa, a differenza dell'Olanda, l'organo di sorveglianza sorge in un secondo tempo, poiché le compagnie erano totalmente soggette alla sorveglianza governativa e gli azionisti non godevano di alcun diritto. Tale situazione faceva venir meno la necessità di un organo che proteggesse gli interessi degli azionisti, infatti qualche raro esempio, di organo di sorveglianza, lo si ha in Germania e un unico caso isolato in Italia con la Compagnia italiana

² SANGUINETTI A. nell'articolo intitolato "*Collegio sindacale e revisione contabile*": note storiche ed evoluzione della professione, in *Il Controllo Legale dei Conti*, 1997, n. 4, p. 617 ss. (WATTS ROSS L.-ZINNERMANN JEROLD L. , *Agency problems, auditing and the theory of the firm: some evidence*, in *journal of law economics*, 1983.)

del 1861. Nelle successive compagnie o associazioni il controllo è esercitato dal potere regio, in particolare in Francia dove gli statuti delle grandi compagnie prevedevano le figure dei *Commissaires*, nominati dal governo, ai quali veniva affidato per conto dello Stato il compito di sorvegliare l'amministrazione ed approvare il bilancio.

1.1 Il controllo contabile in Gran Bretagna

In Gran Bretagna, attorno al 1850, andava sempre più diffondendosi come esigenza pubblica una revisione indipendente delle risultanze contabili che fosse compiuta da professionisti qualificati con lo scopo di verificare l'esattezza nonché l'attendibilità dei dati a beneficio dei soci e dei terzi. A seguito dello sviluppo delle imprese e con l'inevitabile dissociazione della proprietà dall'amministrazione che caratterizza il periodo della rivoluzione industriale, si assiste all'elaborazione dei primi profili giuridici, più precisamente nel 1848, il *British Companies Act* definisce i fondamenti dell'*auditing* professionale rendendo obbligatoria per le imprese la verifica indipendente delle scritture contabili.

Nel 1862, il Regno Unito sempre con il *Companies Act* si dotava dell'istituto degli *auditors*. Col termine *auditor*³ ancora oggi si indica il professionista che procede all'esame dei documenti contabili ed esprime, sulla base di tale esame, il proprio giudizio sulla conformità dei documenti ai fatti in essi rappresentati.

Da qui il termine *Auditing* che designa nei paesi anglosassoni un complesso di tecniche miranti ad accertare se i documenti contabili destinati a pubblica informazione (e particolarmente i bilanci annuali delle imprese), corrispondono fedelmente alla realtà che hanno il compito di rappresentare.

L'espressione italiana equivalente a quella di *auditing* è quella di *revisione* corredata dall'aggettivo aziendale o contabile.⁴

Dagli scritti di Ceccherelli emerge che nel 1954 la professione dei revisori in Gran Bretagna era una professione libera che poteva essere esercitata previo ottenimento del diploma (*charter*)

³ Il termine *auditor* è di origine latina, che letteralmente significa "uditore", ed era usata come sinonimo di giudice, in quanto, un tempo, i processi erano tenuti solo verbalmente. Il giudice ascoltava le parti e dopo emetteva il suo giudizio. L'attuale *auditor*, pur non essendo un giudice esprime un giudizio circa l'attendibilità dei documenti sottoposti al suo esame. Il termine *auditor* è usato anche nei paesi di lingua spagnola e portoghese, dove si impiega il termine *auditoria* derivante da *auditor* e corrispondente a quello anglosassone di *auditing*, CASSANDRO P. E., *Sulle origine e sul contenuto dell' "auditing"*: Scritti in onore di Carlo Amodeo, in *Saggi di ragioneria ed economia aziendale*, PADOVA, 1987, p.631.

⁴ Le espressioni *revisione aziendale* e *revisione contabile* sono usate anche nei paesi di lingua tedesca (*betriebsrevision*), e di lingua francese (*révision comptable*).

di revisore pubblico. Occorreva fare un tirocinio effettivo di cinque anni presso una impresa di Chartered o Public Accountants, dopo di che occorreva sostenere un esame pratico per l'abilitazione alla professione libera. La professione di chartered poteva essere esercitata liberamente dai singoli revisori o da società di revisione a responsabilità limitata.

I revisori avevano il principale campo d'azione nelle revisioni obbligatorie, cioè quelle prescritte dalla legge fino dal 1900. Tale legge disponeva che tutte le aziende con capitale azionario dovevano sottoporre il bilancio di ogni esercizio all'approvazione di un Chartered Accountants analogamente a quanto avveniva in Italia per i sindaci ma con le seguenti differenze:

1. L'esame che veniva compiuto da questi revisori, i quali erano una specie di ufficiali giudiziari, non si limitava alla constatazione che i dati di bilancio e del conto perdite e profitti corrispondessero alle risultanze della contabilità sociale, ma era una revisione completa e profonda di tutte le poste del bilancio per appurare la reale consistenza patrimoniale ed una analisi dettagliata e diligente del conto perdite e profitti per accertare gli effettivi risultati della gestione. Le indagini duravano mesi e venivano condotte con metodi e seguendo sistemi approvati e seguiti dai collegi dei Chartered. Tali sistemi rendevano pressoché impossibili frodi e falsificazioni se diligentemente applicati;
2. I revisori ufficiali avevano due tipi di responsabilità: penali e finanziarie. La responsabilità penale nei riguardi della legge dello stato prevedeva pene severissime che prevedevano dalla sospensione anche perpetua della loro attività, alle pene pecuniarie e alla detenzione del caso di revisione di falso o di revisori che si lascino corrompere. La responsabilità finanziaria nei riguardi del cliente era prevista nei casi di negligenza o imperizia o disonestà tali da causare al cliente danni che non si sarebbero verificati ove il revisore avesse agito secondo le disposizioni legali e le regole generali.⁵

1.2 Il controllo contabile in America

Le origini dell'*auditing* sono indubbiamente britanniche, ma lo sviluppo dell'attività sia nel campo della pratica che della teoria è da imputare agli Stati Uniti d'America. La professione

⁵CECCHERELLI A., *Funzioni professionali – Le funzioni professionali dei commercialisti (ragioneria, tecnica, procedura)*, Milano, 1954.

della revisione è qui importata dai *Chartered Accountants*⁶ inglesi alla fine del secolo scorso, come verificò nelle colonie e, soprattutto al fine di meglio tutelare gli interessi dei risparmiatori britannici che investivano i loro capitali nelle imprese americane, le quali andavano notevolmente sviluppandosi in quegli anni, specie nella forma di società per azioni.

Nel 1896, sono emanate le leggi che disciplinano per la prima volta, la professione del *Certified Public Accountant*⁷, così veniva denominato il pubblico professionista contabile, il cui compito fondamentale era quello dell'attestazione che il bilancio pubblicato dalle società non contenesse alcuna frode.

Uno dei momenti decisivi per lo sviluppo di questa disciplina si ha a seguito della crisi finanziaria del 1929, resa manifesta col crollo borsistico di Wall Street; in tale periodo si rese necessaria una adeguata difesa del risparmiatore che si identificava principalmente in una maggiore chiarezza e completezza dell'informazione desumibile dal bilancio.

La creazione della *Securities and Exchange Commission* mirante a tutelare l'interesse del crescente numero di risparmiatori che investivano i loro risparmi nei titoli (azioni e obbligazioni) emessi dalle grandi società, accrebbe l'importanza delle funzioni di controllo e revisione sui bilanci delle società.

All'organo di vigilanza americano era inoltre attribuito il compito di dettare le regole che avrebbero reso più efficace il lavoro di revisione dei bilanci, la commissione non ritenne di dovere elaborare direttamente tali regole, in quanto le associazioni professionali sarebbero state sicuramente più adatte a svolgere tale compito. Fu così che l'associazione professionale più importante, l'*American Institute of Certified Accountants*⁸ si assunse il compito di formulare i principi contabili e di revisione da utilizzarsi nella formazione e revisione dei bilanci. Furono pubblicati così i *Generally accept accounting principles* e i *Generally accept auditing standards*.

Il primo degli organismi costituiti dall'associazione professionale fu il *Committee on Accounting Procedure*, costituito nel 1938, questo operò fino al 1959 quando venne sostituito

⁶ Era l'espressione ufficiale con la quale si designavano i professionisti autorizzati a controllare i bilanci che le società erano tenuti a pubblicare.

⁷ "L'Istitute of Charter and Public Accountants inglese e l'American Institute of Accountants operano in stretta collaborazione fra loro, tanto che le dichiarazioni rilasciate dagli associati siano all'uno che all'altro istituto hanno uguale validità sia in America che in Inghilterra" CECCHERELLI op. cit., pag. 218.

⁸ Tale associazione si chiamò fino al 1938 *American Institute of Accountants*, la definizione venne poi cambiata per meglio aderire al titolo ufficiale della categoria.

dall'*Accounting Principles Board*, a sua volta sostituito dal *Financial Accounting standards Board*, tuttora operante.

Questi organismi hanno elaborato e pubblicato un ampio complesso di norme, sia nel campo contabile sia in quello della revisione, complesso che costituisce oggi una sorta di codice a cui tutte le trattazioni di *accounting*⁹, nonché di *auditing* si ispirano.

1.3 Il controllo contabile in Germania

In Germania l'esperienza della disciplina giuridica dei "revisori d'azienda" è stata avvertita in tempi relativamente recenti, la prima legge è stata emanata nel 1931. La revisione obbligatoria dei bilanci delle società azionarie ad opera dei revisori autorizzati venne introdotta con la legge sulle società azionarie del 15 dicembre 1931. Nel 1937 l'obbligatorietà della revisione dei bilanci fu istituita anche per le pubbliche aziende di credito, assicurative ecc. Secondo le disposizioni vigenti nel 1961 sulle società anonime (*Aktiengesellschaft*) i revisori dei bilanci dovevano essere eletti dall'assemblea prima del termine dell'esercizio tra "controllori dell'economia" (*Wirtschaftsprüfer*) e le "società di controllo dell'economia" (*Wirtschaftsprüfergesellschaften*).

1.4 Il controllo contabile in Belgio

In Belgio, l'istituto dei "revisori di impresa" è nato con la legge del 22 Luglio 1953 modificata poi nel '56. Già da tempo era stata avvertita l'esigenza di dotare l'economia di un corpo di tecnici specializzati che possedessero le qualità di indipendenza e di competenza richieste per l'esercizio dei compiti di revisione. Ciò era evidente in alcuni progetti di legge presentati tra il 1936 e il 1939. Il ministero nominò una commissione di studi per stabilire i requisiti dello statuto della professione di revisore di impresa. La commissione lavorò da 1946 al 1953. Il 1° Dicembre 1953, infatti, fu emanata una legge che obbligava tutte le società anonime che facevano appello pubblicamente al risparmio, a scegliere il sindaco o uno dei sindaci tra i membri dell'istituto dei revisori di impresa.¹⁰

⁹ L'*accounting* è lo studio sistematico dell'economia delle aziende e del suo controllo di cui l'*auditing* è in sostanza una parte.

¹⁰ TAQUET M., *Le reviseur d'entreprises. Commentaire de la loi du 22 Juillet 1953, créant un Institut des reviseurs d'entreprises modifiée par la loi du 10 Juillet 1956*, Bruxelles, 1957.

2. L'ESPERIENZA ITALIANA

Per ricostruire le origini del controllo legale dei conti, nel quale rientra l'attività di revisione e revisione dei bilanci, in Italia è necessario tornare indietro almeno di un secolo, quando il codice di commercio francese viene esteso, nel 1808, anche al Regno d'Italia. Infatti, nonostante l'opera di restaurazione del previgente sistema, la disciplina dell'autorizzazione e della sorveglianza governativa per le società rimane immutata, disciplina che è sostanzialmente recepita anche dal codice di commercio del 1865. Nel 1866, periodo di crisi nelle maggiori borse europee di cui ne risentiva anche l'Italia in piena unificazione, il governo istituì con R.D. n. 2966 un nuovo organo di controllo sulle società e sulle banche, ossia l'ufficio sindacato. Questo organo, istituito presso il Ministero delle finanze, aveva il compito principale di garantire l'osservanza della legge e dell'atto costitutivo da parte delle società.

In Italia, passata la crisi, l'economia andava lentamente riprendendosi e con la diffusione dei principi liberalisti era ormai forte la richiesta dell'abolizione di ogni ingerenza governativa, ciò anche sulla scia dell'esperienza francese, dove nel luglio del 1867 veniva soppressa l'autorizzazione per le società anonime e veniva introdotto il consiglio di sorveglianza, nominato dall'assemblea con lo scopo di vigilare sulle operazioni sociali.

Nel 1869, in una delle prime sedute, la Commissione incaricata di modificare il codice si dichiarava unanime per l'abolizione dell'autorizzazione governativa. Nello stesso anno viene soppresso il sindacato e sostituito con uffici provinciali d'ispezione. Gli uffici operano su iniziativa dei terzi, cioè a dire, quando sono stati presentati reclami da parte degli azionisti o degli associati, per presunte violazioni del codice di commercio o perché i resoconti e i prospetti pubblicati sono inesatti¹¹. Allo stesso tempo si diffondono, nelle anonime, organi di controllo privati, nominati dai soci, composti in genere da due o tre persone denominati "censori" (si trattava di revisori o ragionieri-revisori); in alcuni statuti è previsto anche un supplente. Ai censori viene attribuito il compito di controllare il bilancio delle società e al fine di agevolare lo svolgimento di tale compito, gli statuti attribuiscono loro ampi diritti d'ispezione e di raccolta dati e notizie.

La diffusione di questi organi di controllo privati può ben spiegare il ruolo marginale dei sindaci¹² e delle funzioni loro attribuite, così come andava delineandosi nei lavori preparatori

¹¹ Sembrano delinearci gli artt. 2408 e 2409 inerenti la denuncia al collegio sindacale o al tribunale da parte dei soci che detengono una certa percentuale di capitale sociale.

¹² Tale nome, dopo quello di censore e revisore, appare per la prima volta nel progetto redatto dalla commissione della Camera, relatore Corsi, a modifica del progetto Pepoli del 5 giugno 1962.

del codice del 1882, che sanciva per legge, quanto la pratica aveva introdotto. Si noti il fatto che veniva abolita la sorveglianza governativa e contemporaneamente disciplinata la nomina degli organi di controllo da parte dell'assemblea.

L'organo assembleare occupava nel modello ottocentesco delle società per azioni un ruolo di primo piano, poiché tale organo era visto come l'espressione attiva di tutti i soci, e presupponeva, nell'ambito di quello che era il suo funzionamento, la creazione di maggioranze contrapposte ad altrettante minoranze. In realtà, allora come oggi, nelle società con capitale estremamente diffuso tra il pubblico non accade quanto sopra scritto in quanto minoranze organizzate si trasformano in gruppi di comando che decidono degli equilibri della società, facendo venire meno il principio di maggioranza e quindi, il principio logico che caratterizza il funzionamento dell'organo assembleare. Questo perché solo in capo a pochi soggetti che detengono pacchetti azionari di entità notevolmente inferiore alla maggioranza di diritto, si concentra di fatto il potere decisionale in sede d'assemblea. In effetti la supposta tutela che la minoranza, intesa come piccoli risparmiatori, trovava nella disciplina del codice era pressoché nulla.

Tutto ciò non poteva non riflettersi soprattutto sul problema del controllo interno affidato ai sindaci. Una delle principali critiche che ha subito quest'organo societario è stata l'elevata dipendenza del soggetto controllore dai soggetti controllati, poiché uno dei compiti attribuiti al collegio sindacale è quello di vigilare sull'attività degli amministratori, ed essendo entrambi nominati dalla stessa maggioranza, di fatto il primo era completamente succube del secondo.

Nel 1893, il Vivante dichiarava: “i sindaci sono in realtà ben lontani dal compiere gli uffici molteplici che loro affida la legge. Se si volessero compiere efficacemente dovrebbero attendere tutto il giorno all'azienda sociale. Ma in pratica se ne occupano scarsamente e stanno agli ordini degli amministratori”¹³.

2.1 Dal codice di commercio al codice del 1942

L'economia italiana in lenta ripresa alla fine del secolo scorso, nel primo decennio del '900 è caratterizzata da un notevole sviluppo. Tale sviluppo, favorito sia da fattori politici che congiunturali¹⁴, è attribuibile, prevalentemente, alla grande industria che ottiene gli ingenti capitali di cui necessita dalle maggiori banche, in particolare dalla Banca Commerciale e dal Credito Italiano.

¹³ VIVANTE C., *Le società anonime*, in *Mon. Trib.*, 1893, XXXIV, p. 602.

¹⁴ ROMEO R., *Breve storia della grande industria in Italia: 1861- 1961*, BOLOGNA, 1972, p. 65.

Tali finanziamenti che si estrinsecano in sempre maggiore intreccio tra capitale bancario e industriale, saranno la causa di annacquamenti di capitale e scambi di pacchetti azionari.

Per la prima volta, in Italia, si pongono in modo urgente alcuni dei grandi problemi dell'economia moderna, ossia i rapporti tra gestione e controllo, nonché tra maggioranza e minoranza. Tale situazione è denunciata dal Vivante, che fa notare l'arretratezza del codice di commercio rispetto all'evoluzione della società¹⁵, la dottrina del periodo è sempre critica nei confronti dell'organo di controllo: "Nella pratica di un ventennio è ormai assodato che l'istituto dei sindaci, così com'è regolato, male risponde ai bisogni di quel severo controllo, di quella rigida sorveglianza oggi più che mai necessaria nella gestione delle società anonime...". Inoltre, la dottrina è più che mai concorde nel sostenere l'inconciliabilità delle funzioni di controllo, sia sulla buona condotta degli affari che nella revisione dei conti attribuite al collegio sindacale. In particolar modo sia il Vivante, nonché il Sacerdoti¹⁶, sostengono che sarebbe stato opportuno attribuire le due funzioni ad organi differenti. Il clima economico del dopoguerra è caratterizzato da incertezza per la caduta della Banca Italiana di Sconto e con essa dell'Ansaldo, l'industria bellica si trova ad affrontare il problema della riconversione¹⁷. In tale contesto, nel novembre del 1919 viene nominata una Commissione ministeriale per la riforma della legislazione commerciale, presieduta da Vivante, la quale però non ha futuro a causa di vicende di carattere politico, nello stesso periodo, si assiste al succedersi di Commissioni alle quali è affidato il compito di riformare il codice di commercio del 1882.

Nel 1923, il nuovo governo è delegato alla preparazione dei nuovi codici, è così costituita una nuova Commissione che completerà il progetto di riforma del codice di commercio.

Le innovazioni, che si intendono introdurre in materia di controllo societario, sono poche e consistono nel lasciare all'autonomia statutaria la determinazione del numero dei sindaci che la società deve avere, infine viene prevista, in un primo momento la durata triennale dell'incarico, ma anche tale progetto di riforma viene accantonato. Dopo il 1920, si formano le prime società fiduciarie con funzioni anche di revisione contabile, ed è proprio di questi anni la proposta ad opera di alcuni professionisti, sostenuta anche dalla Confederazione Bancaria, che la società fiduciaria possa ricoprire la carica di sindaco. Il legislatore, però è cauto, riservando a persone fisiche quegli uffici, che hanno natura strettamente personale, quali sindaci e curatori, corrente di pensiero mantenuta ancora oggi nel nostro ordinamento. In

¹⁵ VIVANTE C., *I difetti sociali del codice di commercio*, in *Mon. Trib.*, 1899, p. 341,

¹⁶ SACERDOTI, *Dei sindaci delle società anonime e delle garanzie da sostituirsi agli stessi*, in *Rivista di Diritto Commerciale*, 1914, I, p. 656 ss..

¹⁷ UNGARI P., *Profilo storico del diritto delle società anonime in Italia* –Lezioni- ROMA, 1974, p. 75.

quegli anni, comunque qualcosa cambia, vi è il Regio Decreto n. 2214 convertito in legge l'anno successivo, il quale regola le società fiduciarie.

E' dopo la crisi del '29 – nello stesso periodo viene costituito il Consiglio Nazionale delle Corporazioni -, che si assiste ad un'ulteriore concentrazione tra imprese, tale situazione rende impellente una nuova legislazione commerciale, infatti nonostante le pesanti sanzioni quello che necessita sono “nuove regole specifiche di amministrazione”¹⁸. Nel 1934, il Vivante è incaricato di studiare delle proposte che sappiano ridare fiducia agli azionisti. Traendo spunto dall'esperienza degli *auditors* anglosassoni si proponeva la soppressione dell'istituto sindacale e l'istituzione del ruolo dei revisori dei conti, proposta che è stata fatta dal Vivante in un progetto datato 1935. Il R.D.L. 24 luglio 1936 n. 1548, convertito in Legge 3 aprile 1937 n. 517 istituiva il ruolo dei revisori dei conti realizzando, così, parte della riforma.

Questa innovazione è stata però oggetto di notevoli critiche fin dalla sua introduzione, a causa della mancata richiesta di serie qualifiche professionali, quale requisito essenziale dei soggetti chiamati a svolgere le funzioni di sindaco. Al riguardo De Gregorio ha affermato: “il difetto fondamentale non sta tanto in un errata impostazione logica, quanto nelle inevitabili deviazioni verificatesi in pratica da una premessa corretta. I membri del collegio sindacale sono quasi generalmente scelti tra amici e conoscenti degli amministratori; ciò di per se non sarebbe inconveniente se la scelta cadesse su persone qualificate e competenti”. Ed ancora sulla carenza del collegio sindacale ha scritto Amodeo: “...l'accesso al ruolo dei revisori contabili non certamente equivale ad una riconosciuta ed acquisita esperienza....”¹⁹. Tali critiche trovano nel codice civile del 1942 sostanziale recepimento, infatti, nella relazione introduttiva al codice, il legislatore osserva: “in questa materia, più che i principi, occorre modificare gli uomini, assicurando, innanzitutto, che essi abbiano una preparazione adeguata per assolvere il compito loro affidato”.

In realtà si può constatare come l'appartenenza al ruolo dei revisori dei conti non garantisce, così com'era disciplinato, il possesso dei requisiti professionali per lo svolgimento delle funzioni di controllo infatti l'accesso al ruolo è consentito sia a coloro che presentano domanda all'apposita commissione, sia a coloro che dimostrano di aver esercitato lodevolmente le funzioni di sindaco effettivo o di amministratore o di dirigente amministrativo o contabile per almeno un quinquennio.

¹⁸ VIVANTE C., *Per la riforma delle anonime*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1935, p. 499.

¹⁹ AMODEO D., *La certificazione dei bilanci*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 1966, n. 4, p. 531, in cui è riportata anche l'affermazione di De Gregorio.

Il codice civile del 1942 realizza una nuova e più rigida ripartizione di competenza tra i vari organi societari, tuttavia la decisione definitiva su atti e attività di gestione degli amministratori compete sempre all'assemblea dei soci, alla quale il collegio deve riferire i risultati della sua attività di controllo.

2.2 Gli studi di Tullio Ascarelli e la Commissione Santoro-Passarelli

Le prime proposte di riforma in campo societario si devono a Tullio Ascarelli, infatti, il suo progetto di riforma deve considerarsi il punto di riferimento per tutte le successive discussioni sulla riforma societaria, che caratterizzarono gli anni Sessanta e Settanta fino all'emanazione della legge n. 216/74 e del D.P.R.136/75.

Il progetto Ascarelli introduceva, tra l'altro, concetti innovativi riguardo al contenuto della relazione degli amministratori e dei sindaci e nell'intento di attuare una maggior tutela dei soci, proponeva una profonda rivisitazione della disciplina delle società quotate in borsa, avendo riguardo alla forma pubblicitaria dei bilanci.

Il progetto, nato in sede extraparlamentare, è presentato all'organo legislativo, prima nel 1956 e successivamente nel 1958 (congiuntamente alla relazione degli onorevoli La Malfa e Lombardi), ma la Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti concernenti la tutela della libera concorrenza non affrontò la questione della riforma societaria.

Nel 1959, è istituita, presso il Ministero dell'industria e del commercio, una Commissione di studi, presieduta dal ministro Colombo ed in sua vece dal professore Santoro-Passarelli, scopo della Commissione era effettuare uno studio preliminare sulla riforma delle società di capitali. I risultati della Commissione possono ricondursi a due risoluzioni distinte circa le problematiche poste, anche se entrambe le tesi convenivano su modifiche sostanziali da apportare alla struttura dell'azionariato nonché sul sistema dei controlli. I sostenitori della prima tesi proponevano una riforma che prendeva spunto proprio dalla composizione dell'azionariato. Infatti, posto che nelle s.p.a. esiste una maggioranza nella quale si identifica il gruppo di comando e, contrapposta ad essa vi è una minoranza costituita da piccoli risparmiatori non interessati alla gestione della società e che gode di poca tutela, la soluzione che tale gruppo propone per ovviare alle carenze riscontrate e, in modo particolare, alla poca tutela delle minoranze è la costituzione di un "organo di controllo", al quale è attribuito il potere di esercitare direttamente dall'esterno le funzioni attribuite al collegio sindacale. La seconda tesi, sostenuta da una parte minoritaria della Commissione, è invece dell'avviso di

effettuare profonde modifiche nell'istituto sindacale, il quale, comunque, doveva rimanere un organo interno alla società. La modifica principale consiste nell'attribuire la presidenza dell'organo sindacale a un commissario revisore nominato dall'autorità pubblica (quindi una nomina esterna alla società), il cui principale compito sarebbe stato il controllo sulla gestione della società a tutela dei piccoli risparmiatori.

2.3 Il congresso di Trieste e la riforma fiscale

Lo scopo della revisione contabile era quello di saggiare la correttezza delle rilevazioni e, al caso, di asseverarla; asseveramento che in concreto si esprimeva, nella maggior parte dei casi, nell'attestazione di regolarità del bilancio, che era considerato il "massimo strumento cui le rilevazioni adducono". Nel 1966 in Italia lo strumento della revisione è oggetto di attenzione di studiosi e pratici. Veniva riconosciuta piena validità all'istituto della revisione come "strumento per il riconoscimento, alla luce dei principi economici di redazione dei bilanci, dell'esattezza delle quantità economiche, della ragionevolezza delle stime e della espressività delle congetture nel bilancio implicate".

L'interesse per l'argomento si palesa al XV Congresso dei Dottori Commercialisti tenutosi a Trieste nel settembre del 1966. In quell'occasione furono esaminati i presupposti della revisione dei bilanci, il requisito della professionalità e le soluzioni e i principi dati negli altri paesi europei nonché negli Stati Uniti.

Si assiste ad un pieno riconoscimento della validità del collegio sindacale, al punto che lo stesso legislatore fiscale con la riforma Vanoni accoglie la revisione dei bilanci per finalità fiscali.

L'obiettivo della riforma fiscale era quello di assicurare la veridicità delle dichiarazioni dei contribuenti ed il loro accoglimento "senza riserve da parte dell'Amministrazione Finanziaria". L'intento era quello di eliminare sia il ricorso all'utilizzo dell'accertamento induttivo che la corruzione tra il contribuente e l'Amministrazione Finanziaria. Quest'ultima riconosceva quindi piena validità alla revisione dei bilanci d'impresa ad opera di esperti che dessero garanzia di competenza e di onestà. Quest'ultimi in qualità di pubblici certificatori avrebbero potuto apporre la propria firma a garanzia di attendibilità delle dichiarazioni fiscali presentate dal contribuente.

2.4 Il problema revisionale delle imprese minori visto da Amodeo

I problemi inerenti l'istituto della revisione delle imprese minori sono sempre stati numerosi e di particolare interesse caratteristico. Intorno agli anni sessanta si ipotizzava una revisione in chiave minore per le aziende di modeste dimensioni. Tale revisione poteva essere effettuata da giovani professionisti o da professionisti ritenuti, per piano di studi, non sufficientemente preparati per la revisione maggiore. Questa tesi non era condivisa da Amodeo²⁰ che vedeva nella finalità e nella logica dell'istituto della revisione, dei caratteri imm modificabili in base alle dimensioni societarie. Inoltre la responsabilità del certificatore di una piccola azienda era non meno grave di quella riguardante una gigantesca azienda e pertanto Amodeo riteneva inammissibile accogliere con il termine di revisione un procedimento svolto in maniera approssimativa. Condurre la revisione dei bilanci delle imprese minori con gli stessi strumenti applicati per le grandi società era garanzia della responsabilità del certificatore.

Amodeo riteneva più complessa la revisione dei bilanci delle piccole imprese per l'assenza di un valido sistema di controllo interno, l'assenza di ausilio di personale specializzato nell'azienda e soprattutto l'accentramento dei controlli nelle mani del titolare non raramente scarsamente capace o sensibile ai problemi amministrativo-contabili.

Nello stesso periodo negli Stati Uniti si assiste a numerosi casi in cui il revisore non riesce a certificare bilanci di aziende minori le quali preferiscono non avvalersi dell'opera del certificatore e comunque di una revisione approfondita. Gli unici casi in cui viene effettuata la revisione sono quelli in cui il revisore è anche il consulente. Il tutto sollevando gravi problematiche in tema di indipendenza professionale.

Una ipotesi di soluzione al problema venne avanzata da ASSONIME con la circolare n.88 del 4 maggio 1971, nella quale si legge "l'obbligo di revisione esterna potrebbe essere preso in considerazione soltanto nell'ambito delle imprese non societarie che sono, di regola, le imprese minori".

²⁰ AMODEO D. E ALTRI, *La revisione professionale dei bilanci, problemi generali e tecniche di esecuzione*, Giannini, Napoli, 1973

2.5 Il “Bilancio Cee” introdotto con Il D.Lgs 127 Del 9 Aprile del 1991

La disciplina della revisione legale dei conti ha subito notevoli mutamenti con le riforme che hanno interessato il bilancio. Quest’ultimo è stato riformato in modo incisivo dal capo II del d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127, con il quale è stata attuata la direttiva Cee 25 luglio 1978, n. 78/660 relativa ai conti annuali delle società, e successivamente variata da altri provvedimenti. Le modificazioni apportate sono significative e riguardano la struttura dei documenti contabili, il contenuto della relazione degli amministratori, scissa in due documenti (la relazione sulla gestione e la nota integrativa) e le regole di valutazione. Riportiamo alcuni stralci tratti dal “CAPO II BILANCIO D'ESERCIZIO” del decreto che introduce in Italia il ‘bilancio Cee’: art. 2423²¹ (redazione del bilancio). - *gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio....* (iv direttiva, art. 2).

La redazione del bilancio resta di competenza degli amministratori, ma cambiano i prospetti che lo compongono. Al bilancio si contrappone lo stato patrimoniale e al conto dei profitti e delle perdite, il conto economico ; prende forma la nota integrativa. Dall’esposizione della sola situazione patrimoniale, viene evidenziata anche quella finanziaria. Con l’art. 2424²² (contenuto dello stato patrimoniale) si amplia lo schema del ‘vecchio’ bilancio d’esercizio e, tra le molte novità, fanno il loro ingresso l’avviamento (menzionato solo dall’ art. 2427 che ne disciplinava le modalità per la sua iscrizione nell’attivo) e i ratei e risconti. Stesso ampliamento per il già citato art. 2425-bis che al contenuto del conto profitti e perdite sostituisce quello del conto economico. Si amplia la disciplina delle valutazioni del bilancio che da soli sette punti passa a regolarizzarne ben dodici. L’art. 2427 (contenuto della nota integrativa) ripropone quello che per la normativa previgente era il contenuto della relazione degli amministratori. Con la riforma quest’ultima trova applicazione nell’art. 2428 (relazione sulla gestione). - il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.

²¹ Art. 2423 del codice civile previgente: (redazione del bilancio). Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, con il conto dei profitti e delle perdite.

²² art.2424 del codice civile previgente.

Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

- 1) le attività di ricerca e di sviluppo;
- 2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
- 3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
- 4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
- 5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
- 6) l'evoluzione prevedibile della gestione.

Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate in borsa devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento pubblicato nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana. la relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla commissione stessa con il regolamento anzidetto.." (iv direttiva, art. 46).

Viene rafforzato il compito del controllo amministrativo e contabile del collegio sindacale nelle non quotate.

Primo comma dell'art. 2403²³: il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 per la valutazione del patrimonio sociale..

²³ art.2403 previgente codice civile, al primo comma recita : Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, e l'osservanza delle norme per la valutazione del patrimonio sociale.

Per le quotate, la riforma sostituisce il primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 al fine di estendere la certificazione dei bilanci anche ai consolidati.

...nelle società con azioni quotate in borsa le funzioni di controllo della regolare tenuta della contabilità sociale, della corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili e dell'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 del codice civile per la valutazione del patrimonio sociale sono attribuite a una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dal successivo art. 8. la società di revisione provvede, altresì, alla certificazione del bilancio ai sensi del successivo art. 4, nonché alla certificazione del bilancio consolidato, se sussiste l'obbligo della sua redazione. restano ferme le altre attribuzioni spettanti al collegio sindacale, a norma del codice civile, comprese quelle indicate nell'art. 2426, n. 5, dello stesso codice. .

Risulta ampiamente migliorata la qualità dell'informazione desumibile dal bilancio di esercizio per i soci e per i terzi interessati alle vicende della società per azioni, sulla spinta dell'evoluzione del ruolo svolto dall'impresa nell'attuale contesto economico e giuridico. Nell'impresa convergono, infatti, istanze ed interessi diversi, anche di ordine etico e sociale; la funzione imprenditoriale non può più essere circoscritta all'aspetto meramente economico, si inserisce nel più generale ambito della vita quotidiana, coinvolge aspetti che travalicano la mera attività produttiva.

La nuova importanza data al bilancio viene ben evidenziata nel testo di una sentenza : "la normativa che regola la redazione del bilancio d'esercizio ... non è volta in via immediata e diretta ad evitare pregiudizi patrimoniali ai soci o ai terzi"; "l'oggetto principale ed immediato di quelle norme va intravisto nell'informazione cui sono tenuti amministratori e sindaci non solo nell'interesse dei soci e dei terzi ma anche nell'interesse della società medesima"²⁴. In Italia, e negli altri paesi della Unione Europea, la direttiva comunitaria ed i singoli provvedimenti di attuazione hanno codificato e tradotto in norme un gran numero di principi elaborati dalla tecnica e dalla scienza contabile e ciò per "consentire per un verso l'elaborazione di un bilancio che assolva la sua funzione strutturale all'interno dell'impresa e dell'organizzazione societaria (strumento di misurazione del reddito distribuibile e dei diritti individuali correlati), ma soprattutto rendere una tale ricostruzione intelleggibile e verificabile da parte di tutti i potenziali destinatari"²⁵.

²⁴ Cassazione 77

²⁵ BARZARINI P. *"Evoluzione legislativa e disciplina del bilancio d'esercizio"* – Giappichelli

Oltre a modificare lo schema del bilancio, la IV Direttiva Cee spinge giurisprudenza e dottrina al dibattito. Vengono così delineati alcuni principi basilari della disciplina.

Il primo aspetto riguarda l'obiettivo del bilancio e la natura delle norme che lo disciplinano. Nonostante la legislazione contenga numerosi tecnicismi contabili, la natura è sicuramente imperativa in quanto deve tendere a ridurre la discrezionalità dei redattori per consentire l'omogeneità e la confrontabilità dei bilanci. La tutela non è dei soci, ma dei terzi e quindi il sistema di controlli sull'amministrazione diventa un garante. A questa conclusione giunge anche il Tribunale di Milano che nel 1968 delinea il bilancio come un documento destinato a soddisfare l'interesse generale.

Altro ambito da chiarire con la riforma del 1991 riguardava l'autonomia dei principi di chiarezza e verità. Una parte minoritaria della dottrina sosteneva che il principio di verità era l'unico dotato di imperatività. A sostegno di tale tesi risultavano la disciplina con leggi speciali di attività particolari²⁶ e la deroga consentita dall'art. 2425²⁷ in tema di valutazioni. A discredito di questa linea di pensiero, la riforma oltre a ribadire l'imperatività, sottolinea la necessità di fornire un'informativa adeguata e per fare ciò, il legislatore delega alcuni ambiti ad altri istituti (Consob, Banca d'Italia,...). Si conclude quindi che il principio della chiarezza risulta autonomo da quello della verità, se così non fosse per conoscere il risultato d'esercizio sarebbe superflua la chiarezza nel percorso di formazione. Questa parità è stata sancita definitivamente dalla IV direttiva.

Accanto alle fonti dirette della disciplina del bilancio, si pongono le cosiddette fonti indirette, atti che, pur non avendo la qualificazione attribuibile alle prime, assumono, tuttavia, notevole importanza nell'ambito del diritto contabile. Esse sono la giurisprudenza civile, penale e tributaria; i provvedimenti della Consob; le circolari e risoluzioni ministeriali, soprattutto in materia tributaria; i principi contabili nazionali ed internazionali. Un interrogativo che si pone riguarda la rilevanza giuridica dei principi contabili generalmente accettati (si tratta ovviamente dei principi contabili non codificati) e del rapporto tra gli stessi e la disciplina del bilancio, principi contabili qualificati via via come vere e proprie consuetudini od usi normativi, come mere interpretazioni della legge, come regole tecniche richiamate da norme giuridiche a contenuto indeterminato. La questione è stata oggetto di un ampio dibattito in

²⁶ un esempio è dato dall' art.2424 : contenuto del bilancio – salve le disposizioni delle leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, il bilancio deve indicare distintamente nel loro importo complessivo : nell'attivo : ... nel passivo : ...

²⁷ l'ultimo comma dell' art. 2425 del previgente codice recita : se speciali ragioni chiedono una deroga alle norme di questo articolo, gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e giustificare le singole deroghe nelle loro relazioni all'assemblea.

passato, e si è rivitalizzata allorché il legislatore, nell'emanare il d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136 sulla revisione contabile obbligatoria delle società quotate, ha inserito nell'art. 4, la norma secondo la quale nella sua relazione la società di revisione doveva indicare se i fatti di gestione erano stati rilevati "secondo corretti principi contabili"²⁸. Si riaccese così il tema della individuazione e selezione dei principi contabili corretti, all'estero già arrivata ad uno stadio avanzato, e soprattutto si ripropose il problema della rilevanza giuridica dei principi contabili, ai quali faceva genericamente riferimento la Consob nello stabilire le modalità di redazione della relazione di certificazione. Il richiamo contenuto nel provvedimento regolamentare della Commissione induceva i revisori contabili a preoccuparsi di verificare il rispetto dei principi contabili prima ancora che il rispetto della legge, conducendo a relazioni di certificazione che censuravano qualsiasi scostamento dai principi contabili, anche se questo era effettuato nel pieno rispetto della norma. In buona sostanza, la questione ruotava attorno all'interrogativo circa la portata del rinvio contenuto nell'art. 4 citato e l'individuazione della rilevanza giuridica dei principi contabili e del rapporto tra essi e la legge. In occasione dell'attuazione della IV direttiva Cee in materia societaria, il problema di cui si discute ha assunto nuova veste in conseguenza della parziale codificazione di alcuni principi contabili, che ha trasformato le regole tecniche in disposizioni giuridiche, e della diminuita facoltà per il redattore del bilancio di trovare in fonti estranee al diritto la disciplina del documento contabile che deve redigere. Con questa riforma il legislatore ha cancellato dall'art. 4 il riferimento esplicito ai corretti principi contabili, ma ha inserito nell'art. 2423, 2° comma²⁹, l'obbligo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico della società. Si nota che, da un lato permane nell'ordinamento la norma di carattere generale, e riferibile anche al bilancio di esercizio, dettata dall'art. 2219 c.c.³⁰, che impone la tenuta delle scritture contabili "secondo le norme di un'ordinata contabilità"; dall'altro, diventa legittimo domandarsi che cosa esprime la clausola generale della rappresentazione "corretta", clausola sovraordinata alla redazione del bilancio, e concludere che essa serve a rinvenire ulteriori fonti capaci di riempire di contenuto i concetti giuridici indeterminati.

²⁸ Articolo abrogato dall'art. 214, comma 1, lett. t), D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

²⁹ Art. 2423 comma 2 : ...Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

³⁰ Art. 2219 Tenuta della contabilità : Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili (2710).

La sovraordinazione attribuita alla clausola generale della correttezza rispetto alle altre disposizioni della disciplina del bilancio non comporta un mero rinvio alle norme legislative. Occorre ricordare che lo stesso art. 2423, 3° comma³¹, pone l'obbligo sia di fornire informazioni complementari "quando le disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta", sia di disapplicare (art. 2423, 4° comma³²) le stesse disposizioni di legge se incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta. È pertanto evidente che la clausola generale non trova attuazione esclusiva nei precetti legislativi, ma si realizza anche con la possibile integrazione dei principi contabili.

Questa è la posizione del legislatore che, nella Relazione ministeriale, fa notare che imponendo di esattamente rilevare i fatti di gestione "si è operato un implicito rinvio ai principi contabili ... e se ne è così chiarito il ruolo di criterio tecnico meramente interpretativo-integrativo delle norme di legge che disciplinano la formazione e il contenuto dei documenti contabili³³". In altre parole, i principi contabili assumono un ruolo interpretativo ed integrativo della norma giuridica, alla quale sono pur sempre subordinati: tale posizione è condivisa dalla dottrina giuridica.

La discussione sul ruolo dei principi contabili ha ricevuto nuova linfa al momento dell'emanazione della riforma delle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il cui art. 117, 2° comma³⁴, conferisce al Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta della Consob, formulata d'intesa con la Banca d'Italia e l'ISVAP, il compito di individuare "tra i principi contabili riconosciuti in ambito

³¹ art. 2423, 3° comma : Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

³² art. 2423, 4° comma : Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

³³ Barzarini P. "Evoluzione legislativa e disciplina del bilancio d'esercizio" – Giappichelli

³⁴ d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il cui art. 117, 2° comma : Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con regolamento tra i principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con quelli delle direttive emanate in materia dall'Unione Europea quelli sulla base dei quali gli emittenti strumenti finanziari quotati sia in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione sia in mercati di paesi extracomunitari possono, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, redigere il bilancio consolidato, sempre che i suddetti principi siano accettati nei mercati di paesi extracomunitari. L'individuazione dei principi ha luogo su proposta della CONSOB, da formularsi d'intesa con la Banca d'Italia per le banche e per le società finanziarie previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e con l'ISVAP per le imprese di assicurazione e di riassicurazione previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

internazionale e compatibili con quelli delle direttive emanate in materia dall'Unione Europea quelli sulla base dei quali gli emittenti strumenti finanziari quotati sia in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione sia in mercati di paesi extracomunitari possono, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, redigere il bilancio consolidato, sempre che i suddetti principi siano accettati nei mercati di paesi extracomunitari". Questa norma riserva alle società, italiane ed estere, emittenti strumenti finanziari quotati sia in mercati regolamentati italiani o dell'Unione Europea sia in mercati extracomunitari, la possibilità di applicare i principi contabili riconosciuti in sede internazionale per la redazione del bilancio consolidato, purchè questi principi soddisfino determinate condizioni: carattere internazionale, compatibilità con le direttive UE, accettazione sui mercati di quotazione al di fuori della Unione Europea. È un esplicito richiamo ai principi contabili, non italiani, ma internazionali, limitato ai soggetti legati al mercato finanziario, ma molto significativo. Scopo della disposizione contenuta nel citato art. 117, 2° comma, è stato quello di ammodernare ed armonizzare l'informazione contabile dei gruppi di società operanti a livello internazionale. Tuttavia, essa ha aperto la strada ad una potenziale disparità di trattamento riguardo ad altre società, anche non quotate, che possono trovarsi nella stessa condizione, quella di doversi presentare sul mercato internazionale con una informazione contabile omogenea e comparabile. Per questo motivo, la l. 3 ottobre 2001, n. 366, (legge delega per la riforma del diritto societario italiano nella parte non toccata dal decreto Draghi), contiene un principio diretto a stabilire "le condizioni in presenza delle quali le società, in considerazione della loro vocazione internazionale e del carattere finanziario, possono utilizzare per il bilancio consolidato principi contabili riconosciuti internazionalmente".

Ultimo punto da analizzare riguarda il falso in bilancio e la conseguente degenerazione dell'informativa contabile. Tale problema nasce dal momento in cui si accettò l'esistenza della necessità di bilanci diversi a seconda che si volesse conoscere il valore di liquidazione del patrimonio aziendale ovvero quello da attribuire all'azienda in occasione della sua cessione oppure il valore dell'azienda in funzionamento ed il reddito prodotto nell'esercizio. Anche nella stesura del bilancio d'esercizio, gli aziendalisti accolsero l'opinione secondo la quale questo potesse mostrare valori diversi in connessione con i fini propri dei suoi compilatori. Occorreva perciò trovare il punto di equilibrio tra i fini e gli interessi coinvolti: questo era il compito politico dei redattori del bilancio. Già con la l. 4 giugno 1931, n. 660, che all'art. 2 prevede il reato di fraudolenta esposizione di fatti falsi nei bilanci e nelle altre comunicazioni sociali, la Cassazione affermò che "la delibera assembleare di una società

anonima che approva il bilancio è impugnabile" per l'esposizione nel documento contabile di fatti non veri.

A tale risultato si pervenne poi anche per ipotesi di bilanci falsi che comportassero lesione dei diritti patrimoniali del socio, quali il diritto alla liquidazione della quota del socio recedente, il diritto alla conservazione della stessa, il diritto agli utili. Negli anni successivi, la dottrina osservò che la legge aveva attribuito al bilancio la funzione di imparziale informazione di tutti gli interessati (soci, creditori, partecipanti agli utili, potenziali creditori, risparmiatori in quanto eventuali acquirenti delle azioni) sulla composizione quantitativa e qualitativa e sul valore del patrimonio sociale, sull'entità degli utili ovvero delle perdite prodottesi nel corso dell'esercizio, sull'integrità del capitale, e così via. Il fondamento della tesi dell'imperativa attribuzione al bilancio d'esercizio della funzione di informazione si fondava, nella legislazione precedente al 1991, nella lettura del codice civile ("dal bilancio devono risultare la situazione patrimoniale e l'utile o la perdita", vecchio testo art. 2423), nel fatto che il bilancio è l'unico strumento che svolge la funzione di rendiconto della gestione effettuata nell'arco dell'esercizio e dei suoi risultati (e tale funzione è incompatibile con l'attribuzione ai redattori della facoltà di compiere sottovalutazioni e sopravvalutazioni per politiche di bilancio), nella sottoposizione del bilancio alla certificazione da parte di una società di revisione. La riforma del 1991 ha ulteriormente confermato la funzione di obiettiva informazione del bilancio e la natura imperativa della norme che ne presiedono la redazione. Quanto alla prima, segnali di questa accentuata funzione informativa del bilancio si ritrovano: nel 2° comma dell'art. 2423, dove si afferma che il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale finanziaria ed il risultato economico della società; nell'art. 2423 *bis* nel quale sono stati codificati alcuni principi di redazione del bilancio, quali la prudenza, l'obbligo di indicare soltanto gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, l'obbligo di tener conto dei rischi e degli oneri di competenza dell'esercizio anche se conosciuti successivamente alla sua chiusura; nella riformulazione dei criteri di valutazione nel l'art. 2426.

Tutto questo conduce ad affermare con sicurezza che la tesi dell'utilizzabilità del bilancio per politiche di gestione è ormai formalmente condannata dalla legge, e che la finalità di oggettiva informazione è ormai espressa con la più pregnante e stringente fra le formulazioni ipotizzabili.

2.6 La Riforma Societaria del 2003 : Analisi degli Effetti sul Bilancio delineati dall' Oic1

Con la legge 3 ottobre 2001, n. 366, il legislatore ha delegato il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa legge, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle società di capitali.

Nel dare concreta attuazione alla legge-delega, il Governo è stato chiamato a rispettare alcuni principi generali e, in particolare :

- a) perseguire l'obiettivo prioritario di favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese;
- b) valorizzare il carattere imprenditoriale delle società e definire con chiarezza e precisione i compiti e le responsabilità degli organi sociali;
- c) semplificare la disciplina delle società;
- d) ampliare gli ambiti dell'autonomia statutaria;
- e) adeguare la disciplina dei modelli societari alle esigenze delle imprese;
- f) prevedere due modelli societari riferiti l'uno alla società a responsabilità limitata e l'altro alla società per azioni, ivi compresa la variante della società in accomandita per azioni, alla quale saranno applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di società per azioni;
- g) disciplinare forme partecipative di società in differenti tipi associativi, tenendo conto delle esigenze di tutela dei soci, dei creditori sociali e dei terzi;
- h) disciplinare i gruppi di società secondo principi di trasparenza e di contemperamento degli interessi coinvolti.

Accanto a questi, che potremmo definire principi generali delle società di capitali, sono poi stati introdotti una serie di principi specificamente dettati per ogni singolo tipo sociale. Per le società per azioni la legge 3 ottobre 2001, n. 366, menziona la nuova disciplina modellata sui principi della rilevanza centrale dell'azione, della circolazione della partecipazione sociale e della possibilità di ricorso al mercato del capitale di rischio. Viene così previsto un modello

di base unitario, cui si applicano anche regole caratterizzate da un maggiore grado di imperatività nel caso in cui la società ricorra al mercato del capitale di rischio. In quest'ultima ipotesi sono state create delle norme inderogabili dirette a:

- 1) distinguere il controllo sull'amministrazione dal controllo contabile affidato ad un revisore esterno;
- 2) consentire l'azione sociale di responsabilità da parte di una minoranza dei soci, rappresentativa di una quota congrua del capitale sociale idonea al fine di evitare l'insorgenza di una eccessiva conflittualità tra i soci;
- 3) fissare congrui quorum per le assemblee straordinarie a tutela della minoranza;
- 4) prevedere la denuncia al tribunale, da parte dei sindaci o, in specifici casi, dei componenti di altri organi di controllo, di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori.³⁵

Inoltre, con specifico riferimento al procedimento di costituzione della società per azioni, il legislatore ha confermato i principi di cui all'articolo 32 della legge 24 novembre 2000, n. 340.³⁶

I criteri previsti per il capitale sono :

³⁵ JAEGER, DENOZZA – *Appunti di diritto commerciale* – Giuffrè 2002

³⁶ Art. 32 (*Semplificazione della fase costitutiva e della fase modificativa delle società di capitali*)

1. In attesa della riforma del diritto societario, la fase costitutiva e la fase modificativa delle società di capitali sono regolate dalle disposizioni del presente articolo.

2. I commi terzo e quarto dell'articolo 2330 del codice civile sono sostituiti dai seguenti: "L'iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro. Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento all'omologazione dell'atto costitutivo decorrono dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese".

3. Nel comma primo dell'articolo 2332 del codice civile è soppresso il numero 3).

4. Il comma primo dell'articolo 2411 del codice civile è sostituito dal seguente: "Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione dell'assemblea, entro trenta giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro. Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il detto termine, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi e, in mancanza, ciascun socio a spese della società, possono ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai commi secondo e terzo. Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento all'omologazione della delibera decorrono dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese". 5. Dopo l'articolo 138 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è inserito il seguente: "Art. 138-bis. – 1. Il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di società di capitali, dallo stesso notaio verbalizzate, quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge, viola l'articolo 28, primo comma, n. 1, della presente legge, ed è punito con la sospensione prevista dal secondo comma dell'articolo 138 e con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 30.000.000. 2. Con sanzione amministrativa pari a quella di cui al comma 1 è punito il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese di un atto costitutivo di società di capitali, da lui rogato, quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge".

- a) aumentare la misura del capitale minimo in coerenza con le caratteristiche del modello;
- b) consentire che la società costituisca patrimoni dedicati ad uno specifico affare, determinandone condizioni, limiti e modalità di rendicontazione, con la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione ad esso; prevedere adeguate forme di pubblicità ; disciplinare il regime di responsabilità per le obbligazioni riguardanti detti patrimoni e la relativa insolvenza;
- c) dettare una disciplina dei conferimenti tale da consentire l'acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale, a condizione che sia garantita l'effettiva formazione del capitale sociale; consentire ai soci di regolare l'incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali;
- d) semplificare le procedure di valutazione dei conferimenti in natura, nel rispetto del principio di certezza del valore a tutela dei terzi.

Dopo aver tratteggiato le caratteristiche della disciplina delle spa in tema di capitale e conferimenti, il legislatore si è occupato delle norme relative alle azioni e obbligazioni. A questo proposito, si afferma la possibilità di emettere azioni senza indicazione del valore nominale; è stata adeguata la disciplina della emissione e della circolazione delle azioni alla legislazione speciale e alle previsioni relative alla dematerializzazione degli strumenti finanziari; è stata riconosciuta la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi dotati di diversi diritti patrimoniali e amministrativi; infine è stata modificata la disciplina relativa alla emissione di obbligazioni, attenuandone o rimuovendone i limiti e consentendo all'autonomia statutaria di determinare l'organo competente e le relative procedure deliberative.

Di notevole importanza e novità risultano i principi fissati dal legislatore con specifico riferimento alla disciplina dell'amministrazione e dei controlli sull'amministrazione. Viene, infatti, statuita la possibilità di:

- a) attribuire all'autonomia statutaria un adeguato spazio con riferimento all'articolazione interna dell'organo amministrativo, al suo funzionamento, alla circolazione delle informazioni tra i suoi componenti e gli organi e soggetti deputati al controllo; precisare contenuti e limiti delle deleghe a singoli amministratori o comitati esecutivi;
- b) riconoscere, quando non prevista da leggi speciali, la possibilità che gli statuti prevedano particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza per la nomina alla carica;

- c) definire le competenze dell'organo amministrativo con riferimento all'esclusiva responsabilità di gestione dell'impresa sociale;
- d) disciplinare i doveri di fedeltà dei componenti dell'organo amministrativo, in particolare con riferimento alle situazioni di conflitto di interesse e precisare che essi sono tenuti ad agire in modo informato.³⁷

L'esigenza primariamente avvertita è stata quella di predisporre tipi societari flessibili, efficaci strumenti per l'accrescimento delle risorse finanziarie del Paese, e quindi strutture organizzate anche per affrontare la concorrenza di modelli societari altrettanto organizzati e flessibili.

In tal senso la riforma ha inteso accrescere e valorizzare in modo significativo gli spazi riservati all'autonomia statutaria. Tale autonomia ha trovato massima espressione in quelle società che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio (società a responsabilità limitata innanzitutto, e società per azioni c.d. "chiuse"), riducendosi via via per quei modelli societari che a tale mercato fanno ricorso (società per azioni c.d. "aperte"), ed in cui è necessario tutelare altri interessi quali quello del pubblico risparmio, non adeguatamente garantito dalla capacità di negoziazione delle parti sul mercato. Nelle Spa l'autonomia, anche se ridotta, si esprime soprattutto nella possibilità di scelta del modello di governo societario: accanto all'attuale sistema, imperniato sulla presenza di un organo di controllo (il collegio sindacale) accanto all'organo amministrativo previsto dalla vigente disciplina, è possibile ora optare tra i due seguenti modelli:

- un *modello dualistico* in cui si prevede un consiglio di sorveglianza nominato dall'assemblea accanto all'organo di gestione, deputato ad esercitare il controllo sulla gestione societaria;
- un *modello monistico* in cui vi è la compresenza di un organo di controllo all'interno dello stesso organo amministrativo, formato da amministratori non deputati all'amministrazione della società (non executive directors) dotati di specifici requisiti di indipendenza e investiti di adeguati poteri di controllo sulla gestione.

Alla valorizzazione ed accrescimento dell'autonomia statutaria si è accompagnata la semplificazione dei procedimenti e adempimenti (si pensi alle semplificazioni del

³⁷ JEAGER, DENOZZA – *Appunti di diritto commerciale* – Giuffrè 2002

procedimento assembleare, attinente ai diversi profili della pubblicità, degli adempimenti per la partecipazione, delle modalità di discussione e di voto).

Le misure volte a migliorare l'efficienza e la competitività delle imprese devono però intrecciarsi, in un sistema giuridico evoluto, con la necessità di tutelare interessi ulteriori rispetto a quelli degli azionisti (in particolare delle minoranze azionarie) e dei creditori sociali, riguardanti i profili di tutela del pubblico risparmio, della trasparenza del mercato, del lavoro, dell'ambiente, etc.

Le finalità della riforma sono dirette, quindi, a perseguire una crescita responsabile dell'impresa, realizzabile sostanzialmente attraverso la duplice garanzia da una parte di efficienza e competitività della struttura organizzativa societaria e, dall'altra, di trasparenza dell'informazione ed efficacia dei sistemi dei controlli. Ed è proprio il sistema dei controlli (innanzitutto controllo contabile, ma anche controllo interno sulla gestione, controllo dei modelli organizzativi e gestionali adottati dalla società, controllo di qualità), ha costituire lo strumento principale di verifica della "tenuta" e della coerenza e dell'attendibilità complessiva del sistema; presupposto, questo, indispensabile per la crescita competitiva dell'impresa.

Concretamente questa si esplica nella possibilità di prevedere strutture organizzative diversificate in riferimento al modello societario adottato.³⁸ Altre innovazioni riguardano l'introduzione di nuovi principi quali :

- l'introduzione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma;
- la rappresentazione in bilancio delle operazioni pronti contro termine;
- la rappresentazione in bilancio delle operazioni di leasing finanziario (locazione finanziaria);
- l'eliminazione delle interferenze fiscali;
- la rilevazione della fiscalità anticipata, corrente e differita;
- la rappresentazione in bilancio delle operazioni in valuta;
- le "aperture" verso l'applicazione del criterio del "fair value" nella valutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali ai soli fini informativi;
- l'introduzione di talune semplificazioni in merito alla presentazione di un bilancio in forma abbreviata.

³⁸ www.fondazioneluca pacioli.it – Riforma societaria – note introduttive

Dette novità sono state applicate in sede di redazione dei bilanci relativi all'esercizio 2004. Alcune modifiche sono ispirate dall'esigenza di adeguamento ai principi contabili internazionali. Le novità introdotte per il bilancio di esercizio a decorrere dall'esercizio 2004 valorizzano ulteriormente la finalità informativa di tale documento, codificando anche principi di comportamento già adottati dalla prassi contabile.

Gli interventi hanno coinvolto i seguenti profili:

- i principi di redazione del bilancio (art. 2423-*bis*³⁹): viene introdotto un ulteriore postulato, vale a dire la necessità di tener conto della «funzione economica dell'attivo e del passivo considerato», da interpretarsi nel senso che nella rappresentazione dei fatti di gestione è necessario dare prevalenza alla sostanza sulla forma;
- gli schemi e le singole voci di stato patrimoniale e conto economico (artt. 2424⁴⁰, 2424- *bis*, 2425 e 2425-*bis*): sono stati adeguati gli schemi di bilancio per tener conto, ad esempio, degli effetti della fiscalità differita e delle nuove norme sulla contabilizzazione delle operazioni in valuta e delle operazioni di pronti contro termine;
- i criteri di valutazione (art. 2426): è stato introdotto uno specifico criterio di valutazione per la contabilizzazione in bilancio delle operazioni in valuta;
- il contenuto della nota integrativa (art. 2427): sono richieste informazioni specifiche in relazione, tra l'altro, alla rilevazione della fiscalità differita, alla misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, alle operazioni di locazione finanziaria contabilizzate con il metodo finanziario, alle movimentazioni delle poste del patrimonio netto;
- il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-*bis*): sono state apportate talune semplificazioni in termini di raggruppamento di poste relative agli schemi di stato patrimoniale e soprattutto di conto economico.

Secondo il nuovo testo dell'art. 2423-*bis*, comma 1, numero 1, c.c. «la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato».

³⁹ art. 2423-*bis* punto 1) : la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuità dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

⁴⁰ esempio di struttura : ATTIVO – B) Immobilizzazioni – III) Immobilizzazioni finanziarie – 2) Crediti – d) verso altri

Il principio contabile nazionale n. 11⁴¹ “Bilancio d’esercizio: finalità e postulati” già da tempo aveva sottolineato l’importanza dell’identificazione della sostanza economica delle operazioni con riferimento al procedimento di formazione del bilancio.

Per tali ragioni, si è dunque provveduto ad adeguare le norme del codice civile. Si segnala che la modifica è coerente con quanto previsto dalla direttiva Ce n.51/2003, modificativa della IV direttiva Ce (direttiva 25 luglio 1978, n. 78/660/Cee), in base alla quale «gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che la presentazione degli importi nelle voci dello Stato patrimoniale e del Conto profitti e perdite tenga conto della sostanza dell’operazione o del contratto contabilizzati». Si osserva che il principio era stato già recepito nel decreto legislativo, 27 gennaio 1992, n. 87⁴², relativo ai bilanci bancari. Tale provvedimento prevede infatti che «i conti del bilancio siano redatti privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma e il momento del regolamento delle operazioni su quello della contrattazione». La lettera della riforma non si riferisce però ad una «prevalenza della sostanza sulla forma», ma suggerisce piuttosto di «tenere conto della funzione economica» nella valutazione dell’elemento considerato.

In secondo luogo, la precisazione introdotta non riguarda solo la valutazione, ma anche e soprattutto la contabilizzazione delle operazioni o dei contratti e la loro conseguente iscrizione in bilancio. Va pure rilevato che il nuovo principio affermato non sempre trova applicazione nelle disposizioni relative alle singole fattispecie.

Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma quindi:

– trova sicura applicazione nei casi espressamente disciplinati tenendo conto del nuovo principio (operazioni pronti contro termine);

⁴¹ PC n.11 : PREVALENZA DEGLI ASPETTI SOSTANZIALI SU QUELLI FORMALI Affinché il bilancio possa essere utile per i suoi utilizzatori e fornire la rappresentazione in modo veritiero e corretto degli eventi di gestione si rende necessario determinare e comprendere gli aspetti sostanziali di ognuno di tali eventi e non solo i suoi aspetti formali. La sostanza rappresenta l'essenza necessaria dell'evento o del fatto, ossia la vera natura dello stesso. I fatti di gestione hanno diversa origine e presentano problematiche diverse. A titolo esemplificativo, molti di tali fatti sono costituiti da contratti che possono trovare regolamentazione in una normativa generale o specifica. Alcuni di tali contratti sono singoli ed indipendenti, altri fanno parte di più complesse operazioni. Per molti contratti l'essenza dell'operazione è facilmente intellegibile. Per altri, la particolarità o complessità delle clausole richiede interpretazione per comprendere la vera essenza del contratto ed evitare conclusioni fuorvianti. In numerose situazioni vi è concordanza tra l'aspetto sostanziale e l'aspetto formale del contratto; in altre situazioni tale concordanza non si verifica.

⁴²art .7 punto 4 : Gli atti di cui all'articolo 5 possono stabilire che i conti del bilancio siano redatti privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma e il momento del regolamento delle operazioni su quello della contrattazione

- trova pure applicazione come principio di redazione del bilancio in tutte le situazioni per le quali sia riscontrabile una sostanza economica dell'operazione diversa dalla forma giuridica adottata (indicazione in nota integrativa);
- non trova invece applicazione nelle operazioni diversamente disciplinate da specifiche norme.⁴³

L'applicazione del postulato della prevalenza della sostanza sulla forma è resa obbligatoria dalla norma, nei casi in cui ciò non sia espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio.

2.7 La Nuova Visione Anglosassone dell'impresa e L'introduzione degli Ias/Ifrs.

Il processo di armonizzazione europeo ha previsto anche l'armonizzazione degli strumenti contabili al fine di rendere omogenea l'informativa che ne deriva. Il bilancio CEE del 1993 è superato da una nuova logica contabile tipicamente anglosassone, che tende ad integrare culture contabili profondamente diverse. L'impresa non è più un affare economico, ma è un progetto finanziario; il bilancio deve proteggere gli azionisti dal management della società. Un elemento fondamentale di differenza fra l'impostazione continentale e quella dei principi dello Iasc 1 (*International Accounting Standard Committee*) è contenuto proprio nel Framework, che assegna al bilancio un fine completamente diverso rispetto all'obiettivo ad esso assegnato dalla normativa comunitaria. Nell'attuale normativa, infatti, il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico dell'esercizio, con lo scopo preciso di fornire un'informazione di tipo "garantista" ai terzi, siano essi soci o finanziatori della società. Secondo lo Iasc il bilancio è lo strumento attraverso il quale i destinatari assumono decisioni in campo economico. Viene quindi abbandonato l'approccio prudenziale, che tende ad evidenziare il reddito distribuibile ed il patrimonio disponibile; e si fa strada una filosofia improntata alla valutazione della performance conseguita dall'impresa, strumentale a valutazioni di tipo economico. Anche i concetti di capitale e di reddito, in questo contesto, appaiono profondamente diversi. L'impostazione continentale tende a dare del capitale una visione di tipo prettamente patrimonialistico, ancorata ai concetti di proprietà, di rischio, di obbligazioni assunte verso i terzi. L'impostazione anglosassone individua, il patrimonio dell'impresa come l'insieme di

⁴³ LE NOVITÀ DELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO SUL BILANCIO D'ESERCIZIO RIFORMA SOCIETARIA E BILANCIO 2004 : SINTESI DELLE NOVITÀ Documento n. 30 del 23 dicembre 2004 - Fondazione Luca Pacioli - CIRCOLARE

risorse economiche da essa gestite, a prescindere, quindi, dal concetto della proprietà. La concezione continentale considera il reddito distribuibile e quindi è corredata da regole tese ad eliminare il rischio di distribuzione di utili fittizi. Non a caso, infatti, i principi generali di valutazione:

1. si ispirano prevalentemente al concetto di *prudenza*;
2. sono ancorati al criterio del “costo” per l’iscrizione in bilancio delle attività;
3. non consentono la contabilizzazione di utili non realizzati.

Il reddito secondo l’impostazione anglosassone è un “*reddito prodotto*” che quindi può essere influenzato da ricavi o proventi non realizzati, dovuti all’impiego di valori correnti per la valutazione delle attività. Da non dimenticare, poi, l’influenza che sul reddito esercita, nelle imprese a matrice continentale, la normativa fiscale, i cui inquinamenti, peraltro legalizzati dal nostro ordinamento giuridico, tendono a far perdere di significatività ai risultati conseguiti. Per non parlare, infine, di un altro aspetto di fondo, che è rappresentato dal diverso modo di rappresentare i risultati della gestione. Il Codice Civile, infatti, parla di rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico, i principi Iasc si riferiscono, invece, alla situazione patrimoniale, al risultato economico e alle variazioni nella struttura finanziaria. Il riferimento dinamico all’aspetto finanziario rappresenta quindi un ulteriore elemento di diversità fra l’impostazione comunitaria e quella dello Iasc. Si ammette, infatti, implicitamente che la struttura informativa su cui poggia il bilancio debba avvalersi di tre pilastri contabili, rappresentati dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dal “conto finanziario”. I postulati o principi generali dell’impostazione anglosassone sono :

1. il quadro fedele e corretto (*true and fair view*);
2. la continuità operativa (*going concern*);
3. la competenza economica;
4. la costanza di struttura del bilancio e dei principi di valutazione negli esercizi;
5. il divieto di compensazione tra le singole voci del bilancio;
6. la presenza di informazioni omogenee e quindi comparative.

La portata più ampia di tali postulati rispetto a quelli presenti nei diversi ordinamenti nazionali è facilmente comprensibile, se si fa riferimento al caso italiano. Con riguardo, ad

esempio, alla valutazione di talune poste contabili, la quarta direttiva, oltre a determinare i criteri di valutazione, stabilisce all'art. 31⁴⁴ il divieto di modificarli da un esercizio all'altro. Le disposizioni suddette attribuiscono, quindi, fondamentale importanza alla comparazione dei bilanci a differenza, invece, del precedente articolo 2425 del codice civile, la cui genericità consentiva ai redattori del bilancio di modificare tali criteri da un esercizio all'altro, con la conseguenza di rendere le informazioni in esso presenti eterogenee ed incomparabili. La direttiva comunitaria, pur introducendo tali postulati nella redazione del bilancio, lascia agli Stati membri la possibilità di scegliere, al momento di recepire nei diversi ordinamenti la direttiva stessa, tra innumerevoli opzioni che consentono diversi trattamenti contabili. La presenza di queste opzioni, implica flessibilità. Da segnalare che questa flessibilità stà diminuendo, un esempio è l'impossibilità, recentemente espressa, di valutare le rimanenze con il metodo Lifo. Questa decisione provoca un ulteriore allontanamento dalle singole culture; le opzioni contabili infatti avevano come obiettivo quello di preservare la tradizione contabile del Paese.

2.8 La Riforma del 2003

Il tema dei controlli societari è considerato un argomento delicato e spinoso. La tradizionale impostazione del nostro legislatore ha sempre evidenziato la distinzione tra amministrazione e controllo. In questo contesto, il controllo affidato ai sindaci implica che questi devono restare estranei dalle scelte gestionali dell'azienda, vigilando e controllando la legittimità, e non il merito, dell'operato degli amministratori. Nella relazione al codice del 1942 si legge la volontà di evitare "che il controllo esorbitasse dai suoi confini per invadere quelli dell'amministratore". Con il Tuf del 1998 si assiste ad un ampliamento ed approfondimento del potere di controllo dei sindaci, ai quali spetta il compito di vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, e sull'adeguatezza della struttura organizzativa.⁴⁵

⁴⁴La quarta direttiva 78/660, basata sull'art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, come modificata dalla settima direttiva 83/349, relativa ai conti consolidati, stabilisce, al fine di coordinare il contenuto dei detti bilanci, il principio del "quadro fedele" e mira essenzialmente a garantirne il rispetto. L'applicazione di tale principio deve ispirarsi, per quanto possibile, ai principi generali contenuti nell'art. 31 della direttiva e, in particolare, nel n. 1, lett. c), sub aa) e bb, e lett. d), di tale articolo. Emerge da tali disposizioni che la contabilizzazione del complesso degli elementi che sono effettivamente imputabili all'esercizio considerato consente di garantire il rispetto del detto principio.

⁴⁵ Art. 149 (*Doveri*)

1. Il collegio sindacale vigila: a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo; b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; c) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; c-bis) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati

L'approvazione del Tuf ha segnato da questo punto di vista un radicale mutamento di approccio alla tematica del governo d'impresa favorendo l'intervento di authority indipendenti e ampliando l'autonomia privata. Per completare la ricostruzione normativa che precede la riforma, è necessario citare :

- il D.Lgs. 231/2001 (che, adeguando il nostro ordinamento a quanto già previsto in altri paesi, per la prima volta ha introdotto il principio della responsabilità di società ed enti per illeciti penali commessi dai suoi dipendenti)⁴⁶ ;
- le numerose disposizioni regolamentari di autorità vigilanti (Consob, Banca d'Italia, Isvap) ;
- gli interventi della società che gestisce il mercato azionario, Borsa Italiana, che sin dal 1999 ha elaborato il codice di autodisciplina delle società quotate, chiedendo alle società i cui titoli sono ammessi alla quotazione di adottarlo ;
- infine, i numerosi codici di autoregolamentazione, di varia origine e portata, che proprio negli ultimi anni hanno trovato crescente diffusione.

E' necessario ricordare il ruolo rilevante svolto, nel promuovere standard di governo societario più trasparenti ed efficienti, da parte di importanti organizzazioni sovranazionali, in particolare Unione Europea e Ocse, che sono intervenute in vario modo nella materia del governo societario, dettando principi destinati a tracciare linee comuni nel percorso di

regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi; d) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell'articolo 114, comma 2.

2. I membri del collegio sindacale assistono alle assemblee ed alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio.

3. Il collegio sindacale comunica senza indugio alla Consob le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza e trasmette i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione.

4. Il comma 3 non si applica alle società con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea.

4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano i commi 1, 3 e 4. Almeno un componente del consiglio di sorveglianza partecipa alle riunioni del consiglio di gestione.

4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano i commi 1, limitatamente alle lettere c-bis) e d), 3 e 4

⁴⁶ art.6-7 del D.Lgs. 231/2001 : soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente, soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

armonizzazione dei diversi ordinamenti. In particolare il Regolamento Ue 1606/2002 in materia di armonizzazione degli standard contabili che prescrive l'adozione dei principi contabili internazionali fissati dallo Iasb con importanti implicazioni sotto il profilo del governo societario, e i Principles of Corporate Governance Ocse del 2004.

Con la riforma del 2003 la separazione tra amministrazione e controllo (**Tabella VI**) nei nuovi sistemi monistico e dualistico, sembra non essere così netta. Ciò premesso, esaminando più da vicino i tre sistemi di controllo ipotizzati dalla riforma, merita sottolineare che tutti e tre i sistemi prevedono ora, sulla falsariga del Tuf, la separazione del controllo di gestione da quello contabile e l'affidamento di quest'ultimo ad un revisore o ad una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili.

A questa regola possono sottrarsi solo le società che optano per il sistema tradizionale del controllo sindacale, a condizione però che non facciano ricorso al mercato dei capitali di rischio e che non siano soggette alla redazione del bilancio consolidato (art. 2409-bis, comma 3°)⁴⁷. In quest'ultimo caso i sindaci, cui resta affidato anche il controllo contabile, devono essere tutti iscritti al registro dei revisori contabili. Negli altri casi sarà sufficiente che in tale registro sia iscritto uno solo di essi e che gli altri (se non sono anche loro revisori contabili) siano professionisti iscritti in albi o professori universitari nei settori del diritto o dell'economia (art. 2397, c.c. 2°⁴⁸).

E' singolare che al momento della riforma, con riguardo a tutti i sistemi alternativamente previsti, il riformato codice mantenga ancora un assoluto silenzio in ordine alla funzione di controllo interno, e non si pronunci in merito ai modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire la commissione di reati ed all'organismo eventualmente deputato alla vigilanza ed all'aggiornamento di tali modelli. Il Tuf, nel primo caso, ed il d. lgs. n° 231 del 2001, nel secondo, avrebbero forse suggerito l'opportunità di stabilire qualche collegamento tra le diverse normative e di armonizzare le nuove figure ivi contemplate con la struttura organica prevista in termini generali per le società. Questa carenza è stata sorvolata grazie alla best practice del codice di autodisciplina che, sullo stile del CoSo Report, delinea i compiti e le responsabilità delle nuove figure (organismo di vigilanza preposto ai controlli interni).

⁴⁷ art. 2409-bis, comma 3 : lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

⁴⁸ art. 2397, c. 2° : almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero di giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Recentemente, con la rivisitazione del Tuf si aggiunge un nuovo ruolo d'ausilio al controllo amministrativo : il dirigente preposto alla stesura dei documenti contabili.⁴⁹ Il percorso evolutivo non si è arrestato e con la legge 262/2005 recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari” ha ampliato la disciplina dei controlli societari.

Concludendo, per la disciplina dei controlli societari, in relazione al collegio sindacale, il legislatore ha inteso estendere, per tutte le società per azioni, la disciplina che il Tuf aveva introdotto obbligatoriamente per le quotate. In linea di principio, è possibile affermare che la nuova disciplina dei controlli sia più rigorosa, quantomeno nelle forme. Sono state meglio delineate le aree di competenza del collegio sindacale e con l'art. 2409-septes⁵⁰ è stata ampliata e potenziata la raccolta e lo scambio di informazioni.

2.9 I Sistemi Monistico e Dualistico

Come già anticipato, una delle principali novità della riforma del 2003 è l'introduzione di modelli di governance diversi da quello tradizionale. Il nuovo art. 2380 del codice civile stabilisce la possibilità di optare per un sistema dualistico alla tedesca, oppure per uno anglosassone denominato monistico. Ovviamente il sistema tradizionale rimane centrale. La scelta del legislatore è stata dettata dalla crescente armonizzazione europea del mercato dei capitali e quindi attraverso la previsione di nuovi sistemi di governance, rendere più appetibile il nostro territorio, in linea con la libertà di stabilimento sancita con i trattati costitutivi Ue. Il tutto può essere interpretato come concorrenza libera tra legislatori, quest' ultimi producono norme giuridiche per attirare consumatori, in questo caso imprenditori. Questa teoria, elaborata da Charles Tuebout nel 1956, prima che in Europa, è stata applicata negli Stati Uniti producendo vari modelli di governance che hanno introdotto la competizione tra i vari stati, generando ampi dibattiti.

Il sistema monistico, disciplinato dagli artt. 2409-*sexiesdecies* e seguenti⁵¹, prevede che l'amministrazione ed il controllo siano esercitati dal consiglio di amministrazione e da un

⁴⁹ art 154-bis : dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

⁵⁰ art. 2409-septes Art. 2409-septies Scambio di informazioni Il collegio sindacale e i soggetti incaricati del controllo contabile si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

⁵¹ **Art. 2409-*sexiesdecies* : Sistema basato sul consiglio di amministrazione e un comitato costituito al suo interno**

[1] Lo statuto può prevedere che l'amministrazione ed il controllo siano esercitati rispettivamente dal consiglio di amministrazione e da un comitato costituito al suo interno.

comitato costituito al suo interno (il comitato per il controllo di gestione). In Italia è un'assoluta novità che ha però un precedente significativo nel modello di corporate governance delineato nel codice di autoregolamentazione delle società quotate (c.d. codice Preda), che già aveva prefigurato l'istituzione del comitato di controllo, in seno al consiglio di amministrazione, sulla falsariga di quanto accade nei paesi anglosassoni.

Questo modello infatti appare vicino al one-tier board, così come articolato e disciplinato negli USA dalle listing rule redatte dalle società di regolamentazione.

Le società quotate che spontaneamente si sono adeguate al codice Preda, ed hanno quindi già istituito detto comitato di controllo, hanno però dovuto fino al 2003 contemplare nel proprio statuto anche il tradizionale collegio sindacale, essendo a ciò vincolate dal codice civile e dal Testo unico della finanza. Del collegio sindacale, una volta entrata in vigore la riforma, esse fanno invece del tutto a meno, perché la scelta di adottare il sistema monistico di amministrazione e controllo è concepita come alternativa all'istituzione dell'organo sindacale.

Si realizza così certamente un risparmio di costi per l'impresa. Accantonando per un momento il tradizionale sistema del collegio sindacale, e mettendo invece a raffronto i due nuovi sistemi, non si può non notare subito un radicale rovesciamento di posizioni. Se nel sistema dualistico sono i controllori (il consiglio di sorveglianza), nominati direttamente dall'assemblea, a designare i controllati (il consiglio di gestione), nel sistema monistico sono i controllati (il consiglio di amministrazione nel suo complesso) ad essere nominati dall'assemblea ed a designare poi, nel proprio ambito, i controllori (il comitato di controllo). L'importante è solo che questi ultimi siano prescelti tra gli amministratori indipendenti (ossia dotati dei medesimi requisiti d'indipendenza prescritti per i sindaci) e che non siano membri dell'eventuale comitato esecutivo, né abbiano deleghe o particolari cariche (art. 2409-*octiesdecies*, c. 2°)⁵². Quest'ultima disposizione ha qualche margine di ambiguità. Posto,

Art. 2409-septiesdecies : Consiglio di amministrazione

[1] La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione.

[2] Almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'[articolo 2399](#), primo comma, e, se lo statuto lo prevede, di quelli al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati.

[3] Al momento della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

⁵² Art. 2409-*octiesdecies* : Comitato per il controllo sulla gestione

[1] Salvo diversa disposizione dello statuto, la determinazione del numero e la nomina dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione spetta al consiglio di amministrazione. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il numero dei componenti del comitato non può essere inferiore a tre.

infatti, che l'art. 2381, c. 2° (richiamato dal primo comma dell'art. 2409-*novesdecies*), consente ma non impone la nomina di un comitato esecutivo o il conferimento di deleghe ad uno o più componenti del consiglio di amministrazione, si potrebbe anche sostenere che, in difetto di amministratori delegati o di comitato esecutivo, qualsiasi componente del consiglio di amministrazione (purché in possesso dei requisiti d'indipendenza) possa entrare a far parte del comitato di controllo. E' una soluzione inammissibile, che esalterebbe oltre ogni ragionevole limite la commistione tra funzioni di gestione e funzioni di vigilanza. Si può sostenere che per restare fedeli alla ratio della norma che richiede ai componenti del comitato di controllo la doppia caratteristica di essere indipendenti e di non essere esecutivi, sia giocoforza ritenere che, in caso di scelta del sistema monistico, la società sia tenuta a distinguere nell'ambito del proprio organo amministrativo tra amministratori esecutivi (amministratori delegati, componenti il comitato esecutivo o destinatari di altri specifici incarichi) ed amministratori non esecutivi, tra questi ultimi soltanto, se in possesso anche dei necessari requisiti d'indipendenza, potranno essere designati i componenti del comitato di controllo. Il numero dei componenti di tale comitato non è predeterminato, e solo per le società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio esso non può essere inferiore a tre (art. 2409-*octiesdecies*, c. 1°); per le altre viene escluso un comitato monocratico. Manca la previsione di eventuali supplenti, tali saranno tutti gli eventuali altri consiglieri di amministrazione dotati dei necessari requisiti d'indipendenza e sforniti di deleghe operative. Potrebbe tuttavia anche accadere che il consiglio di amministrazione in carica non disponga di

[2] Il comitato è composto da amministratori in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto e dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-*septiesdecies*, che non siano membri del comitato esecutivo ed ai quali non siano attribuite deleghe o particolari cariche e comunque non svolgano, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa sociale o di società che la controllano o ne sono controllate.

[3] Almeno uno dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

[4] In caso di morte, rinuncia revoca o decadenza di un componente del comitato per il controllo sulla gestione, il consiglio di amministrazione provvede senza indugio a sostituirlo scegliendolo tra gli altri amministratori in possesso dei requisiti previsti dai commi precedenti; se ciò non è possibile, provvede senza indugio a norma dell'articolo 2386 scegliendo persona provvista dei suddetti requisiti.

[5] Il comitato per il controllo sulla gestione:

a) elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il presidente;

b) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione;

c) svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con i soggetti incaricati del controllo contabile.

[6] Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano altresì, in quanto compatibili, gli articoli 2404, primo, terzo e quarto comma, 2405, primo comma, e 2408.

Art. 2409-*noviesdecies* : Norme applicabili e controllo contabile

[1] Al consiglio di amministrazione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2380-bis, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395.

[2] Il controllo contabile è esercitato a norma degli articoli 2409-bis primo e secondo comma, 2409-ter, 2409-quater, 2409-quinquies, 2409-sexies, 2409-septies, in quanto compatibili.

tale riserva di consiglieri indipendenti: in questo caso, ove venga meno uno dei componenti del comitato di controllo, si dovrà procedere a nuova nomina (art. 2409-*octiesdecies*, c. 4°). Non è previsto per i componenti del comitato alcuno specifico requisito legale di professionalità, fatta salva la necessità che almeno uno di loro sia revisore dei conti, ma l'art. 2409- *octiesdecies*, c. 2°, sembra richiedere sempre che lo statuto prescriva taluni requisiti di onorabilità e professionalità. I requisiti d'indipendenza sono i medesimi prescritti per i sindaci. Il carattere piuttosto ambiguo della funzione assegnata al comitato di controllo è rivelato dalla scarsa indicazione dei poteri e doveri attribuiti ai suoi componenti. I commi penultimo ed ultimo del citato art. 2409-*octiesdecies*, infatti, richiamano solo in parte le corrispondenti disposizioni in tema di collegio sindacale: non anche, in particolare, quelle dettate dall'art. 2403-*bis*, ove sono specificati i poteri di ispezione, controllo ed acquisizione d'informazioni spettanti a detto collegio. E' presumibile che ciò si spieghi col rilievo che i componenti il comitato di controllo fanno pur sempre parte del consiglio di amministrazione e, quindi, conservano lo status, i compiti ed i poteri propri degli amministratori, anche se non esecutivi. All'organo amministrativo, nel suo complesso, si applicano infatti, nel sistema monistico, molte delle disposizioni dettate per gli amministratori nell'ambito del sistema tradizionale, richiamate espressamente dall'art. 2409-*novesdecies*, c. 1°. E, tra queste, anche l'art. l'art. 2381, che tra l'altro consente al consiglio di amministrazione (nel suo complesso, compresi i componenti del comitato di controllo) non solo di essere informato dagli amministratori delegati, ma anche di impartire loro direttive, di attribuire a sé singole operazioni contenute nella delega e di esaminare i piani strategici, industriali, e finanziari della società. Il rischio di sovrapposizione tra attività amministrative e funzioni di vigilanza può essere davvero notevole.

Concludendo il controllo amministrativo delineato per il comitato per il controllo di gestione, può essere riassunto nei seguenti punti :

- *controllo sulla struttura organizzativa* : aspetti di natura organizzativa, ma anche gestionale, coerenza delle scelte con gli obiettivi;
- *vigilanza sul sistema di controllo interno* : conformità alle dimensioni della società, alla natura e modalità di perseguimento dell'oggetto sociale ; organigramma aziendale con chiara identificazione delle linee di responsabilità ; direzione dell'azienda effettivamente esercitata dagli amministratori ; documentazione di direttive e procedure aziendali e loro effettiva conoscenza ; personale con adeguata competenza a

svolgere le funzioni assegnate⁵³. Tale controllo è in linea con il CoSo Report che lo definisce come un processo svolto finalizzato a fornire una ragionevole sicurezza sul conseguimento degli obiettivi rientranti in tre categorie : efficacia ed efficienza delle attività operative, attendibilità delle informazioni di bilancio, rispetto delle leggi e regolamenti.

- *relazione al consiglio e all'assemblea in ordine all'attività di vigilanza svolta ;*
- *denuncia ai soci di fatti censurabili ;*
- *denuncia del comitato al tribunale ;*
- *rapporti con il soggetto incaricato del controllo contabile ;*
- *organismo di vigilanza ex art. 231/2001 ;*
- *partecipazione alle riunioni degli organi sociali ;*
- *impugnativa delle delibere di consiglio.*

In nessun caso il comitato per il controllo sulla gestione può effettuare il controllo contabile che quindi deve essere affidato ad un revisore contabile a norma del 2409-bis.

Il sistema dualistico, imperniato sulla distinzione tra consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza, è in Italia un istituto nuovo. L'art. 2409-octies introduce le norme che disciplinano il "sistema basato su un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza". Tale disposizione fa seguito al comma 2 dell'art. 2380, che consente l'adozione di tale sistema in deroga a quello tradizionale, fondato sulla ripartizione delle funzioni di governo tra amministratori e sindaci, e in alternativa a quello "basato sul consiglio di amministrazione e un comitato costituito al suo interno" dell'art. 2409-sexiesdecies. Il modello dualistico rappresenta l'unico sistema legale per le imprese tedesche. L'emanazione del reg. Ce 2157/2001, relativo allo statuto della società europea, ha promosso la costituzione di una più ampia cornice di diritto interno. Benché tale regolamento, mentre consente un'opzione tra modello dualistico e monistico, non contempli il sistema del collegio sindacale, si è rilevato che nel sistema dualistico europeo può far parte sia il nostro modello tradizionale, che di quello di matrice tedesca.

⁵³ CNDC principi di comportamento del collegio sindacale nelle società di capitali con azioni quotate nei mercati regolamentati.

Per quanto riguarda la funzione di controllo del consiglio di sorveglianza, oltre a svolgere le funzioni di controllo amministrativo tipiche del collegio sindacale, assorbe importanti attribuzioni altrimenti dell'assemblea, e quindi fa arretrate il peso dei soci. Ne è un esempio l'approvazione del bilancio d'esercizio e del consolidato. L'accostamento delle funzioni, dei poteri e delle responsabilità del consiglio di sorveglianza a quelli del collegio sindacale è suggerito dallo stesso legislatore negli artt. 2409-*quaterdecies*, c. 1°, e 223-*septies* disp. att.. Il consiglio di sorveglianza è inoltre obbligato a riferire almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevanti. Naturalmente, però, vi sono rilevanti differenze, ed è su di esse che conviene principalmente soffermarsi. Anzitutto, è opportuno sottolineare ancora come le accennate funzioni di controllo non esauriscano affatto l'ambito delle competenze del consiglio di sorveglianza, e come queste possano in certi casi ricomprendere anche decisioni operative di un qualche rilievo, oggi di competenza dell'assemblea, che l'art. 2365, c. 2°, consente di rimettere alternativamente al consiglio di gestione o allo stesso consiglio di sorveglianza.

A parte ciò, quel che caratterizza i consiglieri di sorveglianza è il loro essere garanti verso l'assemblea che li ha nominati del comportamento dei gestori che essi stessi nominano: da cui l'approvazione da parte loro del bilancio da quest'ultimi predisposto, il potere di revocarli per giusta causa e la legittimazione all'esercizio dell'azione di responsabilità (art. 2409-*terdecies*). Compete anche ad essi una qualche sorveglianza sul revisore contabile, che è da loro nominato e che può essere da loro revocato (art. 2409-*quinqüesdecies*). Un'altra significativa differenza rispetto ai sindaci riguarda il numero dei sorveglianti, che l'art. 2409-*duodecies*, c. 1°, consente di fissare anche in misura superiore a tre (analogamente a quanto dispone l'art. 148, c. 1°, lett a, del Tuf per i sindaci delle società quotate). In caso di consiglio composto da un numero pari di componenti esiste la possibilità di attribuire al presidente la titolarità del voto che farà prendere la decisione, nell'ambito dei poteri che lo statuto è legittimato a conferirgli (art. cit., c. 9°). Fatta salva la necessità che almeno un componente effettivo ed un supplente siano revisori dei conti, la legge non prescrive specifici requisiti di professionalità per i sorveglianti, lasciando libero lo statuto eventualmente di farlo (art. cit., c. 6°). I requisiti di eleggibilità, a garanzia della loro indipendenza, sono invece i medesimi che per i sindaci.

Le funzioni di controllo amministrativo sono amplificate con la previsione delle funzioni dell'art. 2403, e soprattutto dalla funzione di approvazione del bilancio. Si riscontra quindi,

non solo la certificazione della legalità e correttezza delle funzioni amministrative, ma anche la bontà economica delle scelte degli amministratori, sfociate nei saldi di bilancio.

Questo sistema di governance risulta ampiamente utilizzato dalle imprese italiane, prima fra tutte Intesa-Sanpaolo. L'utilizzo di tale sistema ha acceso numerosi dibattiti vista l'elevata autonomia che viene data allo statuto nel decidere su compiti e funzioni che negli altri sistemi sono delineati dal codice civile. Sull'operato del consiglio di sorveglianza, una parte della dottrina evidenzia come l'esistenza di tale organo possa far distinguere nettamente la funzione di indirizzo strategico e di controllo, da quella di gestione corrente. A tale giudizio si contrappongono coloro che non vedono nel sistema dualistico italiano la netta separazione tra ruoli e responsabilità, pregiudicando quindi l'efficienza e la rapidità delle decisioni.

A differenza del collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza non può in nessun caso (nemmeno per previsione statutaria) effettuare il controllo contabile, che quindi deve essere affidato ad un revisore contabile a norma dell'art. 2409-bis. Inoltre per i componenti del consiglio non è previsto l'obbligo ma solo la facoltà di assistere alle adunanze del consiglio di gestione, è invece obbligatoria la partecipazione alle assemblee.

2.10 Il Collegio Sindacale nel Sistema Tradizionale

Nelle società per azioni si assiste ad una dissociazione tra proprietà e gestione : i soci proprietari assumono uno o più amministratori, con l'incarico di gestire l'impresa societaria nel loro interesse. Poiché gli interessi dei soci possono divergere da quelli degli amministratori, diventa necessario nominare un terzo, il collegio sindacale, dotato delle necessarie competenze e incaricato di occuparsi in via continuativa e professionale del controllo sulla gestione. Inoltre, la presenza di soggetti deputati a controllare che il manager persegua l'interesse dei soci, rassicura indirettamente i terzi, finendo così per favorire le ulteriori relazioni contrattuali di cui la società è parte e, in particolare, quelle con i finanziatori.

Il collegio sindacale deve essere composto obbligatoriamente da tre o cinque membri, in base a quanto previsto dallo statuto, e debbono inoltre essere nominati due supplenti. Nelle società quotate la scelta del numero dei membri del collegio sindacale è rimessa all'autonomia statutaria, seppure con un minimo inderogabile di tre membri e ferma restando la necessità di nominare almeno due supplenti.

I sindaci devono possedere i requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità. I requisiti di professionalità (idoneità fisica) variano a seconda che il collegio sindacale svolga o meno

funzioni di controllo contabile; nel primo caso tutti i sindaci debbono essere iscritti nel “registro dei revisori contabili”, nel secondo invece solo un sindaco effettivo e un supplente debbono essere iscritti in tale registro. Il requisito dell’indipendenza dispone che i sindaci non debbono operare in condizioni di conflitto di interesse o avere legami, ulteriori rispetto all’incarico sindacale, che ne comportino l’assoggettamento ad interessi che possano porsi in contrasto con quelli dei soci e con i loro doveri di controllo. Tali legami rappresentano quindi cause di incompatibilità rispetto alla nomina a componente dell’organo di controllo. L’indipendenza è considerata fondamentale dalla normativa che la tratta sia nel codice civile, che nel Tuf, che nel codice di autodisciplina (**Tabella II**).

Infine, l’onorabilità consiste nel possesso di caratteristiche morali che non facciano dubitare dell'idoneità fisico-morale del soggetto a ricoprire la carica e che sono generalmente definite per negazione.

Tabella II : INDIPENDENZA DEI SINDACI

Società non quotate

Codice civile **Art. 2399 Cause d'ineleggibilità e di decadenza** - Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.- La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco. Lo statuto può prevedere

altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

Società quotate (oltre alle disposizioni del C.C.)

T.U.F. Art. 148

3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Codice autodisciplina I sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli amministratori. Il collegio verifica il rispetto di detti criteri dopo la nomina e successivamente con cadenza annuale,

esponendo l'esito di tale verifica nella relazione sul governo societario.

I primi sindaci sono nominati nell'atto costitutivo e i successivi dall'assemblea; al momento della nomina i sindaci devono rendere noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società (la Consob stabilisce, per i sindaci di società quotate, il limite al cumulo degli incarichi). I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I sindaci possono essere revocati ma solo per giusta causa ed è necessaria la preventiva approvazione del tribunale. In caso di morte, rinuncia o decadenza (sopravvenuta causa di ineleggibilità), subentrano i sindaci supplenti in ordine d'età. La legge 262/2005 ha stabilito che il presidente del collegio sindacale debba essere nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza, con il risultato che qualora il sindaco effettivo eletto dalla minoranza sia uno solo, allo stesso spetta per legge la presidenza del collegio.

L'organo di controllo ha natura collegiale. Tranne per attività di ispezione e controllo che possono essere esercitate singolarmente, il collegio deve operare mediante delibere assunte a maggioranza assoluta dei presenti. E' inoltre previsto che il collegio sindacale debba riunirsi almeno ogni novanta giorni e debba essere redatto un verbale delle riunioni che deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle delibere del collegio sindacale. L'attività di controllo del collegio culmina con la relazione all'assemblea dei soci nella quale i sindaci riferiscono all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fanno le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione.

I poteri strumentali del collegio sindacale sono rappresentati dagli strumenti previsti per la raccolta di informazioni. Essi sono, in particolare, il potere di compiere individualmente atti di ispezione e di controllo, il potere di richiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento alle società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari, il potere/dovere di partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, lo scambio di informazioni con gli organi di controllo societario della società controllante e delle controllate e con i revisori.

I poteri reattivi del collegio sindacale sono rappresentati dagli strumenti attivabili in caso di riscontro di irregolarità. Il collegio sindacale ha innanzitutto il potere di convocare l'assemblea dei soci in caso siano stati riscontrati fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia

urgenza di provvedere. Inoltre ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale. L'organo di controllo dovrà verificare la fondatezza della denuncia e darne notizia nella relazione annuale all'assemblea dei soci. Qualora la denuncia provenga da tanti soci che rappresentino un data percentuale del capitale sociale, il collegio sindacale ha, invece, l'obbligo di attivarsi immediatamente svolgendo ogni indagine necessaria e deve, inoltre, presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea. Il collegio sindacale può anche impugnare le delibere del consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci qualora non siano state prese in conformità alla legge e allo statuto entro novanta giorni. Infine, il collegio sindacale può denunciare al tribunale fatti che integrino il fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno alla società o a una o più società controllate. I sindaci possono anche promuovere l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. Tale decisione deve essere assunta dal collegio sindacale con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei suoi componenti.

La responsabilità dei sindaci sorge qualora questi non abbiano adempiuto ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico. A tale riguardo si distingue l'ipotesi di una responsabilità esclusiva dei sindaci i quali sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio dall'ipotesi nella quale essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica (cosiddetta responsabilità concorrente).

2.11 Analisi degli Articoli 2403 del Codice Civile e 149 del Tuf

L'articolo 2403 c.c. (**Tabella III**) elenca sinteticamente gli ambiti di vigilanza del collegio sindacale, prevedendo che il collegio vigili sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e del suo corretto funzionamento. In relazione alla riforma, è da evidenziare la migliore definizione degli obblighi di controllo dei sindaci, introducendo anche per le spa non quotate le norme previste dal Tuf per le quotate. In sostanza il collegio è tenuto ad un controllo di legittimità e ad un controllo di merito finalizzato ad accertare che non siano compiute operazioni non giustificabili in relazione all'oggetto sociale e comunque tali da danneggiare la società.

Tabella III : DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE NEL C.C.

*Art. 2403 DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE*⁵⁴

- *Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società sul suo concreto funzionamento.*
- *Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, terzo comma.*

- *il controllo sull'organo amministrativo* – Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Ciò significa che i sindaci devono verificare che l'organismo amministrativo gestisca la società perseguendo l'interesse dei soci a partecipare al risultato economico, dando attuazione all'oggetto sociale e agendo con diligenza; in particolare il collegio sindacale deve verificare che gli amministratori rispettino la legge e lo statuto, agiscano in modo informato e dichiarino al consiglio gli eventuali interessi "particolari" di cui siano portatori, per conto proprio o di terzi. Inoltre, il collegio sindacale deve vigilare sull'adeguatezza dei processi decisionali dell'organo amministrativo (in particolar modo in presenza di amministratori delegati e comitati esecutivi), sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulla redazione dei piani strategici, industriali e finanziari, sull'effettiva esecuzione delle delibere assembleari e, in presenza di società controllate, anche sull'attività di direzione e coordinamento delle stesse. La dottrina e la prassi più accreditata ritiene che la questione non possa risolversi in termini generali ed astratti, dovendosi piuttosto fare riferimento al caso concreto. I parametri da considerare saranno, pertanto, la dimensione dell'impresa, la natura e le modalità per conseguire l'oggetto sociale, l'organigramma aziendale, al fine di avere una chiara identificazione delle responsabilità all'interno dell'azienda. Alla luce di tali preziose informazioni, i sindaci

⁵⁴ Il controllo contabile è stato sottratto al collegio sindacale ed è stato attribuito ad un revisore o società di revisione, con la sola eccezione, per di più facoltativa, per le società che, oltre a non fare ricorso al mercato del capitale di rischio, non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato. I compiti del Collegio sindacale sono stati pertanto limitati alla vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.

dovranno successivamente elaborare delle procedure adeguate per ogni singola area dell'attività, le quali possano assicurare che ogni aspetto della vita sociale sia adeguatamente strutturato. L'obbligo di vigilanza dei sindaci si estenderà così a tutti i livelli dell'intera attività aziendale: dalla verifica del rispetto delle procedure, al controllo dei codici interni di comportamento secondo un sistema integrato di operazioni coordinate mirante a minimizzare il rischio d'impresa.

- *il controllo sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento* – il collegio sindacale deve innanzitutto verificare l'adeguatezza degli assetti organizzativi, intesa come coerenza tra i medesimi e le esigenze dell'impresa societaria, sotto il profilo delle dimensioni e, più in generale, delle complessità gestionali di questa. Oltre a ciò, i sindaci devono anche vigilare sui sistemi di controllo interno, partendo dal presupposto che “l'esistenza di autonomi controlli interni regolarmente funzionanti e dotati di un elevato grado di affidabilità concorre in modo determinante al corretto andamento delle singole gestioni aziendali”. Quanto all'obbligo di vigilare anche sul “concreto funzionamento” degli assetti organizzativi, la previsione può essere intesa come un'indicazione delle modalità con cui svolgere la vigilanza su tale assetto (interviste con le persone coinvolte, ricostruzione dei cicli economici in base all'iter seguito dai documenti,...).
- *controllo sul funzionamento degli organi sociali* – la vigilanza sul funzionamento degli organi sociali consiste nella vigilanza sul rispetto della legge e dello statuto. La presenza obbligatoria dei sindaci alle riunioni del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e dell'assemblea dei soci, infatti, permette non solo di acquisire informazioni utili allo svolgimento delle funzioni di controllo ma anche di intervenire attivamente nella discussione, eventualmente manifestando il proprio dissenso rispetto alle decisioni degli amministratori.

In generale la vigilanza dei sindaci deve essere una vigilanza sul sistema, sulle procedure e sui metodi e non sull'attendibilità dei bilanci (fulcro del controllo contabile).

In relazione alle società quotate, l'art 149 del Tuf (**Tabella IV**) prevede per il collegio sindacale doveri analoghi a quelli disciplinati dal codice civile. In particolare, risultano identici gli obblighi di vigilanza sull'osservanza della legge, dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Tabella IV : DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE NEL TUF

Art. 149 DOVERI comma 1°

Il collegio sindacale vigila:

a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;

b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

c) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;

c-bis) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi;

d) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell'articolo 114, comma 2.

Analogo, ma con più enfasi sul sistema di controllo interno, è l'obbligo di vigilare “sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione”.

Specifici delle società quotate sono altri due obblighi espressi dal Tuf:

- *vigilanza sulle indicazioni alle controllate* – vigilanza sulle disposizioni impartite dalla controllante alle società controllate affinché queste trasmettano tempestivamente tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge.

- *vigilanza sull'attuazione del codice di autodisciplina* – consiste, per le società che hanno deciso di adottarlo, nella vigilanza “sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi”

La vigilanza sull'osservanza dello statuto si concretizza nella vigilanza sulla conformità degli atti e delle deliberazioni degli organi sociali alle norme di legge ed alle disposizioni dello statuto. Si tratta di una vigilanza che riguarda il rispetto delle norme statutarie, delle norme legislative e regolamentari che disciplinano il funzionamento degli organi della società ed i rapporti della stessa con gli organismi istituzionali nonché di tutte le disposizioni normative che disciplinano lo specifico settore di attività. In questo ambito il collegio è tenuto a vigilare sul possesso da parte della società delle autorizzazioni prescritte per lo svolgimento dell'attività e sul mantenimento dei requisiti richiesti dalle disposizioni autorizzative. La funzione di vigilanza si esplica durante le riunioni del consiglio di amministrazione, dell'assemblea e del comitato esecutivo.

Il controllo di legittimità comprende anche il controllo sulla procedura, inteso quale controllo circa il rispetto delle norme procedurali richieste dalla legge e dallo statuto per la corretta costituzione e per il corretto funzionamento degli organi sociali.

In particolare il collegio sindacale deve controllare (**Tabella V**)(unitamente al presidente dell'adunanza o dell'assemblea) il rispetto delle disposizioni di legge e di statuto relative al rispetto dell'obbligo di deposito preventivo di documentazione inerente l'adunanza (es. deposito del bilancio per la delibera di approvazione del bilancio; deposito di documentazione in operazioni straordinarie quali fusione, scissione ecc.); all'avvenuta iscrizione di determinati atti presso il Registro imprese, ove richiesta formalità di convocazione; al diritto di partecipazione dei singoli convenuti e alla modalità di partecipazione, oltre che al raggiungimento del *quorum* costitutivo. La vigilanza si estende agli argomenti trattati all'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione e alle modalità di votazione.

Tabella V : DOVERI PER L'ESERCIZIO DELLA VIGILANZA SULL'OSSERVANZA DELLA LEGGE E DELLO STATUTO

Doveri/attività	Come	Quando
Verificare la conformità degli atti (atto costitutivo, statuto, bilancio, atti conseguenti a operazioni straordinarie) e delle deliberazioni degli organi della società (consigli di amministrazione, assemblea dei soci, revisore contabile, ecc.) alle norme di legge (non solo il Codice civile) ed alle disposizioni dello statuto.	lettura degli atti e delle delibere degli organi societari rilevazione dell'esistenza di un'appropriata struttura organizzativa che consenta il rispetto delle norme e l'esecuzione degli adempimenti da esse previsti	alle riunioni degli organi sociali nell'ambito delle verifiche periodiche e, in caso di necessità, nell'ambito di verifiche specifiche
Verificare la correttezza legislativa e statutaria delle operazioni realizzate dagli amministratori	lettura degli atti e delle delibere degli organi societari partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione	alle riunioni degli organi sociali nell'ambito delle verifiche periodiche e, in caso di necessità, nell'ambito di verifiche specifiche
Vigilare sul rispetto di tutte le norme statutarie, delle norme legislative e regolamentari che disciplinano il funzionamento degli organi della società. Si sostanzia nel: 1. verificare l'effettivo funzionamento degli organi societari	partecipazione alle riunioni degli organi sociali raccolta di informazioni rilevazione dell'esistenza di un'appropriata struttura organizzativa che consenta il rispetto delle norme e l'esecuzione degli	alle riunioni degli organismi sociali nell'ambito delle verifiche periodiche e, in caso di necessità, nell'ambito di verifiche specifiche

2. verificare il rispetto delle norme statutarie, delle norme legislative e dei regolamentari	adempimenti da esse previsti
vigilare sul rispetto di tutte le norme statutarie, delle norme legislative e regolamentari che disciplinano i rapporti degli organi della società con gli organismi istituzionali. Si stanzia nel:	partecipazione alle riunioni degli organi sociali raccolta di informazioni nell'ambito delle verifiche periodiche e, in caso di necessità, rilevazione dell'esistenza di un'appropriata struttura organizzativa che consenta il rispetto delle norme e l'esecuzione degli adempimenti da esse previsti
1. individuare i rapporti degli organi della società con gli organismi istituzionali	alle riunioni degli organismi sociali
2. verificare il rispetto delle norme statutarie, delle norme legislative e dei regolamentari	alle riunioni degli organismi sociali
Vigilare sul rispetto delle disposizioni normative che in generale disciplinano lo svolgimento dell'attività	rilevazione dell'esistenza di un'appropriata struttura organizzativa che consenta il rispetto delle norme e l'esecuzione degli adempimenti da esse previsti
	alle riunioni del Consiglio di amministrazione

raccolta di informazioni			
Vigilare sul rispetto delle disposizioni normative che disciplinano lo svolgimento dell'attività operativa, proprio della attività aziendale. Si sostanziano nel verificare:	rilevazione dell'esistenza di un'appropriata struttura organizzativa che consenta il caso di necessità, rispetto delle norme e nell'ambito di verifiche dell'esecuzione degli specifiche adempimenti da esse previsti		
1. il possesso da parte della società delle autorizzazioni prescritte per lo svolgimento della propria attività	partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione	alle riunioni del Consiglio di amministrazione	
2. il mantenimento dei requisiti richiesti dalle disposizioni autorizzative	raccolta di informazioni		

FONTE : Frizzera B.-Odorizzi C. “Collegio Sindacale” – IlSole24Ore

Fra i controlli formali è compreso anche il controllo sui libri e registri obbligatori, imposti dalla normativa civilistica (Codice civile e, per le società quotate, D.Lgs. 58/1998); dalle disposizioni fiscali e del lavoro; da altre disposizioni di norme speciali. Il collegio al momento del suo primo insediamento deve verificare l'esistenza presso la società di tutti i libri e registri obbligatori (compreso il libro del revisore contabile), nonché la tempestività e la regolarità delle vidimazioni ove richieste e dell'assolvimento delle tasse dovute.

Nell'ambito degli obblighi di controllo di tipo formale va considerato anche quello fiscale. Infatti, anche se il collegio sindacale non ha un ruolo diretto in rapporto con l'Erario, è indubbio che nei generali obblighi di controllo amministrativo rientrano anche quelli inerenti i controlli fiscali, con una conseguente responsabilità anche se limitata ad aspetti di controllo formale delle normative, non estendibile a qualsiasi comportamento fiscale scorretto degli amministratori.

Sul punto i Principi di comportamento del collegio sindacale (redatti dai Consiglio Nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri) confermano le caratteristiche del controllo fiscale dei sindaci, prevedendo obblighi di vigilanza sui seguenti adempimenti:

- versamenti periodici (controllo a campione);
- tenuta dei libri e registri obbligatori (controllo a campione);
- controllo delle dichiarazioni (completezza; corrispondenza fra deleghe di versamento e dati riportati in dichiarazione; corrispondenza fra saldo esposto in dichiarazione e dato riportato in contabilità; regolare registrazione degli importi in contabilità; tempestiva presentazione).

Il controllo sui versamenti periodici va eseguito controllando la documentazione presa a base per il calcolo i documenti che comprovano l'avvenuto versamento nei termini di legge e per l'importo corretto, la corretta rilevazione contabile delle sottostanti operazioni. In corso d'anno questi controlli possono essere svolti a campione, mentre in relazione ai versamenti annuali va prestata maggiore attenzione.

In presenza di irregolarità od omissioni il collegio sindacale deve darne atto nel proprio verbale e renderle note agli amministratori.

Il Principio di comportamento raccomanda infine di valutare l'opportunità di astenersi dalla sottoscrizione della dichiarazione in tutte le ipotesi in cui il collegio non condivide l'impostazione degli amministratori.

Oltre ai controlli di tipo formale in precedenza evidenziati, gli obblighi e le responsabilità fiscali del collegio sindacale espressamente previsti da norme in materia sono estremamente limitati, si tratta in particolare di:

- obbligo di sottoscrizione della dichiarazione dei redditi (mod. Unico) nonché del modello 770, da parte del presidente del collegio sindacale previsto dall'articolo 8, D.P.R. 600/1973, in base a cui la dichiarazione delle società presso cui esiste il collegio sindacale va sottoscritta dal presidente. In caso di mancata sottoscrizione la dichiarazione rimane comunque valida. Se la mancata sottoscrizione non è motivata è prevista a carico del collegio sindacale una sanzione da euro 258,00 ad euro 2.065,00 (art. 9, c. 5, D.Lgs. 471/1997);

- i membri del collegio sindacale che sottoscrivono la dichiarazione della società senza denunciare la mancanza delle scritture contabili sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 2.065 ad euro 10.329,00 (art. 9, c. 5, D.Lgs. 471/1997).

2.12 Vigilanza sul Bilancio

Nell'ambito della vigilanza di tipo formale la bozza di Norme di Comportamento del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti indica quale compito necessario anche la vigilanza sul bilancio, indipendentemente dall'attribuzione ai sindaci del controllo contabile. Infatti la Norma 3.6 detta istruzioni da applicarsi nell'ipotesi in cui al collegio sindacale non sia stato attribuito il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e 2477, c.c. . Anche se il collegio sindacale non è tenuto al controllo contabile conserva il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e quindi sullo stesso bilancio d'esercizio per quanto attiene questi aspetti, senza per questo sovrapporsi all'operato della società di revisione o del revisore esterno.

Il collegio sindacale pertanto è tenuto a controllare l'osservanza, da parte degli amministratori, delle norme procedurali inerenti la formazione, il deposito e la pubblicazione del bilancio. Inoltre il collegio sindacale, pur non dovendo effettuare controlli analitici di merito sui bilanci, ha l'obbligo di vigilare sulle impostazioni date allo stesso, anche utilizzando informazioni ottenute dalla società di revisione. In particolare i sindaci sono tenuti a verificare:

- la conformità alla legge della forma e del contenuto del bilancio e l'adozione di corretti principi contabili;
- la rispondenza del bilancio ai fatti ed informazioni in possesso del collegio a seguito della partecipazione alle adunanze degli organi sociali, dell'esercizio dei doveri di vigilanza e dei poteri di ispezione e controllo;
- il rispetto degli obblighi di deposito e pubblicazione del bilancio;
- l'accertamento della sussistenza del contenuto obbligatorio della relazione sulla gestione e la valutazione circa la sua completezza e chiarezza.

Per quanto concerne la relazione sulla gestione, l'attività di vigilanza deve riguardare:

- l'accertamento della sussistenza del contenuto obbligatorio in base all'art. 2482, c.c.;

- la valutazione di completezza e chiarezza informativa alla luce dei principi di verità, correttezza e chiarezza stabiliti dalla legge;
- l'accertamento della corrispondenza e coerenza con le risultanze di bilancio.

La verifica di tutti gli aspetti descritti riveste una cruciale importanza in quanto strumentale non solo all'esercizio della vigilanza sull'amministrazione, ma anche sul rispetto dei doveri propri degli amministratori e della società di revisione.

la Norma 3.7 si sofferma in particolare sui compiti del collegio sindacale, non tenuto al controllo contabile, in presenza di bilancio consolidato. In merito va segnalato che non è previsto alcun obbligo del collegio sindacale di predisporre un'apposita relazione o di formulare un'espressioni di giudizio sul bilancio consolidato, che sono invece richiesti al revisore unico o alla società di revisione. Questo comunque non impedisce al collegio sindacale, privo di controllo contabile, di esprimere in assemblea o in altro ambito, proposte sul bilancio consolidato anche discordi rispetto a quelle del revisore unico o della società di revisione.

Le Norma 3.7 evidenzia i seguenti obblighi del collegio sindacale:

- in occasione della propria nomina richiedere all'organo amministrativo un'informazione scritta sulla composizione del gruppo e dei rapporti di partecipazione secondo l'art. 2359, c.c. e l'art. 26, D.Lgs. 127/1991;
- rilevare nell'ambito della struttura organizzativa della capogruppo l'esistenza di una funzione di responsabile dei rapporti con le società controllate e collegate e valutarne l'efficienza e l'operatività;
- ottenere dal revisore unico o società di revisione incaricati la relazione di revisione predisposta ex art. 2409-ter, comma 1;
- nell'attività di vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ottenere dall'organo amministrativo tempestive informazioni sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate nell'ambito dei rapporti di gruppo;
- mantenere lo scambio dei dati e delle informazioni rilevanti con la società revisione/revisore esterno;

- svolgere sul bilancio consolidato e sulla relazione consolidata sulla gestione le medesime attività di vigilanza previste dalla norma per il bilancio di esercizio nel caso di non attribuzione del controllo contabile ai sindaci.

Quanto alle modalità di svolgimento della vigilanza formale, la bozza di Norme di comportamento degli organi di controllo nella riforma di diritto societario (Cndc e Cnr, d.d. 23.6.2004) prevede che la vigilanza venga esercitata attraverso:

- rilevazione dell'esistenza di un'appropriata struttura organizzativa che consente il rispetto delle norme e l'esecuzione degli adempimenti da esse previsti;
- l'acquisizione delle informazioni in merito dal soggetto incaricato del controllo contabile, se presente, per gli aspetti di sua competenza;
- la partecipazione alle riunioni degli organi sociali; l'ottenimento di informazioni dagli amministratori;
- i poteri di autonomi atti di amministrazione e controllo.

2.13 Introduzione al Controllo Contabile

Da sempre il tema dei controlli è argomento dibattuto. In generale il collegio sindacale è stato discredito in quanto ritenuto inefficiente. Tale inefficienza equivaleva per molti a una mancanza di qualifica professionale, di indipendenza, di indeterminatezza dei compiti da svolgere, e soprattutto alla mancanza di una struttura per la revisione contabile e amministrativa. Con la miniriforma del 1974 si assiste all'introduzione in Italia della certificazione dei bilanci delle società quotate in borsa, tale funzione viene affidata alle società di revisione iscritte all'albo Consob. Nel 1992, l'attuazione dell'ottava direttiva Cee sui requisiti dei revisori contabili, ha imposto l'iscrizione obbligatoria di tutti i sindaci nel registro dei revisori contabili. Ai sindaci viene data la possibilità di avvalersi di dipendenti e di ausiliari, creando una struttura per la revisione contabile. L'autoregolazione degli ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri ha condotto all'emanazione di un corpus di norme deontologiche sui contenuti concreti dei doveri dei sindaci. I principi di comportamento vengono aggiornati nel 1996/97 con l'attuazione della IV e VII direttive Cee e l'introduzione dell'obbligo del bilancio consolidato. I controlli contabili diventano abbastanza simili a quelli tipici della revisione contabile. Viene prevista un'indagine preliminare sulla struttura amministrativa e contabile, l'accertamento dell'esistenza di un sistema di controllo interno

che assicuri la conformità dell'attività svolta da amministratori, dirigenti e personale all'oggetto sociale, la salvaguardia del patrimonio della società e l'attendibilità dei dati prodotti dal sistema contabile.⁵⁵ I controlli amministrativi devono accertare quindi la conformità alla legge e allo statuto degli atti e delle delibere, ma anche l'osservanza delle generali regole tecniche di corretta amministrazione. Il controllo del bilancio d'esercizio viene effettuato per aree specifiche ritenute maggiormente significative. Con l'approvazione del Tuf è introdotta nelle società quotate la netta separazione tra il controllo amministrativo e il controllo sulla contabilità e sui bilanci. Alla società di revisione spetta non solo la certificazione dei bilanci ma anche il controllo trimestrale sulla regolare tenuta della contabilità. Nel 2001 nascono i nuovi principi di comportamento per i sindaci delle società quotate, limitati solo al controllo amministrativo, corredati da una guida sulla vigilanza del sistema di controllo interno. Nel 2003 con la riforma del diritto societario viene esteso a tutte le società per azioni quotate e non la distinzione tra controllo amministrativo attribuito al collegio sindacale e controllo contabile attribuito ad un soggetto esterno, singolo o società. La situazione che si è creata prevede :

- società quotate a capitale diffuso : controllo contabile esercitato da un revisore esterno (meno di 400 società)
- in 60.000 società per azioni senza obbligo del consolidato : controllo contabile esercitato dallo stesso collegio sindacale (su previsione dello statuto)
- in 40.000 srl obbligate all'istituzione del collegio sindacale : il controllo contabile è affidato al collegio sindacale (salva diversa previsione dello statuto)

In conclusione nella maggior parte delle società italiane, il controllo contabile è ancora affidato al collegio sindacale. Con l'attuazione della direttiva comunitaria n. 2003/51/Ce⁵⁶ viene introdotto uno schema obbligatorio di relazione di revisione. In questo schema si precisa che il revisore dovrà indicare i principi di revisione osservati, così facendo si afferma

⁵⁵ Codice di autodisciplina - art. 8. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO paragrafo 8.P.1: Il sistema di controllo interno è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.

⁵⁶ DIRETTIVA 2003/51/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2003 che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.

nel nostro paese la conformità agli International Standards on Auditing dell'Ifac – International Federation of Accounting. Per le società medio piccole, sempre in osservanza degli Isa, si assiste invece all'introduzione delle procedure di revisione.

Nel dicembre del 2006 l'Organismo Italiano di Contabilità ha proposto al governo una bozza di modifica al codice civile per l'attuazione della Direttiva 51/2003 detta di "modernizzazione". Tra le novità proposte la principale è la nuova disciplina della relazione sulla gestione. La nuova interpretazione coinvolge sia società quotate che non. Entrerà in vigore nel 2008, ma per il 2007 in molti casi si assisterà alla produzione di dati comparati. Il nuovo art. 2428 adegua il codice civile all'art. 46 della IV Direttiva, mettendo in risalto i principali rischi della gestione dell'impresa facendo riferimento al noto problema della continuità aziendale.

E' stato introdotto il comma 1-*bis* che richiede la coerenza dell'analisi con l'entità e la complessità della gestione dell'impresa, richiedendo l'illustrazione mediante indicatori di risultato finanziari e non ed anche dati riferiti all'ambiente e al personale.

Nel comma 2 vengono richieste informazioni sui rapporti con la società o l'ente che esercita attività di direzione e coordinamento sulla società che redige il bilancio. Questa richiesta di informazioni di fatto comporta l'abrogazione dell'art. 2497-*bis*.

Con il terzo comma si consente che la relazione sulla gestione della singola impresa che redige il bilancio consolidato costituisca un unico documento insieme alla relazione relativa alla gestione del gruppo. L'importanza della relazione sulla gestione è tale da condurre il revisore ad apportare un giudizio di coerenza dei contenuti.

2.14 Il Controllo Contabile nelle Società Non Quotate

Il processo inarrestabile di globalizzazione fa emergere sempre più l'importanza dell'affidabilità dei controlli societari e delle garanzie nei confronti di terzi. Alla luce dei recenti dissesti finanziari, è emersa l'importanza del controllo contabile e della sua efficacia sulla garanzia di attendibilità delle informazioni societarie. Ovviamente bisogna distinguere il controllo contabile delle società quotate da quello delle Pmi, sia con riguardo alla mole di lavoro, che alle regole imposte dalla Consob. La stessa Unione Europea con l'emanazione della Direttiva 51/2003 ⁵⁷ prevede l'introduzione nella relazione del revisore legale

⁵⁷ La direttiva 51/2003 in tema di modernizzazione contabile, al punto 18 riscrive l'art. 51-bis della IV direttiva :
1. La relazione del revisore legale comprende:

dell'”indicazione dei principi di revisione in base ai quali la revisione è stata effettuata”, con ciò esplicitamente ammettendo una pluralità di principi di revisione in funzione della diversa tipologia delle imprese soggette al controllo. In questo caso emerge l'unicità italiana dell'istituto del collegio sindacale che, dietro previsione statutaria, esercita il controllo contabile sostituendosi al revisore unico o alla società di revisione⁵⁸. Tale situazione prevede che controllo contabile e controllo amministrativo siano esercitati dallo stesso organo, ma con procedure e compiti separati. Nella panoramica internazionale il ruolo della professione contabile in tema di controlli è rilevante. Tale ruolo si è reso evidente con l'emanazione di principi dell'Ifac, cioè regole generali richiamate dalla legge. Gli standard fanno parte di un processo di standardizzazione delle procedure ivi incluse quelle di revisione. Gli ordinamenti di matrice anglosassone evidenziano una grande attenzione ai principi di revisione in quanto culturalmente legati agli auditing standard, tanto che le professioni del Regno Unito e degli Stati Uniti considerano di fatto i propri principi più adeguati degli Isa, anche se la professione britannica ha già recepito in toto i principi dell' Ifac. La situazione e l'orientamento scientifico e tecnico-professionale appare aver modificato opinione, nel corso degli ultimi

a) un paragrafo di introduzione che precisa almeno quali siano i conti annuali sottoposti a revisione legale nonché lo schema di regole dell'informativa finanziaria applicato nella loro preparazione;

b) una descrizione della portata della revisione legale, che comporta almeno l'indicazione dei principi di revisione in base ai quali la revisione è stata effettuata;

c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se, a parere del revisore legale, i conti annuali diano o meno un quadro fedele, secondo lo schema di regole dell'informativa finanziaria applicato e, se del caso, se rispettino o meno gli obblighi di legge; il giudizio sul bilancio può essere un giudizio senza rilievi, un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o, se il revisore legale si trova nell'impossibilità di esprimere un giudizio, una dichiarazione di rifiuto di emettere un giudizio;

d) l'indicazione degli eventuali richiami di informativa su cui il revisore legale richiami l'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che ciò comporti una modifica del giudizio;

e) un giudizio sulla concordanza o meno della relazione sulla gestione con i conti annuali del medesimo esercizio.

2. La relazione è firmata e datata dal revisore legale.

⁵⁸ Art. 2409-bis - Controllo contabile : Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla disciplina dell'attività di revisione prevista per le società con azioni quotate in mercati regolamentati ed alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa. Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale e' costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. Oltre alle funzioni di controllo contabile, che nel precedente sistema spettavano ai sindaci, il revisore deve verificare, con periodicità almeno trimestrale, la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione.

Il revisore contabile è sempre presente, senza eccezioni, nelle società che adottano il sistema dualistico o monistico, mentre nelle società che adottano il sistema tradizionale può facoltativamente essere sostituito dal collegio sindacale nelle società che, oltre a non far ricorso al mercato del capitale di rischio, non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile è esercitato da una società di revisione, mentre nelle altre società esso può essere esercitato anche da una persona fisica, purché iscritta nel registro dei revisori contabili.

anni, sullo specifico tema del controllo contabile nelle Pmi. Gli atti di un'importante conferenza della Commissione Europea del 1996 dimostrano come, una decina di anni fa, la gran parte degli operatori del settore fosse orientato ad escludere le Pmi dal controllo contabile o, in alternativa, ad assimilare tale controllo a quello effettuato nelle società quotate. Oggi, invece, si sta facendo effettivamente largo una terza via rappresentata dalla definizione di standard o raccomandazioni ad hoc per le Pmi.

La professione tedesca ha studiato il problema ed ha prodotto un "documento zero". La Fee sta valutando la possibilità di una normativa specifica, e l'Ifac⁵⁹ ha accolto l'ipotesi di inadeguatezza dei principi Iaasb per le Pmi. Le soluzioni sembrano essere due :

- approccio semplificato degli Isa in vigore;
- approccio differenziato con la realizzazione i un set separato di documenti

La riforma del diritto societario ha profondamente inciso sul tessuto normativo dei controlli, e della corporate governance. Tale concetto è stato innovato ed ha raggruppato la normativa della gestione societaria e quella dei relativi controlli in seno alla medesima sezione del codice civile (Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione VI-bis) sotto la rubrica comune "Dell'amministrazione e del controllo". La chiave di volta della rinnovata governance è individuabile negli articoli 2381, 2403 e 2403-ter del codice civile. In base ai primi due articoli i consiglieri delegati, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, rispettivamente, "curano/riferiscono", "valutano", "vigilano" in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonché sul generale andamento dell'impresa, tenuto conto della sua natura e dimensione. In tale ambito, l'art.2403-ter affianca la funzione di controllo contabile a cui sono affidate la verifica della concreta funzionalità e correttezza dell'apparato amministrativo nel riflettere i fatti di gestione nella loro quantificazione, ma anche di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio e, se previsto, sul consolidato. Si realizza così la netta separazione tra controllo di legalità e controllo contabile. Il controllo ha ora una funzione e un organo specifico. Viene disegnato un assetto modulare di controllo con la previsione di un rapporto inversamente proporzionale tra libertà organizzativa del controllo contabile e diffusione delle partecipazioni.

Vengono previsti in proposito quattro livelli di controllo contabile :

⁵⁹ IASB publishes draft IFRS for SMEs - The International Accounting Standards Board (IASB) is today publishing for public comment the Exposure Draft of its *International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs)* – 15 febbraio 2007

- Srl – controllo facoltativo fino a determinati limiti dimensionali ed affidato, salvo diversamente stabilito dallo statuto, al collegio sindacale ;
- Spa non quotate senza obbligo di redazione del bilancio consolidato – controllo obbligatorio affidato ad un revisore esterno o a una società di revisione, salvo che una diversa disposizione statutaria lo assegni al collegio sindacale;
- Spa non quotate con obbligo di redazione del consolidato – controllo obbligatorio affidato ad un revisore unico o a una società di revisione;
- Spa quotate – controllo obbligatorio effettuato da una società di revisione con disciplina del Tuf e regolamenti Consob.

Si nota quindi che secondo il grado di apertura della società al mercato, il controllo viene attribuito a soggetti dotati di particolari e differenziati requisiti tecnico-organizzativi.

Il D.Lgs. 6/2003 riprendendo la disciplina del Tuf, prevede che la relazione del soggetto incaricato del controllo contabile debba essere strutturata in analogia con la relazione del collegio sindacale⁶⁰. Tale approccio non può prevedere una forma univoca di relazione perché lo stesso codice civile non disciplina le procedure dell'attività di controllo contabile, ma si limita a individuare il risultato a cui il sindaco/revisore deve pervenire : l'espressione di un giudizio sul bilancio e sulla sua attendibilità. L'oggetto del controllo è identico per tutte le società (quotate e non) ma non lo è la previsione dei soggetti incaricati di effettuarlo, la cui struttura organizzativa e, di conseguenza, le procedure assumono dimensioni diverse. Il collegio sindacale può assumere il ruolo di soggetto incaricato del controllo contabile solo con riferimento a realtà con dimensioni necessariamente minori rispetto alle società emittenti. Questo presupposto evidenzia la necessità di tutelare gli interessi pubblici derivanti dalla quotazione e quindi di assoggettare le società quotate a revisione contabile.

Dalle disposizioni emerge quindi la differenza tra controllo contabile e revisione contabile. Tali concetti sono diversi anche perché si applicano a realtà diverse sia dal punto di vista dimensionale che degli interessi coinvolti. “Il controllo contabile è un momento fondamentale della Governance, mentre la revisione rappresenta una metodologia specifica per l'effettuazione del controllo contabile. Per meglio dire la revisione contabile è una procedura

⁶⁰ Art. 2429 CC secondo comma Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma. Analoga relazione è predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile.

mediante la quale, in determinati casi, può anche essere effettuato il controllo contabile, ma diventa procedura vincolante per il controllo solo ed esclusivamente nel caso di società emittenti strumenti finanziari diffusi”⁶¹.

Parlando del controllo contabile non si può omettere di introdurre i nuovi principi di revisione, la cui modifica fa parte integrante del processo di armonizzazione contabile europea. La serie dei nuovi principi di revisione ridefinisce il controllo legale dei conti come un processo volto a identificare e valutare i rischi di errori significativi in bilancio, sottolineando e svolgendo procedure di revisione adeguate in risposta a tali rischi. Il principio 315⁶² tratta della comprensione dell’impresa e del suo contesto, compreso il controllo interno, in una misura sufficiente a identificare e valutare i rischi di errori significativi in bilancio, dovuti a comportamenti o eventi non intenzionali o dovuti a frodi. Le procedure di valutazione del rischio da svolgere per comprendere l’impresa e il suo contesto prevedono principalmente:

- indagini presso la direzione e altri soggetti interni;
- analisi comparativa;
- osservazioni e ispezioni.

Dove il controllo viene svolto da un team di professionisti, come avviene normalmente se l’incaricato del controllo è una società di revisione, è importante che in uno o più momenti di discussione, i componenti si devono confrontare, sulla base dello scetticismo professionale, riguardo alla possibilità che il bilancio contenga errori significativi, così da orientare e condividere le decisioni sulle procedure di revisione da svolgere in risposta ai rischi identificati e valutati. Per la comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera incluso il controllo interno, il revisore deve analizzare:

- il settore di attività, la normativa e gli altri fattori esterni;
- le caratteristiche dell’impresa e le scelte in merito ai principi contabili applicati;

⁶¹ CNDC – Principi e Raccomandazioni per l’esercizio del controllo contabile nelle società che non fanno ricorso al capitale di rischio.

⁶² Principio di revisione 315 : Il revisore deve comprendere l’impresa ed il contesto in cui opera, incluso il suo controllo interno, in misura sufficiente ad identificare e valutare i rischi di errori significativi nel bilancio, siano essi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, ed in misura sufficiente per stabilire e svolgere le procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati (di seguito anche “procedure conseguenti”)...

1)SETTORE DI ATTIVITÀ, REGOLAMENTAZIONE ED ALTRI FATTORI ESTERNI, INCLUSO IL QUADRO NORMATIVO SULL’INFORMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA APPLICABILE

2)CARATTERISTICHE DELL’IMPRESA

3)OBIETTIVI, STRATEGIE E RISCHI CORRELATI

4)MISURAZIONE ED ESAME DELLA PERFORMANCE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’IMPRESA

- gli obiettivi, le strategie e i rischi correlati che possono essere causa di errori significativi in bilancio;
- la performance economico-finanziaria e le sue modalità di misurazione;
- il controllo interno, nell'articolazione delle sue componenti (ambiente di controllo, processo di valutazione dei rischi adottato dall'impresa, sistema informativo, attività di controllo, monitoraggio dei controlli).

In questa ottica la comprensione del controllo interno dell'impresa riveste un ruolo centrale, per identificare i rischi di errori e orientare in conseguenza il lavoro di controllo. È anche chiaro che il revisore, pur interessato a tutti gli aspetti del controllo interno dell'impresa, focalizzerà la sua attenzione su quei controlli che l'impresa stessa ha posto in essere, sulla base della propria valutazione di rischio, per prevenire o identificare correggere gli errori che potrebbero avere un impatto significativo sul bilancio.

La valutazione dei rischi di errori significativi è la parte centrale dell'attività. Sulla base della comprensione ottenuta, il revisore deve identificare e valutare autonomamente il rischio di errori significativi, sia complessivamente a livello di bilancio, sia a livello delle asserzioni che sostanziano le classi di operazioni che vengono rendicontate, i saldi contabili che lo compongono, l'informativa che lo correda (ci si riferisce alle asserzioni di esistenza, completezza, autorizzazione, correttezza matematica, classificazione e competenza). Questo processo comporta:

- l'identificazione dei rischi e dei relativi controlli istituiti dall'impresa, considerando le classi di operazioni, i saldi contabili e l'informativa;
- il collegamento dei rischi ai profili che possono risultare errati a livello di asserzioni;
- la valutazione della rilevanza e la probabilità di manifestazione dei rischi identificati.

In questa valutazione gioca un ruolo chiave la struttura dei controlli istituita dall'impresa e le relative attività di controllo di cui può essere opportuno accertare l'effettivo operato.

Alla fine di questa fase il revisore può affrontare la definizione delle procedure di revisione da svolgere in risposta ai rischi identificati e valutati, che è la materia del documento 330⁶³.

⁶³ Principio di revisione 330 : Il revisore deve stabilire e svolgere procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati la cui natura, tempistica ed estensione sono determinate in funzione della valutazione dei rischi di errori significativi a livello di asserzioni. L'obiettivo è quello di fornire un chiaro collegamento tra la natura, tempistica ed estensione delle procedure di revisione conseguenti e la valutazione del rischio. Nella

Tuttavia, il documento dedica ancora alcune considerazioni ad altri due aspetti rilevanti: la necessità di comunicare con i responsabili delle attività di governance e con la direzione e la documentazione del lavoro. Quest'ultima tende a far emergere i punti di debolezza riscontrati nel controllo interno aziendale, confidando che vengano rimossi, nell'interesse anzitutto dell'impresa stessa, ma anche per facilitare il futuro lavoro di controllo. Circa l'altro aspetto, dovranno essere documentati, con le forme che il revisore riterrà adeguate, i passaggi chiave del lavoro di controllo svolto applicando il principio di revisione. In particolare:

- gli aspetti principali e le decisioni assunte nel corso della discussione fra i componenti del team di revisione;
- gli elementi fondamentali della comprensione acquisita su ciascuno degli aspetti dell'impresa e del suo contesto, in particolare su ciascuna componente del controllo interno, per valutare i rischi di errori significativi in bilancio. Dovranno essere documentate le fonti utilizzate e le procedure di valutazione del rischio svolte;
- i rischi di errori significativi identificati e valutati a livello di bilancio e di asserzioni;
- i rischi identificati e i controlli valutati.

Il documento evidenzia i fattori da considerare per la comprensione dell'impresa e del suo contesto, gli aspetti pertinenti le componenti del controllo interno e le condizioni e agli eventi che possono essere spia del rischio di errori significativi. Si osserva che, diversamente al documento precedente, viene enfatizzata la necessità di costruire un approccio alla revisione sempre più focalizzato sulle specificità dell'impresa soggetta al controllo contabile e valorizza l'esperienza e la maturità professionale del revisore.

Va in fine considerato come il documento, sebbene esso non sia espressamente pensato per le piccole e medie imprese, pur contenendo diversi riferimenti a questa tipologia, costituisca una risposta indiretta a coloro che hanno sostenuto la scarsa applicabilità dei principi di revisione al controllo contabile svolto sulle piccole e medie imprese dal collegio sindacale.

definizione delle procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati, il revisore considera aspetti quali:

- la significatività del rischio;
- la probabilità di errori significativi;
- le caratteristiche della classe di operazioni, del saldo contabile e della informativa in esame;
- la natura dei controlli specifici utilizzati dall'impresa ed in particolare se essi sono manuali o automatizzati;
- l'eventuale acquisizione di elementi probativi per determinare se i controlli adottati dall'impresa siano efficaci nel prevenire od individuare e correggere errori significativi.

La natura delle procedure di revisione è di primaria importanza per fronteggiare i rischi identificati e valutati.

Infatti, da un lato esso obbliga a costruire un controllo adattato alle caratteristiche e ai rischi di errore della specifica impresa soggetta a controllo, riconoscendo le peculiarità della piccola e media impresa. Dall'altro pone a fondamento dell'approccio di controllo la conoscenza dell'impresa e del suo contesto, che è uno dei punti di forza del controllo legale dei conti svolto dal collegio sindacale. Si potrà quindi applicare la nuova VIII direttiva (direttiva 2006/43/Ce), che stabilisce l'utilizzo dei principi internazionali di revisione, di cui quelli approvati sono traduzione e adattamento alla realtà italiana, per tutti i controlli legali dei conti, indipendentemente dall'organo che li svolge.

A tal proposito il dibattito tra dottori e ragionieri sui controlli contabili delle Pmi ha prodotto due distinti documenti che assumono posizioni contrastanti sul controllo contabile nelle società di capitali che non fanno ricorso al capitale di rischio.

I dottori commercialisti propongono l'introduzione di principi di revisione ad hoc per le Pmi mentre i ragionieri sono di parere completamente opposto : essi sostengono che non sono le dimensioni dell'impresa che possono permettere l'adozione di regole differenti per il controllo dei conti. Ciò che può essere consentito è unicamente l'adozione di procedure distinte ma sempre nell'ambito dell'applicazione dei principi generali di revisione. Nel loro documento i commercialisti ritengono improponibile il tentativo di equiparare il mondo delle società quotate e delle società di capitali che, pur non essendo quotate, fanno ricorso al capitale di rischio, con l'universo delle società che non fanno invece ricorso a tale mercato.

Si va quindi a creare da un lato la revisione delle società quotate, dall'altro, per le non quotate, un corpus di regole per le società più grandi (parificabili alle quotate) e uno distinto per le Pmi. Le differenze tra le diverse realtà sono molteplici e soprattutto non riguardano solo le dimensioni delle imprese ma soprattutto gli interessi coinvolti.

In particolare si sottolinea come nelle Pmi è assente la figura sociale del «risparmiatore-investitore», che è invece decisiva per la sussistenza del sistema delle borse. Da ciò si fa desumere che le aspettative degli «utilizzatori» della revisione sono differenti nelle diverse ipotesi. Oltre a ciò il documento ricorda come il codice civile non giunga ad una descrizione dell'attività di controllo contabile dal punto di vista delle procedure, ma si limiti a indicare quale deve essere la finalità della stessa ovvero quella di esprimere un giudizio sul bilancio.

Dalla lettura delle norme si può evidenziare come se da un lato la finalità, così come l'oggetto del controllo, è sempre identica, è anche vero che vi è la previsione di diversi soggetti incaricati di effettuarlo. Soggetti la cui struttura organizzativa e, conseguentemente, le

procedure che normalmente ne contraddistinguono l'attività, assumono una dimensione via via crescente. Riprendendo quanto già affermato dalla riforma, nel documento del Cndc si osserva che «il ricorso al mercato del capitale di rischio comporta l'insorgere di interessi di natura pubblica, afferenti la tutela del risparmio e del mercato, che trovano composizione, da un lato in un minor grado di libertà organizzativa del soggetto sottoposto al controllo e, dall'altro, nell'incarico conferito a soggetti specializzati che svolgono esclusivamente l'attività di revisione con le appropriate e pertinenti metodologie».

Il punto decisivo del documento lo si individua nell'affermazione «si può quindi concludere nel senso di ritenere chiaramente inammissibile la possibilità di estendere l'obbligo di attuare il controllo contabile secondo le modalità proprie delle società emittenti strumenti finanziari diffusi e delle società quotate anche a realtà diverse da queste, perché ciò significherebbe disattendere la chiara volontà del legislatore che, viceversa, ha inteso atteggiare la rigidità dei controlli societari in funzione del grado di apertura al mercato, secondo il principio di tutelare, nel rispetto degli interessi coinvolti, la libertà e la flessibilità organizzativa delle società di piccole dimensioni».

Con la riforma si è arrivati a un sistema sostanzialmente uniforme fra società quotate e non infatti si prevede, in via generale, che il controllo contabile venga svolto da un revisore esterno.

Con riferimento alle non quotate, il revisore contabile esterno è sempre presente, senza eccezioni, nelle società che adottano il sistema dualistico o monistico, mentre in quelle che adottano il sistema tradizionale, come visto sopra, può facoltativamente essere sostituito dal collegio sindacale nelle società che, oltre a non fare ricorso al mercato del capitale di rischio, non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato (artt. 2403, secondo comma, 2409-bis, terzo comma). Inoltre, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo contabile è esercitato da una società di revisione, mentre nelle altre società esso può essere esercitato anche da un revisore persona fisica, purché iscritta nel registro ora indicato (articoli 2409-bis, primo e secondo comma).

Il testo della direttiva europea 51/2003 e il conseguente suo recepimento sono l'occasione per una riformulazione dell'art. 2409-ter del codice civile⁶⁴ con la previsione di uno schema rigido di relazione del revisore contabile che dovrebbe comprendere:

- a) un paragrafo introduttivo (con l'indicazione dell'oggetto della revisione effettuata e le regole di redazione del bilancio applicate dalla società);
- b) l'indicazione della portata dell'attività compiuta e dei principi di revisione adottati;
- c) un giudizio sul bilancio;
- d) gli eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che ciò comporti una modificazione del giudizio;
- e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

⁶⁴DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva 2003/51/CE che modifica le direttive 78/660, 83/349, 86/635 e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.

All'articolo 2409-ter del codice civile, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:

“La relazione comprende:

- a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;
- b) una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
- c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
- d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
- e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.

La relazione è datata e sottoscritta dal revisore.”

2. All'articolo 2429, secondo comma, del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Analogamente la relazione è predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile” sono sostituite dalle seguenti: “Il collegio sindacale, se esercita il controllo contabile, redige anche la relazione prevista dall'art. 2409-ter.”.

3. L'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, è modificato come segue:

- a) il comma 2 è abrogato;
- b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

“4-bis. La relazione comprende:

- a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio consolidato sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;
- b) una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
- c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
- d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
- e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato.

4-ter. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.

4-quater. La relazione è datata e sottoscritta dal revisore.”

La nuova struttura viene ripresa anche dal soggetto che esercita il controllo contabile nelle non quotate, in linea con i più recenti orientamenti emersi a livello internazionale, in sede istituzionale e non (Commissione europea, Fee, Ifac), sintetizzabili, secondo la terminologia anglosassone, nella massima "an audit is an audit».

L'art. 2409 *ter* del codice civile («Funzioni di controllo contabile») nella sostanza è formulato in analogia con quanto previsto dall'art. 155 del Testo unico della Finanza in tema attività di revisione contabile.

Ciò implica che l'unica possibilità non sia quella di introdurre principi di revisione ad hoc delle Pmi ma di adattare «le metodologie e le procedure» utilizzate con riguardo alle diverse realtà in cui il revisore è chiamato a esercitare i suoi compiti.

E anche tale fatto è giustificato partendo proprio da un'analisi terminologica. Si sottolinea che i termini «principi» e «procedure» hanno un significato differente:

- i principi: sono i concetti fondamentali;
- le procedure: rappresentano il modo di operare, l'insieme delle elaborazioni destinate alla soluzione di un problema complesso.

Si sostiene quindi come il revisore delle Pmi debba seguire i principi «ordinari» di revisione ma nel contempo sia allo stesso consentito una flessibilità «nella scelta delle procedure e delle metodologie da adottare, a condizione che tali scelte siano consapevoli e adeguatamente documentate e motivate».

Tale situazione si ritiene giustificata anche grazie ai nuovi principi di revisione i quali consentono che il giudizio del revisore possa derivare dalla «scelta delle tecniche applicative e dell'estensione delle procedure da utilizzare nella fattispecie, così come in particolare previsto dal principio di revisione n. 1005⁶⁵». Se così non fosse potrebbe crearsi l'idea che la figura del sindaco revisore rappresenti quella di un controllore di serie B, che svolge un controllo legale dei conti che offre minori sicurezze rispetto a quello svolto da una società di revisione. E ciò potrebbe avere due conseguenze. Da un lato si dequalificherebbe il prodotto e dall'altro si rischierebbe di ridurre l'efficacia del controllo senza «ridurre la responsabilità del revisore». L'ulteriore rischio sarebbe quello di esporre il professionista revisore «alla discrezionalità degli organi societari che fossero intolleranti nei confronti di controlli sistematici e strutturati».

⁶⁵ Principio di revisione 1005 - CONSIDERAZIONI SULLA REVISIONE DELLE IMPRESE ED ENTI MINORI

E vi è da dire come tale rischio, nelle realtà di minori dimensioni, rappresenti già oggi una situazione non trascurabile.

Le regole europee sul punto sono inserite nelle innovazioni contenute nella direttiva 51/2003, che non sono state ancora recepite dal nostro ordinamento⁶⁶. Nel documento dei dottori commercialisti si richiama la direttiva ricordando come la stessa «pur menzionando espressamente i principi di revisione, non appare idonea a negare un approccio differenziato. La norma, infatti, al punto 18, riscrive l'art. 51-*bis* della IV direttiva, prevede alla lettera b) del primo comma che la relazione del revisore legale comprenda una descrizione della portata della revisione recante, quanto meno, "l'indicazione dei principi di revisione in base ai quali la revisione è stata effettuata", con ciò esplicitamente ammettendo una pluralità di principi di revisione in funzione della diversa tipologia delle imprese societarie assoggettate a controllo». Ma locuzione «indicazione dei principi di revisione in base ai quali la revisione è stata effettuata» (**Tabella VI**) potrebbe però essere letta come necessità di indicare i principi che nel caso concreto sono stati nella realtà applicati, con l'esclusione invece di quelli che non lo sono stati ad esempio perché ritenuti non significativi nel caso concreto o non applicabili in quanto da riferire a situazioni non presenti.

Tabella IV : LA NUOVA RELAZIONE DEL REVISORE

La nuova relazione del revisore (direttiva 51/2003)	
1. La relazione del revisore legale comprende:	
a)	un paragrafo di introduzione che precisa almeno quali siano i conti annuali sottoposti a revisione legale nonché lo schema di regole dell'informativa finanziaria applicato nella loro preparazione
b)	una descrizione della portata della revisione legale, che comporta almeno l'indicazione dei principi di revisione in base ai quali la revisione è stata effettuata
c)	un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se, a parere del revisore legale, i conti

⁶⁶ Sentenza della Corte (settima sentenza) – inadempimento da parte di uno Stato – Direttiva 2003/51/CE – Diritti delle società – Conti annuali di taluni tipi di società – Mancato recepimento entro il termine stabilito – 8 marzo 2007

La nuova relazione del revisore (direttiva 51/2003)

annuali diano o meno un quadro fedele, secondo lo schema di regole dell'informativa finanziaria applicato e, se del caso, se rispettino o meno gli obblighi di legge; il giudizio sul bilancio può essere un giudizio senza rilievi, un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o, se il revisore legale si trova nell'impossibilità di esprimere un giudizio, una dichiarazione di rifiuto di emettere un giudizio

d) l'indicazione degli eventuali richiami di informativa su cui il revisore legale richiami l'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che ciò comporti una modifica del giudizio

e) un giudizio sulla concordanza o meno della relazione sulla gestione con i conti annuali del medesimo esercizio.

FONTE

:

www.microsoft.com/italy/pmi/finanza/speciali/revisionesumisura/articolo5.msp

Giungendo ad una conclusione si può affermare che i principi di revisione sono norme tecniche e deontologiche della Commissione paritetica costituita da esponenti qualificati della professione al fine di indirizzare e rendere univoco il lavoro di revisione stabilendo regole di comportamento ed una guida per le attività di revisione. Fino a qualche anno fa l'insieme dei principi era molto differente rispetto a quello attuale perché forniva regole dettagliate per la revisione di singole poste di bilancio. Con l'allineamento agli Isa i principi si snelliscono e si occupano di fornire principi fondamentali e procedure essenziali per pianificare il lavoro, individuare i rischi, affermare l'indipendenza, L'integrazione del mercato ha imposto un' informativa armonizzata e quindi con adozione della Consob dei principi di revisione emanati dal Cndc e R⁶⁷. La soluzione del confronto tra dottori commercialisti e ragionieri è stata l'emanazione del principio 1005. In seguito all'interesse mostrato dallo Iasb, lo stesso Oic ha delineato alcuni punti, dai quali emerge che nel complesso le disposizioni previste nelle Direttive Contabili possono considerarsi particolarmente gravose per le Sme. Escludendo da tale categoria le imprese che sono "publicly accountable" (e, come tali, soggette ai criteri contabili ordinari), il metodo quantitativo adottato per la determinazione delle imprese cui

⁶⁷ Delibera Consob n. 13809 del 30 ottobre 2002 e n. 15665 del 6 dicembre 2006. L'adozione risulta obbligatoria per le società iscritte nell' Albo sociale di cui al D.Lgs 27 gennaio 1992 n.88 nell'esercizio dell'attività di revisione.

applicare disposizioni contabili semplificate diventa accettabile. Anche se la normativa italiana prevede solamente alcune semplificazioni in materia di presentazione del bilancio e di informativa nella nota integrativa e della relazione sulla gestione, si attende il recepimento della direttiva comunitaria 46/2006, in materia di ulteriore innalzamento delle soglie quantitative per la definizione di piccola impresa. Gli utilizzatori dei bilanci delle Sme sono generalmente i soci/proprietari dell'impresa, i finanziatori ed i creditori, l'erario, il personale dipendente. Ad essi si aggiungono, ma con priorità inferiore, tutti i possibili "stakeholders" di qualunque impresa. In base alla vigente normativa (D. lgs 38/2005), in Italia tutte le imprese sono obbligate o facoltizzate all'adozione degli Ifrs, fatta eccezione per le piccole imprese (art. 2325 *bis*, c.c.), alle quali ciò non è permesso. In Italia si è recentemente costituita l'associazione nazionale per la standardizzazione delle informazioni finanziarie per l'adozione delle metodologie Xbrl; l'attività di tale associazione è al momento nella sua fase organizzativa iniziale. L'Exposure Draft dello Iasb relativo agli standard contabili per le Sme non appare una soluzione allo stato condivisibile per rappresentare contabilmente le problematiche tipiche delle piccole imprese nazionali. Lo standard proposto è troppo "vicino" agli Ias/Ifrs integrali, presenta poche esemplificazioni che guidino il redattore del bilancio e continua ad essere focalizzato principalmente a beneficio dell'investitore (nell'accezione diversa da quella del socio imprenditore), mentre nella maggioranza delle piccole imprese, la platea degli utenti è diversa.

Il controllo non è ritenuto obbligatorio entro determinati limiti dimensionali: ciò trova la propria giustificazione nella connotazione decisamente personalistica espressa dal legislatore, il quale peraltro ha garantito ai soci la possibilità di ottenere una tutela diretta dei propri interessi. L'art. 2476, c. 2, c.c. stabilisce infatti che i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e possono consultare, direttamente o per il tramite di professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione societaria. Le suddette attribuzioni spettano al socio a prescindere dal fatto che nella società vi sia o meno un organo di controllo, laddove prima della riforma il maggior diritto del singolo socio all'informazione in merito all'andamento degli affari sociali era connesso all'assenza del collegio sindacale. Ovviamente, ai fini del corretto funzionamento della società è indispensabile che questo strumento attribuito al socio per tutelare i suoi diritti non si trasformi in un'arma della quale egli possa servirsi per ostacolare il normale andamento societario o per risolvere i propri conflitti personali con altri soci. La circostanza assume rilievo ancor maggiore se si pensa al

fatto che, ai sensi dell'art. 2476, comma 3 del codice civile⁶⁸, ciascun socio può promuovere individualmente l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e chiedere la revoca giudiziale degli stessi, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società. Con l'aumentare di taluni limiti dimensionali, il controllo contabile diviene obbligatorio ed è attribuito, salvo eccezioni, al collegio sindacale.

Soffermando l'attenzione sul controllo contabile da effettuare nelle società a responsabilità limitata, dal momento che esse costituiscono nel nostro Paese il tipo sociale prescelto dalla maggioranza delle piccole e medie imprese. A norma dell'art. 2409-ter, le funzioni di controllo contabile consistono:

- nella verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- nella verifica della corrispondenza del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato alle risultanze delle scritture contabili ed agli accertamenti eseguiti;
- nell'espressione, con apposita relazione, di un giudizio sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Il collegio sindacale può inoltre chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e procedere ad ispezioni, provvedendo a documentare l'attività svolta in un apposito libro.

Il contenuto della norma che disciplina le funzioni di controllo contabile appare alquanto scarso, se correlato alla vastità e alla complessità degli adempimenti richiamati.

Non si può non evidenziare che sia prima che dopo l'entrata in vigore della riforma del diritto societario, la dottrina si è soffermata sul controllo contabile, evidenziandone le finalità e suggerendo metodi per l'attuazione. Esistono diverse problematiche da rimuovere. A tal fine, è opportuno che, nel concreto esercizio delle funzioni, il professionista segua le linee guida elaborate dall'organo di categoria, strumento indispensabile ai fini del corretto adempimento

⁶⁸ Art. 2476 c.c. (responsabilità degli amministratori e controllo dei soci) comma 3 : L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione.

dei doveri legati alla qualifica di sindaco e, al contempo, garanzia di affidabilità dei risultati del controllo.

L'intento di fornire ai professionisti economico contabili un ulteriore insieme di principi che tengano conto della specificità operativa cui deve necessariamente improntarsi il controllo contabile nelle strutture societarie di minori dimensioni. Intento che il Cndc ha perseguito mediante l'emanazione del citato documento *Principi e raccomandazioni per l'esercizio del controllo contabile nelle società di capitali che non fanno ricorso al capitale di rischio*, nel quale sono esposte analiticamente le motivazioni che portano a ritenere impossibile l'attuazione del controllo contabile secondo modalità proprie delle società quotate anche in realtà diverse da queste.

Ciò sembra disattendere la volontà del legislatore che, viceversa, nell'impostare il sistema dei controlli contabili, ha inteso graduarne la rigidità in funzione del diverso grado di apertura al mercato. Detta volontà appare tra l'altro confermata anche da quanto recentemente disposto dalla legge sul risparmio. Nel modificare l'art. 162 Tuf, il legislatore ha infatti previsto che nell'esercizio della vigilanza la Consob dovrà stabilire, sentito il parere del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, i principi e i criteri da adottare per la revisione contabile, anche in relazione alla tipologia delle strutture societarie, amministrative e contabili delle società sottoposte a revisione. Pur essendo destinata a trovare applicazione nei confronti delle società quotate la norma citata, nel richiamare la tipologia delle strutture societarie, amministrative e contabili delle società sottoposte a revisione, sembra affermare un concetto più ampio, in virtù del quale i principi di revisione dovrebbero essere differenziati in base alle diverse realtà aziendali nei confronti delle quali essi trovano applicazione.

Un'ultima riflessione: negli anni, l'importanza del ruolo e delle competenze del Collegio é cresciuta. Ciò dipende solo in minima parte da alcuni ormai noti eventi "patologici" che hanno avuto vasto eco nei confronti dell'opinione pubblica. É invece dovuta soprattutto al fatto che la Categoria ha saputo attribuire la giusta attenzione alle nuove competenze, al fine di offrire un servizio sempre migliore alle imprese clienti. Credo che questo consenta di affermare che la presenza del Collegio Sindacale, anche nelle realtà ove esso non è obbligatorio, rappresenti un ulteriore elemento di competitività, atteso che un controllo, legale e contabile, effettuato da professionisti competenti e indipendenti può costituire elemento di garanzia per gli interlocutori con i quali quotidianamente le imprese si misurano.

E' possibile quindi affermare che, stante l'organo che effettua l'attività di revisione, i principi da applicare sono i medesimi sia per le società quotate che non, salva l'eccezione delle Pmi per le quali è espressamente indicata un "via" adatta alle dimensioni aziendali e meno onerosa. I nuovi principi di revisione Isa sono validi quindi anche nel campo delle non quotate. Per quanto riguarda gli Ifrs è da evidenziare che molte società non quotate non li hanno ancora applicati perché non obbligatori, quindi i particolari adempimenti valutativi a cui possono portare non hanno ancora interessato queste società. In generale l'effetto dell'introduzione degli Isa/Ifrs per le società che non fanno ricorso al mercato dei capitali è ancora una volta da ricercarsi nelle evoluzioni che portano l'ordinamento giuridico all'armonizzazione contabile e quindi in via indiretta è giusto affermare che la revisione con gli Ifrs nelle società non quotate ha come peculiarità la netta separazione tra controllo contabile e controllo amministrativo. Ancora si può aggiungere che anche per tali società l'ente sovrano è lo Iasb⁶⁹.

Un altro elemento importante proposto con il processo di recepimento della direttiva è l'analisi "letterale" delle funzioni di controllo contabile dell'art. 2409 c.c.. La relazione governativa fa riferimento al fatto che con riguardo all'articolo sopra citato, sorge la necessità di un confronto con quanto disposto dall'art. 2403 (doveri del collegio sindacale), il quale al comma 3 recita "...esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'art. 2409-bis terzo comma..." e con l'art. 2409-bis "...1- il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione...". In effetti vi è un'incongruenza tra il punto 1-bis dell'art. 2409-ter che impone alle società di assoggettarsi ad un "controllo contabile" ed il punto 2 dello stesso articolo che fa riferimento invece ad un'attività di revisione. Ciò farebbe presupporre che l'attività di controllo contabile coincida con l'attività di revisione, o per lo meno che la prima includa la seconda. Su questa considerazione è già stato evidenziato il dibattito e le opinioni dei vari interlocutori. La relazione governativa non esprime una soluzione definitiva ma sottolinea una serie di punti da considerare :

- il codice civile deve adottare una terminologia uniforme facendo riferimento alla sola revisione contabile o al solo controllo contabile o, in alternativa chiarisca cosa va inteso con tali espressioni;

⁶⁹ OIC – Organismo Italiano di Contabilità - CONSIDERAZIONI SUL QUESTIONARIO CIRCA I PRINCIPI CONTABILI E LE DIRETTIVE CONTABILI PER LE "SME" - febbraio 2007

- malgrado il termine “controllo contabile” sia stato introdotto con la riforma del 2003 ad oggi non è disponibile una chiara definizione di questo termine, della portata di questa funzione e delle modalità applicative per il suo svolgimento;
- la direttiva 43/2006 in materia di controllo legale dei conti ha chiarito che tutte le società di capitali dovranno essere assoggettate alla revisione contabile svolta in base ai principi contabili internazionali di revisione i quali subiranno un processo di adozione da parte della commissione europea simile a quello adottato per i principi Ias;
- le modalità di redazione della relazione del revisore sono state modificate portando ad una relazione che può essere redatta solo dopo il compimento di una vera e propria revisione contabile;
- vi è una diffusa opinione che gli attuali principi di revisione nazionali e internazionali appaiono destinati a realtà complesse. Lo stesso Iaasb evidenziando questa macchinosità ha avviato un progetto detto “clarity” volto a rendere più chiari i principi di revisione separando i principi veri e propri dalle norme applicative.

Questa relazione porta a risolvere con chiarezza i termini del problema cancellando le voci dissenzienti che tendono a separare la revisione dal controllo contabile. Un altro chiarimento giunge con la nuova visione dell’art. 2429 c.c..

La relazione governativa fa presente che l’importante modificazione rispetto al testo vigente consiste nella precisazione che il collegio sindacale, qualora eserciti anche il controllo contabile, redige anche la relazione di revisione. Questo aspetto risolve tutti i casi in cui il collegio sindacale riteneva che la relazione dei sindaci in caso di controllo contabile bastasse.

PARTE SECONDA

1. GLI SVILUPPI DEL 2010

1.1. Il Libro Verde: l'esigenza di una revisione su misura per le Pmi

In Europa le misure intraprese per fronteggiare la crisi finanziaria, scoppiata nell'estate del 2007, si sono incentrate principalmente sulla necessità di stabilizzare il sistema finanziario⁷⁰. Se da un lato il ruolo delle banche, delle agenzie di rating del credito, delle autorità di vigilanza e delle banche centrali è stato messo in discussione ed è stato sottoposto ad uno studio approfondito in varie occasioni, dall'altra parte scarsa attenzione è stata riservata al tema della revisione contabile⁷¹ e al contributo che può dare per rafforzare la stabilità finanziaria.

Nel corso della crisi, in diverse occasioni i soggetti incaricati della revisione contabile hanno espresso giudizi favorevoli su conti annuali che non rappresentavano adeguatamente le perdite registrate dalle società e non si sono dimostrati talora capaci di rilevare tempestivamente le irregolarità contabili⁷². Inoltre, il fatto che numerose banche abbiano rivelato di aver registrato nel periodo dal 2007 al 2009 perdite ingenti sulle posizioni detenute sia in bilancio che fuori bilancio richiama l'attenzione sulla questione di come i revisori contabili abbiano potuto redigere relazioni contabili favorevoli ai loro clienti in quel periodo⁷³, ma soprattutto pone riflessioni sull'adeguatezza del vigente quadro normativo in materia. Per questo motivo a livello comunitario è nata la necessità di discutere e analizzare ulteriormente il ruolo della revisione contabile e la sua portata nel contesto generale della riforma della regolamentazione dei mercati finanziari.

⁷⁰ Vedi: Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo di primavera dal titolo *Guidare la ripresa in Europa*, COM(2009) 114; Comunicazione della Commissione *Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva*, COM(2010) 2020.

⁷¹ La revisione contabile è essenziale per ottenere fiducia nei mercati, contribuisce infatti alla protezione degli investitori garantendo informazioni facilmente accessibili a costi ragionevoli e attendibili sul bilancio delle società. Inoltre garantisce maggiore trasparenza e affidabilità dei bilanci.

⁷² G. STRAMPELLI, *La revisione contabile nell'Unione europea: un'indagine della Commissione*, in «Rivista delle società», 2010, p. 1363.

⁷³ Commissione finanze della Camera dei Comuni, *Banking crisis, Reforming corporate governance and pay in the City* (Crisi bancaria: riformare il governo societario e le retribuzioni nella City), 2009, p. 76. Cfr., <http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200809/cmselect/cmtreasy/519/519.pdf>.

Al fine di far fronte a tali carenze mostrate dalla funzione di revisione la Commissione europea è intervenuta con il Libro Verde *“La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi”*.⁷⁴

E' stata avviata una consultazione pubblica⁷⁵ sul tema al fine di acquisire pareri dalle parti interessate sui cambiamenti da apportare alla figura del revisore legale idonei ad assicurarne l'indipendenza e ad evitare conflitti d'interesse.

Tutto ciò con la consapevolezza del contributo che la revisione contabile, assieme alla vigilanza e al governo societario, dovrebbe dare alla stabilità finanziaria, in quanto fornisce la sicurezza della veridicità della solidità finanziaria delle imprese.

Sebbene la pubblicazione del Libro Verde si inserisca in un più articolato piano di intervento avviato dalla Commissione per stabilizzare i mercati finanziari dopo la recente e assai intensa fase di instabilità, il documento non contiene soltanto misure volte ad ovviare ai limiti della funzione di revisione emersi durante la crisi finanziaria, ma detta le linee guida per alcune modifiche strutturali della vigente disciplina comunitaria⁷⁶.

Benché i contenuti del Libro Verde siano piuttosto articolati, essi possono essere ricondotti a cinque profili principali: le modalità di svolgimento dell'attività di revisione e di comunicazione dei risultati della stessa ai soggetti interessati; l'indipendenza delle imprese di revisione; il rafforzamento e l'integrazione a livello europeo dei sistemi di vigilanza sulle imprese di revisione; i rimedi attuabili per ridurre l'eccessivo grado di concentrazione del mercato dei servizi di revisione e infine, la semplificazione per le entità di piccole e medie dimensioni, da tempo oggetto di sollecitazione a livello europeo⁷⁷.

⁷⁴ Cfr. Commissione europea, Libro Verde *La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi*, COM(2010)561. Disponibile all'indirizzo internet:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/audit/green_paper_audit_en.pdf

⁷⁵ La consultazione è stata svolta dal 13 ottobre all'8 dicembre 2010. Inoltre, il 10 febbraio 2011 la Commissione ha tenuto una conferenza di alto livello che ha consentito un ulteriore scambio di vedute. In risposta al Libro Verde il Parlamento europeo il 13 settembre 2011 ha adottato una relazione d'iniziativa su tale questione. Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha adottato una analoga relazione in data 16 giugno 2011.

⁷⁶ Le normative europee hanno parzialmente disciplinato la revisione legale dei conti dal 1984, anno in cui la direttiva 1984/253/CEE ha armonizzato le procedure per l'abilitazione dei revisori contabili. La direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, recante modifica delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio, è stata adottata nel 2006 e ha ampliato considerevolmente il campo di applicazione della precedente direttiva.

⁷⁷ Ne è testimonianza la *Comunicazione della Commissione su una semplificazione del contesto in cui operano le imprese in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile* COM(2007) 394.

Su quest'ultimo profilo la Commissione, pur riconoscendo che le Pmi⁷⁸ ricavano un valore aggiunto dalla revisione contabile in termini di maggiore credibilità dell'informazione finanziaria, individua la revisione legale come una potenziale fonte di oneri amministrativi. Quindi riconosce la necessità di creare un contesto specifico per la revisione delle Pmi.

Tuttavia occorre sottolineare che in relazione a tale profilo le indicazioni del Libro Verde sono molto generali e la Commissione non indica l'approccio preferibile, proponendo nel documento varie soluzioni. Si sottolinea così l'importanza di un approccio differenziato e calibrato, che tenga conto delle dimensioni e delle caratteristiche delle società sottoposte a revisione legale e dei relativi revisori e allo stesso tempo non comporti un'attenuazione del sistema di controllo, bensì una sua razionalizzazione da cui consegua un suo miglioramento in efficacia ed efficienza.

Gli aspetti da contemperare sono da un lato, il valore aggiunto che può derivare dalla maggiore credibilità dell'informazione finanziaria, dall'altro il maggior peso in termini di oneri amministrativi che potrebbero risultare eccessivi per le Pmi⁷⁹.

Una soluzione proposta nel documento consisterebbe nello *scoraggiare la revisione legale delle Pmi*. Una simile scelta appare tuttavia non auspicabile in quanto priverebbe i soggetti interessati di un'importante forma di tutela, riducendo l'affidabilità dell'informazione contabile.⁸⁰

In alternativa per gli stati membri che vogliono mantenere una certa forma di sicurezza, il documento propone l'introduzione di un nuovo tipo di servizio legale adeguato alle esigenze delle piccole e medie imprese che potrebbe consistere, per esempio, in una "revisione ridotta" o in un "riesame legale"⁸¹ per l'attuazione dei quali il revisore potrebbe applicare procedure semplificate per individuare gli errori dovuti a comportamenti o eventi non intenzionali o a frode, con conseguente riduzione degli oneri a carico della società⁸².

⁷⁸ Nel 2008, secondo i dati EUROSTAT, esse sono circa 20,7 milioni. Il 99,8% delle imprese europee ha meno di 249 addetti ed assorbe il 67,4% dell'occupazione; il 91,8% di esse ha meno di 9 addetti, con una elevata potenzialità di crescita sostenibile nel lungo periodo e di creazione di occupazione.

⁷⁹ L. STAROTA, *Pmi, controllo dei conti di qualità*, in «Il sole 24ore», 24 settembre 2007, p. 45.

⁸⁰ G. STRAMPELLI, *La revisione contabile nell'Unione europea: un'indagine della Commissione*, cit., p. 1368.

⁸¹ L. DE ANGELIS, C. FERIOZZI, *Pmi verso una revisione ridotta*, in «Italia oggi», 1 novembre 2010, p.16.

⁸² Il documento informa che già in alcuni stati come l'Estonia esiste un riesame limitato delle piccole imprese e che la Danimarca ne sta considerando l'introduzione. Anche la Svizzera applica questo tipo di approccio e gli Stati Uniti di norma lo accettano.

Vedi anche: *La Ue delinea una revisione su misura per le Pmi*, in «Il sole 24 ore», 8 novembre 2010, p.5.

Nel Libro Verde si riprende il tema dell'applicazione dei principi di revisione internazionali, che era stato già oggetto di una consultazione nel 2009⁸³, e che aveva visto le parti in causa esprimere generalmente un giudizio favorevole sull'applicazione dei principi ISA⁸⁴ a livello UE.

Alcuni partecipanti avevano chiesto alla Commissione che si lavorasse all'adattamento degli ISA alle esigenze delle Pmi e nel Libro Verde la Commissione pone il quesito se gli ISA debbano essere ulteriormente adattati alle esigenze delle Pmi.

A seguito della consultazione sono pervenute alla Commissione nel complesso quasi 700 risposte dalle diverse parti in causa, ossia da esercenti la professione, autorità di vigilanza, investitori, ricercatori, società, autorità governative, organizzazioni di categoria e persone fisiche.

Dalle risposte sono emersi sia un desiderio al cambiamento che una resistenza; da un lato i professionisti di piccole e medie dimensioni e gli investitori sono del parere che la recente crisi finanziaria abbia evidenziato delle gravi lacune, dall'altro lato le parti in causa con una solida posizione sul mercato si oppongono maggiormente alle modifiche⁸⁵.

In particolare in merito alla necessità di una semplificazione nella revisione delle piccole e medie imprese si evidenzia l'accettazione del principio "an audit is an audit" ampiamente sostenuto⁸⁶: non deve esistere una revisione di serie A e una di serie B e i principi di revisione devono essere applicati indipendentemente dall'ente sottoposto a revisione. Conseguentemente si rifiuta l'introduzione di una "revisione limitata" la quale potrebbe comportare una riduzione di credibilità e portare confusione tra clienti e stakeholders generando una negativa influenza sul mercato⁸⁷.

⁸³ La sintesi delle osservazioni sulla consultazione, marzo 2010, è disponibile all'indirizzo internet: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2009/isa_en.htm

⁸⁴ I principi di revisione internazionali (*International Standards on Auditing* – ISA) sono emanati dall'*International Assurance and Auditing Standards Board* (IAASB), un comitato della federazione internazionale delle professioni contabili (*International Federation of Accountants* – IFAC). Dal 2004 al 2009 lo IAASB ha proceduto ad un'approfondita revisione e al chiarimento degli ISA, nel quadro del cosiddetto "*Clarity Project*". Gli "ISA chiariti" sono stati già adottati dalla maggioranza degli Stati membri o sono sul procinto di esserlo, e sono anche applicati dalle maggiori reti di imprese di revisione contabile.

⁸⁵ Una sintesi dei contributi pubblici ricevuti è disponibile al seguente indirizzo internet:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/audit/summary_responses_en.pdf

⁸⁶ Sul tema vedi: FEE, *Response to European Commission Green Paper on Audit Policy*, 8 dicembre 2010; vedi anche il contributo dell'EFAA in: <http://www.efaa.com/files/pdf/Publications/Comment%20letters/GREEN%20PAPER%20RESPONSE%20EFAA%20FINAL%2008%2012%202010.pdf>

⁸⁷ FEE, *Response to European Commission Green Paper on Audit Policy*, cit., p. 54.

Si riconosce così la necessità di un'applicazione proporzionata dei principi di revisione internazionali che tenga conto delle peculiarità delle Pmi e si reputano necessari ulteriori adattamenti dei principi per assicurare la loro piena scalabilità.

1.2. Una revisione calibrata per le Pmi nella Proposta di modifica della direttiva 2006/34/CE

Il 30 novembre 2011 la Commissione europea, prendendo in considerazione gli esiti della consultazione pubblica⁸⁸ e la risoluzione del Parlamento europeo⁸⁹, ha formulato una proposta di modifica⁹⁰ alla disciplina comunitaria in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, contenuta nella direttiva 2006/43/CE.

Diverse saranno le novità destinate a trovare concreta applicazione se la proposta di modifica della direttiva sulla revisione dovesse essere approvata in via definitiva.

In particolare, dalla proposta emerge la necessità di un adattamento dei principi di revisione alle dimensioni delle società, imponendosi un diverso trattamento a seconda che si tratti di grandi imprese⁹¹, medie⁹² o piccole imprese⁹³. Nella direttiva modificata si lascerebbe agli stati membri la discrezionalità di decidere quali modalità adottare per adeguare i principi di revisione alle dimensioni dell'ente sottoposto a revisione.

Secondo quanto previsto dalla proposta di modifica le grandi imprese dovranno essere necessariamente assoggettate alla revisione legale dei conti effettuata attraverso l'applicazione dei principi di revisione internazionale.

⁸⁸ Una sintesi qualitativa e le analisi che emergono dalle varie risposte sono presenti in: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/audit/summary_responses_en.pdf.

⁸⁹ Il Parlamento europeo con la risoluzione ha accolto favorevolmente il dibattito sul ruolo del revisore dei conti. Cfr. la risoluzione 2011/2037(INI) in: <http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1164219&t=e&l=en>.

⁹⁰ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati COM(2011) 778 definitivo.

⁹¹ Secondo i criteri adottati dall'Unione europea si definiscono grandi imprese quelle che occupano più di 250 dipendenti e realizzano un fatturato annuo superiore ai 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo superiori ai 43 milioni di euro.

⁹² Sono classificate medie imprese quelle che occupano meno di 250 dipendenti e realizzano un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiori ai 43 milioni di euro.

⁹³ Le piccole imprese sono quelle che occupano meno di 50 dipendenti e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro. Sono classificate micro imprese quelle che occupano meno di 10 dipendenti e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Per quanto riguarda le imprese di media dimensione, anch'esse saranno assoggettate alla revisione obbligatoria prevista per le grandi imprese⁹⁴, ma nella proposta di modifica della direttiva si raccomanda che i principi di revisione applicabili siano adattati alle dimensioni e all'assetto organizzativo dell'entità revisionata, in modo da realizzare una "revisione semplificata".

Poiché la proposta di modifica non indica precisamente i criteri in base ai quali differenziare l'applicazione dei principi di revisione internazionali, la parte attuativa di tale disposizione sarà demandata agli Stati membri, in applicazione del principio di sussidiarietà, i quali potranno richiedere agli organismi professionali di fornire un orientamento per l'attuazione della "revisione semplificata"⁹⁵.

Infine, sulla base della proposta della Commissione, il diritto dell'Unione non esigerà ulteriormente che le imprese di piccole dimensioni sottopongano il proprio bilancio a revisione⁹⁶, sebbene alcuni Stati membri possano ancora prevedere tale obbligo. Spetterà agli Stati membri stabilire o meno gli obblighi di sottoporre le piccole imprese a revisione. L'eventuale sottoposizione dell'ente alla revisione dei conti sarà assoggettata ai medesimi criteri di "revisione semplificata" previsti per le medie imprese, a meno che non siano già presenti regole di "revisione limitata" specificamente rivolte alle piccole entità quale alternativa alla revisione legale ordinaria, poiché in tal caso saranno queste ultime adottate come riferimento.

Inoltre, le imprese di piccole dimensioni che si sottoporranno a revisione contabile, sia essa obbligatoria ai sensi della legislazione nazionale o volontaria, dovranno beneficiare dell'applicazione proporzionata dei principi di revisione. Un tale adeguamento alle

⁹⁴ Si consideri, ad esempio, le Srl che devono sottoporre i propri conti e bilanci a revisione legale. Nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. n. 39/2010 sono state introdotte nuove regole per quanto riguarda i casi di nomina del Collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata. Infatti, si modifica l' art. 2477 del codice civile, stabilendo al secondo comma che la nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. Il terzo comma si dispone che la nomina del collegio sindacale sia obbligatoria se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; se controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti e se per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis. Se per due esercizi consecutivi non siano superati i due limiti predetti l'obbligo di nomina del collegio sindacale cessa.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art.2477 si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale.

⁹⁵ Al riguardo si evidenzia che in Italia il 16 settembre 2011 il CNDCEC ha fornito un documento che analizza l'applicazione dei principi internazionali di revisione sulle imprese di minori dimensioni. Il documento è consultabile in: <http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=8b5118b1-4fc9-4937-a096-310cbb9caac1>.

⁹⁶ Vedi: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di taluni tipi di imprese, COM(2011) 684 definitivo, 25.10.2011.

dimensioni dell'ente sottoposto a revisione comporterà un miglioramento dei servizi di revisione offerti alle piccole e medie imprese interessate ed eventualmente una riduzione degli oneri amministrativi⁹⁷.

2. L'APPLICAZIONE DEGLI ISA ALLE PMI

La Commissione europea sta valutando l'applicabilità dei principi di revisione internazionali (ISA) nella loro nuova versione "clarified"⁹⁸.

I principi internazionali di revisione (ISA), statuiti dal board IAASB dell'IFAC, sono il riferimento tecnico utilizzato a livello mondiale per guidare lo svolgimento dell'attività di audit; sono regole comportamentali fissate al fine di garantire non solo l'omogeneità dei comportamenti dei professionisti, ma anche il livello di qualità che l'output finale, ossia la relazione di revisione deve avere.

In particolare gli ISA clarified sono il risultato di un complesso progetto di riscrittura degli ISA previgenti, avviato da IFAC nel 2004 e concluso a febbraio 2009, per effetto del quale i 36 principi di revisione ed il principio internazionale sul controllo di qualità (ISQC 1) sono stati riorganizzati e in alcuni casi modificati⁹⁹.

Va comunque detto che rispetto al tema dell'adozione dei principi di revisione internazionali risulta ancora aperto il dibattito in merito agli strumenti normativi da utilizzare per la loro adozione. In tal senso si discute se la procedura di omologazione dei principi debba avvenire per mezzo di regolamento oppure per direttiva. Nella risoluzione del Parlamento europeo sulla politica in materia di revisione legale¹⁰⁰ si suggerisce "l'adozione urgente da parte della Commissione dei principi di revisione internazionali (ISA), chiariti attraverso un regolamento, cosa che permetterebbe di armonizzare le revisioni contabili a livello europeo e faciliterebbe il compito degli organismi di vigilanza".

⁹⁷ Vedi: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati COM(2011) 778 definitivo, cit., p. 9.

⁹⁸ F. BAVA, A. DEVALLE, *I nuovi principi di revisione "isa clarified"*, in « Bilancio e reddito d'impresa », 2011, n.2, pp. 61-65.

⁹⁹ Alcuni principi sono stati solo riorganizzati in sezioni distinte, senza subire modifiche di sostanza (redrafted, nel numero di 20), altri sono stati riorganizzati e modificati nei contenuti (revised and redrafted, nel numero di 16).

¹⁰⁰ Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sulla politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi.

Resta ancora aperto il tema di una progressiva adozione dei principi piuttosto che dell'utilizzo, quantomeno per le Pmi, di strumenti diversi ma compatibili.

Sul fronte nazionale, l'art. 11 del D.Lgs. 39/2010¹⁰¹ stabilisce che la revisione legale deve essere svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA) adottati dalla Commissione europea¹⁰². Ciò a prescindere dalle caratteristiche del soggetto incaricato dell'*audit* e dal tipo di società sottoposta a revisione. Vengono superate, in tal modo, alcune incertezze applicative riguardanti l'attività di revisione svolta nei confronti delle piccole e medie aziende.

Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che la revisione legale, fino all'adozione dei principi internazionali da parte della Commissione, sia svolta in conformità ai principi di revisione elaborati da associazioni, ordini professionali e dalla Consob, sottoscrittori di una specifica convenzione con il ministero dell'Economia¹⁰³.

Ad oggi la convenzione non è ancora stata attivata e, pertanto, nell'attesa che il Mef e la Commissione europea prendano le rispettive e opportune decisioni in merito, restano alcuni dubbi sui principi attualmente applicabili.

Si potrebbe quindi pensare a un vuoto normativo. Tuttavia in Italia esiste un corpo di principi di revisione di generale accettazione: i principi di revisione emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili¹⁰⁴. L'adozione di tali principi è stata inoltre raccomandata dalla Consob fin dagli anni '80 alle società di revisione che svolgono la revisione prevista dal D.Lgs. 58/1998¹⁰⁵ e lo stesso articolo 43 del D.Lgs. 39/2010 prevede che dovranno continuare a essere adottati per le revisioni "Consob" fino all'entrata in vigore dei principi adottati dalla Commissione europea.

¹⁰¹ Con il decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, è stata attuata la Direttiva europea 2006/43/CE del 17 maggio 2006 in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.

¹⁰² L'adozione di tali principi dovrebbe avvenire secondo la procedura prevista dall'art.26 della direttiva 2006/43/CE, che sostanzialmente ricalca quella che ha portato all'adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati dallo IASB (International Accounting Standards Board). Tuttavia, rispetto all'introduzione dei principi contabili IAS/IFRS l'adozione dei principi riguarderà un numero molto più elevato di imprese. Infatti, mentre sono obbligate alla redazione dei bilanci secondo i principi IAS/IFRS solo le società quotate, gli enti finanziari e un limitato numero di altri soggetti, la revisione legale è obbligatoria per tutte le società per azioni e una parte delle società a responsabilità limitata. Inoltre la platea delle società sottoposte alla revisione legale è estremamente variegata, comprendendo sia società di grandi dimensioni che società di dimensioni minori.

¹⁰³ Nell'art. 12 del D.Lgs. 39/2010, si prevede che ordini ed associazioni stipulino una convenzione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per definire le modalità di elaborazione dei principi.

¹⁰⁴ I principi di revisione italiani sono stati predisposti dalla "Commissione Paritetica per la Statuizione per i principi di revisione" e approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri.

¹⁰⁵ Precedentemente, all'entrata in vigore del D.Lgs. 58/1998 tali revisioni erano regolate dal DPR 136/1975.

Anche Assirevi¹⁰⁶ ha precisato che, fino all'adozione dei principi internazionali, i principi di revisione adottati dalla Consob rappresentano gli standard professionali di riferimento nello svolgimento della revisione legale, a prescindere dalle dimensioni e/o caratteristiche della società sottoposta a revisione¹⁰⁷.

I nuovi principi, tuttavia, potrebbero ritenersi fin da ora un punto di riferimento per società di revisione e professionisti laddove i «vecchi» principi nulla dispongano.

E' in questo scenario molto complesso che si inserisce la pubblicazione da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (Cndcec) del documento relativo all'applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese di dimensioni minori. La bozza del documento¹⁰⁸ è stata presentata in occasione del convegno nazionale di Cagliari del 16 settembre 2011 ed è rimasta in consultazione fino al 30 novembre.

Il documento si propone di fornire alle Pmi linee guida per permettere l'applicazione modulare e scalare dei principi di revisione internazionali nella loro versione "clarified".

Occorre innanzitutto precisare che, secondo quanto previsto dai principi di revisione internazionali, tutte le revisioni contabili devono essere svolte con un unico insieme di regole comuni, con procedure e documentazione scalabili e semplificabili per le imprese di minore dimensione. Perciò risulta chiaro che il documento non intende in alcun modo sostituire i principi di revisione internazionali, che rimangono il riferimento tecnico non sostituibile¹⁰⁹.

Quindi lo scopo del documento è quello di fornire al revisore una guida che illustri le procedure descritte dai principi internazionali in un'ottica che permetta di adattarli meglio alla realtà delle piccole e medie imprese italiane.

Per la realizzazione del documento, si ricalca l'impostazione adottata da IFAC nella guida per l'applicazione dei principi di revisione internazionali nelle imprese di minori dimensioni¹¹⁰ e ne vengono riproposte la struttura e la logica di base pur con gli opportuni adattamenti in ragione delle esigenze, della giurisdizione e della prassi nazionale.

¹⁰⁶ Assirevi, Aspetti operativi connessi all'entrata in vigore del d.lgs.39/2010: alcuni chiarimenti sui principi di revisione di riferimento nella fase transitoria. Documento di ricerca n. 163

¹⁰⁷ L. Di Paolantonio, *Principi utilizzabili a scelta del revisore nei conti delle Pmi*, in «Il sole 24ore», 7 marzo 2011, p. 15.

¹⁰⁸ Cndcec, *L'applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese di dimensioni minori*, settembre 2011, consultabile all'indirizzo: <http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=8b5118b1-4fc9-4937-a096-310cbb9caac1>.

¹⁰⁹ Cndcec, *L'applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese di dimensioni minori*, cit., p.8.

¹¹⁰ Ifac, "Guide to using international standard on auditing in the audits of small- and medium – size entities", October 2010.

PARTE TERZA

1. PROBLEMATICHE SPECIFICHE DELLA REVISIONE LEGALE NELLE PMI

Il fine della revisione legale è quello di esprimere un giudizio sul fatto che il bilancio sia redatto con chiarezza e rappresenti, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società.

A garanzia del livello di fiducia degli utilizzatori del bilancio sul giudizio espresso, il fatto che tale giudizio nasconde un'attività svolta in conformità di principi di revisione e principi deontologici specifici, condivisi a livello nazionale internazionale.

Il livello di sicurezza sale al crescere degli elementi probativi raccolti dal revisore. Il livello da raggiungere è tale da permettere la “ragionevole sicurezza” in merito all'assenza nel bilancio di errori significativi.

Le procedure di revisione da applicare variano in funzione delle dimensioni e della complessità dell'impresa.

Con la direttiva europea 2006/43/CE gli stati europei hanno iniziato il processo di armonizzazione in campo di procedure di revisione legale. Tale direttiva, ai punti 14 e 16 e all'articolo 26 prevede l'utilizzo generalizzato dei principi di revisione internazionale a tutte le imprese soggette a revisione legale. Questa introduzione fa nascere problematiche rilevanti per le piccole e medie imprese, spesso carenti di un sistema di controllo interno e in cui l'attività di revisione legale, svolta nella maggior parte dei casi dallo stesso collegio sindacale, si scontra tra esigenze di affidabilità del giudizio di revisione e problematiche inerenti l'applicazione dei principi di revisione internazionali alla struttura aziendale.

Alla luce del documento redatto dalla Commissione per lo studio per la statuizione dei principi di revisione dell'ODCEC nazionale su “L'applicazione dei principi di revisione internazionale alle imprese di dimensioni minori”, è interessante chiedersi se esistono o meno procedure semplificate di revisione legale per le piccole e medie imprese.

1.1 Definizione di Piccole e Medie Imprese

Si riporta di seguito la definizione di PMI resa nella nota interpretativa emanata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel febbraio 2012 “La definizione delle imprese di dimensione minori ai fini dell’applicazione dei principi di revisione internazionale”

a) Considerazioni qualitative

Il principio di revisione internazionale n. 200, “Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali”, paragrafo A 64 prevede che:

“Al fine di specificare le ulteriori considerazioni per la revisione contabile delle imprese di dimensioni minori, l’espressione “impresa di dimensioni minori” si riferisce ad un’impresa che generalmente possiede caratteristiche qualitative quali:

- la concentrazione della proprietà e della Direzione in un numero limitato di soggetti (spesso un singolo soggetto – può trattarsi di una persona fisica o di un’altra impresa che possiede l’impresa di dimensioni minori purché il proprietario presenti le relative caratteristiche qualitative);

- una o più delle seguenti caratteristiche:

- i. operazioni semplici e lineari;

- ii. semplicità delle registrazioni contabili;

- iii. un numero limitato di linee di attività e di prodotti nell’ambito delle singole linee di attività;

- iv. un numero limitato di controlli interni;

- v. un numero limitato di livelli direzionali responsabili di un’ampia gamma di controlli;

ovvero

- vi. un numero limitato di dipendenti, dei quali molti rivestono una molteplicità di funzioni.

Tali caratteristiche qualitative non sono né esaustive, né esclusive delle imprese di dimensioni minori, né sono necessariamente tutte presenti in tali imprese”.

b) Considerazioni quantitative

Il panorama nazionale e comunitario offre vari parametri quantitativi per definire la micro, piccola o media impresa.

Si ritiene che un utile punto di riferimento per l'identificazione delle imprese di dimensioni minori ai fini della revisione legale sia costituito dai limiti dimensionali previsti dall'articolo 27 del D.Lgs. n. 127/91 e successive modificazioni. Tale norma prende in considerazione tre limiti dimensionali:

- totale attivo dello stato patrimoniale;
- totale ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

Con riferimento alla revisione legale, e da un punto di vista quantitativo, possono essere identificate come imprese di dimensioni minori quelle imprese che, in base all'ultimo bilancio approvato, non superino due dei tre limiti dimensionali previsti dall'articolo 27 del D.Lgs. 127/91.

I citati limiti dimensionali possono essere calcolati come segue:

- totale delle attività;
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni: il totale della voce A1 - "Ricavi delle vendite e delle prestazioni";
- dipendenti medi occupati durante l'esercizio: i dipendenti medi dell'esercizio risultanti dalla nota integrativa del bilancio, aumentati da eventuali collaboratori non inclusi dall'impresa tra i dipendenti e necessari al normale funzionamento dell'attività aziendale (ad esempio contratti di collaborazione a progetto e lavoratori interinali).

c) Considerazioni conclusive

I principi di revisione internazionali forniscono una definizione in termini esclusivamente qualitativi di impresa di dimensioni minori e l'obiettivo di indicare delle soglie quantitative può portare a risultati esclusivamente indicativi e non certo ad una tipizzazione. Tuttavia, osservando le caratteristiche delle imprese italiane si può concludere che possono essere considerate imprese di dimensioni minori:

- le imprese italiane che non superano due dei tre limiti dimensionali di cui all'articolo 27 del DLgs n. 127/91 e successive modificazioni;

- le imprese che eccedano i limiti dimensionali di cui al punto precedente qualora possiedano le caratteristiche qualitative precisate al punto a).

La valutazione delle caratteristiche qualitative delle impresa è oggetto di giudizio professionale del revisore.

Tale valutazione sarà documentata nelle carte di lavoro¹¹¹.

2. CASE STUDY

Per cercare di rispondere alla domanda : “esistono procedure semplificate di revisione legale per le piccole e medie imprese?” è stata scelta una popolazione di riferimento, estratto un campione in base a stabiliti criteri, somministrato un questionario e analizzato le risposte ottenute.

2.1 Metodologia

L'indagine è stata condotta su due fronti, effettuando due campionamenti statistici. Sono state individuate due popolazioni, una di numero finito e conosciuto, l'altra di cui si conosce solo il numero iniziale ma non si conosce il reale potenziale.

Da ogni popolazione è stato estratto un campione seguendo criteri differenti, e a ciascun campione è stato sottoposto un questionario.

I dati contenuti nelle risposte sono stati analizzati con l'ausilio di metodi statistici ed è stata sviluppata una legge unitaria di comportamento, in base alla quale sono state formulate le conclusioni.

2.2 La scelta della popolazione

La presente ricerca si attende di poter dare un giudizio sulla reale applicazione dei principi di revisione internazionale ai bilanci delle piccole e medie imprese, nonché di evidenziare eventuali semplificazioni o scorgere nuove problematiche applicative.

¹¹¹ CNDCEC, *La definizione delle imprese di dimensione minori ai fini dell'applicazione dei principi di revisione internazionale*, Febbraio 2012

La popolazione di riferimento è tratta geograficamente dal territorio della provincia Pistoiese e dal territorio dell'Empolese – Valdelsa, per questo motivo i risultati trovati su uno spazio territoriale limitato **non** saranno considerati estendibili come regola all'insieme delle piccole e medie imprese del territorio italiano.

L'analisi è svolta su due tipologie di popolazione diverse tra di loro sia per provenienza geografica che per composizione.

Popolazione 1

La popolazione chiamata "POPOLAZIONE 1" è costituita da tutte le società di capitali iscritte al registro delle imprese di Pistoia alla data del 31 dicembre 2011, popolazione poi aggiornata con i dati del I semestre 2012. La scelta di questa popolazione è stata possibile grazie alla disponibilità della Camera di Commercio di Pistoia nel fornire gratuitamente i dati.

La "POPOLAZIONE 1" si compone di 9072 società di capitali iscritte al Registro delle Imprese di Pistoia per presenza nel territorio pistoiese della sede sociale e/o di una o più unità locali.

Popolazione 2

La popolazione chiamata "POPOLAZIONE 2" è costituita da dottori commercialisti e ragionieri commercialisti iscritti all'associazione professionale "Associazione Commercialisti Circondario Empolese Valdelsa – ACCEVE" questa popolazione è di numero illimitato in quanto ogni membro dell'associazione può avere un diverso numero di incarichi di revisione legale all'interno di imprese. Inoltre la popolazione insiste principalmente sul territorio empoiese, ma si può estendere altrove, in quanto ogni membro dell'associazione può avere incarichi di revisione legale per società con sede fuori dal territorio di appartenenza dell'associazione.

2.3 La formazione del campione

Per ogni popolazione è stato costruito un campione statistico. Per la POPOLAZIONE 1 il metodo campionario è stato scelto nel modo seguente: estrazione delle prime 25 società per azioni e delle prime 25 società a responsabilità limitata, ordinate per capitale sociale decrescente. Successivamente l'indagine si è estesa alle seconde 25 società per azioni e alle seconde 25 società a responsabilità limitata, sempre scelte per importanza di capitale decrescente. Dopo la seconda estrazione, valutati i questionari restituiti compilati, e valutate le

risposte ottenute in merito ai dati dimensionali, per accertare l'aderenza con la definizione di piccola e media impresa, è stato necessario estrarre un nuovo campione formato da tutte le spa con la sola sede nella provincia di Pistoia e da tutte le srl con la sola sede nella provincia di Pistoia e capitale sociale superiore a 120.000€.

Per la POPOLAZIONE 2, il campione è formato da tutta la popolazione per tanto il questionario è stato somministrato come news-letter a tutti gli associati.

Per la costruzione dei campioni si veda l'allegato 1.

2.4 La costruzione del questionario

Il questionario è costituito da due parti. La prima parte di tipo descrittivo, serve a valutare l'aderenza della società alla definizione di piccola e media impresa riportata nel paragrafo 1.1 della terza parte. Considerando che il campione selezionato potrebbe non essere composto da società classificate come Pmi, si è reso necessario strutturare una parte del questionario in modo da valutare le tipologie di società e non inficiare i dati ottenuti.

La seconda parte del questionario riporta domande specifiche per le singole procedure di validità richieste dall'allegato 12 al documento "L'applicazione dei principi di revisione internazionale alle imprese minori" reso pubblico dall' ODCEC. Si è quindi proceduto a chiederle all'organo di controllo societario direttamente (POPOLAZIONE 2), o per tramite della società (POPOLAZIONE 1), l'effettivo svolgimento delle procedure di validità indicate dal documento citato.

Una volta costruito, il questionario è stato somministrato per la POPOLAZIONE 1 utilizzando la posta ordinaria, per la POPOLAZIONE 2 utilizzando la posta mail.

Le risposte sono pervenute per fax e per mail.

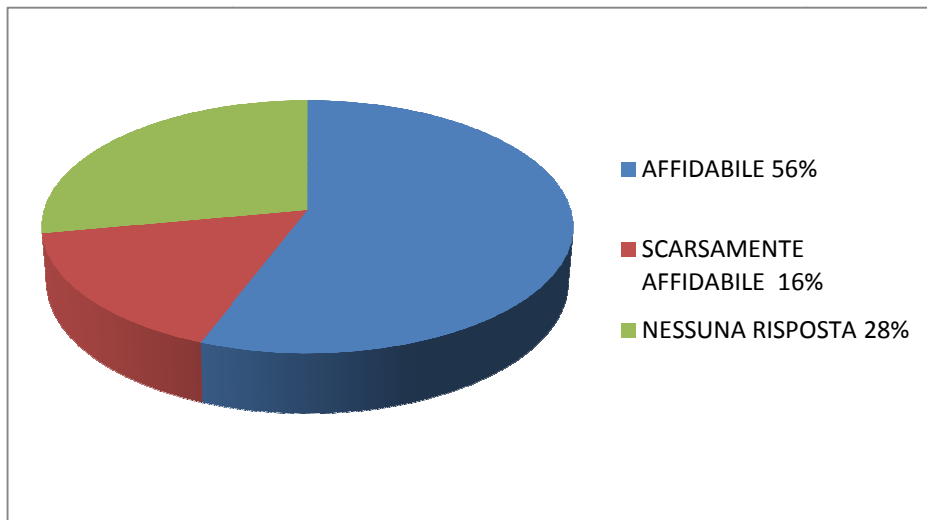
Ogni questionario è stato trattato nel rispetto della legge in materia della privacy e nel pieno anonimato.

Per la costruzione dei questionari si veda l'allegato 2.

2.5 Analisi delle risposte

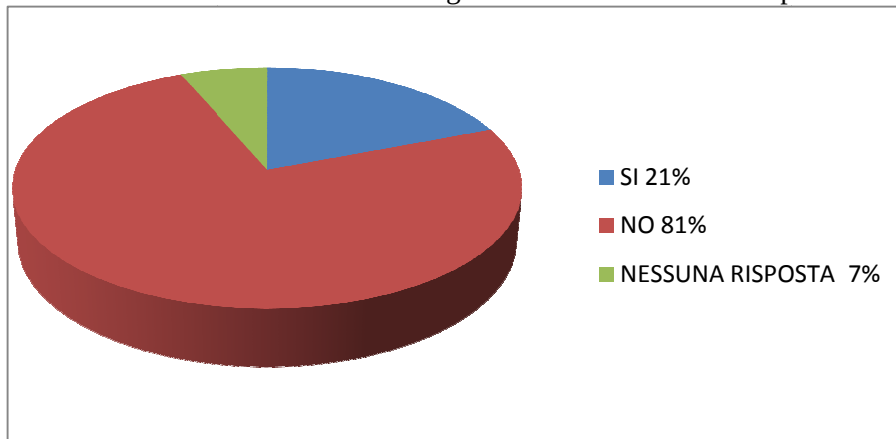
Le risposte ottenute (allegato 3) sono state trattate con grafici e formule statistiche al fine di trovare una legge di comportamento condivisa dal campione.

In generale il sistema di controllo interno è stato valutato complessivamente affidabile.

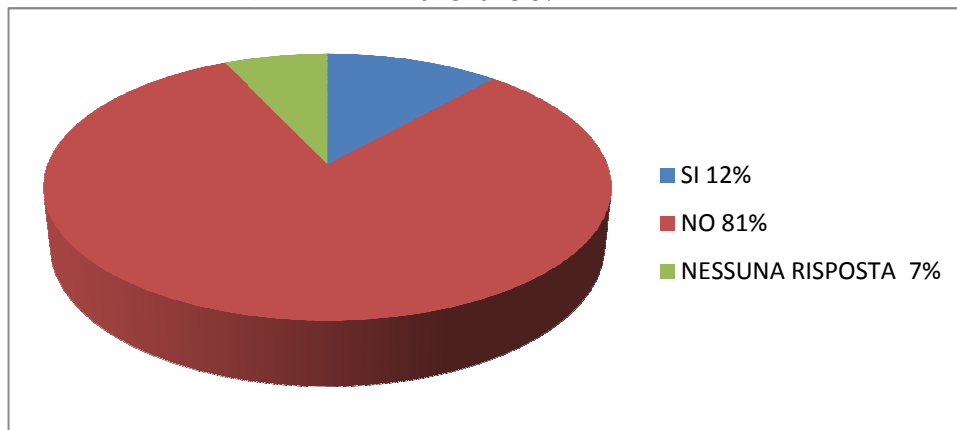


Di seguito, si analizzano, per ciascuna domanda, le risposte ottenute:

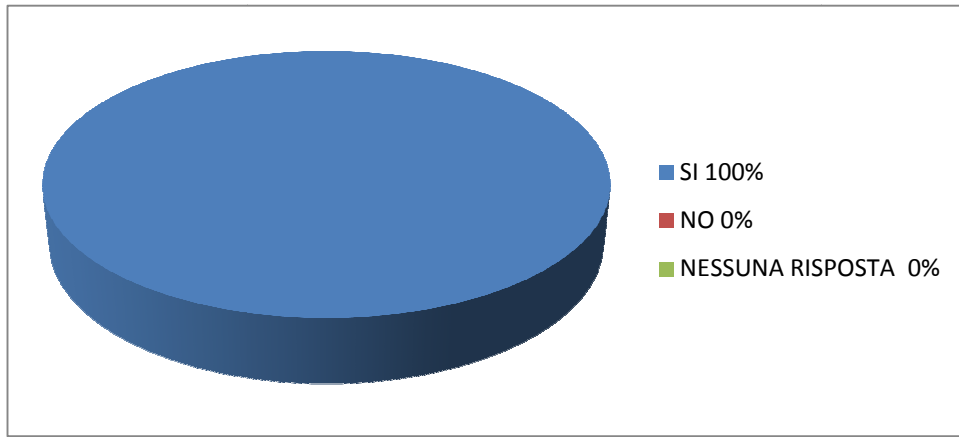
sono stati effettuati rilievi sull'area magazzino durante le verifiche periodiche?



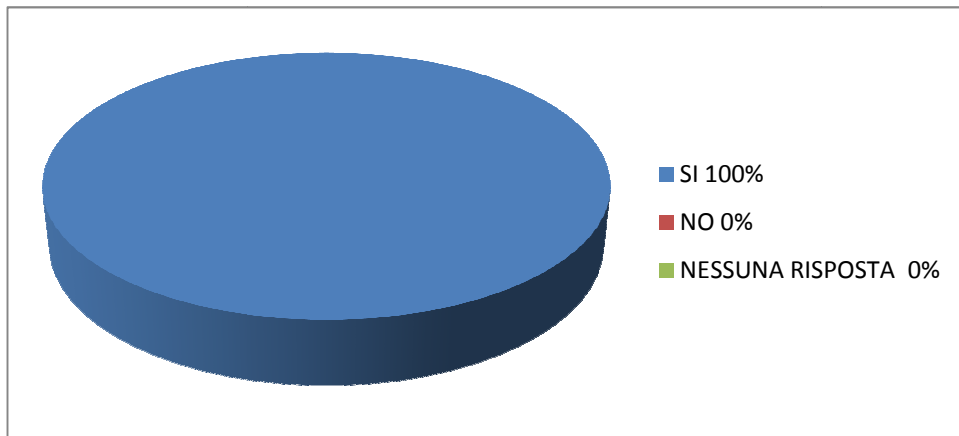
sono stati effettuati rilievi/richiami di informativa sull'area magazzino nella relazione al bilancio?



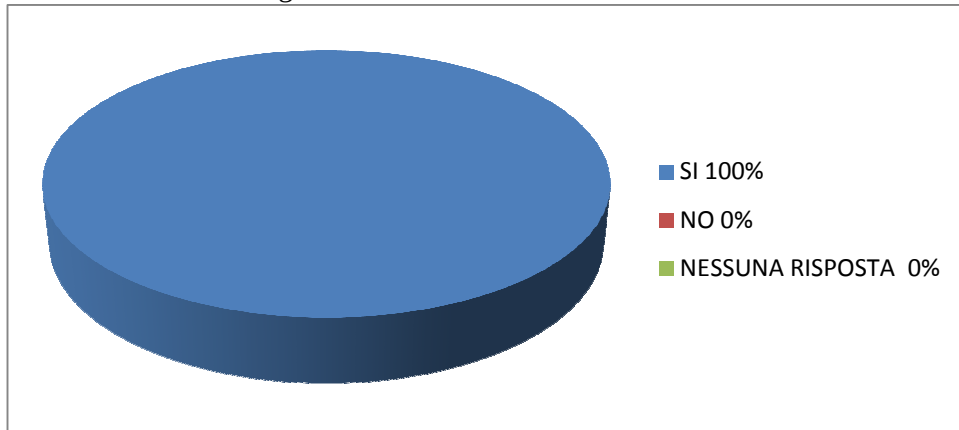
il revisore ha accertato l'esistenza e il rispetto delle procedure di inventario?



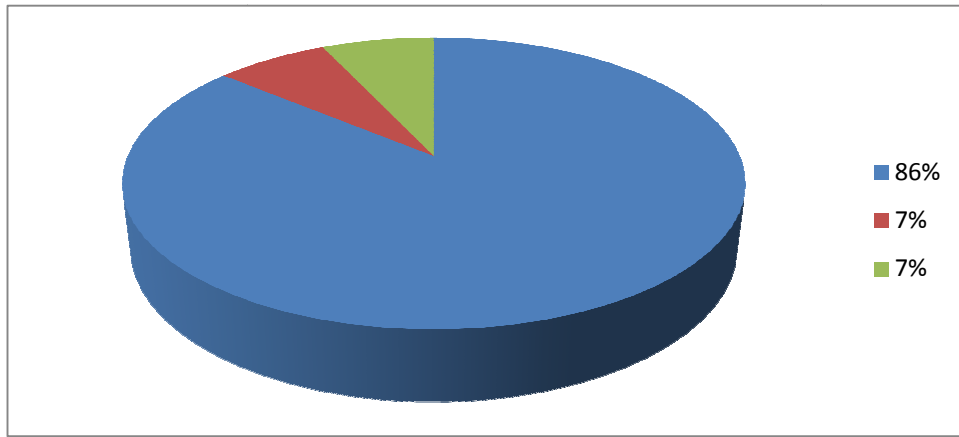
il revisore ha richiesto e ottenuto il tabulato di magazzino valorizzato alla data della verifica?



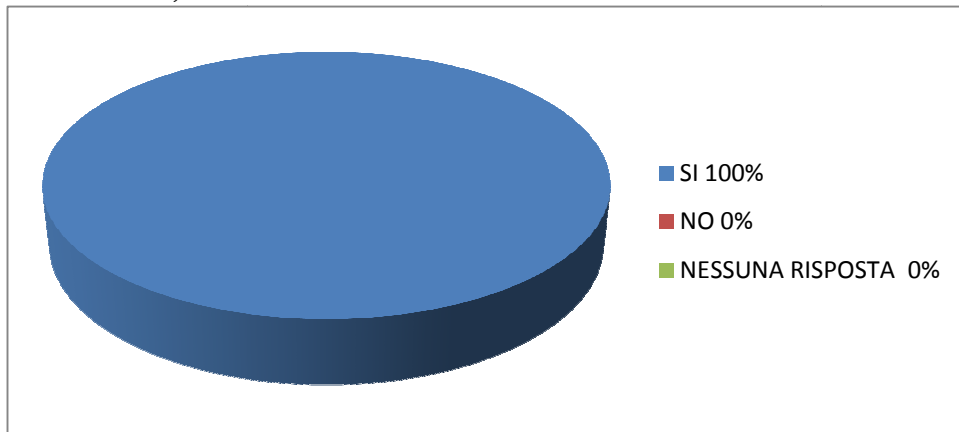
il revisore ha effettuato la conta fisica selezionando un campione di codici dal tabulato di magazzino valorizzato fornito dalla società?



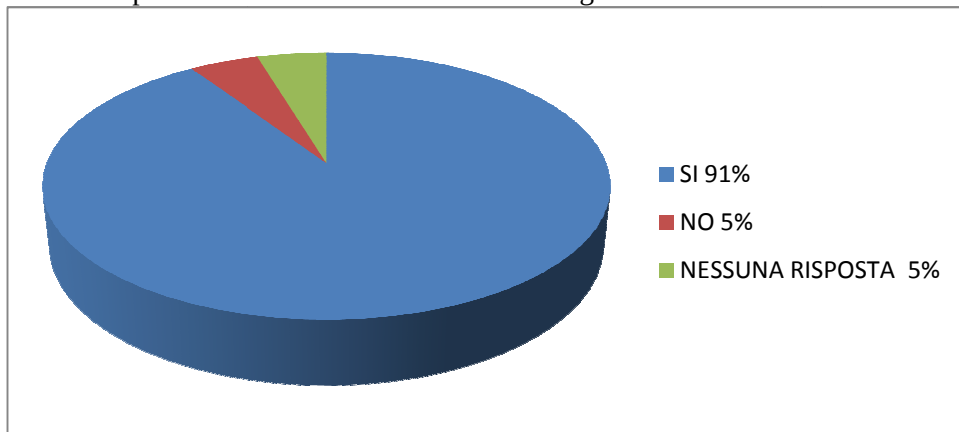
il revisore ha riscontrato le conte di cui al punto precedente con quelle effettuate dai dipendenti della società?



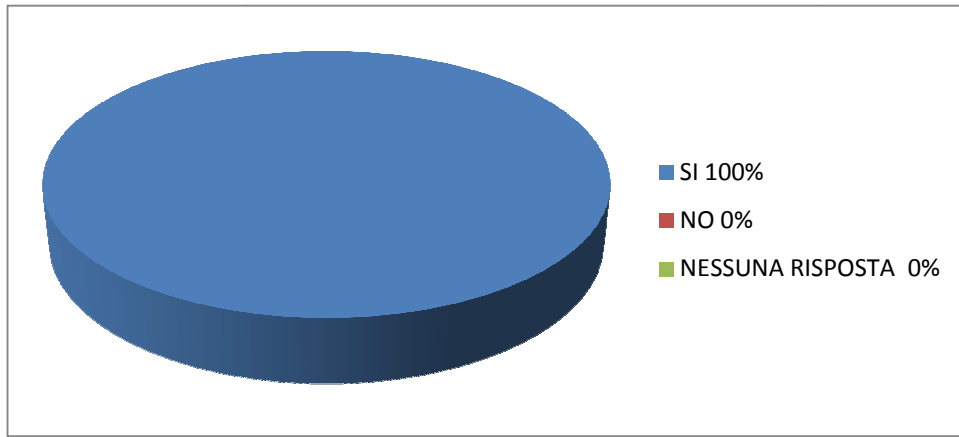
se si, in caso discordanza è stata effettuata una seconda conta?



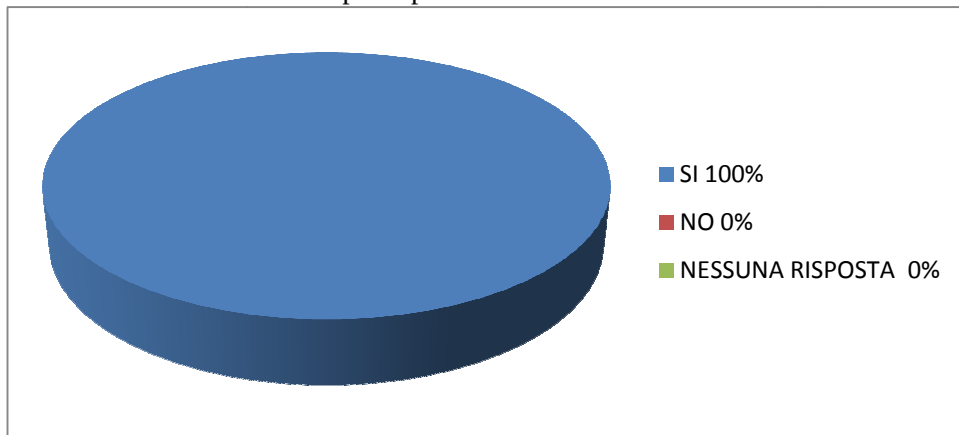
il revisore ha selezionato alcune merci e ha proceduto alla loro conta, verificandone la corrispondenza con i dati nel tabulato di magazzino valorizzato fornito?



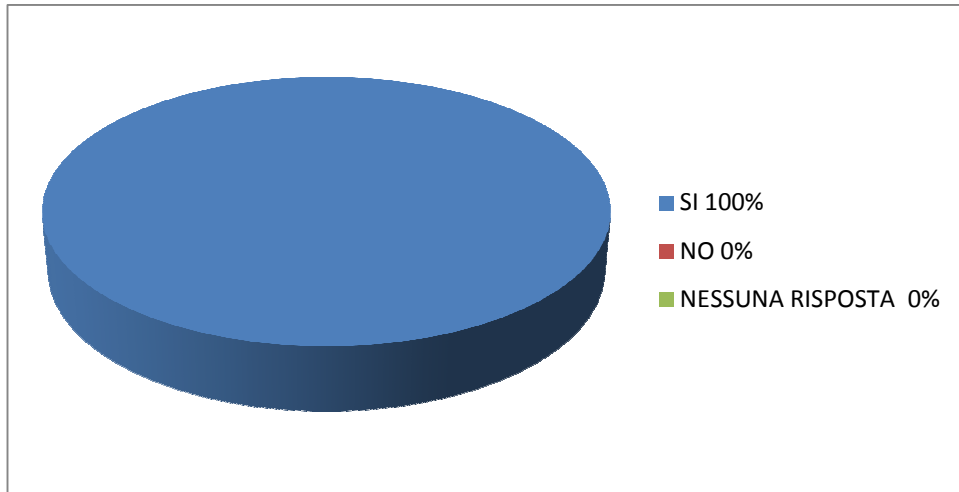
se l'inventario è stato effettuato in prossimità della chiusura dell'esercizio, è stata verificata dal revisore, tramite l'analisi di documentazione di supporto, il corretto raccordo tra le quantità esistenti alla chiusura dell'esercizio e le quantità riscontrate in sede di inventario?



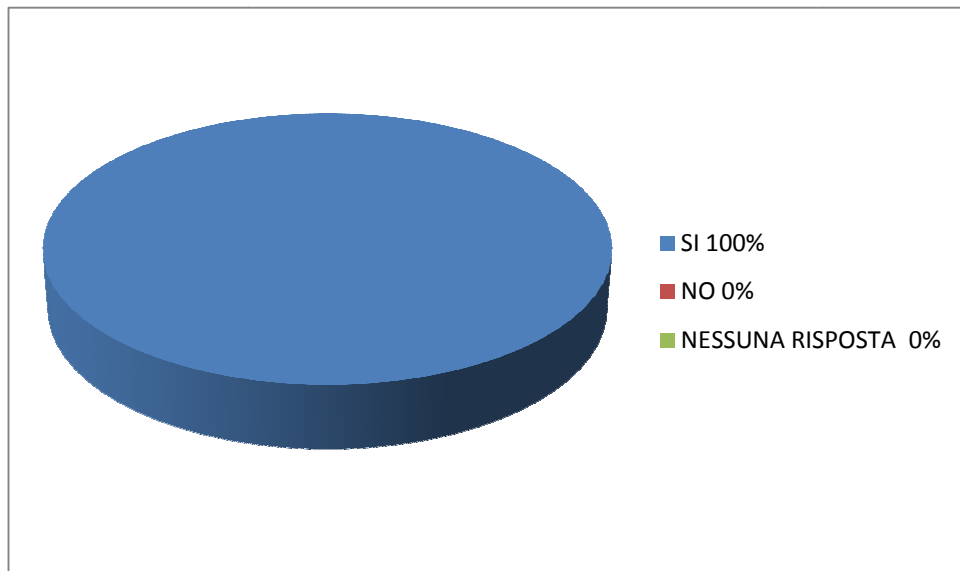
il revisore ha verificato a campione la correttezza del metodo di determinazione del costo, del valore di mercato e del confronto tra le due grandezze, secondo quanto stabilito dai principi contabili e dal codice civile?



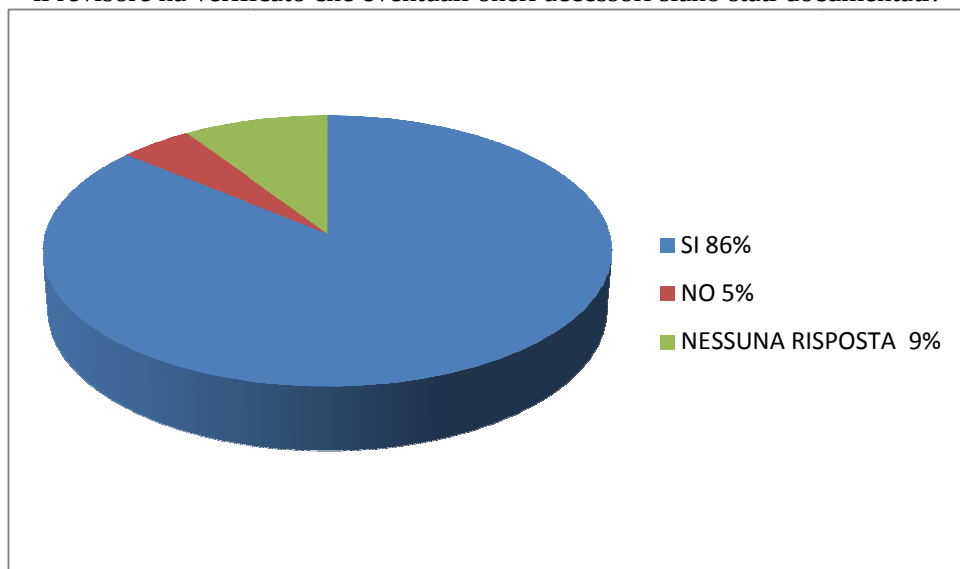
il revisore ha verificato che il metodo del costo sia stato determinato correttamente?



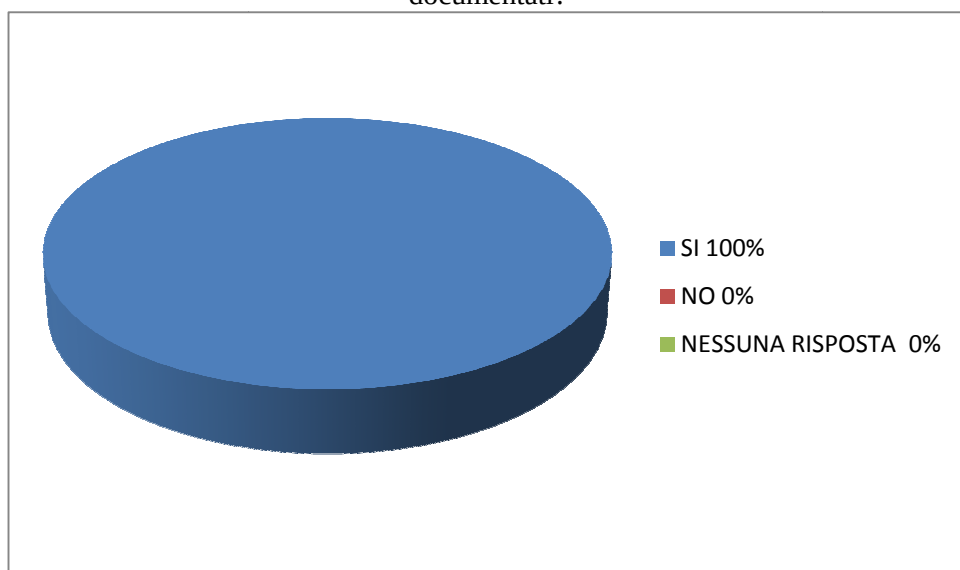
il revisore ha verificato a campione che i costi e le quantità utilizzate nel calcolo siano documentate da fatture, documenti di trasporto, ...?



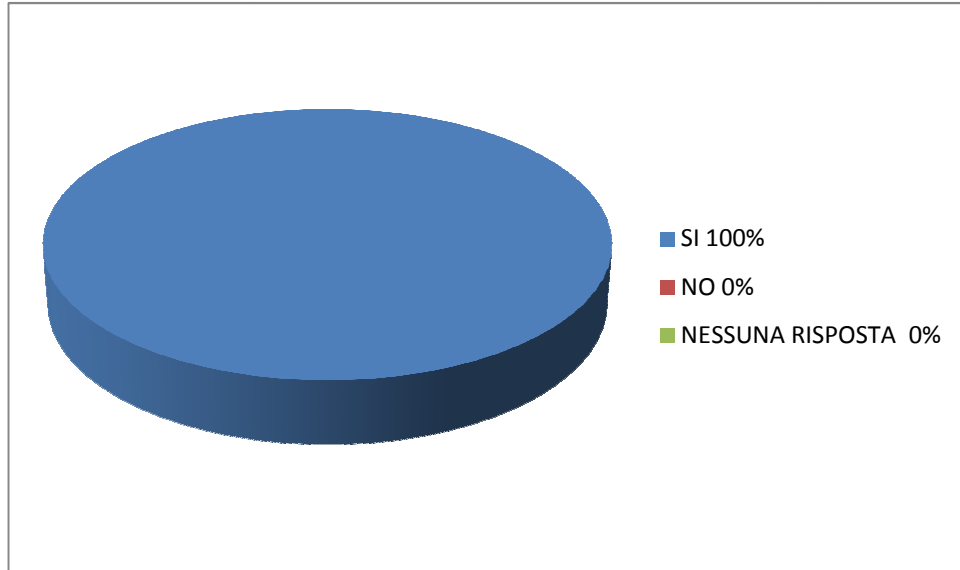
il revisore ha verificato che eventuali oneri accessori siano stati documentati?



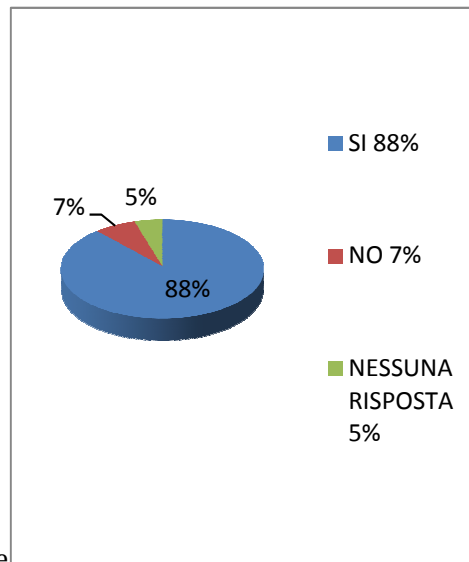
il revisore ha verificato che i costi diretti utilizzati siano determinati correttamente e documentati?



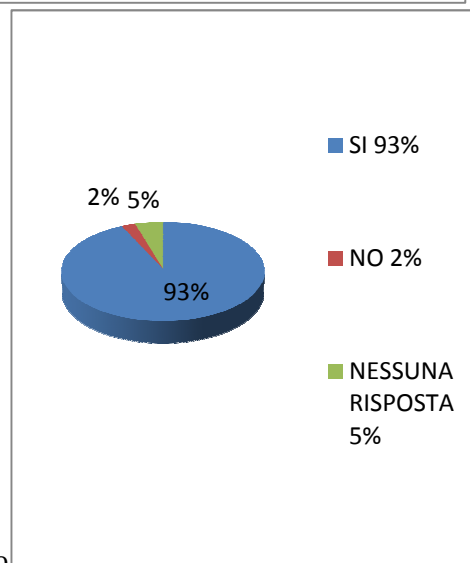
il revisore ha verificato che i costi indiretti e generali di produzione siano correttamente attribuiti e documentati?



il revisore ha verificato la corretta determinazione del valore di mercato per il confronto con il costo:

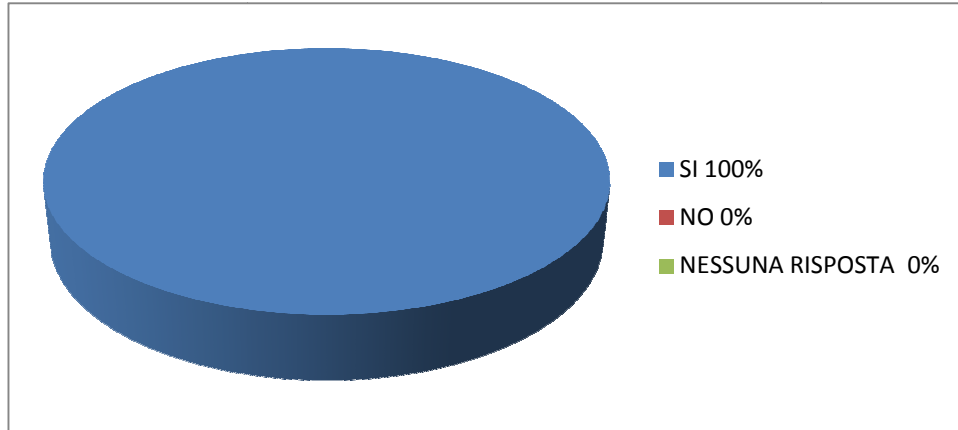


di sostituzione

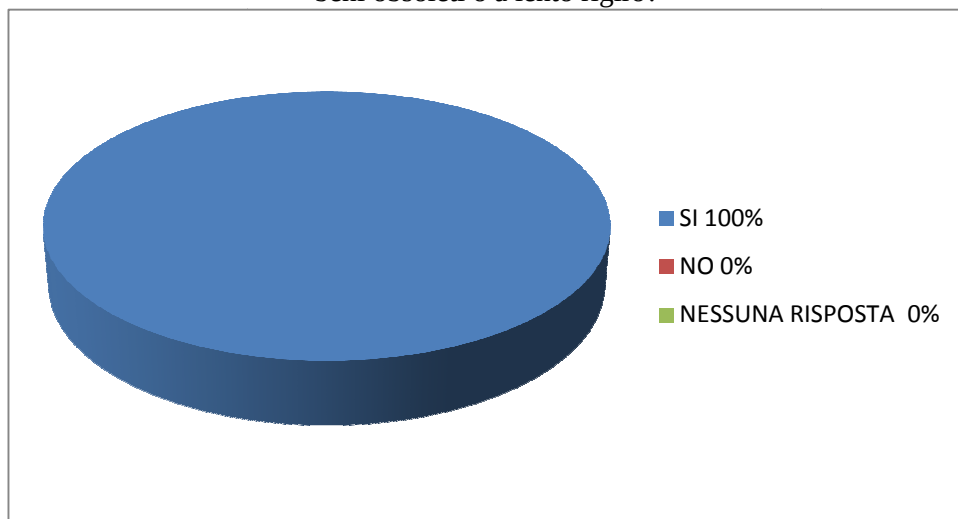


valore di realizzo

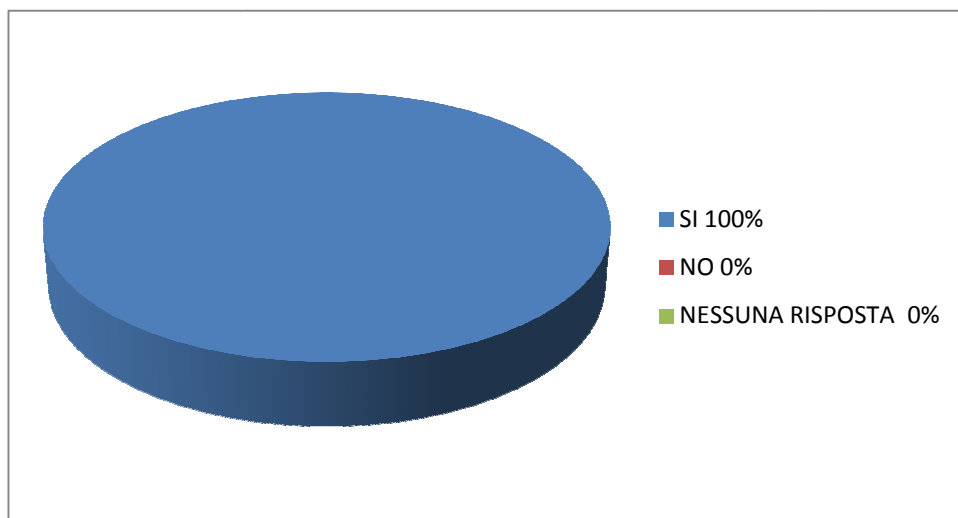
il revisore ha verificato che la valutazione sia avvenuta al minore tra costo e mercato?



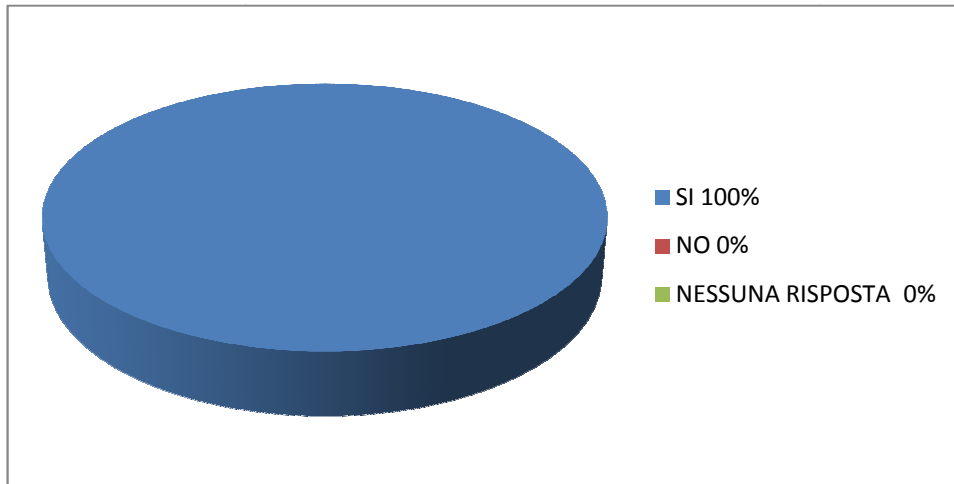
Il revisore ha discusso con i responsabili e gli amministratori la necessità di svalutare i beni obsoleti o a lento rigiro?



Qualora la società abbia provveduto a svalutare i beni obsoleti o a lento rigiro, il revisore ha verificato il metodo di determinazione del fondo svalutazione magazzino e la sua congruità?



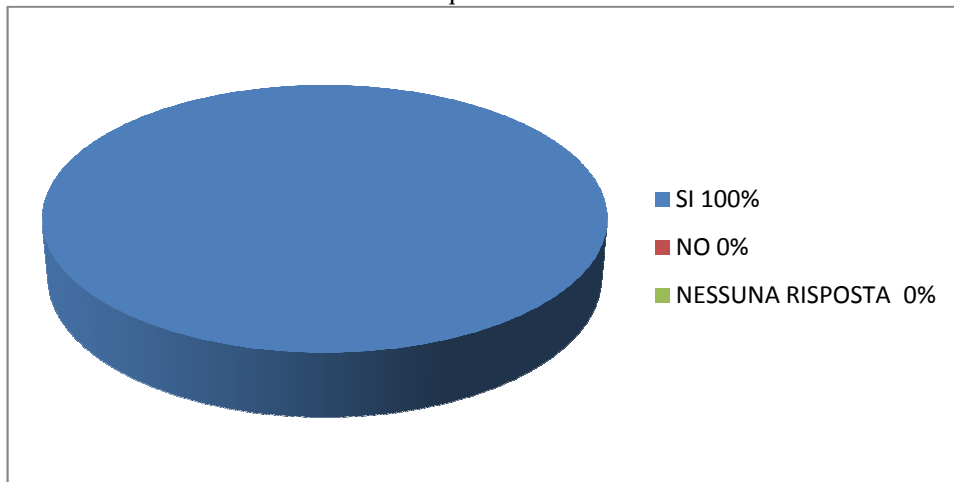
Il revisore ha verificato a campione il rispetto della competenza di periodo per i costi e i ricavi connessi alle entrate ed alle uscite della merce?



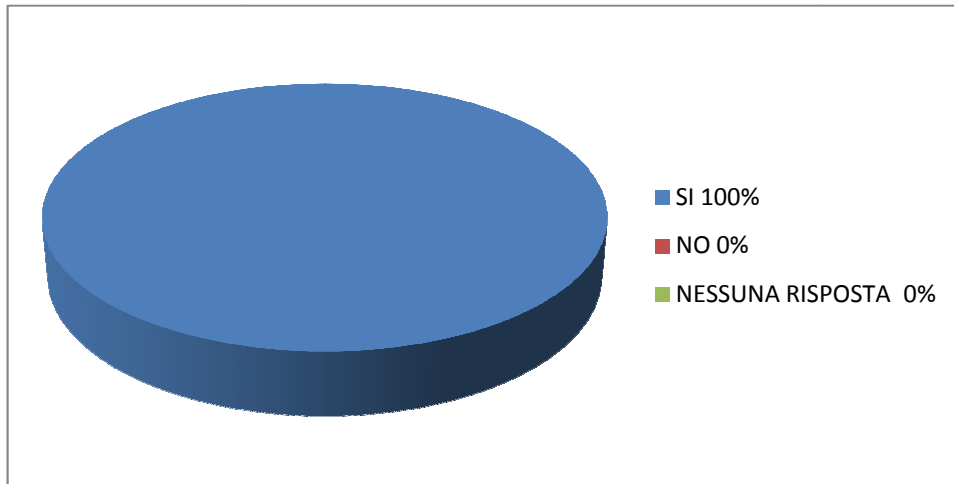
Il revisore ha selezionato un campione di documenti costituito da:
 gli ultimi _____ documenti di entrata e di uscita da ogni magazzino per
 l'esercizio in chiusura
 i primi _____ documenti di entrata e di uscita da ogni magazzino per il nuovo
 esercizio
 le prime _____ fatture di acquisto e di vendita per il nuovo esercizio

VALORE	
MEDIO	19
MEDIANA	10
MEDIA	
DEVIATA	17
DEVIAZIONE	
STANDARD	16
MODA	10

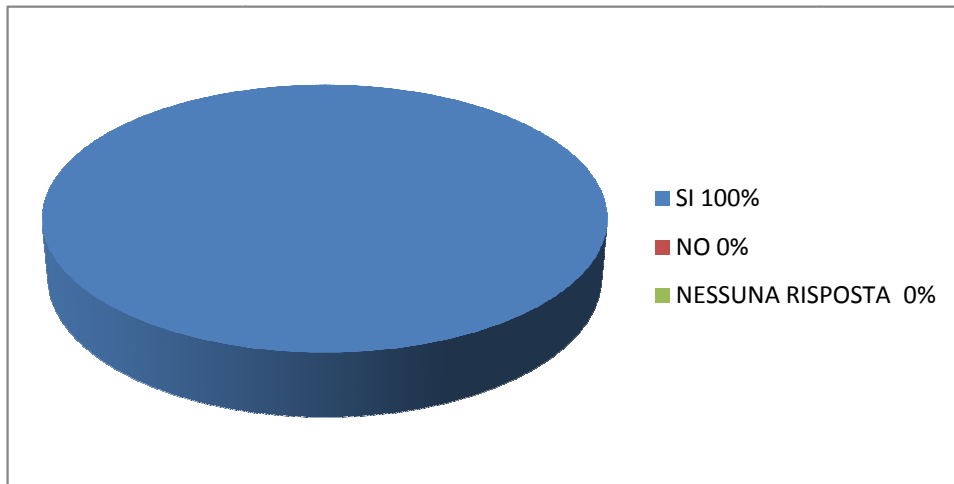
Per ogni documento di entrata e di uscita selezionato, il revisore è risalito alla relativa
 fattura di acquisto e di vendita?



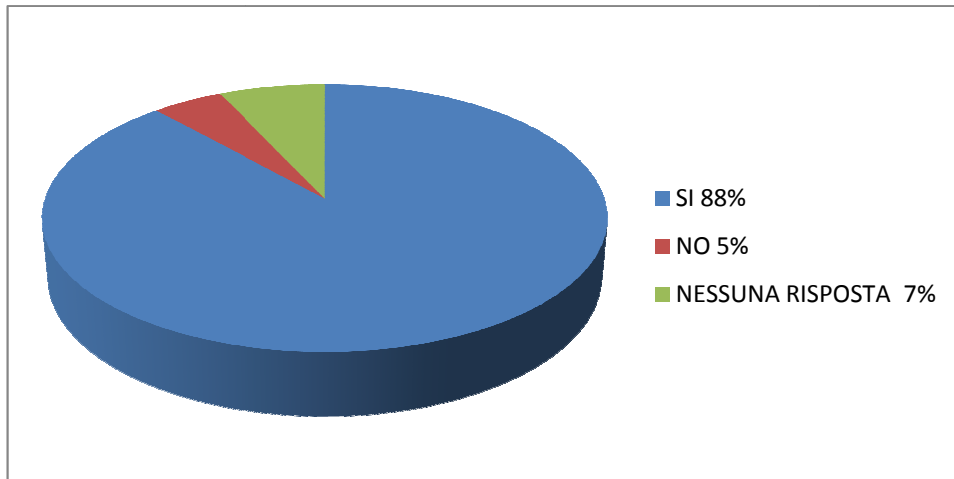
Per ogni fattura selezionata, il revisore è risalito al relativo documento di entrata e di
 uscita?



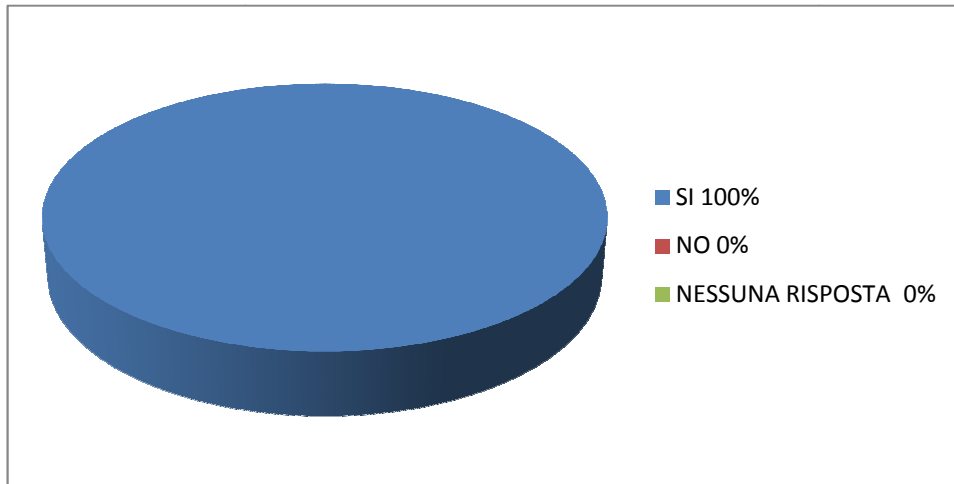
Per ogni documento il revisore ha verificato il rispetto del principio della competenza per i movimenti di carico e di scarico di magazzino e per i costi ed i ricavi corrispondenti?



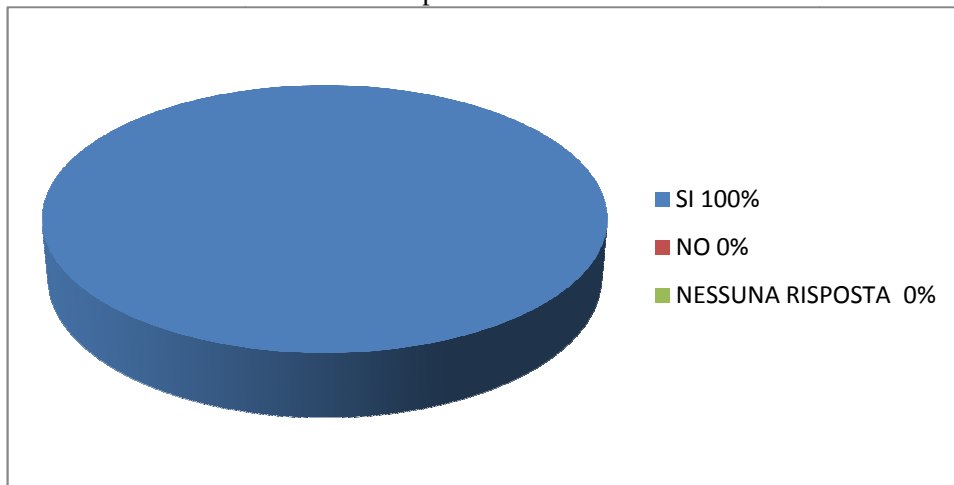
Il revisore ha accertato la continuità di applicazione nel tempo di Principi Contabili omogenei o, in caso contrario, il rispetto del Principio Contabile sui cambiamenti di criterio?



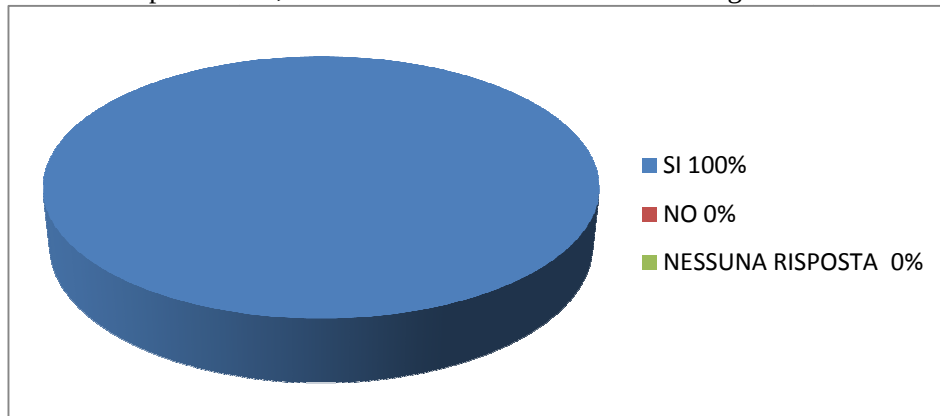
Il revisore ha verificato la corretta classificazione e rappresentazione in bilancio?



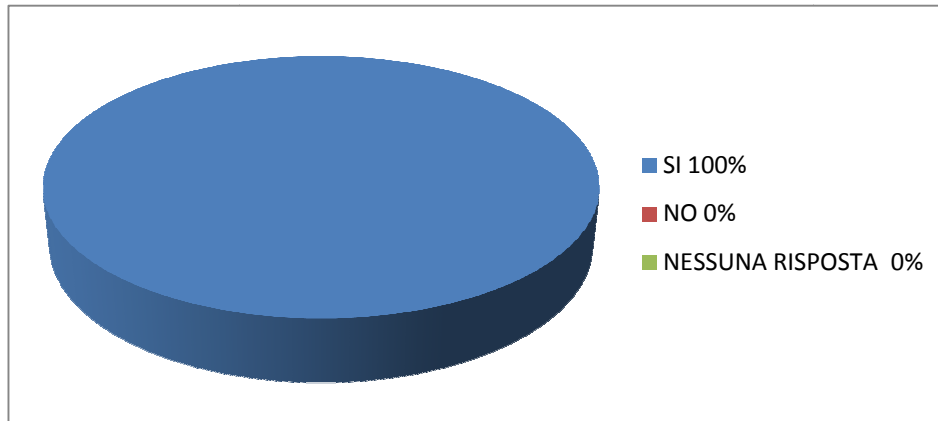
Il revisore ha verificato che l'informativa fornita in nota integrativa sia completa, accurata e che corrisponda alle risultanze contabili?



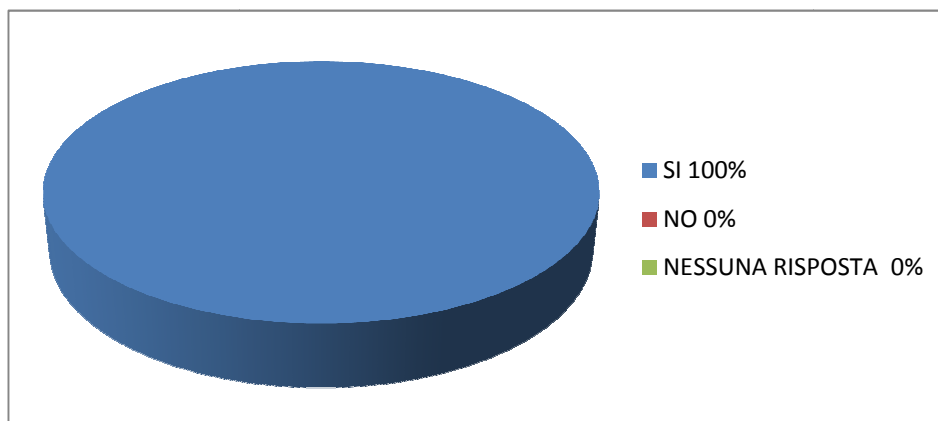
Il revisore ha effettuato la quadratura dei saldi iniziali con le carte di lavoro dell'esercizio precedente, e dei saldi finali con il tabulato di magazzino valorizzato?



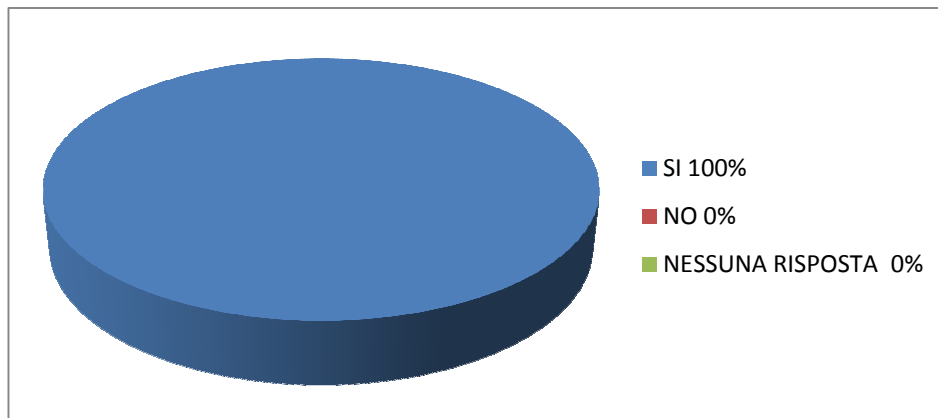
Il revisore ha calcolato la variazione delle rimanenze finali e ha verificato l'importo iscritto dalla società a conto economico?



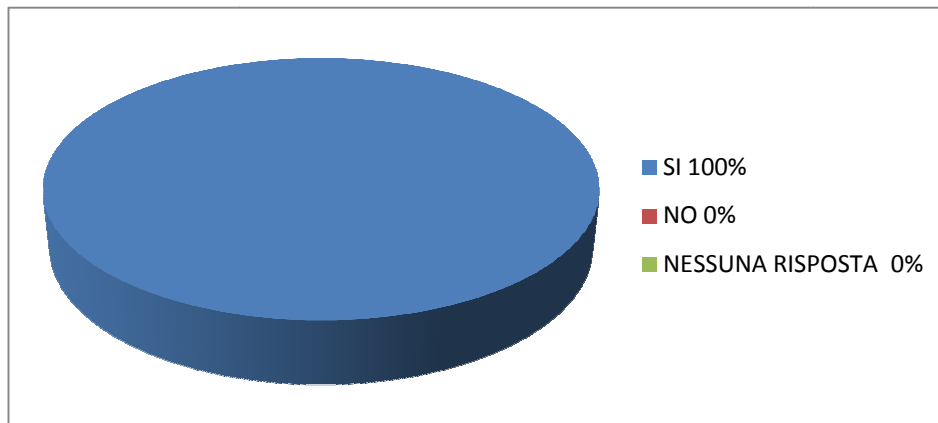
Il revisore ha selezionato un campione di depositari e di terzisti ed ha inviato le richieste di conferma delle giacenze detenute, richiedendo di indicare nella risposta le quantità loro risultanti?



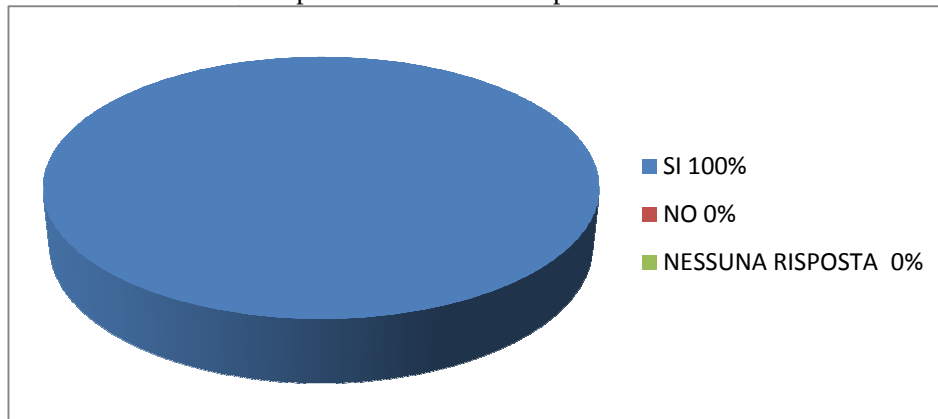
Il revisore ha provveduto a riconciliare la risposta ottenuta con quanto riportato dalla società nel tabulato di magazzino?



Il revisore ha esaminato la documentazione relativa agli acconti a fornitori iscritti in bilancio verificandone la recuperabilità?



Il revisore ha provveduto ad inviare le lettere di richiesta relative a beni di terzi detenuti presso la società sottoposta a revisione?



numero di ore dedicate alla revisione dell'area magazzino

VALORE	
MEDIO	20
MEDIANA	20
MEDIA	
DEVIATA	20
DEVIAZIONE	
STANDARD	20
MODA	20

Il comportamento del campione è il seguente: il revisore ha valutato il sistema di controllo interno affidabile e l'area di magazzino non è stata oggetto di rilievi specifici. Il revisore ha presenziato alle procedure di inventario fisico, richiedendo il tabulato delle merci ed effettuando controlli a campione per verificare la correttezza della conta fisica delle merci e l'aderenza del tabulato ai dati reali. Il revisore ha valutato la corretta valutazione del magazzino verificando il costo delle rimanenze e il valore di mercato. Successivamente ha poi proceduto ad analizzare i beni obsoleti ed a valutare la congruità del fondo svalutazione magazzino. Il revisore ha verificato il ciclo di magazzino con l'analisi documentale, i principi contabili utilizzati e l'esistenza e la completezza dei magazzini presso terzi attraverso la richiesta di

conferme esterne. Il revisore ha dedicato mediamente venti ore alla verifica dell'area magazzino e per quanto riguarda la materialità si riscontra un calcolo di materialità generale e non di materialità per singola posta.

3. CENNI ALLA REVISIONE DELLE RIMANENZE DI MAGAZZINO

3.1. L'organizzazione del lavoro di revisione contabile

Con riferimento alla revisione del bilancio, in generale, e a quella delle giacenze di magazzino, in particolare, occorre tener presente la metodologia e l'organizzazione del lavoro di revisione, con particolare riferimento alle carte di lavoro.

Gli elementi che costituiscono, normalmente, ciascuna carta di lavoro sono: l'identificazione dell'azienda, la data del bilancio in esame, la firma di chi ha svolto il lavoro (o la sigla), la data in cui il lavoro è stato svolto, la numerazione secondo un indice prestabilito, un titolo che ne sintetizza il contenuto, la firma di chi ha rivisto il lavoro. Se le carte di lavoro sono state predisposte dal personale dell'azienda revisionata è necessaria anche l'indicazione “ redatta dall'azienda ” o altra equivalente.

Le carte di lavoro, al fine di facilitare l'accesso alle informazioni in esse contenute, sono suddivise in:

- carte di lavoro ad uso pluriennale;
- carte di lavoro ad uso corrente.

Le informazioni contenute nelle prime sono quelle che hanno rilievo anche per le revisioni successive; quelle contenute nelle carte di lavoro ad uso corrente hanno specifica rilevanza solo per il bilancio oggetto di revisione.

Le carte di lavoro ad uso pluriennale riguardano:

- a) i dati storici di base dell'azienda (atto costitutivo, statuto, organigramma dell'azienda, elenco dei principali soci e dei libri sociali);
- b) i principali accordi stipulati e, in particolare, in sede di revisione delle rimanenze, i contratti più importanti relativi ad acquisti o vendite di prodotti;
- c) le informazioni sul sistema di controllo interno e sui principi contabili adottati;
- d) le informazioni sulle componenti storiche del bilancio e, in particolare, i dati per la valutazione a LIFO delle rimanenze di magazzino;

e) le informazioni di carattere tributario.

Le carte di lavoro ad uso corrente, invece, possono rivelarsi utili per il gruppo di lavoro cui è stato affidato per la prima volta l'incarico di revisione del bilancio di una determinata azienda.

Si tratta, in effetti, di documenti quali:

- a) una copia della relazione di revisione emessa dal precedente revisore;
- b) un pro-memoria, da questi emesso, degli aspetti da considerare nella revisione dell'esercizio successivo;
- c) tutta la documentazione relativa alla pianificazione del lavoro svolto, alla valutazione in merito all'affidabilità del sistema di controllo interno;
- d) il programma di lavoro utilizzato nel corso della precedente revisione¹¹².

Ma le carte di lavoro non sono l'unico strumento a disposizione del “ team ” di revisione, che può anche prendere visione della corrispondenza della società, della “Management letter” e dei “dossier” dell'anno precedente.

La “Management letter” o lettera alla direzione è un documento che contiene le osservazioni che, nel corso della revisione precedente, sono state portate a conoscenza della direzione per migliorare il controllo interno e per rilevare gli eventuali scostamenti dai principi contabili.

I “dossier”, invece, sono dei raccoglitori di documenti, di prospetti, di dichiarazioni e lettere, nonché di fogli di lavoro redatti durante la revisione.

I “dossier” più importanti sono quello “permanente”, che raccoglie la storia della società, il “dossier delle imposte”, che può fornire utili informazioni sull'andamento della società e sulle implicazioni degli effetti fiscali sulla revisione; il “ dossier delle procedure ” che aiuta il revisore a comprendere il modo in cui avvengono le transazioni all'interno dell'azienda cliente²⁶.

Infine vi sono due dossier, elaborati ogni anno nel corso di ciascuna revisione e che sono il “ dossier generale ” e quello “ corrente ”.

Il “ dossier generale ” è il principale strumento di lavoro per il senior e per i responsabili del gruppo di revisione: in esso sono riportate tutte le informazioni relative alla conduzione del lavoro, nonché tutti i problemi incontrati e che dovranno essere oggetto di analisi.

¹¹² Poiché il lavoro di revisione si basa su metodologie e tecniche ormai simili in tutto il mondo, un revisore può verificare il lavoro di qualsiasi collega senza problemi. E' avvenuta, infatti, la standardizzazione degli strumenti utilizzati nella revisione per opera delle più importanti società multinazionali di revisione, per permettere la verifica delle carte di lavoro prodotte dai propri uffici di revisione, ovunque si trovino. Per approfondimenti si veda PESENATO, I Dossier, cap. XI, in Revisione contabile e certificazione del bilancio, Cedam (1992).

Il “ dossier corrente ”, invece, raccoglie ed elenca tutte le poste di bilancio da verificare. Prima di procedere con la revisione vera e propria il senior incontra il manager della società per discutere la strategia della revisione e tutti gli aspetti che possono essere ritenuti necessari per l'esecuzione dell'incarico.

Successivamente il “ team ” di revisione analizza un bilancio intermedio, redatto, cioè, prima della fine dell'esercizio e confronta i dati ad esso relativi con quelli di un bilancio omogeneo dell'anno precedente. Tale analisi comparativa, chiamata anche “analytical review”¹¹³, mira ad accertare che non si siano verificati fatti o scostamenti rilevanti da un anno all'altro, in particolare per quanto riguarda il conto profitti e perdite. E' evidente che, nel caso in cui siano oggetto di specifico interesse le giacenze di magazzino, sarà necessario esaminare le voci relative alla variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, nonché quelle relative alle variazioni di rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti. Se si dovessero, infatti, riscontrare incrementi o decrementi delle giacenze di magazzino, occorrerebbe indagarne le cause per poterle attribuire ad una riduzione o ad un'espansione dell'attività produttiva o semplicemente alla modifica del criterio di valutazione adottato per le giacenze, nel passare da un esercizio all'altro.

Ad ogni modo, tutti i dati di bilancio esaminati nel corso dell' analytical review devono essere opportunamente commentati, dal senior o dal dirigente del gruppo di lavoro. Segue la pianificazione mirata del lavoro di revisione, con la quale si entra nel vivo della revisione: in tale fase il gruppo di lavoro si riunisce per discutere l'approccio da dare al lavoro.

A tal proposito si elabora un prospetto pro-memoria, chiamato anche check list, nel quale sono identificate le aree critiche da esaminare in seguito.

A sostegno di tale fase di pianificazione il gruppo di lavoro deve predisporre¹¹⁴ importanti “ carte di lavoro ”, costituite dai seguenti documenti:

- 1) note sugli effetti che le condizioni economiche generali possono avere sulla situazione aziendale;
- 2) note o estratti di studi sul settore in cui opera l'azienda in esame;
- 3) note sull'organizzazione aziendale;
- 4) analisi preliminare del bilancio (o analytical review);
- 5) note sulla strategia di revisione da seguire;
- 6) note sulla valutazione preliminare delle caratteristiche generali del sistema

¹¹³ Per approfondimento sull'analytical review si veda, in particolare, PESENATO, cap.XXIII, Revisione contabile e certificazione di bilancio, Cedam, 1993

¹¹⁴ Lo prevedono espressamente le Norme tecniche di svolgimento della revisione contabile, doc. n. 1 e doc. n. 4, redatte dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri, Giuffrè, Napoli.

di controllo interno.

Lo studio e la valutazione del sistema di controllo interno aziendale rappresentano, come già detto, le due fasi fondamentali della revisione di bilancio e in particolare di quella delle rimanenze: in genere, tali fasi sono ampiamente documentate sulle stesse carte dove il sistema è descritto. La documentazione della rilevazione del sistema di controllo interno normalmente assume la forma di:

- descrizione del sistema in forma narrativa;
- diagrammi di flusso¹¹⁵;
- questionari;
- manuali di procedure;
- ogni altra forma in cui il sistema sia descritto dall'azienda o rilevato dal revisore.

Le carte di lavoro che, invece, evidenziano i riflessi della valutazione del sistema di controllo interno sul programma di lavoro, descrivono: gli aspetti positivi e negativi del sistema (in particolare, i punti di forza e di debolezza del sistema stesso) e le garanzie ed i rischi connessi ad aspetti positivi e negativi.

Terminata la fase preliminare della revisione, che consiste, per l'appunto, nella pianificazione del lavoro e nella valutazione del sistema di controllo interno, si procede all'esecuzione vera e propria del lavoro, che consiste in un intervento di una o più persone per una o due settimane. La stesura di un programma di lavoro anticipa tale intervento e riassume tutte le procedure da seguire per una corretta verifica delle varie poste di bilancio.

La revisione vera e propria dei saldi di bilancio o revisione finale è svolta dopo la fine dell'esercizio, allorquando si valutano le operazioni e le circostanze sorte dal momento della revisione preliminare, si verificano voce per voce le poste di bilancio e si effettua un'analisi dettagliata del conto profitti e perdite.

L'obiettivo principale della revisione finale è l'espressione di un giudizio professionale sull'attendibilità con cui il bilancio presenta la situazione patrimoniale-finanziaria e il risultato economico secondo prestabiliti principi contabili.

Tale obiettivo deve essere tenuto presente nel corso dell'intera attività di revisione, indipendentemente dalla dimensione e dalla natura dell'azienda considerata.

A conclusione del lavoro di revisione, il programma di lavoro, che può essere standard o redatto dal senior, deve essere siglato e datato in ogni punto dalla persona o dai membri del gruppo che hanno svolto il lavoro di verifica.

¹¹⁵ I diagrammi di flusso o flow-charting, sono strumenti di revisione utilizzati per rilevare in forma grafica le procedure di controllo interno o in atto presso l'impresa.

A tale programma vanno aggiunti ulteriori elementi probativi che il revisore deve acquisire, tra cui assumono rilievo le attestazioni dei legali rappresentanti dell'azienda, ottenute alla data di compimento del lavoro presso l'azienda stessa, che, di solito, coincide con la data di revisione¹¹⁶.

Le attestazioni che assumono maggior rilievo per la revisione delle giacenze sono quelle riguardanti il titolo di proprietà delle attività ed eventuali vincoli sulla loro disponibilità, nonché le conferme che le giacenze di magazzino eccedenti il fabbisogno o obsolete sono valutate in conformità ai principi contabili statuiti.

Prima di lasciare gli uffici del cliente e recarsi presso un'altra società il senior deve discutere con il direttore amministrativo i punti da esporre nella management letter e comunicare, all'amministrazione della società cliente e ai propri superiori, eventuali problemi riguardanti eccezioni sull'opinione da emettere nella relazione di revisione.

Tutte le carte di lavoro raccolte nel corso della revisione (Prospetti, dichiarazioni, lettere, tabulati) sono di proprietà del revisore e devono essere custodite accuratamente dall'impresa cliente, in un luogo accessibile solo al revisore stesso.

Devono essere conservate per un periodo minimo di dieci anni ¹¹⁷ e possono essere rese disponibili:

- alla stessa impresa cliente (qualora siano rilevanti per l'azienda);
- al revisore successore (se sussiste la necessaria autorizzazione dell'azienda);
- al revisore principale (se una parte del lavoro di revisione è stata affidata ad una società “ secondaria ” di revisione);
- all'Autorità Giudiziaria (in base alle norme di legge e con l'assistenza di un legale);
- a terzi (previa autorizzazione scritta dell'azienda).

Tutto il lavoro di revisione svolto deve essere, inoltre, controllato da una persona con più esperienza rispetto a chi ha effettuato le verifiche, al fine di accertare che il lavoro sia stato svolto in modo adeguato.

In particolare, il controllo dello svolgimento delle carte di lavoro comprende:

- 1) la verifica della pianificazione da parte del socio responsabile;
- 2) il controllo durante lo svolgimento della revisione;
- 3) il controllo pre-emissione della relazione¹¹⁸.

¹¹⁶ La coincidenza della data indica che le informazioni e le attestazioni ottenute sono aggiornate alla data di compimento del lavoro.

¹¹⁷ Lo prevede espressamente il “vecchio” principio di revisione n. 4, redatto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri

Qualora chi effettua la supervisione avesse dubbi sull'adeguatezza del lavoro svolto o sulla completezza della documentazione, sarebbe necessario predisporre le note relative, perchè ne sia effettuato il chiarimento da parte del gruppo di lavoro. Tutti i punti sollevati devono essere chiariti anche nel corso di riunioni supplementari; successivamente le note, che derivano dalla verifica del lavoro svolto, devono essere siglate ed aggiornate, per evidenziare che i problemi emersi sono stati risolti.

La relazione di revisione conclude il lavoro di revisione ed ha il compito di presentare i risultati del lavoro in modo appropriato, in conformità con i principi contabili e la normativa civilistica.

3.2 L'accertamento dell'esistenza fisica delle giacenze di magazzino

Quanto affermato in sede introduttiva riguardo al programma di revisione, in materia di giacenze di magazzino, può essere agevolmente ripreso in questa sede. Le fasi fondamentali in cui si articola la revisione delle rimanenze, così come risulta dal principio di revisione n. 6 (ai fini dell'analisi specifica delle procedure di revisione si fa riferimento ai principi di revisione nella precedente serie), sono state sostanzialmente mutate dalla pratica statunitense in materia di auditing.

Compito del revisore è accertare l'esistenza fisica delle rimanenze, il loro titolo di proprietà, la loro corretta valutazione, la competenza dei costi e dei ricavi di periodo relativi alle giacenze, l'uniformità dei principi contabili rispetto all'esercizio precedente.

Sembra ora opportuno considerare, separatamente, l'accertamento dell'esistenza fisica delle giacenze di magazzino e la verifica del corretto titolo di proprietà e di possesso rispetto alle altre fasi di revisione, in quanto connessi a particolari problematiche.

La verifica dell'esistenza fisica delle giacenze di magazzino costituisce il fondamento della revisione delle rimanenze.

In primo luogo, il revisore deve acquisire la ragionevole certezza che le voci di inventario, espresse in euro nello stato patrimoniale, esistano effettivamente presso i magazzini dell'impresa; in secondo luogo deve porsi l'obiettivo di verificare la cosiddetta "accuratezza aritmetica". In altre parole, deve essere certo non solo che le varie qualità di merci e materiali siano accuratamente elencate in bilancio, ma anche che le operazioni compiute, ai fini della valorizzazione complessiva delle giacenze, siano state svolte correttamente.

¹¹⁸ Per approfondimenti, si veda PESENATO, Controllo sullo svolgimento della revisione, in op. cit., Cedam, 1992, pag.243.

L'ampiezza del lavoro svolto dal revisore dipende dall'affidabilità del sistema di controllo interno aziendale.

Difatti, ai fini della revisione delle rimanenze, abbiamo già affermato l'importanza di controlli fisici e contabili che presentino caratteristiche di efficienza.

Nell'ambito del sistema di controllo interno aziendale, giova, ora, ricordare l'importanza dell'esistenza, in azienda, di linee di responsabilità per le giacenze di magazzino.

Difatti, la ripartizione delle diverse fasi di gestione del magazzino tra singoli responsabili, avviene, anche in tale documento, distinguendo gli addetti al servizio di ricevimento della merce, dai responsabili dell'area di giacenza e dagli addetti all'area di spedizione.

Tra le altre caratteristiche che un buon sistema di controllo interno deve possedere e che facilitano le periodiche ricognizioni fisiche delle giacenze, all'interno dell'impresa, distinguiamo:

- la predisposizione razionale delle merci al fine di facilitarne i conteggi;
- l'opportuna custodia delle stesse onde salvarle da incendi, incurie e danneggiamenti dolosi o colposi;
- la possibilità di individuare esattamente le giacenze a lento rigiro, obsolete e difettose, nonché le merci di terzi presso l'azienda;
- l'esistenza di un adeguato sistema di contabilità del magazzino;
- l'esistenza di idonee procedure di rilevazione fisica delle giacenze, per un'esecuzione adeguata dell'inventario fisico.

La valutazione delle procedure di conteggio fisico delle giacenze, adottate dalla società, consente al responsabile del mandato, insieme al gruppo di lavoro, di determinare l'approccio da dare alla revisione e, in particolare, di scegliere l'estensione dei sondaggi da eseguire successivamente.

Occorre, a questo proposito, distinguere il caso in cui l'impresa provvede all'esecuzione di un unico inventario fisico, dal caso in cui ricorra ad inventari parziali o ad altri metodi.

Le procedure di revisione adottate sono, ovviamente, più dettagliate nel caso di un inventario fisico eseguito in un'unica soluzione.

In tal caso, infatti, il senior deve informarsi tempestivamente delle date dell'inventario fisico per avere la possibilità di parteciparvi. L'assistenza all'inventario fisico deve essere pianificata dettagliatamente prima della data dello stesso, in modo che vi sia un lasso di tempo per rivedere le procedure e le istruzioni preparate dal cliente. A questo proposito, la prima parte del programma dell'inventario presenta, sotto forma di elenco di domande, un aiuto al controllo delle istruzioni del cliente per l'inventario fisico. Durante la fase di conteggio, il

revisore osserverà l'applicazione di tali istruzioni e, in particolar modo: che tutte le merci vengano contate; che le merci di terzi vengano identificate e contate ma escluse dai riepiloghi d'inventario; che le merci danneggiate o obsolete vengano identificate.

Verificata la corretta applicazione delle istruzioni d'inventario é necessario effettuare sondaggi sull'accuratezza dei conteggi.

Poiché nelle imprese industriali le giacenze di magazzino sono, in genere, molto numerose, i sondaggi sono eseguiti dal “ team ” di revisione tramite controlli a campione.

Si pone, in tal caso, il problema dell'attitudine del campione prescelto a rappresentare adeguatamente l'universo, cioè la totalità delle giacenze di magazzino.

Rileva, a questi fini, la distinzione tra campioni scelti su basi probabilistiche e campioni non probabilistici, ottenuti con tecniche esplorative proprie del revisore e non ricorrendo ai metodi proposti dalla statistica.

E' evidente la maggiore attendibilità del primo tipo di campionamento, anche se le tecniche empiriche, certamente più soggettive, fanno parte dell'esperienza dei revisori e sono comunque utili ai fini della revisione.

Tuttavia il valore conoscitivo delle indagini campionarie risulta talora limitato: da qui la possibilità, riconosciuta ai revisori, di estendere l'ampiezza del campione verificato, qualora se ne ravvisi l'opportunità. L'obiettivo di accertamento dell'esistenza fisica delle giacenze da parte del revisore, non può, in ogni caso, prescindere dalla procedura di controllo diretto delle rimanenze, risultanti dall'inventario fisico.

Difatti i controlli contabili, così come nei paesi anglosassoni, anche nel nostro paese, non sono giudicati sufficienti per esprimere un giudizio sulle quantità delle scorte di magazzino.

Quando il sistema di controllo interno e la contabilità di magazzino lo consentono, il revisore può controllare, con osservazioni dirette, le giacenze anche ad una data diversa da quella d'inventario.

Se, ad esempio, l'inventario non è stato eseguito alla data di bilancio, bensì il 30 novembre, il revisore può ricostruire i movimenti successivi di merci, fino al 31 dicembre, sulla base della sola documentazione aziendale, se considerata affidabile.

In particolare, nell'ipotesi di intervento effettuato da un team di revisori, il revisore responsabile, per giungere alla convinzione che esistano tutte le premesse per una regolare rilevazione delle giacenze di magazzino, elaborerà un piano razionale di controllo, in base al quale ad ogni membro del gruppo verrà assegnato un certo numero di settori. Ciascun revisore, quindi, assisterà alle rilevazioni fisiche di tutte le squadre a lui assegnate e siglerà ciascun modulo d'inventario predisposto dal personale dell'impresa.

Nel caso dell'accertamento della corretta rilevazione, da parte dell'azienda, delle giacenze presso terzi, occorre sottolineare che la conferma diretta è, invece, poco pratica nonché molto costosa.

Difatti il revisore non trae alcun vantaggio dal recarsi presso i terzi, individuati per controllare la corrispondenza tra il documento giustificativo e l'oggetto descritto nel documento medesimo. Risulta più agevole farsi confermare dai terzi interessati la presenza di proprie merci presso di loro.

Quella della conferma da parte di terzi o “ circolarizzazione ” è, dunque, una procedura alternativa rispetto alla constatazione personale del revisore.

Se l'impresa non effettua l'inventario fisico in un'unica soluzione, ma ricorre a più inventari parziali, il revisore può scegliere a quali inventari presenziare ed effettuare successivamente i dovuti controlli.

Gli inventari parziali sono inventari a rotazione, eseguiti nel corso dell'anno, e consentono di inventariare, almeno una volta l'anno, tutte le componenti di magazzino.

Difatti, nel corso dell'anno, si rilevano fisicamente solo alcune voci componenti il magazzino della società; a fine esercizio si procede con una campionatura statistica di controllo.

I risultati sono tanto più attendibili quanto maggiore è la frequenza degli inventari. L'effettuazione della rilevazione fisica delle giacenze mediante metodi statistici presuppone, invece, l'esistenza di una contabilità di magazzino e di un sistema di controllo interno particolarmente efficiente. Se tali presupposti non dovessero sussistere il revisore dovrebbe richiedere la rilevazione in un'unica soluzione alla data di bilancio. Se l'azienda rifiuta una tale richiesta, ciò deve essere considerata una limitazione allo svolgimento della revisione.

3.3 Particolari problemi relativi all'accertamento dell'esistenza fisica delle giacenze

Talora può rivelarsi particolarmente complicato effettuare un controllo diretto sulle giacenze di magazzino: il principio di revisione n. 6 si riferisce alle petroliere in alto mare o comunque a quei casi in cui determinati prodotti si trovano in località e condizioni non avvicinabili da parte dell'uomo.

In tali casi, l'impossibilità obiettiva di osservare direttamente la rilevazione fisica delle giacenze, deve essere considerata una limitazione allo svolgimento della revisione e deve essere menzionata nella relazione di revisione.

Inoltre, l'accertamento dell'esistenza fisica delle giacenze di magazzino pone, di solito, notevoli problemi di verifica.

Difatti il controllo delle giacenze spesso comporta un approccio speciale, persino altamente tecnico, che va molto al di là della competenza del revisore.

Nel caso, ad esempio, delle imprese manifatturiere si pone, innanzitutto, il problema di esaminare almeno quattro tipi di rimanenze: materie prime, componenti d'acquisto, semilavorati, prodotti finiti, ciascuna delle quali è oggetto di ulteriori suddivisioni e crea proprie difficoltà di valutazione.

Inoltre il revisore potrà spesso difettare di competenza perfino per commentare adeguatamente i beni selezionati.

E' il caso di sostanze come metalli e pietre preziose oppure di differenti qualità di elementi grezzi e fibre come grano, frutta, cotone o lana; prodotti chimici e polveri dell'industria farmaceutica e così via.

In tali casi il revisore dovrà limitarsi a verificare la corrispondenza delle giacenze da lui osservate, alla descrizione loro attribuita dall'azienda.

Se non dovesse riuscire ad effettuare l'indicato riscontro o se dovesse avere dubbi sulla descrizione merceologica attribuita alle giacenze, dovrebbe richiedere la consulenza di esperti in materia.

Inoltre, a parte il problema della pura identificazione delle merci, c'è anche quello delle diverse condizioni in cui possono trovarsi.

Alcune imprese creano categorie relative alle condizioni delle loro merci, specialmente dove sono compresi beni deteriorabili.

Tipici esempi di categorie (ciascuna delle quali è completamente distinta delle altre e porta con sé un proprio criterio di valutazione) sono:

merci in buono stato;

logore;

difettose;

di lenta movimentazione;

obsolete;

scarti di lavorazione¹¹⁹;

Infine, certi tipi di beni creano problemi di un'unica identificazione e misurazione: risulta difficile, ad esempio, conteggiare grossi volumi di polveri o liquidi.

Uno dei problemi che si presentarono in connessione al gigantesco "imbroglio dell'olio da tavola" (USA 1963), stava proprio nel fatto che l'olio nel serbatoio si solidificava al di sotto

¹¹⁹ Si veda, in particolare, WOOLF E. (1990), *Auditing Today*, Prentice Hall International (UK) Ltd

di una certa temperatura e questo rendeva inutile tutte le usuali tecniche per la campionatura della qualità e dei tipi di olio in giacenza.

La presenza tra le rimanenze di voci relative a sostanze che possono essere velenose, pericolose al tatto o radioattive, aggiunge ancora ulteriori difficoltà per il revisore.

Un'ultima si riferisce all'importanza della dimensione d'impresa, ai fini delle operazioni di conteggio fisico delle giacenze di magazzino e della partecipazione del revisore alle operazioni d'inventario.

In una società piccola e con pochi supervisori in cui non esistono istruzioni scritte, nè si fanno ricontrolli delle qualità, non vi è supervisione da parte del reparto contabilità e non vi sono schede d'inventario permanente, il revisore deve partecipare più attivamente possibile alle procedure di conteggio fisico.

Deve, cioè, seguire accuratamente il personale addetto alle conte e deve cercare di ottenere tutte le copie dei fogli di conta non appena risultano completi.

Inoltre, in tal caso, i sondaggi a campione sono notevolmente rappresentativi delle condizioni qualitative e quantitative dei beni in giacenza.

Non è invece così per un'impresa di grandi dimensioni in cui i sondaggi a campione sono probabilmente insignificanti rispetto al valore totale delle merci in giacenza e dove l'attenzione del revisore è volta unicamente ad accertare che tutte le istruzioni scritte siano state eseguite e che i revisori interni abbiano svolto al meglio le loro funzioni.

In una grande impresa, infatti, vi sono capireparto responsabili di coloro che sono addetti alle conte, vi sono revisori interni in ogni reparto, sono effettuati controlli completi delle quantità. E' evidente, quindi, che la dimensione d'impresa incide sul lavoro del revisore e sul suo approccio alla revisione.

E' proprio l'ampiezza del lavoro svolto dal revisore a determinare, in ultima analisi, importanti responsabilità a carico dello stesso.

3.4. La verifica del titolo di proprietà' o di possesso delle giacenze di magazzino

Altra funzione fondamentale del revisore è quella di controllare che tutte le voci dell'inventario siano di effettiva proprietà della società e che tutti i materiali e prodotti di proprietà siano inclusi nell'inventario, indipendentemente dalla loro localizzazione.

L'azienda al suo interno deve disporre, a tal fine, di adeguate procedure quali l'emissione di documenti, sia per le uscite di merci a titolo non traslativo di proprietà, che per il rientro delle

merci in azienda, precisando il tipo di merce uscita, la causale dell'uscita, il destinatario della merce e ogni altro documento utile.

Inoltre è necessario rilevare contabilmente le uscite e i rientri di merce sulla base dei documenti suddetti, onde definire esattamente il rapporto coi terzi e determinare la quantità ancora giacente presso di loro.

Quanto alle merci di terzi presso l'azienda va precisato che queste devono essere rilevate contabilmente e identificabili fisicamente.

A tal fine può rivelarsi utile la disposizione di apposite aree di giacenza, atte a separare le merci di terzi da quelle di proprietà dell'azienda.

Il revisore verifica il titolo di proprietà o di possesso delle merci richiedendo per iscritto conferma al legale rappresentante dell'azienda stessa.

Questi deve firmare due lettere di conferma: una da inviare ai terzi depositari dei beni di proprietà dell'azienda; un'altra da inviare ai terzi depositanti, le cui merci sono in giacenza presso la società.

Qualche problema potrebbe essere sollevato dalle limitazioni della libera disponibilità delle merci di proprietà dell'azienda: vi potrebbero essere vincoli quali riserve di proprietà o privilegi sulle stesse; ciò deve essere menzionato tramite apposite rilevazioni che il revisore deve successivamente visionare.

Si comprende, quindi, come la verifica del corretto titolo di proprietà e di possesso sia fondamentale ai fini della conoscenza dell'effettiva consistenza di una voce così importante, quale è quella relativa alle giacenze di magazzino; difatti la presenza di un notevole quantitativo di beni di terzi presso l'impresa, se non dovesse risultare oggetto di specifiche rilevazioni, altererebbe il valore delle rimanenze d'esercizio, della situazione patrimoniale e del capitale netto aziendale.

Analogamente, la presenza di beni presso terzi, se non accuratamente evidenziata, potrebbe portare ad una sottovalutazione più o meno consistente dell'attivo aziendale e del capitale netto.

Se l'ammontare dei valori implicati dovesse essere rilevante, potrebbe rendersi necessaria una verifica personale del revisore, svolta insieme ad un rappresentante dell'impresa, presso i terzi consegnatari.

In sintesi, l'accertamento dell'esistenza fisica delle giacenze di magazzino e la verifica del titolo di proprietà e di possesso, rappresentano due fasi complementari della revisione delle rimanenze, in quanto, considerate simultaneamente, consentono di verificare l'effettiva consistenza fisico-quantitativa dei beni in giacenza.

La verifica del valore attribuito alle rimanenze costituisce un ulteriore obiettivo di revisione di cui si avrà modo di parlare ampiamente in seguito.

3.5 L'accertamento fisico-quantitativo delle giacenze di magazzino in base all'esperienza anglosassone e francese

L'esperienza statunitense in materia di auditing fornisce, come abbiamo visto, dei riferimenti fondamentali per operare correttamente, in sede di revisione, anche nel nostro paese.

Come negli Stati Uniti, anche in Inghilterra e nel Galles sono stati elaborati, dal Consiglio dell'Istituto dei Ragionieri Professionisti, dei principi di revisione, relativi alle diverse voci di bilancio.

Anche le rimanenze di magazzino sono state oggetto di trattazione; in particolare, giova soffermarsi su alcuni aspetti della revisione delle giacenze, quali le procedure svolte dal revisore e le sue responsabilità.

Riguardo alle procedure di revisione non sussistono notevoli differenze rispetto a quanto statuito nel nostro paese: anche nel Regno Unito è ritenuta fondamentale la partecipazione del revisore alle operazioni di inventario.

Nel dettaglio, è prevista la necessità per il revisore di pianificare attentamente il suo lavoro prima dell'inventario, non solo discutendo le disposizioni e le istruzioni con l'amministrazione dell'azienda, ma anche realizzando una conoscenza diretta della natura e del volume delle giacenze, del metodo di contabilizzazione ad esse relativo ed identificando le voci di " alto valore ".

Il riferimento a quest'ultima categoria di giacenze assume particolare rilievo: si tratta di merci che, pur rappresentando una bassa percentuale della quantità totale delle rimanenze, potrebbero costituire una proporzione significativa del valore totale delle giacenze. A tale tipo di rimanenze, quindi, deve essere dedicata un'attenzione particolare.

Analogamente all'esperienza contabile italiana, è prevista la possibilità di chiedere conferma diretta a terzi delle merci da loro detenute. Tuttavia, se il revisore considera che talune merci

in deposito costituiscono una parte essenziale delle giacenze dell'impresa o ritiene che i terzi depositari non possano essere considerati degni di fiducia, allora, a differenza di quanto avviene nel nostro paese, può addirittura decidere di presenziare egli stesso alle operazioni di inventario presso i terzi.

Presso l'azienda cliente, invece, durante l'inventario deve accertarsi che il gruppo addetto alle conte esegua le istruzioni in maniera appropriata, per poter assicurare un'accurata ricognizione fisica delle rimanenze.

Inoltre deve svolgere conteggi a sondaggio, per convincersi che le procedure e i controlli interni relativi alle giacenze sono stati svolti correttamente.

Anche per gli esperti contabili inglesi è, poi, rilevante considerare se le procedure per identificare merci danneggiate, obsolete e di lento movimento risultano adeguate.

Dopo le operazioni di inventario il revisore deve assicurare che le registrazioni contabili continuative sono state adeguate all'ammontare contato o misurato e che le differenze sono state investigate. Dove opportuno, deve assicurarsi anche che l'amministrazione abbia istituito proprie procedure per trattare le transazioni effettuate tra la data d'inventario e la fine dell'anno ed anche verificare quelle procedure.

Inoltre deve notificare ai dirigenti i seri problemi incontrati durante l'inventario.

Un ulteriore problema che si presenta in sede di revisione delle rimanenze è quello della responsabilità del revisore.

Importanti direttive di revisione, impartite nel Regno Unito, statuiscono la responsabilità dell'amministrazione di un'impresa, di assicurare che l'ammontare al quale le giacenze sono mostrate nei conti finanziari, rappresenta le rimanenze fisicamente esistenti ed include tutte quelle possedute dall'impresa.

L'amministrazione soddisfa questa responsabilità svolgendo appropriate procedure che usualmente richiedono che tutte le giacenze siano soggette a conta fisica, almeno una volta in ciascun esercizio. Qualora il revisore sia presente al conteggio fisico delle giacenze, tale responsabilità non può essere ridotta e quindi, trasferita a suo carico.

Grava, invece, su di lui la responsabilità di ottenere prove per la revisione per poter trarre conclusioni circa l'affidabilità delle quantità rilevate, su cui si basano le successive valutazioni delle giacenze mostrate nei conti di bilancio. Le fonti di queste testimonianze

consistono nelle registrazioni contabili relative alle giacenze, nel sistema di controllo interno aziendale, nei risultati di ogni inventario e nei conteggi a sondaggio svolti dal revisore stesso.

Si comprende, quindi, che la responsabilità per la determinazione appropriata della quantità e del valore delle giacenze resta agli amministratori della società.

Tale opinione è ampiamente diffusa anche in Francia, dove si ritiene che la responsabilità per la revisione delle rimanenze non possa ricadere esclusivamente sull'esperto contabile ma che sia invece necessario un dovere di informazione e di cooperazione da parte del cliente.

Il revisore ha il dovere di svolgere le sue mansioni secondo le norme e gli usi professionali, ma presentandosi la necessità di ricevere un parere, il cliente è notoriamente debitore di un dovere di collaborazione nei confronti del professionista che l'assiste.

Allorchè venga effettuata un'errata valutazione delle giacenze, da attribuirsi alla carenza di fonti informative e di registrazioni contabili all'interno dell'azienda cliente, carenza che il revisore non aveva modo di scoprire, non risulta che possa essere addebitata alcuna colpa all'esperto contabile.

Tale esonero di responsabilità sussiste, ovviamente, anche in tutti i casi in cui l'impresa abbia volutamente operato una ritenzione di informazioni, o meglio, abbia dissimulato il valore effettivo delle giacenze, per ottenere benefici fiscali.

3.6. Alcune considerazioni riguardanti la valutazione delle giacenze di magazzino

Come abbiamo avuto modo di vedere, la valutazione delle rimanenze di magazzino è un problema assai complesso: se dal punto di vista disciplinare le norme civilistiche ed i principi contabili costituiscono un valido punto di riferimento, dal punto di vista pratico i valori relativi alle giacenze possono essere facilmente soggetti a determinazioni arbitrarie e restano, comunque, dei valori congetturati.

In particolare, la valutazione al costo non sempre è agevole.

Già per la determinazione del costo di produzione dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti si conferiscono ampi poteri discrezionali a coloro che redigono il bilancio; questi sono liberi di includere o escludere quote di costi nel computo del costo complessivo di produzione. Non esiste, infatti, come già sostenuto, uno schema unificato di contabilità industriale per la rilevazione del costo di produzione.

Nè risulta sempre facile risalire al costo di acquisto: talora, infatti, nei processi di acquisizione di merci e materiali si negozia un complesso di beni ad un unico prezzo, che rende estremamente difficile attribuire un valore determinato ad ogni singolo bene. Se è necessaria un'attribuzione, questa assume carattere ipotetico.

Ulteriori difficoltà si presentano, poi, quando si debba determinare il costo di un prodotto ottenuto in congiunzione tecnica con altri, da un unico processo produttivo. In questo caso, come nel precedente, è possibile attribuire un costo soltanto con un largo margine di ipoteticità, in quanto l'unico valore accertabile è il costo dell'intero processo produttivo.

Anche nei casi in cui non vi sia il fenomeno della congiunzione tecnica, esiste comunque, nelle imprese a produzione differenziata, il problema della comunanza dei costi, ossia di costi comuni a più fattori di produzione specifici che possono partecipare allo svolgimento di diversi processi produttivi.

Inoltre le rimanenze, quali valori connessi allo svolgimento dell'esercizio passato (rimanenze iniziali) e all'esercizio immediatamente successivo (rimanenze finali), sono l'espressione di cicli economici non ancora conclusi alla data del bilancio.

Il problema che, quindi, si pone per la valutazione delle rimanenze riguarda la scissione, tra due esercizi, dei risultati economici originati dallo sviluppo dei cicli produttivi, di cui le rimanenze sono espressione alla fine del periodo amministrativo. Di conseguenza i risultati economici in via di formazione sono di competenza sia dell'esercizio che si chiude, sia dell'esercizio successivo.

In particolare, il risultato economico relativo alle rimanenze è denominato margine lordo in corso di formazione ed è dato, per i processi produttivi in corso, dal raffronto tra i ricavi futuri previsti ed i costi direttamente imputabili al prodotto.

Questi ultimi sono i costi diretti già sostenuti nel caso di prodotti finiti, mentre nel caso di prodotti non ancora pronti per la vendita, occorre tener conto dello stato di avanzamento del processo produttivo; è quindi necessario considerare anche i costi diretti ancora da sostenere per il completamento del prodotto.

I principi contabili, come pure le norme del Codice civile relative alla valutazione delle rimanenze, non fanno alcun riferimento al concetto di margine lordo in corso di formazione, considerando, invece, come base della valutazione delle rimanenze, soltanto il loro costo o il loro prezzo di mercato, se minore.

Dal punto di vista metodologico è stato, invece, ritenuto opportuno operare anche sulla base di corretti principi economici, considerando necessario aggiungere ai costi diretti variabili una frazione ragionevole del margine lordo in corso di formazione, per ottenere una valutazione delle giacenze che eviti a priori una sopravvalutazione o una sottovalutazione dell'attivo aziendale¹²⁰.

Il margine lordo in corso di formazione costituisce un elemento fondamentale da cui muovere per determinare il valore delle rimanenze. Se la normativa giuridica e l'orientamento dei principi contabili tendono a semplificare eccessivamente le operazioni valutative, riferendole solo “ al costo di acquisto o di produzione ” oppure ai “ prezzi di mercato ”, se minori, ciò appare eccessivamente rigido dal punto di vista operativo e difficilmente attuabile in situazioni complesse.

Quanto poi al fenomeno della congiunzione economica dei costi, è necessario precisare che tale fenomeno è molto evidente nelle imprese commerciali. Nelle aziende che esercitano l'attività di vendita al dettaglio, l'ammontare dei costi comuni può anche essere superiore al costo delle merci destinate alla vendita. In tal caso la valutazione delle rimanenze al costo risulterebbe poco significativa.

Pertanto assume rilievo per la valutazione delle rimanenze, la determinazione dei presunti futuri ricavi di vendita. Difatti tali imprese seguono delle politiche di prezzi di vendita che tengono conto di numerosi fattori, quali l'opportunità di realizzare campagne di vendita in alcuni periodi dell'anno, di ridurre le giacenze troppo elevate, di offrire dei prodotti a prezzo più basso rispetto ad altri. Proprio per queste politiche di diversificazione dei prezzi di vendita per la valutazione delle rimanenze si applica spesso “ il metodo del dettaglio ” che consiste nel valutare le rimanenze al ricavo di vendita previsto diminuito del margine lordo necessario a coprire i costi comuni.

Si tratta ovviamente di un metodo che costituisce una mediazione tra la valutazione al costo e quella al valore di realizzo, originata dalla necessità di rispettare il principio della rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale nella redazione del bilancio.

Tuttavia l'impostazione proposta per la valutazione delle rimanenze, proprio per la sua caratteristica di porsi come soluzione intermedia rispetto alle due alternative previste dal

¹²⁰ Tale è il punto di vista di SUPERTI-FURGA in I Principi di valutazione particolare, I criteri di valutazione, cap. VI, in Il Bilancio d'esercizio italiano secondo la normativa europea, 1994 Giuffrè.

codice civile, risulta sostanzialmente non condivisa dalla maggior parte degli studiosi di materie aziendalistiche e ha suscitato numerose critiche.

Sembra opportuno sottolineare, infatti, che l'approccio di cui sopra contrasta palesemente con la normativa civilistica e, in particolare, con i criteri di valutazione civilistici.

L'alternativa tra costo e mercato non può essere superata nel valutare una voce di bilancio di così notevole rilievo; la possibilità di aggiungere il margine lordo in corso di formazione al costo di produzione sembra voler assimilare le rimanenze di materie, semilavorati e prodotti finiti alle rimanenze di " lavori in corso su ordinazione ".

In quel caso, infatti, come vedremo, la valutazione delle commesse in corso di esecuzione, a fine esercizio, avviene tenendo conto della quota maturata di margine lordo in corso di formazione: ma tale criterio non contrasta con la normativa civilistica in quanto sono gli stessi principi contabili e le stesse norme sul bilancio a prevederlo. Per le giacenze di magazzino vi è, invece, come già detto, incompatibilità tra tale impostazione e la normativa civilistica.

In sede di revisione, poi, il problema assume notevole rilievo: il revisore deve attestare che il bilancio risulta redatto in conformità alle disposizioni normative

vigenti; quindi, ai fini della revisione legale, qualora si dovesse presentare un'ipotesi di valutazione delle giacenze di magazzino che tenga conto del margine lordo in corso di formazione, egli non potrebbe fare altro che disapprovarla o contestarne l'incompatibilità con le norme sul bilancio legale.

Pertanto, l'unico caso in cui tale approccio, che è comunque metodologicamente corretto, può essere accolto, è quello di un bilancio redatto all'interno di un'impresa, per esigenze proprie di ordinata contabilità, ma certamente non destinato a terzi.

La valutazione delle giacenze al costo (di acquisto o di produzione) pone, come affermato, notevoli problemi. Le difficoltà si aggravano quando si prende in considerazione il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

Il riferimento ad un prezzo realistico non è infatti sempre possibile. Risulta difficile congetturare prezzi di futuro realizzo senza un'adeguata conoscenza del mercato e delle sue tendenze.

Nell'ipotesi in cui esistano mercati attivi dove si negoziano merci della stessa specie di quelle in giacenza presso l'azienda e qualora le quantità da valutare siano di scarsa entità rispetto a

quelle scambiate, in modo che la loro offerta non modifichi i prezzi di mercato, questi ultimi possono essere presi come riferimento per la valutazione delle giacenze.

Tuttavia, in molti casi non esiste un mercato attivo per i prodotti in giacenza.

Basta pensare alle imprese che offrono prodotti che si differenziano dagli altri per la funzione d'uso o perchè sono contrassegnati da un marchio: in tal caso è necessario prima configurare il “ valore di realizzazione ” e poi confrontarlo con il “valore di costo”.

Il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato assume poi, come già osservato, significati diversi e modalità di determinazione diverse a seconda del tipo di merce in giacenza e a seconda delle circostanze.

Difatti la valutazione delle giacenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e dei semilavorati acquistati è effettuata, salvo deroghe, al costo di sostituzione; per le altre giacenze la regola generale da seguire è, invece, quella del valore netto di realizzo.

Tale difformità di valutazione ha dato luogo a numerose critiche: si obietta che il costo di sostituzione sia un elemento estraneo da non prendere in esame ai fini della valutazione delle giacenze, in quanto non può essere considerato nè un costo, poichè le giacenze sono state acquistate ad un costo diverso, nè un valore di realizzazione, poichè quelle giacenze sono destinate alla trasformazione e non alla vendita.

Al fine di individuare il presumibile valore di realizzazione delle materie prime occorrerebbe, invece, stabilire:

- 1) il ricavo netto previsto per la vendita del prodotto finito in cui sarà incorporata la materia prima;
- 2) il valore di presumibile realizzo dei costi da sostenere per trasformare le materie prime in prodotti finiti.

Il valore da assegnare alle rimanenze dovrebbe, quindi, scaturire dal confronto tra il costo d'acquisto (valutato col metodo LIFO, FIFO o della media ponderata) e il valore di realizzo così determinato.

Tuttavia, risulta spesso difficile stimare i costi ancora da sostenere per completare il processo produttivo: è per questo che si preferisce assumere come termine di confronto rispetto al costo storico, quello di sostituzione o di riacquisto.

Il ricorso al costo di sostituzione trova la sua giustificazione anche nel fatto che tutte le quantità in giacenza sono direttamente o indirettamente destinate alla vendita. Nella maggior parte dei casi le materie prime saranno vendute dopo la loro trasformazione nei prodotti in cui sono state incorporate. E' quindi molto probabile che una diminuzione dei prezzi delle materie prime sui mercati tenda a ripercuotersi sul livello dei prezzi dei prodotti finiti. Pertanto il riferimento al costo di sostituzione appare utile anche per rilevare la flessione del futuro valore di realizzazione dei prodotti finiti.

Ma il motivo fondamentale per cui si ricorre a tale metodo empirico è quello di semplificare quanto più è possibile il procedimento di valutazione delle rimanenze; è evidente però, che questo dà origine ad una difformità di valutazione delle materie prime acquistate e in particolare dei semilavorati d'acquisto, rispetto ai semilavorati di produzione.

Difatti, anche per i semilavorati di produzione si pone il problema della determinazione del valore di realizzo, sulla base dei costi da imputare per il completamento del processo di trasformazione. I termini del problema sono, quindi, gli stessi, rispetto al caso dei semilavorati d'acquisto.

Il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato è, in sintesi, un valore di difficile determinazione: lo stesso presunto ricavo di vendita, che può essere considerato come base di riferimento per la valutazione delle rimanenze, è il prezzo di vendita accolto nel programma d'esercizio o budget aziendale ed è pertanto un valore stimato ed ipotetico.

In ultima analisi, si comprende come la valutazione delle rimanenze di fine esercizio sia parte essenziale di una più ampia esigenza conoscitiva della situazione economica e finanziaria d'impresa. Ciò spiega come l'indagine dei revisori, per quanto riguarda le rimanenze d'esercizio, debba estendersi alla gestione futura, così come debbono essere considerati retrospettivamente i criteri di formazione dei valori delle rimanenze dell'esercizio precedente.

Quindi l'accostamento tra rimanenze iniziali e finali d'esercizio ci appare indispensabile; difatti anche una semplice variazione di criteri di valutazione, può provocare l'effetto di alterare la fisionomia economica di un dato esercizio a scapito o a vantaggio del precedente o del successivo. Quindi, per esempio, un'interpretazione restrittiva dei criteri di valutazione delle rimanenze iniziali d'esercizio, cui si accosti un'interpretazione estensiva per quel che concerne quelle finali, porterà, a parità di condizioni, ad un'esaltazione del reddito d'esercizio, mentre si verificherebbe l'opposto qualora si fosse proceduto nel modo inverso.

E' necessario, allora, affermare che nella grande varietà di situazioni di impresa e di mercato, a cui si unisce la difficoltà di rappresentare dall'interno i processi produttivi, sembra problematico indicare dei criteri che possono risolvere la questione della valutazione delle giacenze.

E' questo il motivo per cui il si ricorre molto spesso proprio a tale voce di bilancio per giocare sulla politica della determinazione del reddito, non contraddicendo, almeno in apparenza, i principi generali di valutazione.

3.7. L'accertamento della corretta valutazione delle giacenze di magazzino. Il controllo della determinazione del costo

Un ulteriore obiettivo di revisione consiste nell'accertare la corretta determinazione sia dei costi delle giacenze che l'impresa acquista da terzi, sia dei costi di merci e materiali che l'impresa stessa produce.

A questi fini è importante il ruolo del sistema di controllo interno, che deve consentire di procedere alla valutazione delle giacenze di magazzino in base ai principi contabili statuiti, considerando oltre al costo di acquisto o di produzione, la comparazione dello stesso con il prezzo di mercato.

Per imprese di dimensioni modeste può essere sufficiente l'esistenza di un sistema di controllo interno basato sulle rilevazioni elementari; per imprese di notevoli dimensioni o comunque con processi produttivi più complessi, risulta, invece, utile la tenuta di una contabilità analitica di magazzino.

Difatti se per le materie e le merci acquisite all'esterno dell'impresa può essere relativamente agevole effettuare una valutazione, altrettanto non si può dire per i prodotti in corso di lavorazione, i semilavorati e i prodotti finiti. Infatti la determinazione del valore di questi beni è legata al loro costo di produzione.

Tale costo va determinato in base ad un particolare tipo di contabilità, quella industriale.

Quest'ultima è una tecnica amministrativa che rileva costi e ricavi a seconda della loro destinazione (per centro di costo, per commessa, per settore di attività); rileva, inoltre, esclusivamente i fatti interni di gestione; aderisce, infine, il più possibile alle caratteristiche tecniche del processo produttivo, per rispondere adeguatamente alle esigenze conoscitive che ad essa presiedono. Poichè non è una contabilità obbligatoria, i metodi di determinazione dei

costi produttivi possono notevolmente variare, a seconda delle specifiche necessità empiriche; quindi è impossibile in questo senso pervenire ad una soluzione univocamente accettabile.

Tuttavia vi sono delle caratteristiche fondamentali che la contabilità analitica deve possedere per garantire un efficiente controllo interno; tra le altre è, innanzitutto, necessario un collegamento tra contabilità generale e contabilità analitica, per stabilire l'attendibilità di quest'ultima; inoltre, si rivela fondamentale l'esistenza di prospetti e documenti pre-numerati, comprovanti i movimenti di materiali e merci da un reparto all'altro dell'impresa, nonché la tenuta di un inventario permanente, atto ad individuare quantità e valori. Ciò consente di risalire in modo agevole ai costi di fabbricazione e di imputarli ai singoli reparti, commesse, lavorazioni e quindi alle unità di prodotto.

Il revisore deve riporre la massima attenzione nell'accertare la determinazione dei costi, esaminando in particolare: la configurazione di costo adottata e quindi gli elementi che confluiscono nello stesso; il sistema di calcolo del costo, che può essere per commessa o per processo; il metodo di attribuzione dei costi alle giacenze di magazzino (LIFO, FIFO o costo medio ponderato).

In particolare la configurazione di costo adottata e il metodo di determinazione del costo devono corrispondere agli statuiti principi contabili.

Il principio contabile sulle giacenze di magazzino, ribadendo che il costo costituisce il criterio base delle valutazioni del bilancio dell'impresa in funzionamento.

Conformemente a quanto stabilito dalle norme civilistiche, le rimanenze di magazzino sono valutate al minore tra il costo storico ed il valore di mercato.

Tale criterio si basa sul principio di prudenza e prevede che, allorquando l'utilità originaria delle giacenze, misurata dal costo originario, si riduce, si rende necessario modificare tale valore tramite il valore di mercato.

Il costo storico è costituito dall'insieme dei costi sostenuti per ottenere la proprietà delle rimanenze di magazzino, nell'attuale sito e condizione.

Tale costo è quello di acquisto per i prodotti destinati alla rivendita e per i materiali da destinare successivamente alla trasformazione; è di fabbricazione per i prodotti già trasformati e per i materiali in corso di trasformazione industriale.

Per costo di acquisto si intende il prezzo effettivo di acquisto più gli oneri accessori.

Per costo di fabbricazione si intende il costo di acquisto, più le spese di produzione o di trasformazione.

Gli oneri identificabili come componenti del costo di fabbricazione possono riassumersi in costi diretti e costi indiretti o spese generali di produzione.

I costi diretti sono quelli relativi ai materiali utilizzati, alla manodopera diretta, ai semilavorati, agli imballaggi, alle licenze di produzione.

I costi indiretti sono quelli per salari e stipendi, gli ammortamenti dei cespiti destinati alla produzione, le spese per le manutenzioni e le riparazioni, i costi per i materiali di consumo, le altre spese sostenute per la lavorazione dei prodotti.

E' evidente che le spese generali di produzione si analizzano per determinare quale parte di esse ha contribuito a portare le giacenze di magazzino nel luogo e nelle condizioni cui sono, nel momento considerato.

In genere, le spese generali di produzione sono distribuite sui prodotti usando percentuali prefissate; i parametri di distribuzione solitamente usati sono le ore dirette di manodopera o il costo della manodopera diretta oppure le ore macchina o il costo primo, cioè materiale più manodopera diretta.

E' necessario, poi, controllare le componenti di manodopera e materiali, cumulate nel costo dei prodotti in corso di lavorazione e dei prodotti finiti.

In particolare per il materiale devono essere accertate le quantità utilizzate per produrre lo specifico bene oggetto di valutazione, esaminando le distinte di lavorazione ed i prezzi corrisposti ai fornitori, e risultanti da fattura.

Per la manodopera, tenendo presente il costo unitario, occorre esaminare le distinte di lavorazione o i cartellini segnatempo.

Per le spese generali occorre controllare il metodo di imputazione adottato, raffrontare le aliquote di imputazione dell'anno in corso con quello degli esercizi precedenti.

L'azienda, al fine di determinare i costi dei semilavorati, dei prodotti in corso di lavorazione e dei prodotti finiti, può anche adoperare un sistema di contabilità industriale per commessa oppure per processo.

Ciascuno dei due sistemi può essere poi tenuto a costi consuntivi o effettivi oppure a costi standard.

Le aziende possono attuare produzioni di unità differenziate, spesso su ordinazione, oppure possono attuare produzioni di beni standardizzati. Nel primo caso la rilevazione dei costi è fatta “ per commessa ”, nel secondo caso “ per processo ”.

Col sistema per commessa è possibile una imputazione immediata dei costi sostenuti per prodotto, poichè questo risulta direttamente individuabile.

Col sistema per processo l’oggetto del calcolo è costituito dall’insieme della produzione ottenuta; quindi per calcolare il costo medio unitario del prodotto è necessario suddividere i costi del processo produttivo del periodo considerato (quali costi per materie, manodopera diretta, costi indiretti) per la quantità totale di prodotto.

In tal caso, l’attività industriale è divisa solitamente in reparti o processi di produzione, procedendo periodicamente al calcolo dei costi medi per reparto o per processo.

Tanto nel caso di tenuta di un sistema di contabilità industriale per commessa, che per processo, il riferimento a costi consuntivi non pone problemi.

Difatti questi sono i costi sostenuti con riferimento ad una produzione già effettuata.

Nel caso, invece, in cui si adoperi un sistema a costi standard, per il revisore è necessario espletare opportune procedure di revisione.

Quello standard è difatti un costo che viene determinato in anticipo rispetto alla produzione tramite l’uso di specifiche tecniche, in condizioni normali o predeterminate di utilizzo della capacità produttiva degli impianti.

Una volta preparati i costi standard, si rende necessario accertare come tali costi divergano da quelli consuntivi, cioè accertare l’entità delle varienze o variazioni. Tali varienze vengono accumulate in conti ed analizzate per individuare le cause che hanno originato gli scostamenti, per intraprendere eventuali azioni correttive.

Quindi i costi standard rappresentano uno strumento di controllo.

Il revisore, dunque, deve accertare i criteri seguiti nell’elaborazione dei costi standard e stabilire se sono appropriati. Deve, in altre parole, valutare se sono rappresentativi dei costi effettivi o reali.

In periodi di instabilità dei prezzi è, infatti, necessario aggiornare continuamente i costi standard ed è compito del revisore verificare sia lo scostamento tra dati standard e dati consuntivi, sia accertare la frequenza con cui l'azienda aggiorna gli standard. E' evidente che le cause di scostamento possono essere sia legate a variazioni di prezzo (di materiali, manodopera, spese generali industriali), sia a variazioni nell'uso o nel volume (ad esempio diverse quantità di materiale usate, rispetto a quelle prefissate), sia a differenze per sostituzione relative a macchinari, materiali e metodi di produzione utilizzati.

Il revisore deve attentamente controllare che le rilevazioni nei conti relativi alle variazioni riflettano tali differenze in modo opportuno, ignorando le variazioni che si originano da inefficienze di produzione, scioperi, impianti inattivi. Questi, infatti, vanno considerati come elementi negativi di reddito, nell'esercizio in cui si verificano e non modificano la valutazione del magazzino.

I costi standard, invece, opportunamente rettificati, sono presi come base di riferimento ai fini della valutazione del magazzino.

Un'ulteriore, fondamentale funzione del revisore consiste nella verifica a campione della valutazione delle merci d'acquisto, riferendosi alle fatture dei fornitori del periodo considerato, in rapporto al metodo di determinazione del costo adottato ed alle quantità delle giacenze in magazzino.

Tale verifica risulta, di solito, piuttosto agevole rispetto a quella relativa alle merci prodotte in azienda, in quanto al revisore basta accertare l'adeguatezza dei documenti di supporto quali fatture e parcelle.

3.8 I principali metodi di attribuzione del costo alle giacenze di magazzino

Occorre tener presente che l'attribuzione di un valore alle singole unità fisiche non sempre è praticamente attuabile. Si rende, pertanto, necessario effettuare delle assunzioni sul flusso delle rimanenze e sul loro costo, cui corrispondono metodi o criteri alternativi di determinazione del costo.

I metodi previsti sia dal codice civile che dai principi contabili sono quello del FIFO (primo entrato, primo uscito), del LIFO (ultimo entrato, ultimo uscito) e del costo medio ponderato.

Il metodo FIFO valuta il magazzino ai costi più recenti e quindi rispecchia l'andamento dei prezzi di mercato. Tale metodo rispecchia anche il flusso fisico delle voci di magazzino.

Col metodo FIFO si assume che le quantità acquistate o prodotte in epoca più lontana siano le prime ad essere vendute o utilizzate nella produzione.

Il COSTO MEDIO PONDERATO considera, invece, le unità prodotte o acquistate di un bene, a date diverse e a diversi costi, come facenti parti di un insieme in cui i singoli acquisti e le singole produzioni sono tutti ugualmente disponibili.

Col metodo LIFO, infine, si assume che gli acquisti o le produzioni più recenti sono i primi ad essere venduti o utilizzati. Quindi, col metodo LIFO si contrappongono ricavi più recenti a costi più recenti e quindi, in generale, un maggior costo.

Pertanto il LIFO, nel caso di prezzi ascendenti, si rivela un criterio migliore rispetto ai metodi FIFO e medio ponderato. Infatti, il suo utilizzo contiene l'entità di quelli che vengono definiti " profitti di magazzino ", originati dalla contrapposizione,

operata nel conto economico, di acquisti meno recenti e quindi un minor costo, a ricavi più recenti.

Il revisore deve verificare non solo se il criterio di valutazione scelto sia stato correttamente applicato, ma deve anche indagare i motivi della sua adozione.

La scelta del metodo FIFO, ad esempio, in un periodo di prezzi crescenti, sopravvaluta il valore delle rimanenze; potrebbe, quindi, essere motivata dall'intento degli amministratori di incrementare gli utili, al fine di persuadere gli azionisti a sottoscrivere nuove azioni o comunque per convincerli dell'esistenza di un'efficiente gestione.

Oppure potrebbe essere motivata dalla volontà di nascondere perdite derivanti da irregolarità amministrative.

Sempre in presenza di un incremento del livello dei prezzi, la scelta del LIFO potrebbe giustificare, invece, la volontà di ridurre gli utili, allo scopo di comprimere il reddito imponibile a fini fiscali.

Difatti col metodo LIFO le giacenze di magazzino sono sottovalutate; ciò produce, tra l'altro, effetti distorsivi sullo stato patrimoniale che possono portare alla sottovalutazione dell'attivo aziendale, in misura più o meno rilevante, a seconda dell'incidenza delle giacenze sul totale dell'attivo stesso.

Inoltre il criterio LIFO, sempre in fase di prezzi crescenti, potrebbe determinare effetti positivi sul conto economico, se le quantità in giacenza a fine esercizio si riducessero rispetto a quelle presenti all'inizio dell'esercizio.

L'adozione del metodo del COSTO MEDIO PONDERATO assolve, invece, la funzione di mediare le fluttuazioni dei prezzi.

In ogni caso la valutazione delle rimanenze non può prescindere dai problemi derivanti dal mutamento dei prezzi.

L'ipotesi di prezzi decrescenti genera, nel caso di adozione del FIFO, una diminuzione di utili e, nel caso del LIFO, un aumento di utili.

Pertanto è piuttosto difficile che tale ipotesi si verifichi, quanto meno nel nostro paese, in presenza di elevata inflazione.

3.9 Il controllo della determinazione del “ valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato ”

I principi contabili, così come le norme civilistiche, prevedono, come già detto, che le giacenze di magazzino siano valutate al minore tra il costo storico e il prezzo o valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

Il revisore deve, pertanto, verificare che tale confronto sia attuato dalla società, tenendo presente in particolare le giacenze che presentano scarsa redditività, quelle che permangono presso l'impresa per periodi di tempo più o meno lunghi, quelle soggette ad obsolescenza e le merci eccedenti il normale fabbisogno dell'impresa.

Il sistema di controllo interno deve garantire, attraverso la tenuta di una contabilità analitica, l'agevole individuazione di tali tipi di giacenze.

Se l'azienda deve effettuare il confronto tra i costi delle giacenze e il relativo prezzo di mercato si pone il problema, per il revisore, di verificare l'attendibilità di quest'ultimo valore.

L'adozione del principio del minore valore tra costo e mercato è intesa a misurare l'utilità o funzionalità di un valore originario di magazzino.

Se questa infatti si riduce è necessario procedere alla rilevazione di una perdita d'esercizio, in ossequio al principio di prudenza.

In altre parole se in un esercizio si ritiene non possibile recuperare il costo storico delle rimanenze di magazzino, perchè i prezzi di vendita sono diminuiti, o perchè i beni si sono deteriorati, occorre stimare il futuro realizzo di ciascuna voce di magazzino.

La definizione del valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato pone problemi notevoli. E' infatti necessario distinguere il caso in cui le rimanenze si riferiscono a materie prime, sussidiarie e semilavorati, da quello in cui riguardano prodotti in corso di lavorazione e prodotti finiti.

Per le materie prime e sussidiarie e per i semilavorati acquistati, che partecipano alla fabbricazione dei prodotti finiti, si tratta del costo di sostituzione.

Per le merci, i prodotti finiti, i semilavorati di produzione e i prodotti in corso di lavorazione si tratta del valore netto di realizzo.

Il valore netto di realizzo è il prezzo di vendita realizzabile nel corso della normale gestione⁴⁴, al netto dei costi di completamento e delle spese di vendita che possono ragionevolmente prevedersi. Da questo vanno quindi escluse le spese per provvigioni, quelle di trasporto e quelle di imballaggio.

La normale gestione è quella di un'impresa in funzionamento, così come enunciato dal principio contabile, contenente anche la definizione di valore di mercato.

Non vanno invece escluse le spese amministrative, quelle generali e quelle di pubblicità in quanto non direttamente attribuibili alla vendita di specifici prodotti e merci che rappresentano, quindi, spese di periodo da addebitare a conto economico.

Il costo di sostituzione rappresenta, invece, il costo al quale una determinata voce di magazzino può essere riacquistata o riprodotta.

Il revisore deve riporre la massima attenzione nel verificare che il valore di realizzazione, detto anche valore di mercato, sia realistico. Pertanto deve considerare l'andamento dei prezzi e tutte quelle altre variabili che hanno effetto sulla determinazione di un prezzo realistico.

In particolare, oltre ad esaminare le più recenti fatture d'acquisto, i listini dei fornitori, quelli dei prezzi di vendita dell'azienda e le quotazioni di mercato, occorre considerare l'andamento dei prezzi, non solo nel periodo che intercorre tra la data del bilancio e la sua preparazione, ma anche stimare la loro evoluzione nel periodo successivo alla data di bilancio.

Se, ad esempio, le quantità in giacenza non possono essere più vendute ad un certo prezzo, perchè le condizioni concorrenziali si sono modificate, occorre utilizzare i nuovi prezzi concorrenziali.

Se il valore netto di realizzo dovesse diminuire in misura tale da non consentire il recupero per intero del costo storico, occorrerebbe utilizzare il nuovo prezzo di mercato, per evitare di differire perdite con un'errata valutazione della posta in bilancio.

Se invece il prezzo di vendita alla chiusura dell'esercizio dovesse ridursi solo temporaneamente, non sarebbe necessario procedere alla svalutazione del magazzino, in presenza di aspettative di successivi rialzi del livello dei prezzi.

Il costo di sostituzione che si applica ai materiali e ai prodotti acquistati all'esterno si determina, invece, sulla base dell'acquisto di quantità normali, effettuato in normali circostanze.

Nel caso di prodotti manufatti il costo di sostituzione è il costo di riproduzione e si determina assumendo che il prodotto sia ottenuto con un processo produttivo analogo, in quantità normali.

In realtà, bisognerebbe verificare la compatibilità di tale parametro, suggerito dai principi contabili, con la normativa civilistica, che esclude il costo di sostituzione dai criteri di valutazione impiegabili.

A riguardo, sembra opportuno sottolineare che il costo di sostituzione può essere accettato unicamente come parametro sostitutivo del valore netto di realizzo; altrimenti appare più corretto determinare il valore delle rimanenze di materie prime e sussidiarie come differenza tra il ricavo previsto per il prodotto finito e il valore di presumibile realizzo relativo ai costi dell'intero processo produttivo, ad eccezione di quelli di materie prime e sussidiarie, così come schematizzato in precedenza.

Vi sono, poi, particolari problematiche connesse al concetto di valore di mercato.

In particolare se l'andamento dei prezzi dei prodotti finiti è decrescente e la valutazione di merci, prodotti e giacenze destinate alla vendita è effettuata col metodo LIFO, ciò genera una situazione in cui si contrappongono, nel conto economico, ricavi correnti a costi correnti più bassi dei costi delle fasce LIFO precedenti. Nello stato patrimoniale quindi, si instaura la tendenza a mantenere costi più elevati di quelli correnti con effetti distorsivi sul bilancio.

Per evitare tali effetti occorre derogare alla regola generale del valore netto di realizzo, optando per quella del costo di sostituzione, sempre che quest'ultimo risulti inferiore al valore di carico in precedenza correttamente determinato.

Tuttavia se il valore netto di realizzo, meno il margine normale di profitto, è superiore al costo di sostituzione ed entrambi i valori sono inferiori al valore di carico, è possibile utilizzare tale maggior valore. Si evita così che la riduzione del valore di magazzino al costo di sostituzione faccia riconoscere minori utili nell'esercizio corrente a favore di quelli futuri.

Ancora, per le materie prime e sussidiarie e i componenti d'acquisto può non essere possibile recuperare il costo di sostituzione tramite il valore netto di realizzo del prodotto finito, di cui costituiscono una parte componente.

Per cui è necessario valutare ciascuno di detti beni in base al proprio valore netto di realizzo (prezzo di vendita sul mercato). Il margine normale di profitto si determina confrontando la media dei valori netti di realizzo con la media dei costi di sostituzione, per un periodo di tempo che va dalla chiusura dell'esercizio alla data di preparazione del bilancio.

Se invece il costo di sostituzione delle componenti d'acquisto risulta inferiore al costo storico, è possibile comunque, per quantità che non eccedono il fabbisogno del normale ciclo operativo, cioè per quantità normali, procedere ad una valutazione al valore netto di realizzo, uguale o superiore al costo storico.

L'opportunità di non svalutare tali materiali è, in ogni caso, legata alla circostanza che il realizzo sia oggettivamente documentabile e verificabile.

Analogamente, per i prodotti finiti o le merci acquistate per la rivendita può essere opportuno riferirsi, anziché al valore netto di realizzo, al costo di sostituzione. Questo, in situazioni di andamento dei prezzi oscillante ed aventi rapide ripercussioni sul prezzo di vendita, può essere il parametro più appropriato da utilizzare.

In sintesi, la regola generale da seguire per il valore di mercato, da applicarsi alle varie classi di rimanenze di magazzino, è la seguente:

- 1) Materie prime, sussidiarie e semilavorati d'acquisto, che partecipano alla fabbricazione dei prodotti finiti: **COSTO DI SOSTITUZIONE**;
- 2) Semilavorati (parti o componenti di produzione) e prodotti in corso di lavorazione: **VALORE NETTO DI REALIZZO**;

3) Prodotti finiti, merci e giacenze destinate alla vendita: VALORE NETTO DI REALIZZO;

Tuttavia, come abbiamo visto, le possibilità di deroga sono molto numerose. Il revisore, oltre a controllare la determinazione del prezzo di mercato, deve esaminare anche il confronto effettuato dall'azienda tra i costi delle giacenze e il relativo valore di mercato.

Innanzitutto, deve controllare che la valutazione delle rimanenze sia fatta voce per voce; ciò gli consente di verificare se le perdite previste per le voci il cui costo eccede il mercato, sono state rilevate, in quanto costi irrecuperabili. Inoltre deve verificare che non si sia pervenuti ad alcuna compensazione tra tali costi e gli utili sperati⁴⁷. Deve, infine, esser certo che il costo delle quantità relative a ordini di vendita confermati e con prezzo fermo non vada svalutato, se il recupero del costo è da ritenersi certo, nonostante il declino dei prezzi.

3.10. La revisione delle rimanenze obsolete e di lento movimento

Particolare rilievo assumono, poi, i materiali obsoleti e di lento movimento.

Sia che si tratti di materie prime, sussidiarie e semilavorati, sia che si tratti di prodotti finiti e in corso di lavorazione, occorre che l'impresa li identifichi adeguatamente.

Tutte le merci che si sono rivelate soggette a tali fenomeni vanno incluse in una distinta; inoltre, per ciascun tipo di merce, è necessario che l'impresa determini il valore di mercato al fine di compararlo con il costo.

Il revisore ha il compito di verificare che la distinta approntata dall'impresa sia completa e quindi che tutte le merci soggette ad obsolescenza rapida e a lenta movimentazione siano state appositamente rilevate.

Inoltre la revisione può tornare utile anche per valutare le condizioni di gestione del magazzino, in altre parole: i movimenti complessivi annuali o mensili, di carico e di scarico; il livellamento delle giacenze rispetto alla scorta critica; la tempestività degli ordini e i tempi di ricevimento dai fornitori; gli impegni assunti verso i clienti o verso la produzione interna; gli indici annuali di rotazione e le loro variazioni in tempi successivi.

In particolare le voci di magazzino di lento movimento possono anche derivare da errori di previsione: un funzionamento normale dei servizi di gestione del materiale facilita la formulazione di previsioni. La gestione dei materiali è necessaria per determinare un equilibrio tra le esigenze della produzione e le richieste dei clienti.

Per accertare le condizioni di efficienza operativa il revisore può controllare, a campione, i dati di gestione del magazzino.

Una prima verifica utile è quella che concerne la regolarità degli approvvigionamenti in funzione dei dati di consumo e dei livelli di scorta assegnati come punto d'ordine e punto critico.

Il punto d'ordine costituisce il livello di scorta al di sotto del quale è opportuno inoltrare l'ordinativo d'acquisto al fornitore; il quantitativo ordinato è, di solito, definito in base ad un coefficiente relativo ad un consumo medio mensile, che tenga conto del tempo che occorre per ricevere la merce ordinata.

La scorta critica rappresenta, invece, un livello minimo assoluto che non dovrebbe mai essere superato per non compromettere la funzionalità del magazzino dal punto di vista della produzione o delle vendite.

Se la scorta dovesse scendere al di sotto del punto d'ordine senza raggiungere il punto critico, può essere inoltrato l'ordinativo, tenuto conto che la quantità da richiedere dipenderà non solo dal fabbisogno teorico calcolato sul consumo medio, ma anche dalla quantità disponibile, da quella ordinata e non ancora ricevuta e da quella impegnata.

Una carenza di aggiornamento degli ordini che si riscontrano dalle schede di magazzino campionate può essere indice della lentezza con cui viene seguita la gestione di magazzino; se invece si dovessero rintracciare su parecchie schede livelli di scorta inferiori ai punti critici, ciò potrebbe essere un chiaro segnale di assoluta negligenza.

Se, al contrario, vi dovesse essere un elevato immobilizzo del magazzino, per la presenza di scorte eccedenti il normale fabbisogno oppure di scorte a lentissimo ciclo di utilizzo, ciò potrebbe essere senza dubbio anti economico.

Sembra opportuno distinguere, a questo proposito, i materiali obsoleti da quelli di lento movimento.

I primi sono quelli che si prevede non vengano venduti o utilizzati in produzione nel normale ciclo operativo dell'impresa. I materiali di lento movimento sono quelli in eccesso rispetto ad una giacenza che può considerarsi ragionevole secondo l'uso previsto, sono cioè quelli che eccedono il fabbisogno del normale ciclo operativo.

In entrambi i casi occorre effettuare una valutazione al prezzo di mercato.

Questo per i materiali obsoleti e a lento rigiro è il valore netto di realizzo che in alcuni casi può essere costituito dal valore di rottame.

Quindi non è possibile per tali voci effettuare una valutazione al costo originario a meno che non vi sia una ragionevole prospettiva di utilizzo e vendita nel normale ciclo operativo, in entrambi i casi senza perdite.

La determinazione del valore netto di realizzo delle rimanenze obsolete e a lento rigiro, richiede, ovviamente, l'applicazione di stime. Per effettuare tali stime risultano importanti i seguenti fattori:

l'esistenza di una domanda di mercato, il rapporto tra le vendite dell'ultimo periodo e la giacenza, le possibilità di utilizzo futuro.

Può essere inoltre utile, proprio per quei beni per i quali si prevede l'utilizzo o la vendita in periodi futuri più o meno lontani, misurare l'elemento di obsolescenza e quindi di perdita, utilizzando elementi indiretti, come l'interesse sull'immobilizzo del capitale investito nelle rimanenze di magazzino o il costo del loro magazzinaggio.

La svalutazione di merci obsolete e di lento movimento va effettuata, in genere, voce per voce oppure utilizzando eventuali fondi di deprezzamento che vanno poi portati in diminuzione della parte attiva. In definitiva, in qualunque caso in cui il costo di una voce di magazzino venga ridotto al valore di mercato, per effetto del principio del "minore tra costo e mercato" tale valore di mercato diventa il nuovo costo per quella voce ai fini delle successive operazioni contabili.

3.11 La verifica della competenza dei costi e dei ricavi di periodo rispetto alle rimanenze

Un principio fondamentale che occorre rispettare nella redazione del bilancio d'esercizio è quello della competenza.

E' noto, infatti, che nelle scritture continuative sono riportati costi e ricavi che ricevono manifestazione numeraria nell'esercizio.

Colui che redige il bilancio deve far partecipare al reddito d'esercizio solo i costi e ricavi di competenza economica dello stesso.

Per il principio della "correlazione", sono di competenza quei costi che hanno trovato nell'esercizio i correlativi ricavi, cioè quei costi i cui servizi sottostanti sono stati utilizzati per l'ottenimento dei beni e servizi prodotti nel periodo amministrativo. Analogamente i ricavi d'esercizio sono quelli che hanno trovato nell'esercizio stesso i correlativi costi¹²¹.

Per verificare se il principio di competenza è stato rispettato, in sede di revisione delle rimanenze, il revisore deve controllare se il costo delle giacenze, desunto dalle fatture di acquisto, è stato contabilizzato e se le merci vendute prima della chiusura dell'esercizio sono state escluse dalle giacenze, procedendo alla contabilizzazione del relativo ricavo di vendita.

Il sistema di controllo interno deve assicurare la correlazione tra movimenti di magazzino e registrazioni contabili, attribuendo gli uni e le altre al periodo di competenza antecedente e susseguente alla data di bilancio.

¹²¹ Per un'analisi dettagliata del problema vedi Amodeo, Ragioneria Generale delle imprese, pag.219, CEDAM, 1988.

Dal punto di vista operativo si rende necessario, in sede di revisione, effettuare la riconciliazione nell'ambito del periodo amministrativo, tra gli acquisti e l'inventario delle materie e tra le vendite e l'inventario dei prodotti.

Questa procedura è denominata, in generale, "cut-off " e, in particolare, "Purchases cut-off " per quanto riguarda gli acquisti e "Sales cut-off " per ciò che concerne le vendite.

Con riferimento agli acquisti il revisore seleziona le fatture dei fornitori e le confronta con le corrispondenti bolle di entrata delle merci, registrate nel periodo immediatamente precedente alla data di inventario; un analogo confronto lo effettua per le merci ricevute dopo la data d'inventario.

Con riferimento alle vendite, invece, confronta le bolle di uscita relative alle merci spedite prima della data d'inventario, con le fatture inviate ai clienti e opportunamente registrate. La stessa riconciliazione la effettua per le merci spedite immediatamente dopo la data d'inventario; il confronto va effettuato partendo, nel caso degli acquisti, sia dalle bolle di uscita che dalle fatture dei fornitori; nel caso delle vendite, partendo sia dalle bolle di uscita che dalle fatture ai clienti. Queste operazioni consentono di accertare che tra gli acquisti, le vendite e le rimanenze di magazzino non si abbia duplicazione o omissione di valori, che si ripercuoterebbe sul reddito e sul capitale d'esercizio.

In sede di acquisto potrebbe verificarsi, infatti, che di una merce o materia inventariata non si sia ricevuta la fattura e non si sia provveduto a registrare l'acquisto. In tale caso sul reddito d'esercizio non graverà un costo che concorrerà, invece, come componente negativo dell'esercizio successivo. Se invece, una merce di cui è stato registrato il costo non è inventariata, il reddito di esercizio ne risulterà svantaggiato mentre risulterà favorito quello dell'esercizio successivo.

Per ciò che concerne le vendite e le rimanenze finali di prodotti, si può verificare il caso in cui una merce è stata venduta e non è stato registrato il relativo ricavo: ciò comprime, evidentemente il reddito d'esercizio corrente, favorendo quello dell'esercizio successivo.

Se invece il ricavo derivante dalla vendita di una merce figura in bilancio ma non è stato ancora effettuato lo scarico della stessa dall'inventario, ciò incrementa, chiaramente, il reddito dell'esercizio corrente.

Onde evitare che si verifichino gli inconvenienti di cui sopra, intenzionalmente o per negligenza, è necessario che il controllo degli inventari proceda di pari passo con la verifica di tutti i documenti giustificativi di carico e di scarico, relativi a tutte le operazioni svolte a cavallo dell'esercizio, nonché delle fatture di acquisto e di vendita, richiedendo, se è il caso, anche conferme o circolarizzazioni a fornitori e clienti. Un caso particolare è, infine, costituito

dalle merci in viaggio. Sia che si tratti di acquisti che di vendite, occorrerà controllare i documenti di spedizione e verificare come si è proceduto a sistemare contabilmente tali partite.

3.12 L'accertamento dell'uniformità dei principi contabili rispetto all'esercizio precedente

Un ulteriore obiettivo di revisione è costituito dall'accertamento dell'uniformità dei principi contabili rispetto all'esercizio precedente.

Tale uniformità va controllata esaminando sia il contenuto e la classificazione delle voci incluse tra le giacenze, sia i metodi adottati per la valorizzazione delle stesse.

E' preferibile che le singole voci relative alle giacenze si riferiscano sempre allo stesso tipo di merce, avente determinate caratteristiche merceologiche e qualitative; è inoltre necessario che le diverse specie di rimanenze siano ordinate in gruppi omogenei. La distinzione in bilancio tra materie prime, semilavorati e prodotti finiti, potrebbe anche articolarsi ulteriormente, distinguendo, ad esempio, le merci ricevute in deposito, da quelle in viaggio e da quelle in pegno.

Ciò che conta è che il criterio di classificazione delle voci sia mantenuto costante nel tempo.

Quanto all'uniformità del metodo di valutazione, anche l'esperienza americana ci insegna che la valutazione delle giacenze va eseguita, non solo secondo i principi contabili generalmente accolti, ma anche che il criterio scelto deve essere lo stesso di quelli applicati negli anni precedenti¹²².

Se, ad esempio, per valutare le rimanenze, nell'applicazione del principio del minore tra costo e mercato, si dovesse passare dal metodo FIFO al metodo LIFO, sarebbe necessario non solo che l'impresa motivasse tale cambiamento nella nota integrativa, ma anche che prendesse in considerazione l'effetto di tale cambiamento sul risultato d'esercizio.

Il revisore, da parte sua, può derivare utili elementi di giudizio dal raffronto tra il valore delle rimanenze dell'esercizio in corso e quello dell'esercizio precedente. E' possibile calcolare, in particolare, degli opportuni indici o ratios e confrontarli con quelli relativi al valore delle rimanenze al termine dell'esercizio precedente.

Tra gli indici più significativi vi è quello chiamato " gross-profit ratio ", relativo al raffronto tra il costo del venduto ed i ricavi di vendita. Il costo del venduto è quello che risulta dalla differenza tra il valore delle rimanenze all'inizio dell'esercizio, sommato ai costi d'acquisto sostenuti nell'esercizio stesso ed il valore finale delle rimanenze. Tale valore, opportunamente

¹²² Ciò avviene in ottemperanza al principio della costanza di impostazione sostanziale del bilancio, come risulta anche da D'ORIANO, La revisione delle rimanenze, cap. IX, in AA. VV., La certificazione professionale dei bilanci, Giannini, Napoli.

raffrontato ai ricavi di vendita, segnala l'utile o la perdita che deriva dalla gestione mercantile. Questo indice assume, di solito, valori piuttosto uniformi nel tempo; se si dovessero riscontrare differenze rilevanti da un esercizio all'altro potrebbero essere attribuite a furti, ad omesse registrazioni, ad operazioni fittizie di acquisto o di vendita.

Un altro indice fondamentale è quello che raffronta il costo del venduto col magazzino medio, cioè l'indice di rotazione delle scorte. Questo misura il numero medio di volte che il magazzino viene venduto nell'esercizio.

quindi: $\text{Rotazione delle scorte} = \text{Costo del venduto} / \text{Magazzino Medio}$.

Tale calcolo può essere effettuato per linea di produzione o per singola categoria di beni; ad esempio:

$\text{Rotazione delle scorte Prodotti Finiti} = \text{Costo del venduto} / \text{Magazzino Medio Prodotti Finiti}$

$\text{Rotazione delle scorte Materie Prime} = \text{Materiali entrati nel processo produttivo} / \text{Magazzino Medio materie prime}$.

Tale indice può essere confrontato col valore assunto negli anni precedenti dall'indice stesso e con l'indice medio del settore di attività.

Le conseguenze per la revisione due: una diminuzione dell'indice può indicare l'esistenza di merce obsoleta; vi dovrebbe essere un rapporto diretto proporzionale tra margine lordo industriale e indice di rigiro del magazzino. Compito del revisore è quello di comparare tra di loro gli indici nei vari esercizi e rilevare e chiarire nelle "carte di lavoro"¹²³ le ragioni di qualsiasi variazione sostanziale.

Infine, risulta talora utile effettuare un confronto di tipo spaziale oltre che temporale; con riferimento, ad esempio, al gruppo d'impresa può rivelarsi utile, infatti, un raffronto tra i principi contabili adottati da una capo-gruppo e quelli che risultano dal bilancio consolidato del relativo gruppo, sempre in riferimento alle giacenze di magazzino.

In sintesi, il revisore nel verificare la correttezza e la continuità di applicazione dei principi contabili adoperati deve:

- controllare la classificazione e descrizione del magazzino;
- esaminare la documentazione e rivedere l'adeguatezza delle note illustrative (p. es. criteri di valutazione e svalutazioni di ammontare significativo);
- esaminare che le basi di determinazione dei prezzi di vendita e dei costi siano in accordo coi principi contabili e che siano in linea coi principi seguiti negli anni precedenti.

¹²³ Le carte di lavoro sono costituite dalla documentazione redatta e ottenuta dal revisore, a dimostrazione delle informazioni utilizzate, dalle procedure di revisione svolte e dalle informazioni ricevute in sede di revisione.

3.13 Il collegamento esistente tra l'accertamento fisico e di valore delle giacenze di magazzino

Nel capitolo precedente sono stati trattati i problemi relativi all'accertamento dell'esistenza fisica delle giacenze di magazzino.

In particolare si è discusso delle difficoltà che, talora, incontra il revisore anche solo nel descrivere adeguatamente i beni in giacenza.

Rileva, ora, considerare gli effetti dell'eventuale incompetenza del revisore sulla valutazione delle rimanenze.

La verifica dell'esistenza di determinate caratteristiche fisiche della merce selezionata dovrebbe portare il revisore a formulare un giudizio anche sulla loro qualità.

Supponiamo che le merci oggetto di verifica siano pietre preziose, ad esempio; un esame accurato degli stessi dovrebbe evidenziare la presenza di caratteristiche quali durezza, trasparenza, inattaccabilità da parte degli acidi, resistenza al calore. Il tipo di lavorazione, così come una caratura elevata, dovrebbero costituire requisiti per incrementarne il valore.

Se però il revisore non è in grado di riconoscere l'esistenza di tali requisiti, non è in grado neanche di riconoscere la qualità di tali pietre preziose e quindi di attribuire loro un valore adeguato.

Il discorso potrebbe proseguire con un'infinità di esempi da cui desumere che a problemi legati al riconoscimento della qualità delle merci si aggiungono quasi sempre problemi di attribuzione di un valore congruo alle stesse. Si comprende, quindi, come l'accertamento dell'esistenza fisica e l'accertamento della corretta valutazione delle giacenze siano due fasi strettamente correlate tra loro. Si può, anzi affermare, a ragione, che l'una costituisce il presupposto dell'altra.

3.14 Le problematiche connesse alla disciplina unitaria della revisione delle rimanenze

La revisione delle rimanenze di magazzino, così come è stata esaminata in questa sede, lascia aperti alcuni fondamentali interrogativi.

Innanzitutto, con riferimento al contenuto dello stato patrimoniale, e quindi all'art. 2424 del codice civile, tra le rimanenze risultano comprese, oltre a materie prime, sussidiarie e di consumo, a prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti, anche i lavori in corso su ordinazione e gli acconti corrisposti ai fornitori.

Occorre sottolineare che nè gli uni nè gli altri risultano oggetto di trattazione nel principio di revisione n.6, nè ad essi è, attualmente, dedicato uno specifico documento di revisione.

Un utile punto di riferimento può risiedere, per gli uni e per gli altri, nei principi contabili; in particolare, per le commesse a lungo termine è possibile esaminare il documento per gli acconti, il documento relativo ai debiti ed alle altre passività.

Per le commesse a breve termine è, invece, possibile, fare riferimento ai normali criteri di riconoscimento dei ricavi, trattati nel documento n.1 dei principi contabili ed ai criteri di valutazione già visti per le rimanenze. Notevoli problemi pone la revisione delle rimanenze delle aziende che prestano servizi.

La fornitura di servizi correlati alla costruzione di un'opera o la fornitura di più servizi pattuiti come oggetto unitario, eseguiti su ordinazione, con tempi di realizzazione superiori ai dodici mesi, rientra anch'essa nella trattazione del principio contabile di riferimento.

Per ciò che riguarda gli altri servizi, in corso di esecuzione a fine esercizio, bisogna riferirsi, invece, al principio contabile relativo ai ricavi.

In sintesi, principi contabili, principi di revisione e codice civile presentano diversi punti di discordanza.

Occorre, poi, sottolineare che nello schema di stato patrimoniale del codice civile non si tiene conto di quello che è il problema della scorta vincolata, cioè di quelle merci, materiali e prodotti che, se pur sono da considerarsi elementi del capitale disponibile, in quanto facilmente liquidabili, devono, tuttavia, assumersi come immobilizzazioni, quando si badi alla loro destinazione. La loro collocazione tra le rimanenze, nell'ambito dell'attivo circolante, dal punto di vista della destinazione è da ritenersi, allora, errata. Tuttavia, poichè lo stato patrimoniale è stato redatto in base al criterio della liquidabilità, in base a tale criterio la collocazione di detti beni tra l'attivo circolante è da considerarsi giusta.

CONCLUSIONI

La domanda oggetto del presente lavoro, analizzava l'esistenza o meno di procedure di revisione limitate/semplificate per i bilanci delle piccole e medie imprese.

Con il susseguirsi della direttiva comunitaria 2006/43/CE prima, del decreto legislativo 39/2010 e poi dei vari documenti pubblicati dall'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, l'idea comune era quella di una applicazione dei principi di revisione internazionali "soft" alla revisione dei bilanci delle piccole e medie imprese.

In questo lavoro è stato provato su un campo territorialmente limitato, la reale applicazione delle procedure di revisione all'area magazzino. Successivamente sono state analizzate le risposte ottenute, e aggregato i dati per la formazione di una legge di comportamento comune al campione.

L'analisi è continuata con lo studio dettagliato delle procedure di revisione standard applicate all'area magazzino, analizzando in dettaglio gli Isa e le procedure delineate dai principi di revisione italiani nella precedente versione.

Lo studio ha condotto alla conclusione che non esistono procedure semplificate per la revisione dei bilanci delle piccole e medie imprese. Questo perché l'attività di revisione deve dare un grado unico di affidabilità e un giudizio sul bilancio.

Il campione analizzato ha mostrato che tutte le procedure designate sono state effettuate e non si riscontrano differenze qualitative tra le procedure per le pmi e le procedure stabilite dagli Isa e dalla dottrina.

Se si vuole trovare una semplificazione, la si può scorgere nell'ampiezza delle procedure da applicare: la verifica di un magazzino presso terzi di una pmi verosimilmente implicherà un numero minore di richiesta di conferme esterne rispetto alla stessa procedura applicata alla grande impresa.

Il campione di società intervistato ha evidenziato che la revisione dell'area magazzino ha mediamente occupato venti ore di lavoro del revisore. Nella grande impresa il numero delle ore lievita al crescere dei volumi e della complessità aziendale.

Ovviamente questa "semplificazione", se di semplificazione si vuol parlare, era già stata riscontrata dallo stesso legislatore quanto ha designato come organo di controllo un organo

complesso come la società di revisione per le grandi imprese e un organo meno strutturato come il collegio sindacale o il revisore unico per le piccole e medie imprese.

Questo lavoro è inserito in più ampio lavoro svolto della commissione di studio (“commissione”) per «*La revisione legale dei conti nelle piccole e medie imprese*» istituita dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze.

La Commissione ha operato avendo come punto di partenza il documento messo in consultazione dal CNDCEC nel settembre 2011 riguardante «*L'applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese di dimensioni minori*». Sulla base delle procedure indicate nell'allegato n. 12, sono state costruite delle carte di lavoro da applicare alle poste di bilancio per la revisione legale dei conti delle piccole e medie imprese.

Questo progetto di ricerca ha focalizzato le procedure di revisione da applicare all'area magazzino delle piccole e medie imprese, chiedendo agli operatori il grado di applicabilità.

Dall'indagine emerge che le procedure di revisione pattuite per l'area magazzino per le piccole e medie imprese, non differiscono dalle procedure necessarie per la revisione legale delle imprese di maggiori dimensioni. La spiegazione di ciò si trova nell'affermazione “una revisione è una revisione” e pertanto le procedure da applicare devono garantire un elevato grado di affidamento al fine di poter emettere un giudizio sul bilancio e quindi sull'assenza di errori. Per questo motivo non ci sono procedure limitate da applicare alle pmi che diano un giudizio di revisione. La possibile semplificazione può essere riscontrata solo nella limitata complessità dell'impresa di piccole e medie dimensioni, e quindi nella semplicità della struttura alla quale le procedure sono applicate.

ALLEGATO 1

LA COSTRUZIONE DEI CAMPIONI

Campione popolazione 1 per primo invio

	PRV	N- REA	UL- SEDE	NG	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	C-FISCALE	CAPITALE	ATTIVITA'
1	PT	10024	UL-1	SP	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.	CORSO ROMA 13	51016	MONTECATINI-TERME - PT	00651990582	1.579.295.610.000	OPERAZIONI DI CREDITO DAL 1931
2	PT	131193	UL-1	SP	NUOVA MAA ASSICURAZIONI S.P.A.	VIA SANT'ANDREA 49	51100	PISTOIA - PT	06065300011	390.000.000.000	LIQUIDAZIONE SINISTRI DAL 02.10.1995
3	PT	110955	UL-1	SP	MERCHANT LEASING & FACTORING S.P.A.	VIA ENRICO FERMI 14	51100	PISTOIA - PT	03594800488	40.000.000.000	DAL 23 10 1986 ANCHE SEDE SECONDARIA DAL 15/10/86 LOCAZIONE FINANZIARIA O LEASING DI BENI DI QUALUNQUE TIPO
4	PT	110356	UL-1	SP	SELMABIPIEMME LEASING S.P.A.	VIA G. B. VENTURI 5	51100	PISTOIA - PT	00882980154	24.331.795.000	LA STESSA DELLA SEDE PRINCIPALE
5	PT	48942	UL-2	SP	F.IN.CO.M.*FINANZIARIA INDUSTRIA CONFEZIONI MONTECATINI - SOCIETA' PER AZIONI	VIA ROMA 47	51018	PIEVE A NIEVOLE - PT	00998200489	16.000.000.000	SEDE AMMINISTRATIVA DAL 24.12.1973 ATTIVITA' DI FINANZIARIA E IMMOBILIARE DAL 28.9.1981
6	PT	146596	UL-1	SP	SIRAM SPA	VIALE GIACOMO MATTEOTTI 19	51100	PISTOIA - PT	00392030581	13.234.000.000	INSTALLAZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DAL 16.6.2000
7	PT	140753	UL-1	SP	PROFUMERIE DOUGLAS S.P.A.	VIA BUOZZI	51100	PISTOIA - PT	00752710327	12.750.000.000	VENDITA AL MINUTO DI PRODOTTI PER LA PERSONA (PROFUMERIA), DAL 07.02.98
8	PT	141803	UL-1	SP	HAUSBRANDT TRIESTE 1892 S.P.A. IN SIGLA H.TS. 1892 S.P.A.	VIA G.B. VENTURI 14	51100	PISTOIA - PT	00275340321	11.600.000.000	
9	PT	155133	UL-2	SP	TELECOM ITALIA SPA	VIA CALAMANDREI 12	51018	PIEVE A NIEVOLE - PT	00488410010	10.691.582.086,30	
10	PT	20988	UL-1	SP	PASTIFICIO MALTAGLIATI S.P.A.	VIA I MAGGIO 99	51010	MASSA E COZZILE - PT	00109350470	10.000.000.000	PASTIFICIO COMMERCIO COMESTIBILI ECC
11	PT	126601	UL-1	SP	VALLI*ZABBAN - SOCIETA' PER AZIONI	VIA FRANCESCO FERRUCCI	51031	AGLIANA - PT	00304810377	8.290.000.000	ATTIVITA': COMMERCIALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DI EMULSIONI BITUMINOSE DAL 19.07.1993 ***
12	PT	149136	UL-2	SP	INTESA SANPAOLO SPA	CORSO ANTONIO GRAMSCI 8	51100	PISTOIA - PT	00799960158	6.662.178.993,08	ESERCIZIO DEL CREDITO DAL 1.5.2001

13	PT	142141	UL-1	SP	LIMONI GUARINO & FIGLI S.P.A. IN BREVE LIMONI S.P.A.	VIA BRUNO BUOZZI 22	51100	PISTOIA - PT	01833321209	6.198.349.000	COMMERCIO AL MINUTO ARTICOLI DI PROFUMERIA E COSMESI DAL 10/10/1998
14	PT	95559	UL-3	SP	CORA TRADE S.P.A.	VIA VANNUCCI 65	51015	MONSUMMANO TERME - PT	00808530471	5.350.000.000	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PELLAMI DAL 15/07/1985.
15	PT	122931	UL-1	SP	INDUSTRIE BENOTTO S.P.A.	VIA LIVORNESE 82	51013	CHIESINA UZZANESE - PT	01429970468	5.000.000.000	ATTIVITA': PRODUZIONE DI BICICLETTE
16	PT	131007	UL-16	SP	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	VIA C. LEVI 3	51030	AGLIANA - PT	00884060526	4.502.410.157,20	ESERCIZIO DEL CREDITO DAL 30.3.2009
17	PT	119272	UL-1	SP	FINARREDA - SOCIETA' PER AZIONI	VIA RACCORDO AUTOSTR. S.S. 66	51100	PISTOIA - PT	00458120581	4.000.000.000	ATTIVITA': STUDIO E SVILUPPO
18	PT	75225	UL-1	SP	SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONE IMBOTTITURE S.I.L.I. SPA	RACCORDO AUTOSTRADE	51100	PISTOIA - PT	00491970588	2.590.000.000	STABILIMENTO PER LA PRODUZIONE DI IMBOTTITURE DAL 6.9.1972
19	PT	122186	UL-1	SP	NERINI - S.P.A.	VIA VECCHIA FIORENTINA I TR. 100 B-A-	51039	QUARRATA - PT	01785740489	1.600.000.000	ATTIVITA': COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ARTICOLI PER TAPPEZZIERI (ATTIVITA' PRIMARIA) ASSEMBLAMENTO, MONTAGGIO E RIPARAZIONI DI PARTI MECCANICHE DI MECCANISMI PER POLTRONE, DIVANI ED ALTRI MOBILI ATTINENTI
20	PT	149818	UL-1	SP	C.L.L.A.T. - COMMERCIO LAVORAZIONE LAMIERE AFFINI TOSCANA - S.P.A.	VIA GIUSEPPE MAZZINI 16/B	51010	MASSA E COZZILE - PT	00143160463	1.400.000.000	COMMERCIO ALL'INGROSSO IDRO-TERMO-SANITARI DAL 01.07.2000 COMMERCIO AL DETTAGLIO PRODOTTI IDRO-TERMO-SANITARI DAL 11.01.2002
21	PT	78899	UL-1	SP	OFFICINA MECCANICA RECARD SPA O RECARD S.P.A.	VIA DELLE CARTIERE	51014	PESCIA - PT	00145390464	1.350.000.000	OFFICINA MECCANICA DAL 2 7 973
22	PT	139577	UL-1	SP	AUTOGRILL S.P.A.	AUTOSTRADA A11 FIRENZE - MARE	51030	SERRAVALLE PISTOIESE - PT 03091940266		1.172.288.000,00	BAR, RISTORANTE, COMMERCIO AL MINUTO IN SEDE FISSA DI PRODOTTI ALIMENTARI E NON ALIMENTARI DAL 1.8.97 ****
23	PT	109354	UL-1	SP	FORMIFICIO ROMAGNOLO - S.P.A.	VIA DEL RISORGIMENTO	51015	MONSUMMANO TERME - PT	00139210405	1.083.000.000	PRODUZIONE FORME PER CALZATURE
24	PT	134021	UL-1	SP	M.B.F. EDILIZIA S.P.A.	VIA G.B. VENTURI 2/B	51100	PISTOIA - PT	00343100517	1.000.000.000	LAVORI EDILI E RESTAURO MONUMENTALE DAL 01.11.1996***
25	PT	96650	SEDE	SP	CARTIERA DELLA MECCA S.P.A.	VIA DELLE	51012	PESCIA - PT	00820710473	910.000.000	

						CARTIERE 81					
1	PT	145932	UL-4	SR	PENNY MARKET ITALIA S.R.L.	VIA STATALE 697	51039	QUARRATA - PT	11239830158	11.024.202.000	
2	PT	121723	UL-1	SR	SPAZIO AMBIENTE - S.R.L.	CORSO ROMA 22	51016	MONTECATINI- TERME - PT	07830340589	7.000.000.000	ATTIVITA': EDILIZIA IN GENERE
3	PT	117489	UL-1	SR	SORGENTE ORTICAIA S.R.L.	VIA FORRAVILLA	51027	PISTOIA - PT	01085650479	6.000.000.000,00	SFRUTTAMENTO DELLE ACQUE DELLA SORGENTE , CONFEZIONAMENTO DI BIBITE CON LE ACQUE STESSE E RELATIVO COMMERCIO DAL 20 12 1991 (DAL 26 1 91 FINO AL 20 12 1991 A TALE INDIRIZZO ESISTEVA LA SEDE LEGALE COINC
4	PT	117489	UL-2	SR	SORGENTE ORTICAIA S.R.L.	VIA LUIGI ORLANDO 27/H	51028	SAN MARCELLO PISTOIESE - PT	01085650479	6.000.000.000,00	
5	PT	116020	SEDE	SR	INIZIATIVE MODULARI DUE S.R.L.	VIA G. GARIBALDI 30	51016	MONTECATINI- TERME - PT	01068410479	3.320.000.000	ATTIVITA': ACQUISTO, VENDITA, COSTRUZIONE, LA GESTIONE DI IMMOBILI DI QUALSIASI GENERE O TIPO, LOTTIZZAZIONE DI TERRENI, COSTRUZIONE DI STRADE E PONTI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMMOBILI.
6	PT	126590	UL-1	SR	SCUDERIA*DELL'OLMO S.R.L. - AZIENDA AGRICOLA	VIA MONSUMMANESE 16	51036	LARCiano - PT	04461680482	2.220.000.000	ALLEVAMENTO ADDESTRAMENTO CAVALLI TROTTATORI (ATTIVITA' PREVALENTE) AFFITTO BOX A TERZI PER RICOVERO CAVALLI TROTTATORI DAL 28.04.1993 COLTIVAZIONE TERRENI AGRICOLI SEMINATIVI, ALLEVAMENTO ANIMALI: EQUI
7	PT	134184	UL-1	SR	KAPPAELLE - S.R.L.	VIA SETTOLA SNC	51031	AGLIANA - PT	03075950489	2.000.000.000	
8	PT	129127	UL-1	SR	EDITORIALE BM ITALIANA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	LARGO S. BIAGIO IN CASCHERI 159	51100	PISTOIA - PT	02891830586	706.057.096	ATTIVITA' REDAZIONALE DAL 12.11.1994 ***
9	PT	113180	UL-1	SR	EUROPEAN NETWORK SERVICE HOLDING S.R.L.	VIA GORA E BARBATOLE 543	51100	PISTOIA - PT	01260340466	650.000.000	UFFICO COMMERCIALE,MAGAZZINO,PREPARAZIONE MODELLI E UFFICIO AMMINISTRA TIVO

10	PT	113180	UL-2	SR	EUROPEAN NETWORK SERVICE HOLDING S.R.L.	VIA GORA E BARBATOLE 54	51100	PISTOIA - PT	01260340466	650.000.000	MAGAZZINO MERCI E RELATIVO SMISTAMENTO E SPEDIZIONE
11	PT	145581	UL-1	SR	GEDIFA S.R.L.	VIA GIUSEPPE GIUSTI 7	51016	MONTECATINI-TERME - PT	01009130764	570.000.000	
12	PT	110389	UL-2	SR	MAGLIFICIO L'ETRUSCO S.R.L.	VIA TEVERE 13	51018	PIEVE A NIEVOLE - PT	00996190476	500.000.000	PRODUZIONE MAGLIERIA E TESSUTI DAL 16 11 1988 SEDE SECONDARIA DAL 15 7 1989
13	PT	111531	UL-1	SR	CHIAROFONTE - S.R.L.	VIA BRENNERO 332	51021	ABETONE - PT	01013960479	500.000.000	
14	PT	99005	UL-1	SR	CAMPALDINO LEGNAMI DI VEZZOSI S.R.L.	VIA STATALE FIORENTINA 215	51100	PISTOIA - PT	00162540512	490.000.000,00	ATTIVITA' DI COMMERCIO AL MINUTO DI CORNICI E LEGNAMI DA COSTRUZIONI E L'ATTIVITA' DI SEGHERIA E LAVORAZIONI LEGNAMI DAL 15/01/1997 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI CORNICI E LEGNAMI DA COSTRUZIONI E IL COMMER
15	PT	64169	SEDE	SR	TUTTOCALZATURA SRL	VIA L DA VINCI	51035	LAMPORECCHIO - PT	00108860479	301.780.000	
16	PT	104331	SEDE	SR	ARTARREDO (M.B.) S.R.L.	VIA LIVORNO 35	51039	QUARRATA - PT	01794520484	250.000.000	
17	PT	104331	UL-1	SR	ARTARREDO (M.B.) S.R.L.	STRADA STATALE 66	51039	QUARRATA - PT	01794520484	250.000.000	PRODUZIONE DI MOBILI IMBOTTITI E SIMILI
18	PT	100709	UL-3	SR	T.G.E. - TELEFONIA GENERALE ELETTRICA - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	VIA GIOVAN BATTISTA VENTURI 2	51100	PISTOIA - PT	03167320484	200.000.000	
19	PT	127320	SEDE	SR	MANIFATTURA AGLIANESE TESSUTI S.R.L.	VIA SAN MICHELE 33/35	51031	AGLIANA - PT	01212310476	199.000.000	ATTIVITA': PRODUZIONE E LAVORAZIONE SIA PER C/P CHE DI TERZI DI TESSUTI E FILATI DI QUALSIASI TIPO E GENERE, COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI STESSI, FILATURA E ROCCATURA C/P E C/T, PRODUZIONE E LAVORAZIONE SI
20	PT	131503	UL-1	SR	ORCHIDEA S.R.L.	VIA GIUSEPPE MAZZINI 4/6	51010	MASSA E COZZILE - PT	01266890472	199.000.000	PRODUZIONE ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI VARI ANCHE IN PELLE E PELLICCERIA, MAGLIERIA, BIANCHERIA, INTIMA E DA CASA, CAMICERIA E CONFEZIONI IN GENERE, TESSUTI MANUFATTI DELL'INDUSTRIA TESSILE DAL 10.1.96

21	PT	145203	UL-1	SR	MANIFATTURA*PITTIFIL - S.R.L.	VIA ATTO VANNUCCI	51031	AGLIANA - PT	01491620488	198.000.000	FABBRICAZIONE DI FILATI IN GENERE DAL 04.02.00
22	PT	119290	SEDE	SR	B.P.C. COSTRUZIONI S.R.L.	VIA DALMAZIA 310/F	51100	PISTOIA - PT	01106980475	195.000.000	ATTIVITA': COSTRUZIONE VENDITA LOCAZIONE RISTRUTTURAZIONE COMMERCIALIZ- ZAZIONE DI IMMOBILI.
23	PT	114332	SEDE	SR	GREITAL - S.R.L.	VIA PROVINCIALE COLLIGIANA 8	51011	BUGGIANO - PT	01026350502	190.000.000	SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, BAR, AUTORIZZATO ALLA VENDITA DI BEVANDE SUPERALCOOLICHE, GESTIONE PISCINA ALL'INSEGNA SALTINCELO DAL 29.6.1988 LAVORI GENERALI DI COSTRUZIONE DI EDIFICI E LAVORI
24	PT	117951	UL-1	SR	BRUGIONI S.R.L.	VIA RACCORDO AUTOSTRADA 2	51100	PISTOIA - PT	01758920365	190.000.000	
25	PT	128248	SEDE	SR	PALLADIO S.R.L.	CORSO SILVANO FEDI 22	51100	PISTOIA - PT	01226380473	190.000.000	FABBRICAZIONE E VENDITA DI MOBILI IMBOTTITI DI PROPRIA PRODUZIONE, DAL 3.7.1995

Campione popolazione 1 per secondo invio

	PRV	N- REA	UL- SEDE	NG	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	C-FISCALE	CAPITALE	ATTIVITA'
1	PT	153523	UL-2	SP	UNIPOL BANCA S.P.A.	VIA DANTE ALIGHIERI 30	51036	LARCIANO - PT	03719580379	904.500.000,00	RACCOLTA DEL RISPARMIO ED ESERCIZIO DEL CREDITO NELLE SUE VARIE FORME DAL 5/8/2008.
2	PT	123756	UL-1	SP	CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SOCIETA' PER AZIONI PER BREVIATA DENOMINATA ANCHE BANCA CR FIRENZE SPA	VIALE QUATTRO NOVEMBRE 69	51016	MONTECATINI- TERME - PT	04385190485	828.991.549,80	ATTIVITA' BANCARIA DAL 25.4.92
3	PT	69087	UL-1	SP	IMMOBILIARE MAG SOCIETA PER AZIONE	VIA PONTE MONSUMMANO 26	51018	PIEVE A NIEVOLE - PT	00091850479	825.000.000	COMPRAVENDITA DI TERRENI E FABBRICATI NONCHE LA LORO AMMINISTRAZIONE ECC
4	PT	161003	UL-1	SP	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.P.A. O IN FORMA ABBREVIATA, CARIPARMA S.P.A.	VIA UGO BASSI 56	51016	MONTECATINI- TERME - PT	02113530345	785.065.789,00	ESERCIZIO DEL CREDITO DAL 1/10/2005
5	PT	94394	SEDE	SP	F.I.S.I. - *FABBRICA *IMBALLAGGI *SERVIZI *INDUSTRIALI - S.P.A.	VIA FIORENTINA 428	51100	PISTOIA - PT	00804890473	600.000.000,00	
6	PT	118035	UL-1	SP	ISA COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.	VIA DELLE SALINE 94	51016	MONTECATINI- TERME - PT	04972751004	480.000.000	
7	PT	126760	UL-1	SP	UNICREDIT LEASING S.P.A.	CORSO SILVANO FEDI 33	51100	PISTOIA - PT	03648050015	410.131.062,00	OPERAZIONI DI LEASING, OPERAZIONI DI FACTORING, CREDITO AL CONSUMO, INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA, DAL 1.1.1994 ***
8	PT	67852	SEDE	SP	VETRERIE DI PESCIA	VIA STAZIONE 34	51017	PESCIA - PT	00108780479	400.000.000	
9	PT	84341	SEDE	SP	CONFEZIONI*LORAN*MEC S.P.A	VIA G.MAZZINI 4	51010	MAZZA E COZZILE - PT	00269060471	400.000.000	
10	PT	142565	UL-4	SP	CREDITO EMILIANO S.P.A. ABBREVIABILE IN CREDEMBANCA E IN CREDEM	PIAZZA MAZZINI 6	51013	CHIESINA UZZANESE - PT	01806740153	332.392.107,00	ESERCIZIO DEL CREDITO.
11	PT	141063	UL-1	SP	FINECOGROUP S.P.A. O IN FORMA ABBREVIATA FINECO S.P.A.	VIA FORINI ANG. VIA PROV. LUCCHESI 4- 4A-6-8	51016	MONTECATINI- TERME - PT	01386760175	315.667.401,12	PROMOZIONE PRODOTTI E SERVIZI FINANZIARI DAL 01.07.2002
12	PT	78189	SEDE	SP	CALZATURIFICIO*FIORELLA	PZA MARTINI	51015	MONSUMMANO TERME - PT	00195790472	300.000.000	
13	PT	105161	UL-1	SP	FAVER NEREO - SOCIETA' PER AZIONI OPPURE FAVER NEREO - S.P.A.		51013	CHIESINA UZZANESE - PT	00508630464	300.000.000	PRODUZIONE ARTICOLI PER L'ARREDAMENTO DELLA CASA ECC.
14	PT	126584	UL-1	SP	ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A.	CORSO SILVANO FEDI 89	51100	PISTOIA - PT	02820100580	285.366.250,00	
15	PT	160025	UL-1	SP	CREDITO ARTIGIANO S.P.A.	VIA A. VANNUCCI 57	51100	PISTOIA - PT	00774500151	284.791.360,00	ATTIVITA' BANCARIA DAL 2.5.2005
16	PT	102301	SEDE	SP	RESIDENCE*LA BARONA*SPA	CORSO S.FEDI 66	51100	PISTOIA - PT	04227880152	250.000.000	

17	PT	139182	UL-1	SP	TOMRONI POLVARA S.P.A.	VIA LIVORNESE DI SOPRA 67	51013	CHIESINA UZZANESE - PT	08005970150	240.000.000	ELABORAZIONE PROPRI DATI CONTABILI, TENUTA DELLE PROPRIE SCRITTURE CONTABILI, DOCUMENTI CONTABILI E LIBRI SOCIALI DAL 25.06.97
18	PT	34215	UL-3	SP	FLEX SPA	LOCALITA' GELLO	51100	PISTOIA - PT	00452240583	200.000.000	FABBRICAZIONE DI MATERASSI DAL 22.3.52
19	PT	86013	SEDE	SP	IL TERZO - S.P.A.	VIA GIUSEPPE MAZZINI 11	51016	MONTECATINI- TERME - PT	00321560476	200.000.000	
20	PT	86497	SEDE	SP	UNO PIU' TRE S.P.A.	VIA ROMA 35	51031	AGLIANA - PT	00311690473	200.000.000	
21	PT	88385	SEDE	SP	BACCO D.R. S.P.A.	VIA DANTE DE PETRI 1	51100	PISTOIA - PT		200.000.000	
22	PT	97859	SEDE	SP	TOSCANA IMPORT EXPORT S.P.A.	VIA MAZZINI 11	51016	MONTECATINI TERME - PT	03788190019	200.000.000	
23	PT	98183	SEDE	SP	INVESTIMENTI PIEMONTESE - INVE.PI - S.P.A.	VIA MAZZINI 11	51016	MONTECATINI TERME - PT	02713420012	200.000.000	
24	PT	98482	SEDE	SP	IMPRESA*COSTRUZIONI*EDILI*STRADALI*I.C.E.S. S.P.A	VIA GIUSEPPE MAZZINI 11	51016	MONTECATINI- TERME - PT	03844460018	200.000.000	ACQUISIZIONE E PERMUTA TERRENI COSTRUZIONE ACQUISTO VENDITA PERMUTA LOCAZIONE ATTIVA E PASSIVA IMMOBILI CIVILI ED INDUSTRIALI LORO AMMINISTRAZIONE E COSTRUZIONE STRADE PONTI GALLERIE METANODOTTI ACQUEDO
25	PT	149375	UL-1	SP	SOCIETA' PUBBLICITA' AFFARI TOTALIZZATORI INFORMAZIONI S.P.A., IN FORMA ABBREVIATA S.P.A.T.I. S.P.A.	VIA ENRICO FERMI 63	51100	PISTOIA - PT	80114470588	200.000.000	RACCOLTA SCOMMESSE IPPICHE E SPORTIVE DAL 15.05.2001
1	PT	128569	UL-1	SR	SA.RO - SERVICE S.R.L.	CORSO ANTONIO GRAMSCI 164	51100	PISTOIA - PT	04171090485	190.000.000	NEGOZIO DI OTTICA DAL 12.6.1994 ***
2	PT	142830	UL-1	SR	EUROINFOTECNA S.R.L.	VIA ENRICO FERMI 80/A	51100	PISTOIA - PT	02213080480	190.000.000	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE ED ACCESSORI AFFINI E PROGRAMMI APPLICATIVI DAL 01/02/1999
3	PT	143932	UL-1	SR	CINELLI PIUME E PIUMINI S.R.L.	VIA CESSANA 3	51011	BUGGIANO - PT	02167880489	190.000.000	PRODUZIONE IN PROPRIO E PER CONTO TERZI DI TRAPUNTE E SACCHI A PELO LAVORAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PIUME, DAL 15.05.99
4	PT	144229	UL-1	SR	MOBILSERVICE S.R.L.	VIA PROVINCIALE PRATESE 23	51037	MONTALE - PT	04649480482	190.000.000	PRODUZIONE E COMMERCIO DI MOBILI E DI OGGETTI DI ARREDAMENTO (COMMERCIO RIFERITO ALLA PROPRIA PRODUZIONE) DAL 08/07/1999
5	PT	101283	SEDE	SR	CERAMIC CENTER S.R.L.	VIA CESARE BATTISTI 53	51100	MONTALE - PT	00900900473	185.000.000	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIALE PER EDILIZIA IN GENERE SCALE RIVESTIMENTI IN LEGNO ARREDAMENTI PER INTERNI ED ESTERNI PORTE FINESTRE ED INFISSI IN GENERE, DAL 1.1.1983 *** VENDITA AL MINUTO DI COMPO

6	PT	91155	SEDE	SR	ELLETRE S.R.L.	VIA G.B. VENTURI 26/28	51100	PISTOIA - PT	00392240479	180.000.000	**** INATTIVA PRESSO LA SEDE ****
7	PT	91155	UL-9	SR	ELLETRE S.R.L.	VIA E. FERMI 84/C	51100	PISTOIA - PT	00392240479	180.000.000	MINUTO E INGROSSO DI ARTICOLI CASALINGHI, MESTICHERIA, FERRAMENTA ARTICOLI PER LA PULIZIA E L'IGIENE DELLA CASA E DELLA PERSONA, PROFUMERIA DAL 24.11.97
8	PT	134027	UL-1	SR	ILVA S.R.L.	VIA BOVIO 1/A	51016	MONTECATINI-TERME - PT	01714550975	180.000.000	GESTIONE RISTORANTE DAL 27.11.96 ***
9	PT	141075	UL-1	SR	TOTAL FITNESS TEMPLE S.R.L.	VIA ATTO VANNUCCI 16	51100	PISTOIA - PT	01334830476	150.000.000	COMMERCIALIZZAZIONE D'INTEGRATORI ALIMENTARI IN GENERE, VITAMINICI, PROTEICI E IN TUTTE LE FORME CONSENTITE DALLA LEGGE DAL 10/09/1998 COMMERCIALIZZAZIONE DI ABBIGLIAMENTO SPORTIVO, ATTREZZATURE SPORTIV
10	PT	144235	UL-1	SR	PAOLO ARDISSON S.R.L.	VIA MACELLI	51100	PISTOIA - PT	01100770492	150.000.000	FORNITURA DI GENERI VITTUARI ALLE CASE DI RECLUSIONE, DAL 01.07.99
11	PT	144344	SEDE	SR	ENCOMY S.R.L.	VIA MARCONI 40/D	51015	MONSUMMANO TERME - PT	01683920977	150.000.000	VENDITA ALL'INGROSSO DI VIDEOCASSETTE, VIDEOREGISTRATORI, DICHIETTI MAGNETICI, TESTI DI CULTURA, DAL 24.11.99
12	PT	96918	SEDE	SR	SESA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	VIA GIACOMETTI 1	51100	PISTOIA - PT	00823620471	142.500.000	ACQUISIZIONE CODIFICA PERFORAZIONE ELABORAZIONE DATI E STUDIO REALIZZAZIONE ED A SSISTENZA DI SISTEMI INFORMATIVI DAL 28.1.1981 INGROSSO DI CASALINGHI DAL 10.6.88
13	PT	124328	UL-1	SR	FRIULI THERMOLANA S.R.L.	VIA GUIDO ROSSA 12	51037	MONTALE - PT	01529320978	140.000.000	ATTIVITA': PRODUZIONE DI CONFEZIONI, DAL 15.9.1992 *** VENDITA A DOMICILIO DI CONFEZIONI E COPERTE, VENDITA A DOMICILIO DI DEPURATORI E DECONTAMINATORI D'ACQUA, FERRI DA STIRO, MOBILETTO ASPIRANTE PER F
14	PT	144561	SEDE	SR	F.B.L. S.R.L.	VIA MAESTRI DEL LAVORO 4	51015	MONSUMMANO TERME - PT	01806220982	120.000.000	
15	PT	117474	UL-1	SR	EUROMERCHANT S.R.L.	VIA CURTATONE E MONTANARA 3	51100	PISTOIA - PT	04103720480	102.000.000	ASSUNZIONE, CESSIONE E PERMUTA DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' OD ENTI.
16	PT	114272	SEDE	SR	D.S. FLOR S.R.L	VIA AMENDOLA 22	51017	PESCIA - PT	01236220461	100.000.000	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI FIORI, DAL 1.3.1993 ***
17	PT	114272	UL-2	SR	D.S. FLOR S.R.L	VIA S. D'ACQUISTO 10-12	51017	PESCIA - PT	01236220461	100.000.000	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI FIORI PIANTE ED ARTICOLI PER NEGOZI FLOREALI
18	PT	128470	UL-1	SR	TUTTOPLAST LINEA CASA S.R.L.	VIA DEI PONTICELLI 51	51018	PIEVE A NIEVOLE - PT	01228890479	100.000.000	PRODUZIONE DA TERZI DI ARTICOLI IN PLASTICA COTONE FIBRE SINTETICHE, CASALINGHI, ARTICOLI PER LA PULIZIA IN GENERE ED ARTICOLI DA GIARDINAGGIO PER IL TEMPO LIBERO E COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI STESSI, DAL
19	PT	128470	UL-2	SR	TUTTOPLAST LINEA CASA S.R.L.	VIA DEL MELO 29	51018	PIEVE A NIEVOLE - PT	01228890479	100.000.000	

20	PT	128470	SEDE	SR	TUTTOPLAST LINEA CASA S.R.L.	VIA PACINI 59	51100	PISTOIA - PT	01228890479	100.000.000	
21	PT	130294	UL-1	SR	MACCARONI IMPORT - EXPORT S.R.L.	VIA GIUSEPPE MAZZINI 4/6	51010	MASSA E COZZILE - PT	01679740975	100.000.000	COMMERCIO ALL'INGROSSO PRODOTTI ALIMENTARI DAL 03.04.1995 ***
22	PT	131745	SEDE	SR	MALTINTI INDUSTRIE S.R.L.	VIA PROV.LE VECCHIA LUCCHESI 39	51100	SERRAVALLE PISTOIESE – PT 01268160478	100.000.000		PRODUZIONE E COMMERCIO DI MOBILI DI ARREDAMENTO
23	PT	141774	UL-1	SR	D.M. CONVERTING S.R.L.	VIA G. LA PIRA SNC	51015	MONSUMMANO TERME - PT	01625070469	100.000.000	
24	PT	142113	SEDE	SR	MARTINELLI PIETRO S.R.L.	VIA ENRICO PESTALOZZI 62	51100	PISTOIA - PT	01345480477	100.000.000	STAMPAGGIO MINUTERIE METALLICHE, DAL 04.08.98
25	PT	144770	UL-1	SR	TOSCANA SERVICE S.R.L.	VIA B. SESTINI 110/E	51100	PISTOIA - PT	04611290489	100.000.000	FALEGNAMERIA DAL 01.11.1999 (ATTIVITA' SVOLTA AL DI FUORI DELL'OGGETTO SOCIALE)

Campione popolazione 1 per terzo invio

PRV	N- REA	UL- SEDE	NG	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	C-FISCALE	CAPITALE	ATTIVITA'
PT	116020	SEDE	SR	INIZIATIVE MODULARI DUE S.R.L.	VIA G. GARIBALDI 30	51016	MONTECATINI- TERME - PT	01068410479	3.320.000.000	ATTIVITA': ACQUISTO, VENDITA, COSTRUZIONE, LA GESTIONE DI IMMOBILI DI QUALSIASI GENERE O TIPO, LOTTIZZAZIONE DI TERRENI, COSTRUZIONE DI STRADE E PONTI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMMOBILI.
PT	96650	SEDE	SP	CARTIERA DELLA MECCA S.P.A.	VIA DELLE CARTIERE 81	51012	PESCIA - PT	00820710473	910.000.000	
PT	69087	SEDE	SP	IMMOBILIARE MAG SOCIETA PER AZIONE	VIA CAVOUR 37	51100	PISTOIA - PT	00091850479	825.000.000	
PT	94394	SEDE	SP	F.I.S.I. - *FABBRICA *IMBALLAGGI *SERVIZI *INDUSTRIALI - S.P.A.	VIA FIORENTINA 428	51100	PISTOIA - PT	00804890473	600.000.000,00	
PT	67852	SEDE	SP	VETRERIE DI PESCIA	VIA STAZIONE 34	51017	PESCIA - PT	00108780479	400.000.000	
PT	84341	SEDE	SP	CONFEZIONI*LORAN*MEC S P.A	VIA G.MAZZINI 4	51010	MAZZA E COZZILE - PT	00269060471	400.000.000	
PT	64169	SEDE	SR	TUTTOCALZATURA SRL	VIA L DA VINCI	51035	LAMPORECCHIO - PT	00108860479	301.780.000	
PT	78189	SEDE	SP	CALZATURIFICIO*FIORELLA	PZA MARTINI	51015	MONSUMMANO TERME - PT	00195790472	300.000.000	
PT	102301	SEDE	SP	RESIDENCE*LA BARONA*SPA	CORSO S.FEDI 66	51100	PISTOIA - PT	04227880152	250.000.000	
PT	104331	SEDE	SR	ARTARREDO (M.B.) S.R.L.	VIA LIVORNO 35	51039	QUARRATA - PT	01794520484	250.000.000	
PT	86013	SEDE	SP	IL TERZO - S.P.A.	VIA GIUSEPPE MAZZINI 11	51016	MONTECATINI- TERME - PT	00321560476	200.000.000	
PT	86497	SEDE	SP	UNO PIU' TRE S.P.A.	VIA ROMA 35	51031	AGLIANA - PT	00311690473	200.000.000	
PT	88385	SEDE	SP	BACCO D.R. S.P.A.	VIA DANTE DE PETRI 1	51100	PISTOIA - PT		200.000.000	
PT	97859	SEDE	SP	TOSCANA IMPORT EXPORT S.P.A.	VIA MAZZINI 11	51016	MONTECATINI TERME - PT	03788190019	200.000.000	
PT	98183	SEDE	SP	INVESTIMENTI PIEMONTESI - INVE.PI - S.P.A.	VIA MAZZINI 11	51016	MONTECATINI TERME - PT	02713420012	200.000.000	
PT	98482	SEDE	SP	IMPRESA*COSTRUZIONI*EDILI*STRADALI*I.C.E.S. S.P.A	VIA GIUSEPPE MAZZINI 11	51016	MONTECATINI- TERME - PT	03844460018	200.000.000	ACQUISIZIONE E PERMUTA TERRENI COSTRUZIONE ACQUISTO VENDITA PERMUTA LOCAZIONE ATTIVA E PASSIVA IMMOBILI CIVILI ED INDUSTRIALI LORO AMMINISTRAZIONE E COSTRUZIONE STRADE PONTI GALLERIE METANODOTTI ACQUEDO
PT	103893	SEDE	SP	ARCO 2 SPA	VIA GIUSEPPE MAZZINI 4	51010	MASSA E COZZILE - PT	00478000474	200.000.000	

PT	127320	SEDE	SR	MANIFATTURA AGLIANESE TESSUTI S.R.L.	VIA SAN MICHELE 33/35	51031	AGLIANA - PT	01212310476	199.000.000	ATTIVITA': PRODUZIONE E LAVORAZIONE SIA PER C/P CHE DI TERZI DI TESSUTI E FILATI DI QUALSIASI TIPO E GENERE, COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI STESSI, FILATURA E ROCCATURA C/P E C/T, PRODUZIONE E LAVORAZIONE SI
PT	119290	SEDE	SR	B.P.C. COSTRUZIONI S.R.L.	VIA DALMAZIA 310/F	51100	PISTOIA - PT	01106980475	195.000.000	ATTIVITA': COSTRUZIONE VENDITA LOCAZIONE RISTRUTTURAZIONE COMMERCIALIZ- ZAZIONE DI IMMOBILI
PT	114332	SEDE	SR	GREITAL - S.R.L.	VIA PROVINCIALE COLLIGIANA 8	51011	BUGGIANO - PT	01026350502	190.000.000	SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, BAR, AUTORIZZATO ALLA VENDITA DI BEVANDE SUPERALCOOLICHE, GESTIONE PISCINA ALL'INSEGNA SALTINCELO DAL 29.6.1988 LAVORI GENERALI DI COSTRUZIONE DI EDIFICI E LAVORI
PT	128248	SEDE	SR	PALLADIO S.R.L.	CORSO SILVANO FEDI 22	51100	PISTOIA - PT	01226380473	190.000.000	FABBRICAZIONE E VENDITA DI MOBILI IMBOTTITI DI PROPRIA PRODUZIONE, DAL 3.7.1995
PT	101283	SEDE	SR	CERAMIC CENTER S.R.L.	VIA CESARE BATTISTI 53	51100	MONTALE - PT	00900900473	185.000.000	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIALE PER EDILIZIA IN GENERE SCALE RIVESTIMENTI IN LEGNO ARREDAMENTI PER INTERNI ED ESTERNI PORTE FINESTRE ED INFISSI IN GENERE, DAL 1.1.1983 *** VENDITA AL MINUTO DI COMPO
PT	91155	SEDE	SR	ELLETRE S.R.L.	VIA G.B. VENTURI 26/28	51100	PISTOIA - PT	00392240479	180.000.000	**** INATTIVA PRESSO LA SEDE ****
PT	144344	SEDE	SR	ENCOMY S.R.L.	VIA MARCONI 40/D	51015	MONSUMMANO TERME - PT	01683920977	150.000.000	VENDITA ALL'INGROSSO DI VIDEOCASSETTE, VIDEOREGISTRATORI, DICHETTI MAGNETICI, TESTI DI CULTURA, DAL 24.11.99
PT	96918	SEDE	SR	SESA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	VIA GIACOMETTI 1	51100	PISTOIA - PT	00823620471	142.500.000	ACQUISIZIONE CODIFICA PERFORAZIONE ELABORAZIONE DATI E STUDIO REALIZZAZIONE ED A SSISTENZA DI SISTEMI INFORMATIVI DAL 28.1.1981 INGROSSO DI CASALINGHI DAL 10.6.88
PT	124093	SEDE	SP	CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. CON LA SIGLA CARIPIT S.P.A.	VIA ROMA 3	51100	PISTOIA - PT	00092220474	141.987.825,00	LA RACCOLTA DEL RISPARMIO FRA IL PUBBLICO E L'ESERCIZIO DEL CREDITO NELLE SUE VARIE FORME. LA SOCIETA' PUO' COMPIERE, CON L'OSSERVAN ZA DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI, TUTTE LE OPERAZIONI ED I SERVIZI BANCA
PT	144561	SEDE	SR	F.B.L. S.R.L.	VIA MAESTRI DEL LAVORO 4	51015	MONSUMMANO TERME - PT	01806220982	120.000.000	

ALLEGATO 2

I QUESTIONARI

questionario per società

DATI GENERALI:

Settore Ateco della società	_____	Organo di controllo	sindaco unico	
Comune della sede legale della società	_____		collegio sindacale	
Comune della sede operativa della società	_____		revisore unico	
Valore del patrimonio netto della società	_____		società di revisione	
Totale attivo	_____			
Numero medio di dipendenti esercizio 2011	_____			

natura societaria:	Spa	☐	caratteristiche:	srl con capitale sociale superiore a 120.000€	
	Srl	☐		srl con redazione del bilancio in forma ordinaria	
	Società cooperativa	☐		srl che controlla società sottoposta a controllo legale dei conti	
				spa con redazione del bilancio in forma abbreviata	
				bilancio consolidato	

AREA MAGAZZINO:

il sistema di controllo interno è stato valutato:	affidabile	☐	materialità calcolata per l'area magazzino:	_____
	scarsamente affidabile	☐	sono stati effettuati rilievi sull'area magazzino durante le verifiche	
	non affidabile	☐	periodiche?	si ☐ no ☐
			sono stati effettuati rilievi/richiami di informativa sull'area magazzino	
			nella relazione al bilancio?	
			2010	si ☐ no ☐

2011

si ☐

no ☐

Partecipazione del revisore alle operazioni di inventario

fisico:

- il revisore ha accertato l'esistenza e il rispetto delle procedure di inventario?
- il revisore ha richiesto e ottenuto il tabulato di magazzino valorizzato alla data della verifica?
- il revisore ha effettuato la conta fisica selezionando un campione di codici dal tabulato di magazzino valorizzato fornito dalla società?
- il revisore ha riscontrato le conte di cui al punto precedente con quelle effettuate dai dipendenti della società?
- se sì, in caso discordanza è stata effettuata una seconda conta?
- il revisore ha selezionato alcune merci e ha proceduto alla loro conta, verificandone la corrispondenza con i dati nel tabulato di magazzino valorizzato fornito?
- se l'inventario è stato effettuato in prossimità della chiusura dell'esercizio, è stata verificata dal revisore, tramite l'analisi di documentazione di supporto,
il corretto raccordo tra le quantità esistenti alla chiusura dell'esercizio e le quantità riscontrate in sede di inventario?

si	No

--	--

Verifica della corretta valorizzazione delle rimanenze:

- il revisore ha verificato a campione la correttezza del metodo di determinazione del costo, del valore di mercato e del confronto tra le due grandezze,
secondo quanto stabilito dai principi contabili e dal codice civile?
- il revisore ha verificato che il metodo del costo sia stato determinato correttamente?
- il revisore ha verificato a campione che i costi e le quantità utilizzate nel calcolo siano documentate da fatture, documenti di trasporto, ...?
- il revisore ha verificato che eventuali oneri accessori siano stati documentati?

- il revisore ha verificato che i costi diretti utilizzati siano determinati correttamente e documentati?

- il revisore ha verificato che i costi indiretti e generali di produzione siano correttamente attribuiti e documentati?

- il revisore ha verificato la corretta determinazione del valore di mercato per il confronto con il costo:

di sostituzione

valore di realizzo

- il revisore ha verificato che la valutazione sia avvenuta al minore tra costo e mercato?

Il revisore ha discusso con i responsabili e gli amministratori la necessità di svalutare i beni obsoleti o a lento rigiro?

--	--

Qualora la società abbia provveduto a svalutare i beni obsoleti o a lento rigiro, il revisore ha verificato il metodo di determinazione del fondo svalutazione

magazzino e la sua congruità?

--	--

Il revisore ha verificato a campione il rispetto della competenza di periodo per i costi e i ricavi connessi alle entrate ed alle uscite della merce?

--	--

Il revisore ha selezionato un campione di documenti costituito da:

gli ultimi _____ documenti di entrata e di uscita da ogni magazzino per l'esercizio in chiusura

i primi _____ documenti di entrata e di uscita da ogni magazzino per il nuovo esercizio

le prime _____ fatture di acquisto e di vendita per il nuovo esercizio

Per ogni documento di entrata e di uscita selezionato, il revisore è risalito alla relativa fattura di acquisto e di vendita?

Per ogni fattura selezionata, il revisore è risalito al relativo documento di entrata e di uscita?

Per ogni documento il revisore ha verificato il rispetto del principio della competenza per i movimenti di carico e di scarico di magazzino e per i

costi ed i ricavi corrispondenti?

--	--

Il revisore ha accertato la continuità di applicazione nel tempo di Principi Contabili omogenei o, in caso contrario, il rispetto del Principio

Contabile sui cambiamenti di criterio?

--	--

Il revisore ha verificato la corretta classificazione e rappresentazione in bilancio?

--	--

Il revisore ha verificato che l'informativa fornita in nota integrativa sia completa, accurata e che corrisponda alle risultanze contabili?

--	--

Il revisore ha effettuato la quadratura dei saldi iniziali con le carte di lavoro dell'esercizio precedente, e dei saldi finali con il tabulato di magazzino valorizzato

fornito dalla società?

--	--

Il revisore ha calcolato la variazione delle rimanenze finali e ha verificato l'importo iscritto dalla società a conto economico?

--	--

Il revisore ha selezionato un campione di depositari e di terzisti ed ha inviato le richieste di conferma delle giacenze detenute, richiedendo di indicare

nella risposta le quantità loro risultanti?

--	--

Il revisore ha provveduto a riconciliare la risposta ottenuta con quanto riportato dalla società nel tabulato di magazzino?

--	--

Il revisore ha esaminato la documentazione relativa agli acconti a fornitori iscritti in bilancio verificandone la recuperabilità?

--	--

Il revisore ha provveduto ad inviare le lettere di richiesta relative a beni di terzi detenuti presso la società sottoposta a revisione?

--	--

numero di ore dedicate alla revisione dell'area
magazzino

valore economico dell'area magazzino al 31/12/2010 _____
valore economico dell'area magazzino al 31/12/2011 _____

note:

questionario per professionista

DATI GENERALI:

Settore Ateco della società revisionata	_____	Incarico del professionista:	sindaco unico	☐
Comune della sede legale della società revisionata	_____		membro del collegio sindacale	☐
Comune della sede operativa della società revisionata	_____		presidente del collegio sindacale	☐
Valore del patrimonio netto della società revisionata	_____		revisore unico	☐
Totale attivo	_____		membro di società di revisione	☐
Numero medio di dipendenti esercizio 2011	_____			

natura societaria:	Spa	☐	caratteristiche:	srl con capitale sociale superiore a 120.000€	☐
	Srl	☐		srl con redazione del bilancio in forma ordinaria	☐
	Società cooperativa	☐		srl che controlla società sottoposta a controllo legale dei conti	☐
				spa con redazione del bilancio in forma abbreviata	☐
				bilancio consolidato	☐

AREA MAGAZZINO:

il sistema di controllo interno è stato valutato:	affidabile	☐	materialità calcolata per l'area magazzino:	_____
	scarsamente affidabile	☐	sono stati effettuati rilievi sull'area magazzino durante le verifiche periodiche?	si ☐ no ☐
	non affidabile	☐	sono stati effettuati rilievi/richiami di informativa sull'area magazzino nella relazione al bilancio?	
			2010	si ☐ no ☐
			2011	si ☐ no ☐

Partecipazione del revisore alle operazioni di inventario

fisico:

- il revisore ha accertato l'esistenza e il rispetto delle procedure di inventario?
- il revisore ha richiesto e ottenuto il tabulato di magazzino valorizzato alla data della verifica?
- il revisore ha effettuato la conta fisica selezionando un campione di codici dal tabulato di magazzino valorizzato fornito dalla società?
- il revisore ha riscontrato le conte di cui al punto precedente con quelle effettuate dai dipendenti della società?
- se sì, in caso discordanza è stata effettuata una seconda conta?
- il revisore ha selezionato alcune merci e ha proceduto alla loro conta, verificandone la corrispondenza con i dati nel tabulato di magazzino valorizzato fornito?
- se l'inventario è stato effettuato in prossimità della chiusura dell'esercizio, è stata verificata dal revisore, tramite l'analisi di documentazione di supporto,
il corretto raccordo tra le quantità esistenti alla chiusura dell'esercizio e le quantità riscontrate in sede di inventario?

si	No

Verifica della corretta valorizzazione delle rimanenze:

- il revisore ha verificato a campione la correttezza del metodo di determinazione del costo, del valore di mercato e del confronto tra le due grandezze,
secondo quanto stabilito dai principi contabili e dal codice civile?
- il revisore ha verificato che il metodo del costo sia stato determinato correttamente?
- il revisore ha verificato a campione che i costi e le quantità utilizzate nel calcolo siano documentate da fatture, documenti di trasporto, ...?
- il revisore ha verificato che eventuali oneri accessori siano stati documentati?
- il revisore ha verificato che i costi diretti utilizzati siano determinati correttamente e documentati?
- il revisore ha verificato che i costi indiretti e generali di produzione siano correttamente attribuiti e

documentati?

- il revisore ha verificato la corretta determinazione del valore di mercato per il confronto con il costo:

di sostituzione

valore di realizzo

- il revisore ha verificato che la valutazione sia avvenuta al minore tra costo e mercato?

Il revisore ha discusso con i responsabili e gli amministratori la necessità di svalutare i beni obsoleti o a lento rigiro?

Qualora la società abbia provveduto a svalutare i beni obsoleti o a lento rigiro, il revisore ha verificato il metodo di determinazione del fondo svalutazione

magazzino e la sua congruità?

Il revisore ha verificato a campione il rispetto della competenza di periodo per i costi e i ricavi connessi alle entrate ed alle uscite della merce?

Il revisore ha selezionato un campione di documenti costituito da:

gli ultimi _____ documenti di entrata e di uscita da ogni magazzino per l'esercizio in chiusura

i primi _____ documenti di entrata e di uscita da ogni magazzino per il nuovo esercizio

le prime _____ fatture di acquisto e di vendita per il nuovo esercizio

Per ogni documento di entrata e di uscita selezionato, il revisore è risalito alla relativa fattura di acquisto e di vendita?

Per ogni fattura selezionata, il revisore è risalito al relativo documento di entrata e di uscita?

Per ogni documento il revisore ha verificato il rispetto del principio della competenza per i movimenti di carico e di scarico di magazzino e per i

costi ed i ricavi corrispondenti?

Il revisore ha accertato la continuità di applicazione nel tempo di Principi Contabili omogenei o, in caso contrario, il rispetto del Principio

Contabile sui cambiamenti di criterio?

Il revisore ha verificato la corretta classificazione e rappresentazione in bilancio?

Il revisore ha verificato che l'informativa fornita in nota integrativa sia completa, accurata e che corrisponda alle risultanze contabili?

Il revisore ha effettuato la quadratura dei saldi iniziali con le carte di lavoro dell'esercizio precedente, e dei saldi finali con il tabulato di magazzino valorizzato fornito dalla società?

Il revisore ha calcolato la variazione delle rimanenze finali e ha verificato l'importo iscritto dalla società a conto economico?

Il revisore ha selezionato un campione di depositari e di terzisti ed ha inviato le richieste di conferma delle giacenze detenute, richiedendo di indicare

nella risposta le quantità loro risultanti?

Il revisore ha provveduto a riconciliare la risposta ottenuta con quanto riportato dalla società nel tabulato di magazzino?

Il revisore ha esaminato la documentazione relativa agli acconti a fornitori iscritti in bilancio verificandone la recuperabilità?

Il revisore ha provveduto ad inviare le lettere di richiesta relative a beni di terzi detenuti presso la società sottoposta a revisione?

numero di ore dedicate alla revisione dell'area magazzino

valore economico dell'area magazzino al 31/12/2010

valore economico dell'area magazzino al 31/12/2011

note:

ALLEGATO 3

TABELLA DELLE RISPOSTE

La tabella delle risposte

Di seguito si riporta la tabella delle risposte dei 43 questionari pervenuti e classificati come aderenti alla definizione di piccole e medie imprese

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
il sistema di controllo interno è stato valutato:	A	A	-	A	SA	SA	A	A	-	-	A	SA	A	A	SA	A	A	A	-	A	A
sono stati effettuati rilievi sull'area magazzino durante le verifiche periodiche?	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	-	-	NO	NO	NO	NO	-	SI	SI	-	NO
sono stati effettuati rilievi/richiami di informativa sull'area magazzino nella relazione al bilancio?	NO	NO	SI	NO	NO	-	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO
il revisore ha accertato l'esistenza e il rispetto delle procedure di inventario?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
il revisore ha richiesto e ottenuto il tabulato di magazzino valorizzato alla data della verifica?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
il revisore ha effettuato la conta fisica selezionando un campione di codici dal tabulato di magazzino valorizzato fornito dalla società?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
il revisore ha riscontrato le conte di cui al punto precedente con quelle effettuate dai dipendenti della società?	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	-	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	-
se sì, in caso discordanza è stata effettuata una seconda conta?	-	SI	SI	SI	SI	SI	-	SI	SI	SI	SI	SI	-	SI	SI	SI	SI	-	SI	SI	-
il revisore ha selezionato alcune merci e ha proceduto alla loro conta, verificandone la corrispondenza con i dati nel tabulato di magazzino valorizzato fornito?	SI	SI	SI	-	SI	SI	SI	SI	SI	SI	-	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI
se l'inventario è stato effettuato in prossimità della chiusura dell'esercizio, è stata verificata dal revisore, tramite l'analisi di documentazione di supporto, il corretto raccordo tra le quantità esistenti alla chiusura dell'esercizio e le quantità riscontrate in sede di inventario?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

il revisore ha verificato a campione la correttezza del metodo di determinazione del costo, del valore di mercato e del confronto tra le due grandezze, secondo quanto stabilito dai principi contabili e dal codice civile?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	-	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	-	SI	SI
il revisore ha verificato che il metodo del costo sia stato determinato correttamente?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
il revisore ha verificato a campione che i costi e le quantità utilizzate nel calcolo siano documentate da fatture, documenti di trasporto, ...?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
il revisore ha verificato che eventuali oneri accessori siano stati documentati?	-	SI	SI	SI	-	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	-	-	SI
il revisore ha verificato che i costi diretti utilizzati siano determinati correttamente e documentati?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
il revisore ha verificato che i costi indiretti e generali di produzione siano correttamente attribuiti e documentati?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
il revisore ha verificato che i costi indiretti e generali di produzione siano correttamente attribuiti e documentati?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
il revisore ha verificato la corretta determinazione del valore di mercato per il confronto con il costo:																					
di sostituzione	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	-	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI
valore di realizzo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	-	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
il revisore ha verificato che la valutazione sia avvenuta al minore tra costo e mercato?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI
Il revisore ha discusso con i responsabili e gli amministratori la necessità di svalutare i beni obsoleti o a lento rigiro?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Qualora la società abbia provveduto a svalutare i beni obsoleti o a lento rigiro, il revisore ha verificato il metodo di determinazione del fondo svalutazione magazzino e la sua congruità?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Il revisore ha verificato a campione il rispetto della competenza di periodo per i costi e i ricavi connessi alle entrate ed alle uscite della merce?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Il revisore ha selezionato un campione di documenti costituito da: gli ultimi _____ documenti di entrata e di uscita da ogni magazzino per l'esercizio in chiusura	10	12	5	30	-	8	10	18	10	5	-	10	10	15	40	30	25	5	70	10	10
i primi _____ documenti di entrata e di uscita da ogni magazzino per il nuovo esercizio	10	12	5	30	-	8	10	18	10	5	-	10	10	15	40	30	25	5	70	10	10
le prime _____ fatture di acquisto e di vendita per il nuovo esercizio	10	12	5	30	-	8	10	18	10	5	-	10	10	15	40	30	25	5	70	10	10
Per ogni documento di entrata e di uscita selezionato, il revisore è risalito alla relativa fattura di acquisto e di vendita?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Per ogni fattura selezionata, il revisore è risalito al relativo documento di entrata e di uscita?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Per ogni documento il revisore ha verificato il rispetto del principio della competenza per i movimenti di carico e di scarico di magazzino e per i costi ed i ricavi corrispondenti?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Il revisore ha accertato la continuità di applicazione nel tempo di Principi Contabili omogenei o, in caso contrario, il rispetto del Principio Contabile sui cambiamenti di criterio?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	-	SI	SI	SI	-	SI	SI	NO	SI	SI
Il revisore ha verificato la corretta classificazione e rappresentazione in bilancio?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Il revisore ha verificato che l'informativa fornita in nota integrativa sia completa, accurata e che corrisponda alle risultanze contabili?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Il revisore ha effettuato la quadratura dei saldi iniziali con le carte di lavoro dell'esercizio precedente, e dei saldi finali con il tabulato di magazzino valorizzato?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Il revisore ha calcolato la variazione delle rimanenze finali e ha verificato l'importo iscritto dalla società a conto economico?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Il revisore ha selezionato un campione di depositari e di terzisti ed ha inviato le richieste di conferma delle giacenze detenute, richiedendo di indicare nella risposta le quantità loro risultanti?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Il revisore ha provveduto a riconciliare la risposta ottenuta con quanto riportato dalla società nel tabulato di magazzino?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Il revisore ha esaminato la documentazione relativa agli acconti a fornitori iscritti in bilancio verificandone la recuperabilità?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Il revisore ha provveduto ad inviare le lettere di richiesta relative a beni di terzi detenuti presso la società sottoposta a revisione?	SI	SI	SI	-	SI	SI	SI	SI	SI	SI	-	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	
numero di ore dedicate alla revisione dell'area magazzino	10	21	17	50	45	15	20	60	50	40	15	18	35	24	10	5	12	16	20	15	5	
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
il sistema di controllo interno è stato valutato:	-	-	A	-	-	A	A	SA	A	A	A	A	A	A	SA	A	-	A	-	SA	-	-
sono stati effettuati rilievi sull'area magazzino durante le verifiche periodiche?	SI	NO	NO	NO	SI	NO	-	-	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	-	NO	NO	SI
sono stati effettuati rilievi/richiami di informativa sull'area magazzino nella relazione al bilancio?	NO	-	NO	SI	NO	NO	NO	NO	-	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO
il revisore ha accertato l'esistenza e il rispetto delle procedure di inventario?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
il revisore ha richiesto e ottenuto il tabulato di magazzino valorizzato alla data della verifica?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
il revisore ha effettuato la conta fisica selezionando un campione di codici dal tabulato di magazzino valorizzato fornito dalla società?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
il revisore ha riscontrato le conte di cui al punto precedente con quelle effettuate dai dipendenti della società?	SI	SI	SI	-	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
se sì, in caso discordanza è stata effettuata una seconda conta?	SI	SI	SI	-	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

il revisore ha selezionato alcune merci e ha proceduto alla loro conta, verificandone la corrispondenza con i dati nel tabulato di magazzino valorizzato fornito?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
se l'inventario è stato effettuato in prossimità della chiusura dell'esercizio, è stata verificata dal revisore, tramite l'analisi di documentazione di supporto, il corretto raccordo tra le quantità esistenti alla chiusura dell'esercizio e le quantità riscontrate in sede di inventario?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
il revisore ha verificato a campione la correttezza del metodo di determinazione del costo, del valore di mercato e del confronto tra le due grandezze, secondo quanto stabilito dai principi contabili e dal codice civile?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
il revisore ha verificato che il metodo del costo sia stato determinato correttamente?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
il revisore ha verificato a campione che i costi e le quantità utilizzate nel calcolo siano documentate da fatture, documenti di trasporto, ...?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
il revisore ha verificato che eventuali oneri accessori siano stati documentati?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
il revisore ha verificato che i costi diretti utilizzati siano determinati correttamente e documentati?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
il revisore ha verificato che i costi indiretti e generali di produzione siano correttamente attribuiti e documentati?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
il revisore ha verificato che i costi indiretti e generali di produzione siano correttamente attribuiti e documentati?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
il revisore ha verificato la corretta determinazione del valore di mercato per il confronto con il costo:																						
di sostituzione	SI	SI	-	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
valore di realizzo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	-	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
il revisore ha verificato che la valutazione sia avvenuta al minore tra costo e mercato?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Il revisore ha discusso con i responsabili e gli amministratori la necessità di svalutare i beni obsoleti o a lento rigiro?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Qualora la società abbia provveduto a svalutare i beni obsoleti o a	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

lento rigiro, il revisore ha verificato il metodo di determinazione del fondo svalutazione magazzino e la sua congruità?

Il revisore ha verificato a campione il rispetto della competenza di periodo per i costi e i ricavi connessi alle entrate ed alle uscite della merce?

Il revisore ha selezionato un campione di documenti costituito da: gli ultimi _____ documenti di entrata e di uscita da ogni magazzino per l'esercizio in chiusura

i primi _____ documenti di entrata e di uscita da ogni magazzino per il nuovo esercizio

le prime _____ fatture di acquisto e di vendita per il nuovo esercizio

Per ogni documento di entrata e di uscita selezionato, il revisore è risalito alla relativa fattura di acquisto e di vendita?

Per ogni fattura selezionata, il revisore è risalito al relativo documento di entrata e di uscita?

Per ogni documento il revisore ha verificato il rispetto del principio della competenza per i movimenti di carico e di scarico di magazzino e per i costi ed i ricavi corrispondenti?

Il revisore ha accertato la continuità di applicazione nel tempo di Principi Contabili omogenei o, in caso contrario, il rispetto del Principio Contabile sui cambiamenti di criterio?

Il revisore ha verificato la corretta classificazione e rappresentazione in bilancio?

Il revisore ha verificato che l'informativa fornita in nota integrativa sia completa, accurata e che corrisponda alle risultanze contabili?

Il revisore ha effettuato la quadratura dei saldi iniziali con le carte di lavoro dell'esercizio precedente, e dei saldi finali con il tabulato di magazzino valorizzato?

Il revisore ha calcolato la variazione delle rimanenze finali e ha verificato l'importo iscritto dalla società a conto economico?

Il revisore ha selezionato un campione di depositari e di terzisti ed ha inviato le richieste di conferma delle giacenze detenute, richiedendo

SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
60	20	10	10	10	15	10	30	10	20	10	10	40	30	10	20	10	50	10	5	10	50	
60	20	10	10	10	15	10	30	10	20	10	10	40	30	10	20	10	50	10	5	10	50	
60	20	10	10	10	15	10	30	10	20	10	10	40	30	10	20	10	50	10	5	10	50	
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	-	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

di indicare nella risposta le quantità loro risultanti?

Il revisore ha provveduto a riconciliare la risposta ottenuta con quanto riportato dalla società nel tabulato di magazzino?

Il revisore ha esaminato la documentazione relativa agli acconti a fornitori iscritti in bilancio verificandone la recuperabilità?

Il revisore ha provveduto ad inviare le lettere di richiesta relative a beni di terzi detenuti presso la società sottoposta a revisione?

numero di ore dedicate alla revisione dell'area magazzino

SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
10	20	30	15	15	20	8	15	10	9	20	15	15	20	15	10	8	30	10	5	9	24	

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *Sindaco e revisore di società: il controllo legale e contabile nel nuovo diritto societario* 6. ed. Milanofiori, Assago IPSOA, 2009.
- ABBOTT LJ, AND S. PARKER. Auditor Selection and Audit Committee Characteristics. *Auditing: A Journal of Practice and Theory* vol.19, n. 2. 2000.
- ABBOTT LJ, J. PARK, AND S. PARKER,. The effects of Audit Committee activity and Independence on Corporate Fraud. *Managerial Finance* vol. 26, n.11. 2000.
- ABBOTT LJ, S. PARKER, AND GF PETERS. . Audit Committee Characteristics and Restatements. *Auditing: A Journal of Practice and Theory* vol.23, n. 1. 2004.
- ABRIANI e a., *Diritto delle imprese Manuale breve*, Giuffrè, 2012
- AMODEO D. E ALTRI, *La revisione professionale dei bilanci, problemi generali e tecniche di esecuzione*, Giannini, Napoli, 1973.
- AMODEO D., *La revisione dei bilanci*, Ed. Libreria, Trieste, 1966.
- AMODEO D., *La revisione dei bilanci*, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 1966.
- ANDERSON RC, SA MANSI, AND DM REEB. . Board Characteristics, Accounting Report Integrity, and the Cost of Debt. *Journal of Accounting and Economics*. Vol. 37. 2004.
- ANTONELLI, V., *Cancellate eccezioni per gli enti minori*, in «Il sole- 24ore», 25 ottobre 2010, p. 3.
- ANTONELLI, V., *Il revisore adotta le piccole imprese*, in «Il sole- 24ore», 25 ottobre 2010, p. 3.
- ANTONELLI V., LIBERATORE G. (2012). *Il bilancio d'esercizio. Teoria e casi*. Milano
- ARCHAMBEAULT D., AND FT DEZOORT. . Auditor Opinion Shopping and the Audit Committee: An Analysis of Suspicious Auditor Switches. *International Journal of Auditing* 5:33-52. 2001.
- ASSONIME, circolare n.88 del 4 maggio 1971.
- BADALOTTI, C., *Norme di comportamento degli organi di controllo legale nelle società non quotate*, in «Il controllo contabile nelle società e negli enti», 2006, p.231.
- BANDETTINI A. (1999), *Il bilancio di esercizi. Finalità , postulati, elementi strutturali*, Padova, Cedam.
- BANDETTINI A. (2004), *Il bilancio di esercizio*, Padova, Cedam.
- BARZARINI P., *Evoluzione legislativa e disciplina del bilancio di esercizio*, Giappichelli 2005.
- BAUER R., *Il gruppo Stefanel applica gli IFRS, quali effetti?* in *Amministrazione & Finanza*, n. 5, 2007.
- BAUER R., *Le novità del codice civile estendono ai sindaci la relazione di revisione*, in *Amministrazione & Finanza*, n. 6, 2007.
- BAUER R., *Prima applicazione degli IFRS, al caso Autogrill*, in *Amministrazione & Finanza*, n. 2, 2007.
- BAUER, R., *Expectation gap e controllo legale dei conti*, in «Il controllo contabile nelle società e negli enti», 1997 p. 58.

- BAUER, R., *Il controllo contabile dopo la riforma: ruolo, compiti e aspetti operativi*, 2. ed. Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2006.
- BAUER, R., *La revisione oggi verso la riforma*, 2. ed. Milano: EDUCatt, 2009.
- BAVA F., DEVALLE A., *Ias/Ifrs : il controllo dei prospetti di riconciliazione e la relazione del revisore*, in *Amministrazione & Finanza*, n.6/2007.
- BAVA F., DEVALLE A., *Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e il ruolo del revisore*, in *Amministrazione & Finanza*, n.6/2007.
- BAVA, F., *Il controllo legale dei conti: collegio sindacale e società di revisione*, Milano: Giuffrè, 2005.
- BAVA, F., *Revisione legale e collegio sindacale. L'applicazione dei principi di revisione alle PMI*, Milano: Giuffrè, 2011.
- BEASLEY MS. An Empirical Analysis of the Relation between the Board of Director Composition and Financial Statement Fraud. *The Accounting Review* vol. 71, n.4. 1996.
- BÉDARD J., SM CHTOUROU, AND L. COURTEAU. . The Effect of Audit Committee Expertise Independence, and Activity on Aggressive Earnings Management. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*. Vol. 23. 2004.
- BELBELLO, E., *Il controllo contabile*, Milano: F. Angeli, 2005.
- BELL TB, S. SZYKOWNY, AND JJ WILLINGHAM. . Assessing the likelihood of fraudulent financial reporting: A cascaded logit approach. Working paper, KPMG, Peat Marwick, Montvale, NJ. 1991.
- BELLAVITE PELLEGRINI, C., PELLEGRINI, L., SIRONI, E., *Le motivazioni dell'affidamento volontario del controllo contabile al collegio sindacale o al revisore esterno nelle società per azioni non quotate in Italia* in «Rivista delle società», 2009 p. 181.
- BERNARDI, D., *La riforma del diritto societario: forme di controllo disposizioni sul collegio sindacale e sul controllo contabile*, in «Il controllo contabile nelle società e negli enti», 2003 p. 298.
- BERNARDI, D., TAMBORINI, M., *Il controllo contabile nella Pmi. Commenti sulle diverse interpretazioni, riflessi sulle responsabilità dei soggetti incaricati*, in «Il controllo contabile nelle società e negli enti», 2006 p. 304.
- BERZÈ L., *Nella revisione gli Isa vanno calibrati sulle PMI*, in «Il sole- 24ore», 22 marzo 2008, p. 27.
- BOMPANI A., B. DEI, P. R. SORIGNANI, A. TRAVERSI (2009). *Sindaco e revisore di società. Il controllo legale e contabile nel nuovo diritto societario*, VI edizione. Milano
- BOMPANI A.; B. DEI; P. SORIGNANI; A. TRAVERSI (2007). *Sindaco e revisore di Società. Il controllo legale e contabile nel nuovo diritto societario*. Milano- Ipsoa
- BRICKLEY JA, L. JEFFREY, L. COLES, AND RL TERRY. . Outside directors and the adoption of poison pills. *Journal of Financial Economics* . Vol. 35. 1994.
- BRUNI, G., *La revisione dei conti. Tracce storiche e recenti sviluppi*, in «Rivista dei dottori commercialisti», 2004 p. 739.
- BURKE FM, AND DM GUY.. *Audit Committees: A Guide for Director, Management and Consultants*. New York, NY: Aspen Law & Business 2001.
- CADEDU, L., PORTALUPI, A., (a cura di) *Il processo di revisione contabile : principi di revisione e prassi operativa, pianificazione e gestione del rischio, procedure tecniche, incarichi speciali*, Milano: Il sole-24 ore, 2009.

- CAMERAN, M., *Le scelte operate dalle società non quotate italiane in tema di controllo contabile*, in «Rivista dei dottori commercialisti», 2009 p. 454.
- CAMPEDELLI, B., *Le analisi di bilancio per la revisione aziendale*, Giappichelli, 1995.
- CARCELLO JV, AND TL NEAL. . Audit committee characteristics and auditor reporting. Lavoro paper, University of Tennessee. 1998.
- CARCELLO JV, AND TL NEAL. Audit Committee Composition and Auditor Reporting. *The Accounting Review* vol. 75, n.4. 2000.
- CASÒ, A., *Le tendenze europee in materia di controllo legale dei conti*, in «Il controllo contabile nelle società e negli enti», 1997 p. 212.
- CASSANDRO P. E., “*Sulle origine e sul contenuto dell’“auditing”*”, *Scritti in onore di Carlo Amodeo*, in “*Saggi di ragioneria ed economia aziendale*”, Padova, 1987.
- CAVALLUZZO, N., MONTANARI, A., *Il revisore opera per obiettivi*, in «Il sole- 24ore», 25 febbraio 2011, p. 13.
- CAVALLUZZO, N., MONTANARI, A., *I vecchi principi nella revisione dei bilanci 2010*, in «Il sole- 24ore», 18 febbraio 2011, p. 28.
- CAVALLUZZO, N., ROSCINI VITALI F., *Pmi, contabili al bivio dei controlli*, in «Il sole- 24ore», 6 marzo 2006, p. 30.
- CAVALLUZZO, N., *le nuove regole per la revisione legale*, in «Il sole- 24ore», 4 marzo 2011.
- CAVESTRI L., ROSCINI VITALI F., *Revisori controlli mirati*, Il Sole 24 Ore, edizione del 26 gennaio 2007.
- CECCARELLI S., MAGNO C., *la riforma del diritto societario*, in www.filodiritto.it.
- CECCHERELLI A., *Funzioni professionali – Le funzioni professionali del commercialisti (ragioneria, tecnica, procedura)*, Milano, 1954.
- CECCHI M. (2001). *Strategie e sistemi di controllo*. Milano
- CHAGANTI RS, V. MAHAJAN, AND S. SHARMA. . Corporate board size, composition and corporate failures in retailing industry. *Journal of Management Studies* . Vol. 22(4). 1985.
- CODA V., *La revisione dei bilanci d’impresa*, Giuffrè, Milano, 1966.
- COLLIER PA. Factors affecting the voluntary formation of audit committees in major UK listed companies. *Accounting and Business Research* . Vol. 23. 1993.
- CROCI, G., *Anticipazioni sullo standard di revisione: la revisione delle imprese minori*, in «Il controllo contabile nelle società e negli enti» 1999 p. 144.
- DE ANGELIS L., *Revisori a doppio binario nelle pmi*, in Italia Oggi del 14 gennaio 2006.
- DE ANGELIS, L., *Manuale del revisore contabile e del sindaco nelle società non quotate*, 4. ed. Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2006.
- DECHOW PM, RG SLOAN, AND AP SWEENEY. Causes and consequences of earnings manipulation: An analysis of firms subject to enforcement actions by the SEC. *Contemporary Accounting Research*. 13. 1996.

- DEFOND ML, AND J. JIAMBALVO. . Incidence and circumstance of accounting errors. *The Accounting Review*. Vol. 66, n.3. 1991.
- DEFOND ML, AND JR FRANCIS. . Audit research after Sarbanes-Oxley. *Auditing: a Journal of Practice & Theory* . Vol. 24. 2005.
- DEY RA. An evaluation of “essays on disclosure” and the disclosure literature in accounting *Journal of Accounting and Economics* . Vol. 32. 2001.
- DEZOORT FT. An analysis of experience effects on audit committee members oversight judgments. *Accounting, Organization and Society* . 23 (January). 1998.
- DEZZANI F., *La revisione dei bilanci*, Giuffrè, Milano, 1974.
- DI LEGGE, V., *Revisione contabile 2009*, Verona: Euroconference, 2009.
- DI PAOLANTONIO, L., *Principi utilizzabili a scelta del revisore nei conti delle Pmi*, in «Il sole 24ore», 7 marzo 2011, p. 15.
- DI PIETRA, R., (a cura di) *La revisione contabile in Italia e nella prospettiva internazionale*, Padova: Cedam, 2005.
- DI PIETRA, R., *Ragioneria internazionale: dall'armonizzazione contabile al bilancio IFRS*, Assago: Cedam, 2010.
- DONZI R., *cosa si intende per fair value*, Milano, in www.ilsole24ore.it.
- DONZI R., *la nuova struttura del bilancio di esercizio*, rivista Ias/Ifrs anno II, numero 3, 3 novembre 2006.
- EICHENSEHER JV, AND D. SHIELDS. . Corporate director liability and monitoring preferences *Journal of Accounting and Public Policy* . Vol. 4, n.1. 1985
- EUGENIO B., *Auditing a misura di Pmi*, in «Il sole- 24ore», 18 giugno 2007, p. 42.
- EUGENIO B., *Pmi, sul revisore scelte vincolate*, in «Il sole- 24ore», 16 aprile 2007, p. 42.
- F. GIUNTA; M. PISANI (2005). *Il Bilancio*. Milano: Apogeo
- FICI L. (1998), *La Riclassificare il bilancio: il fine giustifica i mezzi*, Amministrazione & Finanza, n. 3
- FIELD LC, AND DP SHEEHAN. . IPO under pricing and outside blockholdings. *Journal of Corporate Finance*. 2004.
- FORTUNATO S., *La revisione del bilancio. Profili giuridici*, Ed. Jovine, Napoli, 1985.
- FRIZZERA B., ODORONZI C, *collegio sindacale*, Milano, Il Sole 24 Ore, 2007.
- GAI L. (2008). *Il rating delle PMI*. Milano: Fanco Angeli
- GAZZANI, M., ROFFIA, P., SANTINI, R., *PMI: regole, bilancio, controllo*, Milano: Egea, 2011.
- GROSSMAN SJ, AND OD HART. . Takeover bids, the free-rider problem, ant the theory of the corporation. *The Bell Journal of Economics* . 2 (Spring). 1980.
- HACKMAN JR. Groups that work and those that don't: condition for effective team-work. San Francisco, CA: Jossey Bass. 1990.

- HERMALIN BE, AND MS WEISBACH. . Boards of Directors as an Endogenously Determined Institution: A Survey of the Economic Literature. *National Bureau of Economic Research*. Cambridge. 2001.
- HINNA L., WILLIAM F., MESSIER JR., *Auditing – Fondamenti di revisione contabile*, The MacGraw Hill Companies srl, 2007.
- IANNIELLO G., *Elementi introduttivi alla revisione contabile*, Roma: Aracne, 2006.
- INSAUDO G., *Regole valide anche per le piccole imprese*, Milano, le guide de Il Sole 24 Ore 2007.
- JAEGER DENOZZA, *Appunti di diritto commerciale*, Milano, Giuffrè Editore, 2002.
- JEMINSON D., AND P. OAKLEY. . Corporate governance in mutual insurance companies *Journal of Business Research*. Vol. 11, n. 4. 1983.
- JENSEN MC, AND WH MECKLING. . Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure. *Journal of Financial Economics* . Vol. 3. 1976.
- KALBERS LP, AND TJ FOGARTY. . Audit committee effectiveness: an empirical investigation of the contribution of power. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*. (Spring). 1993.
- KARAMAOU I., AND N. VAFEAS. . The Association between Corporate Boards, Audit Committees, and Management Earnings Forecasts: An Empirical Analysis. *Journal of Accounting Research*. Vol. 43, n. 3. 2005.
- KARPOFF JM, PH MALATESTA, AND RA WALKLING. . Corporate Governance and Shareholder Initiatives: Empirical Evidence. *Journal of Financial Economics* . Vol. 42. 1996.
- KIRK PANEL. 1994. *Strengthening the Professionalism of the Independent Auditor*. Stamford, CT: Public Oversight Board.
- LIBERATORE G. (2010). *La valutazione delle PMI*. Milano: Franco Angeli
- LIVATINO, M., PECCHIARI, N., POGLIANI, G., *Principi e metodologie di auditing*, Milano: Egea, 2007.
- LIVATINO, M., PECCHIARI, N., POGLIANI, G., *Auditing: il manuale di revisione per il controllo contabile*, Milano: Egea, 2005.
- LOEBBECK JK, MM EINING, AND JJ WILLINGHAM. . Auditors experience with material irregularities : frequency, nature, and detectability. *Auditing: A Journal of Practice & Theory* (Fall). 1989.
- MAINARDI M, *Introduzione alla revisione contabile di bilancio*, Cedam, 1998.
- MAINARDI M., *Relazione del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2429 c.c. e dell'incaricato del controllo contabile ai sensi dell'art. 2429-ter c.c.*, in *Revisione Contabile*, n. 62, 2005.
- MAINARDI, M., *I servizi di assurance e le relazioni emesse dalla società di revisione: audit, review, agreed-upon procedures, compilation*, Padova: Cedam, 2004.
- MARCHI, L., *Revisione aziendale e sistemi di controllo interno*, Giuffrè, 2008.
- MARCHI, L., *Principi di revisione contabile. Un approccio per cicli operativi*, Giuffrè, 2005.

- MARINELLI, U., *Il controllo dei bilanci nella prospettiva dell'applicazione dei principi contabili internazionali*, in «Rivista dei dottori commercialisti», 2003 p. 559.
- MARINELLI, U., *Revisione contabile*, Torino: Giappichelli, 2006.
- MATONTI, G., *Il modello di bilancio per l'impresa minore*, Torino: Giappichelli, 2009.
- MAUTZ RK, AND FL NEUMAN. . *Corporate Audit Committees: Policies and Practices*. Ernst & Ernst. 1977.
- MAUTZ RK, AND FL NEUMANN.. *Corporate Audit Committee: Policies and Practices*. Cleveland, OH: Ernest and Ernest. 1970.
- MCCONNEL J., AND H. SERVAES. . *Additional Evidence on Equity Ownership and Corporate Value*. *Journal of Financial Economics* . Vol. 27. 1990.
- MONK JR H., TATUM HAY W., *Applicazione dello "Statement on Auditing Standards" nell'ambito della revisione contabile delle piccole imprese*, in «Il controllo contabile nelle società e negli enti», 1999, p. 346.
- NIUTTA, A., *Modelli di governante: amministrazione e controllo nelle piccole e medie imprese italiane*, in «Rivista delle società», 2009 p.347.
- NORMANNI, S., SANTINI, R., *Collegio sindacale e controllo contabile: doveri e poteri dei sindaci, controllo contabile e revisione, norme di comportamento*, 3. ed, Milano: Il sole-24 ore, 2007.
- PANZIRONI V., *Interventi correttivi per la tutela del risparmio in materia di diritto societario*, Luiss, febbraio 2004.
- PENMAN SH. The articulation of price-earnings ratios and market to book ratios and the evaluation of growth. *Journal of Accounting Research*. (Autumn). 1996.
- PESENATO, A., *Manuale di revisione contabile per imprese industriali, commerciali e PMI*, 4. ed. Milanofiori Assago: IPSOA, 2011.
- PINCUS K., M. RUSBARSKY, AND J. WONG. . *Voluntary formation of corporate audit committees among NASDAQ firms*. *Journal of Accounting and Public Policy* . Vol. 8, n. 4. 1989.
- PORTALUPI A., *ias 1 presentazione del bilancio di esercizio*, pratica contabile n. 5 maggio 1999, Ipsoa Scuola d'impresa.
- POZZOLI M., ROSCINI VITALI F., GIUSSANI A., *Guida operativa ai principi contabili internazionali: il processo di transizione, criteri di valutazione, schemi e prospetti*, aggiornato a marzo 2005, Milano, Il Sole 24 Ore, 2005.
- PRICEWATERHOUSECOOPERS, *Il controllo legale dei conti e la revisione contabile*, Milano: Il sole-24 ore, 2000.
- ROMEO R., *Breve storia della grande industria in Italia: 1861- 1961*, Bologna, 1972.
- RONDELLI, M., *I nuovi principi di revisione*, in «Il controllo contabile nelle società e negli enti» , 2004 p. 544.
- RORDOF R., *verso il nuovo diritto societario, dubbi ed attese*, Firenze, 16 novembre 2002.

- ROSCINI VITALI, F., *Guida ad hoc per l'audit nelle Pmi modellata sui principi internazionali*, in «Il sole- 24ore», 17 settembre 2011.
- ROSCINI VITALI, F., *Le criticità del decreto legislativo 39/2010. La qualità dei controlli sotto esame ogni 6 anni*, in «Il sole- 24ore», 26 gennaio 2011.
- ROSCINI VITALI, F., *L'impresa diventa più responsabile*, in «Il sole- 24ore», 31 gennaio 2011.
- ROSCINI VITALI, F., *Modello Ias per i conti delle PMI*, in «Il sole- 24ore», 5 novembre 2009, p. 31.
- ROSCINI VITALI, F., *Nelle PMI rilevanti i colloqui con i vertici*, in «Il sole- 24ore», 20 dicembre 2010 p.5.
- ROSCINI VITALI, F., *I bilanci delle Pmi al banco di prova dei revisori*, in «Il sole- 24ore», 31 gennaio 2011, p. 30.
- ROSENSTEIN S., AND JC WYATT. . Outside Directors, Board Independence, and Shareholder Wealth. *Journal of Financial Economics*. Vol. 26. 1990.
- SACERDOTI, *Dei sindaci delle società anonime e delle garanzie da sostituirsi agli stessi*, in *Rivista di Diritto Commerciale*, 1914.
- SANGUINETTI A. “*Collegio sindacale e revisione contabile*”: *note storiche ed evoluzione della professione*, in *Il Controllo Legale dei Conti*, 1997.
- SANTORELLI, W., *Controlli standard sulle pmi*, in «Il sole- 24ore», 18 gennaio 2006, p. 25.
- SHIVDASANI A. Board composition, ownership structure and hostile takeovers. *Journal of Accounting and Economics*. Vol. 16. 1993.
- SHLEIFER A., AND NW VISHNY. . A survey of corporate governance. *The Journal of Finance* Vol. 52. 1997.
- SHLEIFER A., AND NW VISHNY. . Large shareholders and corporate control. *Journal of Political Economia*. Vol. 95. 1986.
- SOTTORIVA, C., *La riforma del controllo contabile delle società in Italia: una prima lettura coordinata del dlgs n. 39/2010 in tema di svolgimento della revisione legale dei conti* in «Rivista dei dottori commercialisti», 2010 p. 594.
- STAROTA, L., *Pmi, controllo dei conti di qualità*, in «Il sole- 24ore», 24 settembre 2007, p. 45.
- STICE J.. Using financial and market information to identify pre-engagement factors associated with lawsuits against auditors. *The Accounting Review* . Vol. 21. 1991.
- STRAMPELLI, G., *La revisione contabile nell'Unione europea: un'indagine della Commissione*, in «Rivista delle società», 2010 p. 1363.
- TAMBORRINO, A., *Pmi revisione su misura*, in «Il sole- 24ore», 17 gennaio 2006, p.31.
- TAQUET M., *Le reviseur d'entreprises. Commentaire de la loi du 22 Juillet 1953, créant un Institut des reviseurs d'entreprises modifiée par la loi du 10 Juillet 1956*, Bruxelles, 1957
- TSUI J., B. JAGGI, AND F. GUL. . CEO domination, discretionary accruals and audit fees *Journal of Accounting, Auditing and Finance*. (Summer). 2001.

- UNGARI P., *Profilo storico del diritto delle società anonime in Italia* –Lezioni- Roma, 1974.
- VIVANTE C., *I difetti sociali del codice di commercio*, in *Mon. Trib.*, 1899.
- VERNA G., *I controlli del collegio sindacale nelle società non soggette a revisione*, Milano : Giuffrè, 1997.
- VILLA N., *la revisione è su misura, regole per le quotate e non*, Italia Oggi, 23 gennaio 2006.
- VIVANTE C., *Le società anonime*, in *Mon. Trib.*, 1893.
- VIVANTE C., *Per la riforma delle anonime*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1935.
- WARFIELD TJ WILD, AND K. WILD. Managerial Ownership, Accounting Choices, and Informativeness of Earnings. *Journal of Accounting and Economics* . Vol. 20. 1995.
- WATTS RL, AND JL ZIMMERMAN. . Positive Accounting Theory. Prentice Hall. Englewood Cliffs, NJ. 1986.
- WATTS ROSS L.- ZINNERMANN JEROLD L. , *Agency problems,auditing and the theory of the firm: some evidence*, in *journal of law economics*, 1983.
- WEISBACH MS. Outside directors and CEO turnover. *Journal of Financial Economics* . Vol. 20. 1988.

Fonti

Principi e Documenti

- ASSIREVI: *Documento di ricerca n. 163, Aspetti operativi connessi all'entrata in vigore del d.lgs.39/2010: alcuni chiarimenti sui principi di revisione di riferimento nella fase transitoria*.
- BORSA ITALIANA (Comitato per la Corporate Governance), *Codice di autodisciplina*, a cura di Borsa Italiana S.p.A., 2006.
- CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI: *Principi di revisione*, Milano, Giuffrè Editore, 2006.
- CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI COMMERCIALISTI, *Principi Contabili, Documento n. 11*, Milano, Giuffrè Editore, 2005
- CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI COMMERCIALISTI *Progetto di riforma della disciplina del controllo legale dei conti nelle società non quotate*, in «Il controllo contabile nelle società e negli enti»,1999 p.152.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI COMMERCIALISTI, *Principi di comportamento del collegio sindacale nelle società di capitali con azioni quotate nei mercati regolamentati*, in www.cndc.it.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI COMMERCIALISTI, *Principi di comportamento per l'esercizio del controllo contabile che non fanno ricorso al capitale di rischio*, in www.cndc.it.

CONSOB, *comunicazione n. DAC/99023932 inviata alle società di revisione iscritte nell'albo speciale tenuto dalla Consob-oggetto : comunicazione in materia di attività di controllo contabile nel corso dell'esercizio*, 29 marzo 1999, in www.consob.it.

CONSOB, *comunicazione sui termini della durata degli incarichi*, 23 marzo 2006, in www.consob.it.

CONSOB, *delibera n. 15519 disposizioni in materia di schemi di bilancio da emanare in attuazione dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005*, in www.consob.it.

CONSOB, *delibera n. 15665 adozione dei principi di revisione contabile emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri e dei Periti Commerciali*, in www.consob.it.

CONSOB, *documento di consultazione : attestazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e degli organi amministrativi delegati su bilancio d'esercizio e consolidato e sulla relazione semestrale ai sensi dell'art. 154-bis del tuf*, in www.consob.it.

CONSOB, *documento di consultazione : principi contabili internazionali : rendicontazione periodiche e prospetti di sollecitazione/quotazione, definizione della nozione di parti correlate*, 17 febbraio 2005, in www.consob.it.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI : Documento: *L'applicazione dei principi di revisione dopo il recepimento della direttiva 2006/43/CE*, 16 febbraio 2011.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI : Documento: *Principi e raccomandazioni per l'esercizio del controllo contabile nelle società di capitali che non fanno ricorso al capitale di rischio*, 13 gennaio 2006.

FONDAZIONE LUCA PACIOLI, *documento n. 23, l'applicazione dei principi contabili internazionali (ias/ifrs) in Italia*, 25 luglio 2005, in www.fondazioneluca pacioli.it.

FONDAZIONE LUCA PACIOLI, *studio n.4, documento n.13, gli ifrs nell'economia e nei bilanci delle imprese, l'armonizzazione contabile nell'unione europea*, 22 maggio 2002, in www.fondazioneluca pacioli.it.

FONDAZIONE LUCA PACIOLI, *documento n. 30, le novità della riforma del diritto societario e bilancio 2004 : sintesi delle novità*, 23 dicembre 2004, in www.fondazioneilucapacioli.it.

GUIDA AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI, *Il fair value negli strumenti finanziari*, modulo 10, Il Sole 24 Ore, luglio 2005.

GUIDA AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI, *Le modalità di determinazione del fair value*, modulo 10, Il Sole 24 Ore, luglio 2005.

Ifac, *handbook of international auditing, assurance, and ethics pronouncements*, edition 2006, in www.ifac.org

LE GUIDE DE IL SOLE 24 ORE, *i nuovi principi di revisione*, in allegato a Il Sole 24 Ore del 13 dicembre 2006.

ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ (oic), *Appendice di aggiornamento al principio contabile n.1*, 30 maggio 2005, in www.fondazioneoic.it.

ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ (oic), *Considerazioni sul questionario circa i principi contabili e le direttive contabili per le sme*, febbraio 2001, in www.fondazioneoic.it.

ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ (oic), *documento di ricerca n.102 , il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ruolo del revisore*, 2005, in www.fondazioneoic.it.

ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ (oic), *documento di ricerca n.98, prima applicazione dei principi contabili ifrs nei bilanci individuali/separati e impatti sulla relazione semestrale delle società quotate*, 2005, in www.fondazioneoic.it.

ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ (oic), *Guide operative – Guida operativa sulla informativa per la transizione ai principi contabili internazionali Ias/Ifrs*, ottobre 2005, in www.fondazioneoic.it.

ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ (oic), *Guide operative – Guida operativa sulla informativa di bilancio prevista per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali*, 7 febbraio 2007, in www.fondazioneoic.it.

ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ (oic), *I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio*, luglio 2003, in www.fondazioneoic.it.

ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ (oic), *i principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio*, 2004, in www.fondazioneoic.it.

ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ (oic), *Ipotesi di attuazione direttive ue 2001/65 e 2003/51 con modifiche al d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127*, approvato dal Comitato Esecutivo il 24 gennaio 2007.

ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ (oic), *Ipotesi di attuazione direttive ue 2001/65 e 2003/51 con modifiche al codice civile*, approvato dal Comitato Esecutivo il 25 ottobre 2006.

ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ (oic), *Note introduttive alla proposta oic di completamento dell'adeguamento dell'ordinamento italiano alle disposizioni della direttiva 2001/65/CE e della direttiva 2003/51/CE*, in www.fondazioneoic.it.

ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ (oic), *Relazione all'ipotesi di attuazione direttive ue 2001/65 e 2003/51 con modifiche al d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127*, approvato dal Comitato Esecutivo il 24 gennaio 2007.

ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ (oic), *Relazione all'ipotesi di attuazione direttive ue 2001/65 e 2003/51 con modifiche al codice civile*, approvato dal Comitato Esecutivo il 25 ottobre 2006.

PRINCIPI DI REVISIONE: documenti 200-620.

PRINCIPIO DI REVISIONE n. 1005 – Considerazioni sulla revisione delle imprese ed enti minori
RIVISTA SINDACI&REVISORI, numeri 1/2007 – 5/2007, Milano, Il Sole 24 Ore 2007.

IFAC *Principi di revisione internazionali clarified*

IFAC, *Guida all'utilizzo dei principi di revisione internazionali nella revisione contabile delle piccole e medie imprese*, traduzione della seconda edizione inglese, gennaio 2012.

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI IAS/IFRS

Normativa Nazionale

Codice Civile, Art. 2409-ter - 2409-septies. Con modifiche.

D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6: Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative (Riforma Vietti).

D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Legge Draghi).

D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 - Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati

D.Lgs. 2 febbraio 2007 n. 32 Sulla relazione che dava attuazione alla Direttiva 51/2003/CE.

D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136: Attuazione della delega ex art.2 della Legge 216/74 sul Controllo contabile e la Revisione dei bilanci delle società quotate in Borsa.

Legge del 28 dicembre 2005, n. 262: Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (Legge sul Risparmio).

Normativa Europea

- COM/ 2002/590: L'indipendenza dei revisori legali dei conti nell'UE
- COM/1996/338: Il ruolo, la posizione e la responsabilità del revisore legale dei conti nell'UE
- COM/1998/C 143/03: La revisione contabile nell'UE: prospettive future
- COM/2000/359: La strategia dell'UE in materia di informativa finanziaria: la via da seguire
- COM/2003/286: Rafforzare la revisione legale dei conti nella UE
- COM/2009/06 : Consultation on the Adoption of International Standards on Auditing
- COM/2009/114: Guidare la ripresa in Europa
- COM/2010/2020:Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
- COM/2010/561: Libro verde *La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi*

Commissione Europea. Comunicazioni:

Commissione Europea. Direttive:

Direttiva 43/2006/Ce

Direttiva 51/2003/CE

Sitografia

www.assirevi.it

www.borsaitaliana.it

www.cndcec.it

www.commercialistatelematico.com

www.consob.it

www.diritto.it

www.filodiritto.it

www.finanzaediritto.it

www.fondazionelucapacioli.it

www.fondazioneoic.eu

www.giuridicamente.com

www.giustizia.it

www.ifac.org

www.ifrs.it

www.ilsole24ore.it

www.irdcec.it

www.istat.it

www.paramond.it

www.parlamento.it

www.pwc.com/it

www.tidona.com

www.wikipedia.org